

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	78

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	113
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	142
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	161
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	181
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	189
AFFARI SOCIALI (XII)	»	198
AGRICOLTURA (XIII)	»	211
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	243
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	251
<i>INDICE GENERALE</i>	»	253

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
---	----------

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 9 marzo 2011.

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Sui lavori della Giunta	4
Elezione di un segretario	4
Comunicazioni del Presidente	5
AVVERTENZA	10

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che sta per avere inizio in Assemblea la chiama per l'elezione di un Segretario di Presidenza. Deve pertanto sospendere la seduta. Propone di riprendere la seduta durante lo scrutinio delle schede.

La Giunta concorda.

La seduta, sospesa alle 9,18, è ripresa alle 10,58.

Elezione di un segretario.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che in data 23 febbraio 2011 la Giunta ha eletto vicepresidente il collega Francesco Paolo Sisto, in sostituzione del collega Domenico Zinzi, dimissionario dal 17 gennaio 2011. Poiché l'on. Sisto ricopriva la carica di segretario occorre procedere a una nuova elezione per integrare l'ufficio di presidenza. Indice dunque la

relativa votazione per schede e invita i deputati segretari a procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti 11

Hanno riportato voti:

Armando Dionisi 7

Schede nulle 0

Schede bianche 4

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un segretario i seguenti deputati: Pierluigi Castagnetti, Armando Dionisi, Donatella Ferranti, Fulvio Follegot, Fabio Gava, Antonino Lo Presti, Pierluigi Mantini, Federico Palomba, Maurizio Panniz, Luca Rodolfo Paolini e Marilena Samperi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, proclama segretario il deputato Armando Dionisi, cui rivolge rallegramenti, anche a nome della Giunta tutta.

Armando DIONISI (UdC) rivolge ringraziamenti ai componenti.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che in data 2 marzo 2011 è pervenuta la seguente lettera dal Presidente della Camera: « Signor Presidente, Le trasmetto per le valutazioni di competenza dell'organo da Lei presieduto una lettera a firma degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli, nella quale si chiede di accertare la sussistenza delle condizioni per l'elevazione di un conflitto d'attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria. Nella lettera sono indicati una serie di documenti che vengono a essa allegati. Le rimetto in forma riservata tale documentazione al fine di acquisire la Sua valutazione sul carattere ostensibile o meno dei predetti documenti. In attesa di un Suo riscontro, Le invio i migliori saluti ».

In data 8 marzo 2011 ha risposto con la lettera di cui dà lettura: « Signor Presidente, ho ricevuto la Sua nota del 2 marzo 2011 con la quale Ella mi ha trasmesso la lettera degli onorevoli Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli, in ordine alla verifica dei presupposti per l'eventuale levata di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Sottoporro le questioni poste nella citata lettera alla Giunta che presiedo a partire dalla seduta convocata per mercoledì 9 marzo 2011.

Allegati alla lettera trasmessa sono dei documenti, sul carattere ostensibile o meno dei quali Ella mi chiede una valutazione.

Al riguardo, premetto che non si tratta di documentazione allegata a domande di autorizzazione ad acta ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, pervenute dall'autorità giudiziaria.

In tale fattispecie è consuetudine consolidata che gli allegati non siano riprodotti e rimangano a disposizione dei soli componenti la Giunta. Costoro li possono consultare soltanto presso gli uffici della Giunta medesima, previa firma per presa visione, senza possibilità di estrarne copia. Il vigore di tale uso è stato ribadito più volte nel corso delle legislature: rammento che esso è stato ricordato nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 28 giugno

2001, in quella del 4 giugno 2008 e, da ultimo, in quella del 25 gennaio 2011. Lo ha riaffermato il Presidente della Giunta, on. Giovanardi, anche in una lettera del 12 aprile 2007 indirizzata al Presidente della Camera, on. Bertinotti.

Come anche affermato nella lettera citata per ultima, il contenuto della documentazione allegata alle domande autorizzatorie può eventualmente trapelare dal dibattito presso la Giunta (oggetto di resocontazione sommaria) o dalla relazione della Giunta predisposta per l'Assemblea o, ancora, dal dibattito in quest'ultima. È evidente poi – come ho chiarito nella seduta del 27 gennaio 2011 – che non può essere considerata limitata in alcun modo la facoltà dei deputati di esercitare liberamente il proprio mandato parlamentare, anche commentando i contenuti degli atti di cui hanno preso in vario modo cognizione.

Viceversa, quanto alla documentazione che Ella mi ha trasmesso e che a Lei è pervenuta da tre colleghi, Presidenti di gruppo, ritengo di poter svolgere le seguenti considerazioni. È certo anzitutto che i deputati componenti la Giunta per le autorizzazioni devono avervi pieno accesso, giacché proprio al loro esame la predetta lettera con i relativi allegati è destinata. Rimane da stabilire se vi sia qualche vincolo di segretezza e un eventuale divieto di pubblicazione.

Occorre al proposito muovere dalla disciplina generale contenuta nel codice di procedura penale, che, all'articolo 329, assoggetta al segreto soltanto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria finché la persona indagata non abbia potuto conoscere quegli atti. È possibile – sempre ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale – che il pubblico ministero ne disponga la segretezza per un tempo ulteriore per ragioni di tutela dell'efficacia dell'indagine. Il segreto in tal caso non può comunque durare oltre la chiusura delle indagini preliminari (salvi ancora i casi indicati nel comma 3 del citato articolo).

Venendo ai divieti di pubblicazione, l'articolo 114 del codice di procedura penale

distingue tra la pubblicazione di atti e la pubblicazione del contenuto dei medesimi, inteso quest'ultimo come l'insieme dei concetti e dei fatti che gli atti rappresentano. L'articolo 114, comma 1, vieta la pubblicazione sia degli atti sia del loro contenuto quando questi siano coperti dal segreto. Venuto meno il segreto, il comma 2 consente la pubblicazione del contenuto degli atti ma non la pubblicazione degli atti medesimi fin quando non si siano concluse le indagini preliminari (ovvero fino al termine dell'udienza preliminare). Quanto alla documentazione di cui è composto il fascicolo del dibattimento, l'originario testo dell'articolo 114, comma 3, ne vietava la pubblicazione fino alla pronuncia della sentenza di appello. La disposizione però è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 1995. Sussiste invece un divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero.

Constato allora che gli atti da Lei trasmessi attengono ad un procedimento penale che ha superato la fase delle indagini preliminari (risulta già fissato l'inizio del dibattimento al 6 aprile 2011). Se ne deve dedurre che non vi è più il segreto istruttorio.

Ciò in quanto i documenti allegati consistono, oltre che in atti parlamentari ed in un articolo di giornale, in atti di investigazioni difensive – per i quali non si pongono particolari questioni –, nel decreto di rinvio al giudizio immediato – che è atto del giudice delle indagini preliminari e che non può considerarsi coperto dal segreto – e in alcuni atti formati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, che deve presumersi facciano ormai parte del fascicolo del dibattimento. Diversamente, ove cioè essi fossero contenuti nel solo fascicolo del pubblico ministero, si porrebbe la questione del relativo regime di pubblicità: a questo proposito rilevo peraltro che non si tratta comunque di documenti oggetto di pubblicazione in atti parlamentari.

In conclusione ritengo che – per quanto esposto – non debbano essere adottate le consuete cautele che vigono per gli allegati alle domande autorizzatorie.

Con i miei più cordiali saluti. »

Con riferimento alla lettera dei citati presidenti di gruppo su cui verte la richiesta di valutazioni di competenza della Giunta (ed i cui contenuti peraltro sono stati diffusi alla stampa già negli scorsi giorni) – fa presente che essa, svolte talune premesse di ordine generale sul processo a carico del deputato Berlusconi – rileva « come il capo relativo alla concussione faccia riferimento ad alcuni comportamenti asseritamente posti in essere dal medesimo sull'evidente presupposto di una valutazione delle circostanze che – contestabile o meno alla luce del successivo sviluppo dei fatti – lo avevano indotto, in quanto titolare della più alta responsabilità di Governo, a richiedere, nell'esercizio delle proprie funzioni, alcune informazioni ad un dipendente della questura di Milano ».

La lettera poi così prosegue: « Sulla base della Costituzione (articolo 96) e delle altre norme che disciplinano la materia (legge costituzionale n. 1 del 1989, legge n. 219 del 1989), il Presidente del consiglio ed i ministri "per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni" sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria; in particolare, il procuratore della Repubblica che abbia ricevuto i rapporti, referti e denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, è tenuto a trasmetterli al c.d. tribunale dei ministri, senza compiere alcuna indagine. A sua volta tale collegio, compiute le indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere, che può essere negata, a maggioranza assoluta dell'Assemblea interessata, ove essa reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

La legge – e men che meno la Costituzione – non autorizza a considerare attribuita all'insindacabile giudizio dell'autorità giudiziaria procedente la valutazione

sulla ministerialità del reato: anzi, proprio la legge (articolo 2 della legge ordinaria n. 219 del 1989) attribuisce la competenza primaria a qualificare come ministeriali il reato al tribunale dei ministri, come emerge dal passaggio normativo in cui si contempla espressamente, tra i diversi sbocchi dell'attività di indagine del tribunale dei ministri, la conclusione che "il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione".

Se si accedesse ad una opposta interpretazione, che cioè rimettesse al singolo giudice il vaglio esclusivo della ministerialità, si finirebbe per attribuire ad esso – in particolare quando rigetti o addirittura rifiuti di valutare l'eccezione d'incompetenza funzionale – un potere che costituzionalmente non gli compete, ossia di radicare o meno la competenza del Parlamento a valutare la ministerialità, anche ai fini delle conseguenti procedure autorizzatorie, queste sì indiscutibilmente ed esclusivamente attribuite alle Camere.

Come si vede, non si tratta qui soltanto di una lesione dei diritti della difesa e di una violazione del principio del giudice naturale (che l'Onorevole Silvio Berlusconi potrebbe ovviamente far valere nel processo). Si tratta anzitutto di una lesione delle prerogative di un altro potere dello Stato: lesione costituzionalmente rilevante, che non crediamo possa – come pure riportato da qualche agenzia di stampa – essere derubricata ad una mera questione di giurisdizione.

Come chiarito dalla Corte costituzionale, la disciplina in materia appresta "una serie di norme processuali, destinate a temperare la garanzia della funzione di Governo e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Per realizzare un ragionevole bilanciamento tra questi due principi, sia le norme costituzionali che quelle della legge ordinaria, mirano a porre tanto l'autorità giudiziaria quanto quella politica in condizione di tutelare, nei reciproci rapporti, la prima, il poterdovere di perseguire i reati commessi da qualunque cittadino, indipendentemente dalla carica ricoperta, la seconda, il poterdovere di attuare in concreto la gua-

rentigia prevista dall'articolo 96 della Costituzione" (sent. n. 241 del 2009). In questa logica la Corte ha riconosciuto alla Camera competente l'interesse "costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell'avvenuta archiviazione, come prescrive, senza eccezioni, il citato comma 4 dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l'unico strumento che consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, a riguardo, i propri poteri. All'organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tanto meno – ove non condivide la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciuta dall'articolo 96 della Costituzione". Ora, se tale interesse è tutelato quando il giudice procedente ha trasmesso gli atti al tribunale dei ministri perché ne sia valutata preliminarmente la ministerialità dall'organo proprio – e questi neghi la ministerialità, talché il procedimento viene, in modo atipico, archiviato per proseguire presso il giudice »ordinario« – deve riconoscersi il medesimo interesse (anzi, a più forte ragione) anche quando l'autorità giudiziaria ometta colpevolmente (o, peggio, dolosamente) la trasmissione degli atti al tribunale dei ministri, discendone i medesimi effetti (alla valutazione negativa sulla ministerialità consegue infatti comunque la prosecuzione del procedimento): diversamente la tutela dell'interesse della Camera, come riconosciuto dalla Corte, sarebbe, per così dire, monca perché, in quest'ultimo caso, specie quando vi sia stato da parte dell'autorità giudiziaria un intendimento persecutorio o di contrapposizione al Parlamento, la Camera sarebbe

privata della stessa possibilità di operare quell'autonoma valutazione sulla ministerialità del reato che la Corte ha ritenuto ad essa spettante ex articolo 96 della Costituzione. E si lascerebbe, di fatto, al giudice ordinario – attraverso l'omissione della trasmissione degli atti al tribunale dei ministri, dovuta per rispetto di una corretta ripartizione delle competenze fra i poteri dello Stato – la possibilità di impedire alla Camera l'esercizio delle sue prerogative costituzionali!

E che vi sia – nella fattispecie concreta – un interesse concreto della Camera a tale valutazione risulta dal dibattito parlamentare conseguito alla richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una perquisizione domiciliare a carico dell'Onorevole Silvio Berlusconi: infatti, nella seduta del 3 febbraio 2011, su proposta del relatore di maggioranza – che aveva contestato il fatto che la procura di Milano non avesse preso in considerazione in nessun modo la procedura prevista per i reati ministeriali, senza quindi minimamente ipotizzare che nel caso in questione potesse trattarsi di uno dei reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione – a seguito di un approfondito dibattito istruttorio in Giunta per le autorizzazioni l'Assemblea ha deliberato, a maggioranza, la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, specificando nella motivazione della delibera di ritenere "dovuta la trasmissione al tribunale dei ministri" "anche al fine di un riequilibrio e della fissazione dei paletti e dei confini dei due poteri in ballo o in contestazione" (sono le parole del relatore). Ci richiamiamo integralmente a tale dibattito, ed in particolare alle considerazioni esposte dal relatore e dai deputati intervenuti a favore della proposta della Giunta, sia quanto alla sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della ministerialità, sia quanto alla superficialità con la quale i magistrati (dapprima quelli della procura, poi il giudice delle indagini preliminari), in presenza della qualità soggettiva dell'indagato, e tenuto conto proprio della funzione al momento esercitata, non hanno comunque rimesso gli atti al tribunale dei ministri per la valutazione da parte di quest'ultimo, come pure il buon senso –

in difetto di una corretta lettura delle leggi e della più recente giurisprudenza costituzionale – avrebbe dovuto suggerire.

Ebbene, la nostra odierna richiesta si collega direttamente a quella decisione, costituendone una sorta di "prosecuzione" logica, dal momento che quella non ha sortito alcun effetto (gli atti – come è noto – non sono stati trasmessi al tribunale dei ministri): non crediamo infatti che, per coerenza con quella decisione, possa oggi, alla luce dell'andamento processuale che ha visto, da parte del giudice per le indagini preliminari, confermare l'atteggiamento della procura, sottovalutarsi, da parte dell'Assemblea (quella stessa, appunto, che ha votato il 3 febbraio le motivazioni contenute nella relazione di maggioranza), che rappresenta la sede ultima delle decisioni della Camera, la portata lesiva delle prerogative della Camera di questo comportamento dei magistrati, fondato su un'interpretazione scorretta della disciplina vigente che potrebbe introdurre, se trascurata e – come non improbabile – ripetuta in futuro in casi analoghi, una modifica implicita della Costituzione quanto ai rapporti fra poteri dello Stato.

Per queste ragioni, chiediamo alla Camera dei Deputati di accertare la sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, a tutela delle prerogative della Camera, lese – secondo quanto sopra illustrato – dall'operato omissivo della magistratura procedente (procura della Repubblica e giudice per le indagini preliminari di Milano) nei confronti dell'Onorevole Silvio Berlusconi ».

Avverte al riguardo che gli allegati alla lettera sono accessibili per i membri della Giunta ma, come prima riferito, non saranno riprodotti negli atti parlamentari. Propone che la discussione sulla lettera, sui suoi contenuti e sui relativi allegati si svolga a partire da una prossima seduta, dopo che tutti i componenti potranno averne preso cognizione.

Marilena SAMPERI (PD), sull'ordine dei lavori, chiede che la procedura sia

sospesa in attesa che venga depositata la sentenza emanata dalla VI sezione della Corte di cassazione lo scorso 3 marzo in relazione ad una questione in tutto analoga, relativa a fatti ascritti all'onorevole Mastella, ministro all'epoca dei fatti medesimi.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, deve osservare che i contenuti di tale sentenza non sono ancora noti e che della stessa si è avuto notizia solo a mezzo stampa. Né è prevedibile quando avverrà il deposito delle relative motivazioni. Considerato che la Giunta per le autorizzazioni è chiamata a esprimere un parere su una richiesta pervenuta alla Presidenza della Camera, al momento non crede possibile trarre da un evento esterno alle procedure parlamentari motivi di sospensione dell'attuale discussione.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, chiede allora precisazioni in ordine alle sequenze procedurali dell'espressione del parere. Più in particolare, domanda se si svolgerà una vera e propria votazione su proposte scritte e quali esiti verranno rappresentati al Presidente della Camera.

Pierluigi MANTINI (UdC), anch'egli sull'ordine dei lavori, auspica vivamente che l'esame della questione testé esposta dal Presidente della Giunta segua un *iter* informato e ponderato. Si tratta di tematiche complesse e controverse: la sua parte politica non assumerà atteggiamenti dilatori ma non acconsentirà a procedure frettolose. Crede sommamente opportuno che i componenti si avvalgano dell'apporto di qualificati esperti, da assumere attraverso un ciclo di audizioni. Solo in tal modo la Giunta svolgerà correttamente il suo compito di esprimere un orientamento per il Presidente della Camera, ciò che non può certo avvenire con modalità che sarebbero proprie di una conferenza stampa.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come la posizione della maggioranza sia

errata e si basi su un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2009 che viene interpretato in modo assai esteso e non condivisibile. La sentenza della Corte di cassazione cui ha fatto riferimento la collega Samperi ne ha invece fornito la lettura corretta in termini di spettanza del potere di dichiarare la natura ministeriale o meno dei reati. È per questo che le riflessioni che la Giunta si accinge a svolgere non possono prescindere dal contenuto di tale pronuncia.

Maurizio PANIZ (PdL) ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimere il proprio parere su un'istanza trasmessa al Presidente della Camera da parte delle forze politiche di maggioranza. È di tutta evidenza che si tratti di una procedura parlamentare, da tenere ben distinta dai profili processuali affrontati nella sentenza della Corte di cassazione in relazione al ricorso presentato dall'onorevole Mastella avverso un provvedimento considerato 'abnorme'; peraltro, a sua memoria, la Corte di cassazione, in casi analoghi, non si è mai pronunciata in senso favorevole al ricorrente. Ritiene quindi che non sia possibile chiedere una sospensione dell'esame in attesa di conoscere i contenuti di tale sentenza; diversa è invece la questione sollevata dall'onorevole Mantini sulla necessità che si proceda a un ciclo di audizioni al fine di approfondire gli aspetti giuridici della vicenda. Crede che da tali audizioni non possano emergere elementi conclusivi univoci in quanto gli orientamenti dottrinali al riguardo appaiono estremamente variegati. A suo avviso, pertanto, la questione deve essere esaminata dalla Giunta attenendosi ai criteri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 che ha previsto espressamente la possibilità per le Camere di procedere ad un'autonoma valutazione circa la natura ministeriale o meno del reato. Tale aspetto è riconosciuto persino dai pubblici ministeri nella richiesta di rinvio a giudizio immediato.

Pierluigi MANTINI (UdC) rimarca il suo dissenso da quanto affermato dal collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, avverte che sono ormai riprese votazioni nominali in Assemblea. Nel riservarsi di dare una compiuta risposta a tutte le questioni sollevate dagli intervenuti, rinvia il seguito del dibattito a una prossima seduta.

La seduta termina alle 11.22.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Landolfi (Doc. IV, n. 11) (Rel. Paniz).

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo straordinario dell'11 marzo 2011 (*Svolgimento e conclusione*) 12

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.30.

Sul Consiglio europeo straordinario dell'11 marzo 2011.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Stefano STEFANI, *presidente*, Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, il senatore Franco MARINI (PD), i deputati Gianpaolo DOZZO (LNP), Francesco TEMPESTINI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL), Gianni VERNETTI (Misto-ApI), il senatore Giorgio TONINI (PD) e i deputati Renato FARINA (PdL), Arturo Mario Luigi PARISI (PD), Paolo CORSINI (PD).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
ERRATA CORRIGE	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Gero GRASSI. — Interviene il Ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 15.35.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta dell'8 marzo 2011.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte, che sul nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati nella seduta di ieri, sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: favorevole con osservazione della Commissione giustizia; favorevole con osservazioni della

Commissione affari esteri; favorevole della Commissione cultura; favorevole della Commissione trasporti; favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea; favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte inoltre che la Commissione attività produttive e la Commissione lavoro pubblico e privato hanno comunicato che non esprimeranno il parere. Per quanto riguarda, infine, la Commissione bilancio, questa dovrebbe pronunciarsi nella giornata di domani e il suo parere sarà pertanto espresso direttamente all'Assemblea.

Carla CASTELLANI (Pdl), *relatore per la XII Commissione*, d'accordo con la relatrice per la I Commissione, ritiene che le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni giustizia e affari esteri non rechino contributi utili al miglioramento del testo.

Per quanto riguarda, in particolare, l'osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia, che tende in sostanza alla soppressione del comma 9 dell'articolo 3, ricorda che questa disposizione costituisce un punto qualificante del testo in esame.

Sandra ZAMPA (PD) ricorda che il suo gruppo è favorevole all'istituzione di un'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e riconosce che, anche grazie al lavoro delle relatrici, che hanno tenuto conto di molti contributi dei gruppi, il nuovo testo definito dalle Commissioni è decisamente migliore rispetto a quello portato in Assemblea il 29 settembre scorso: sottolinea soprattutto l'importanza di aver riconosciuto al garante autonomia e indipendenza.

Ritiene tuttavia inaccettabile l'aver previsto un numero verde direttamente in un provvedimento di legge. Per questa ragione, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sul conferimento del mandato alle relatrici.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA ringrazia le Commissioni per l'importante lavoro svolto in spirito di unità in vista del miglioramento del provvedimento. Annuncia quindi che il Governo sta verificando l'effettiva opportunità di indicare direttamente nella legge il numero verde di pubblica utilità e si riserva di proporre all'Assemblea eventuali modifiche al testo su questo punto.

Mario TASSONE (UdC), nel riconoscere che è stato svolto un lavoro di approfondimento sul testo, anche se sono pochi gli emendamenti recepiti, osserva che in Assemblea si dovranno approfondire i problemi tuttora aperti, con particolare riguardo a quello segnalato nel parere della Commissione giustizia, che, a suo avviso, non è trascurabile.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce che sopprimere il comma 9 dell'articolo 3, come richiesto dalla Commissione giustizia, non è possibile, trattandosi di un punto qualificante del provvedimento. Ricorda che nel corso dei lavori la formulazione del

comma è stata rivista per evitare di attribuire all'Autorità poteri spettanti ad altri organi e che, d'altra parte, non è pensabile che una Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non possa neanche segnalare alle competenti procure situazioni di disagio minorile o abusi aventi rilevanza penale. Conferma quindi che, a giudizio delle relatrici, l'osservazione non può essere recepita nel testo.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato alle relatrici e si dice fiducioso che nel corso della discussione in Assemblea sarà possibile trovare soluzione alle questioni rimaste aperte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire alle relatrici, deputata Calabria per la I Commissione e deputata Castellani per la XII Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 449 dell'8 marzo 2011, a pagina 4, prima colonna, dalla settima alla undicesima riga, deve leggersi « Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A (*Seguito dell'esame e rinvio*) ». Il Sommario è corretto conseguentemente.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.

Atto n. 327.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore per la X Commissione*, d'accordo con il collega Turrisi, relatore per l'VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Laura FRONER (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione, sottolineando positivamente che lo schema di decreto in esame recepisce quanto previsto dalla normativa europea.

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere favorevole dei relatori.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. (Atto n. 327).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio;

rilevato che l'attuazione della direttiva in titolo è finalizzata, sotto diversi

profili, all'ampliamento degli istituti posti a tutela dei consumatori intervenendo fra l'altro in materia di pubblicità dei contratti, di informazioni precontrattuali, di diritto di recesso e di divieto di pagamenti anticipati

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco	17
---	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2011.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Nuovo testo C. 54.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2011.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, presenta quattro nuovi emendamenti (*vedi allegato 1*), dei quali illustra i contenuti e le finalità. In particolare, segnala che l'emendamento 7.6 intende recepire sostanzialmente la condizione contenuta nel parere della Commissione trasporti, in linea con

quanto richiesto anche dall'onorevole Marsilio nella scorsa seduta. Fa presente, invece, che l'emendamento 5.10 recepisce parzialmente le osservazioni formulate dall'onorevole Realacci relative all'opportunità di estendere le disposizioni non onerose del provvedimento a tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, mentre l'emendamento 9.1 prevede talune modifiche all'articolo 9, volte a precisare il contenuto della disposizione in relazione alle competenze spettanti in materia alle autorità d'ambito territoriale. L'emendamento 11.7 prevede, invece, che abbiano priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11 i progetti presentati da unioni di comuni, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti. Per quanto attiene all'articolo 10, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva manifestato la propria disponibilità ad individuare una copertura finanziaria alternativa e si dichiara pertanto disponibile a presentare le conseguenti proposte emendative anche nel corso dell'esame in Assemblea. Alla luce delle proposte emendative presentate, pro-

pone, infine, alcune correzioni di forma al testo in esame.

In particolare, oltre a correzioni meramente formali, con riferimento all'articolo 2, al fine di meglio precisare la portata della disposizione, propone di sostituire le lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 con le seguenti:

a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni collocati in aree prevalentemente montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza da grandi centri urbani;

f) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi;

g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* o *f)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni ».

Inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, propone di inserire, in fine le seguenti parole: « e, a decorrere dalla loro entrata in vigore, articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 », al fine di tenere conto della prossima entrata in vigore di tali disposizioni, che sostitui-

ranno quelle menzionate nella medesima disposizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda gli emendamenti da ultimo presentati dai relatori, si riserva di valutare puntualmente la portata dell'emendamento 7.6, sul quale si rimette, pertanto, alle Commissioni. Esprime, invece, un parere favorevole sulle altre proposte emendative. Con riferimento al testo del provvedimento, osserva peraltro che permangono ancora alcune questioni aperte. In particolare, in relazione all'articolo 8, fa presente che le deroghe al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, previste dal comma 1 della disposizione in esame, volte a consentire il mantenimento in attività di istituti che dovrebbero essere accorpati, comporterebbero una riduzione delle economie specificamente previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con conseguente alterazione dei saldi di finanza pubblica. Nel sottolineare come non risulti con chiarezza su quali settori di attività andrebbe a ricadere l'intervento finanziario delle Regioni e degli enti locali, esprime l'avviso contrario del Governo su tale disposizione, evidenziando, peraltro, come anche nel parere della Commissione cultura sia contenuta una condizione con la quale si richiede la soppressione dell'articolo 8. Auspica, pertanto, che in sede di esame in Assemblea si provveda a porre rimedio a tale problematica. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, ribadisce le valutazioni critiche già espresse nella precedente seduta, sottolineando le possibili implicazioni negative della disposizione sull'assetto delle concessioni delle lotterie ad estrazione istantanea e sul complessivo settore dei giochi e le sue conseguenti ricadute finanziarie negative. Nel ribadire, pertanto, l'inidoneità della copertura finanziaria proposta, si impegna ad individuare, ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea, una modalità di copertura alternativa a quella contenuta nell'articolo 10, evidenziando che si sta lavorando all'elaborazione di una clausola di coper-

tura che preveda l'utilizzo di quota dei risparmi derivanti da recenti misure di risparmio nel settore degli enti locali.

Maino MARCHI (PD) osserva come le considerazioni del sottosegretario Giorgetti relative all'articolo 8 della proposta smentiscano sostanzialmente le recenti dichiarazioni del Ministro Gelmini, che ha negato la circostanza che il Governo abbia apportato tagli all'istruzione pubblica, dimostrando invece che le decisioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono pesantemente condizionate dai vincoli imposti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda l'articolo 10, esprime l'auspicio che il Governo individui in modo tempestivo una copertura finanziaria alternativa, in quanto troppo spesso sono giunti all'esame dell'Assemblea provvedimenti per i quali non era stata adeguatamente completata l'istruttoria sui profili finanziari e si è assistito al loro rinvio in Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.17, 3.18, 3.19, 4.1, 5.10, 5.9, 6.4, 7.6, 7.5, 8.5, 9.1, 10.7, 10.8, 10.9, 11.6 e 11.7 (*vedi allegato 2*) ed approvano le correzioni di forma proposte dai relatori.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei diciotto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci)**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI****ART. 5.**

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

b) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. 10. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità *aggiungere le seguenti:* , da stabilire nel contratto di programma,.

7. 6. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni *con le seguenti:* Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo ».

9. 1. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

11. 7. I Relatori.

ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 54 Realacci).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 119, quinto comma, della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea,.

1. 3. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.

1. 4. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *con le seguenti:* in conformità ai principi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. 17. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: con soggetti terzi *con le seguenti:* con i soggetti concessionari.

3. 18. I Relatori.

Al comma 5, sostituire le parole: dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente *con le seguenti:* dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

3. 19. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: presso i comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti *con le seguenti:* i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata, possono istituire.

4. 1. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

c) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

2) al comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

d) all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: comuni di cui all'articolo 2 con le seguenti: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

5. 10. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole: e culturali.

5. 9. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la fruizione del sistema wi-max con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

6. 4. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: individua le modalità aggiungere le seguenti: , da stabilire nel contratto di programma,.

7. 6. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: legge 23 dicembre 1997, n. 448 con le seguenti: legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. 5. I Relatori.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, senza pregiudizio dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-

ria di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. 5. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Le regioni con le seguenti: Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, successivamente alla loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del terzo periodo ».

9. 1. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili de-

stinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche nei comuni di cui all'articolo 2.

10. 7. I Relatori.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e premi.

10. 8. I Relatori.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) agevolazioni a favore di manifestazioni e di eventi artistici, culturali e dello spettacolo promossi o patrocinati dai co-

muni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.

10. 9. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

11. 6. I Relatori.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti.

11. 7. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

25

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico.

Atto n. 333.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Federico TESTA (PD) sottolinea che con il decreto correttivo in esame il Governo dimostra di continuare a non capire come infrastrutture quali le centrali nucleari non possano essere realizzate senza un consenso ampio delle comunità interessate. La previsione di un parere obbligatorio ma non vincolante delle regioni costituisce la premessa a sicure contestazioni, circostanza che non fa altro che rendere ancora più elevato il rischio connesso ad attività imprenditoriali di questo genere che per loro natura, come tutti sanno, prevedono una concentrazione dei costi iniziali e costi di esercizio più contenuti. Ritiene altresì che negativi elementi di incertezza riguardino anche altre disposizioni del testo come la previsione di termini estremamente brevi per gli adempimenti previsti agli articoli 4, 7, 9 e 11 (in cui si prevede che il parere delle regioni sulla localizzazione delle centrali sia espresso nel termine di sessanta giorni) del testo in esame, talmente ridotti che cer-

tamente non potranno essere rispettati. Ribadisce infine il suo giudizio negativo di fronte alle scelte compiute dal Governo che intende operare decisioni strategiche di politica energetica senza il necessario consenso delle popolazioni interessate.

Gianluca BENAMATI (PD), preliminarmente, formula un giudizio critico sul complesso delle disposizioni contenute nello schema di decreto correttivo in esame, che colpevolmente tendono a ridurre lo spazio della discussione pubblica sulle decisioni attuative della scelta compiuta dal Governo in materia di nucleare.

Passa quindi ad elencare i punti, a suo avviso, più controversi, sottolineando criticamente, in primo luogo, la mancanza di una strategia energetica nazionale nella quale inserire la strategia nucleare delineata dal provvedimento in esame. Allo stesso modo giudica negativamente, perché parziali e generiche, le norme che regolano le procedure autorizzatorie dalle quali dipende la sicurezza dei futuri siti ed impianti nucleari. Critica, infine, le disposizioni relative alla gestione delle attività di *decommissioning*, che, così come sono disciplinate nel provvedimento in esame, rischiano di rivelarsi in concreto ben più onerose di quanto ipotizzabile.

Ermete REALACCI (PD) denuncia, anzitutto, il fatto deplorabile che un provvedimento presentato dal Governo come finalizzato a individuare secondo criteri oggettivi e condivisi i siti degli impianti nucleari, venga sottoposto all'attenzione del Parlamento dopo che i rappresentanti nazionali delle regioni e dei comuni si sono espressi in senso nettamente contrario al provvedimento stesso.

Giudica, inoltre, allo stesso tempo grave e illusorio che il Governo pensi con questo provvedimento di superare la contrarietà dei territori e delle popolazioni, accorciando i tempi delle procedure amministrative necessarie a definire le scelte re-

lative alla citata individuazione dei siti nucleari. Al riguardo, considera particolarmente negative quelle disposizioni che, proprio per accelerare le procedure, finiscono per negare ogni garanzia effettiva – a partire da quella rappresentata dalla competenza, indipendenza e autorevolezza delle strutture dell'Agenzia per la sicurezza nucleare – e per esporre a gravi rischi l'ambiente, la sicurezza e la salute dei cittadini.

Dopo aver illustrato sinteticamente le richieste dei comuni e delle regioni che il Governo ha colpevolmente ritenuto di non dover tenere in alcuna considerazione, richiama il Governo alla responsabilità inderogabile di tenere al primo posto gli interessi generali del Paese, dei territori e delle popolazioni, rispetto a quelli economici e settoriali.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'assenza di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, o comunque del Governo, alla discussione del decreto legislativo sulla localizzazione delle centrali nucleari, dichiarando che la sua parte politica non è disponibile a proseguire l'esame del provvedimento in assenza di un rappresentante del Governo.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore per l'VIII Commissione*, concorda con l'intervento del collega Lulli sull'opportunità della presenza del Governo ai lavori delle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che hanno chiesto di intervenire i deputati Margiotta, Piffari e Fadda. Tuttavia, tenendo conto della richiesta del deputato Lulli e dei successivi lavori delle Commissioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Emendamenti C. 607-1897-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 28

ALLEGATO 1 *(Parere approvato)* 31

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 28

ALLEGATO 2 *(Parere approvato)* 34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione 29

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana *(Seguito dell'esame e rinvio)* 30

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana *(Seguito dell'esame e rinvio)* 30

AVVERTENZA 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza
del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

Emendamenti C. 607-1897-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela.

Nuovo testo C. 1640 Contento.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Doris LO MORO (PD) esprime il forte dissenso del suo gruppo sul merito del testo in esame, che lede i diritti della difesa, tutelati dall'articolo 24 della Costituzione. Ricorda infatti che nessuna legge stabilisce oggi l'obbligo della parte offesa di presentarsi in udienza, salvo che si costituisca parte civile o debba testimo-

niare. Il provvedimento in esame introduce invece di fatto un obbligo del querelante di partecipare alle udienze e questo per rafforzare, in modo irragionevole e contro i principi del diritto penale sostanziale e processuale, la tutela dell'imputato.

Alessandro NACCARATO (PD), rilevato che con la seconda osservazione contenuta nella proposta di parere si suggerisce in sostanza alla Commissione di merito, molto opportunamente, di perseguire il suo scopo per un'altra via, chiede al presidente se non sia preferibile formulare questo punto sotto forma di condizione.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ritiene che un'osservazione sia sufficiente considerato che la Commissione di merito, a quanto risulta, è già orientata nel senso indicato e che il parere proposto è comunque molto forte anche senza condizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.20.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che quello in esame è un nuovo testo del provvedimento sul quale il Comitato si è già espresso il 25 novembre 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate dalla Commissione di

merito al testo, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*). In particolare, rileva che permane il problema del mancato coordinamento tra l'articolo 1, comma 3, in base al quale nelle materie di competenza legislativa concorrente le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e l'articolo 16, comma 1, che qualifica tutte le disposizioni come costitutive dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

Per questa ragione ritiene opportuno confermare, con la prima osservazione, il rilievo già formulato nel precedente parere, invitando in modo più esplicito la Commissione di merito ad individuare espressamente le disposizioni del provvedimento che intervengono su materie di competenza legislativa concorrente e quelle che individuano invece livelli essenziali delle prestazioni ovvero a sopprimere uno dei due commi predetti. Aggiunge di aver peraltro verificato che l'intenzione della Commissione di merito è di ricondurre l'intero provvedimento, che introduce in Italia i fondamentali principi dello *Small Business Act*, alla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Distaso è entrato a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema in titolo, la cui scadenza era prevista per venerdì 11 marzo. La Commissione affari costituzionali dispone quindi, a sua volta, di più tempo per la formulazione di eventuali rilievi sul testo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, comunica di aver verificato la disponibilità di tutti i gruppi al trasferimento dell'esame alla sede legislativa e preannuncia che al termine dell'esame in sede referente proporrà quindi di richiedere il trasferimento di sede.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.

C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela (Nuovo testo C. 1640 Contento).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1640 Contento, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela »;

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma 2, lettera *l*), della Costituzione);

rilevato che:

l'articolo 1, novellando l'articolo 152 del codice penale, prevede che vi è remissione tacita della querela – oltre che, come nel testo vigente, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela – anche quando: (a) il querelante non compare, senza giustificato motivo, in udienza, nonostante abbia ricevuto rituale notifica della citazione; (b) il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno (tale fattispecie di remissione tacita della querela è prevista per i soli reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni e in ogni caso si applica il terzo comma dell'articolo 609-*septies* che prevede l'irrevocabilità della querela per i reati di violenza sessuale semplice e aggravata e di atti sessuali con minorenne (fattispecie di

reato che, peraltro, sono punite nel massimo con pena superiore a quattro anni); (c) il querelante sia destinatario di un'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e questa sia stata ritenuta congrua dal giudice procedente: in tal caso l'offerta reale equivale al danno risarcito ai sensi di cui alla lettera *b*);

osservato, sotto il profilo della ragionevolezza della previsione normativa, che:

la querela si configura nell'ordinamento come un diritto della parte che si ritiene offesa e, quando è richiesta, costituisce il necessario presupposto dell'azione penale obbligatoria da parte dei pubblici poteri, con la conseguenza che, al venir meno della querela, si estingue il reato;

in altre parole, nei reati perseguibili a querela della parte offesa, sia il promovimento dell'azione penale, sia la rimessione della querela, che produce l'estinzione del reato, sono subordinati a una manifestazione di volontà della persona offesa: l'importanza della volontà dell'offeso è d'altronde dimostrata dal fatto che, anche quando interpreta la mancata comparizione in udienza senza giustificato motivo come manifestazione implicita di una volontà di rimessione della querela, il provvedimento in esame si preoccupa di adottare le necessarie cautele per assicurare che l'effetto di rimessione tacita non avvenga senza la consapevolezza del querelante e, quindi, potenzialmente, contro la sua volontà;

sembrerebbe pertanto necessario innanzitutto garantire che l'effetto di rimessione tacita della querela consegua esclusivamente da un atto riconducibile alla volontà del querelante;

in particolare, la garanzia del nesso tra volontà del querelante e rimessione tacita della querela non sussiste con riferimento all'ipotesi (di cui all'articolo 1, comma 2) in cui il querelante sia destinatario di un'offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e questa sia ritenuta congrua dal giudice procedente: in tale ipotesi non è infatti necessario che il querelante abbia accettato l'offerta in questione, essendo sufficiente, per far venir meno la querela, che l'offerta sia ritenuta congrua dal giudice procedente; si stabilisce infatti espressamente che la predetta offerta reale equivale, ai fini della rimessione tacita, a danno risarcito;

analogamente, con riferimento all'ipotesi (di cui all'articolo 1, comma 1) in cui il querelante abbia ricevuto il risarcimento del danno, la garanzia del predetto nesso sussiste solo nel presupposto che il verbo «ricevere» sia impiegato nel testo nel senso di «accettare», con esclusione quindi di ogni risarcimento fatto pervenire dal presunto reo alla parte offesa senza l'accettazione di quest'ultima;

appare in secondo luogo necessario garantire in tutti i casi quanto previsto dal testo in esame per il solo caso di rimessione tacita a seguito della mancata comparizione in udienza senza giustificato motivo: ossia che il querelante sia reso pienamente edotto del fatto che dal suo atto volontario (la mancata comparizione in udienza senza giustificato motivo ovvero l'accettazione di un risarcimento ovvero altra ipotesi che si voglia prevedere) consegue il venir meno della querela (e, quindi, della punizione dell'eventuale reo);

ricordato, ancora sotto il profilo della ragionevolezza delle previsioni normative, che:

una disciplina analoga in materia di estinzione del reato è recata dall'arti-

colo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale, però, con riferimento a fattispecie di reato tendenzialmente meno gravi di quelle prese in considerazione nel provvedimento in esame, prevede una valutazione più articolata da parte del giudice, rispetto a quella sulla congruità del risarcimento, al fine di pervenire all'estinzione del reato e dispone un termine entro cui deve essere posta in essere la condotta riparatoria;

il predetto articolo, infatti, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, prevede l'estinzione del reato quando l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;

l'estinzione del reato può in questi casi essere pronunciata solo dopo che siano state sentite le parti e l'eventuale persona offesa e solo se il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione;

la Corte di cassazione (Sez. IV, 29 maggio 2008, n. 27439) ha chiarito che, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la speciale causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie non opera sul solo presupposto dell'avvenuto risarcimento del danno, dovendo invece il giudice verificare in concreto anche l'eventuale permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato e, comunque, valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se non si debba in tutti i casi far conseguire

la rimessione tacita della querela dalla volontà del querelante e comunque adottare in tutti i casi – come previsto dal testo per il solo caso di mancata comparizione in udienza senza giustificato motivo – le garanzie necessarie per assicurare che il querelante sia reso pienamente edotto del fatto che dalla sua azione volontaria tipizzata (ad esempio l'accettazione di un risarcimento) consegue come effetto la remissione della querela;

b) valuti altresì la Commissione di merito la circostanza che l'ordinamento

prevede già (all'articolo 35 del decreto legislativo n. 274 del 2000), con riferimento a reati meno gravi, attribuiti alla competenza del giudice di pace, un meccanismo di estinzione del reato – che non incide sulla querela – in base al quale l'estinzione del reato può essere pronunciata solo dopo che siano state sentite le parti e l'eventuale persona offesa e solo se il giudice di pace ritenga le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

ALLEGATO 2

Norme per la tutela dell'impresa. Statuto delle imprese (Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abbinate, recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese »;

richiamato il parere già espresso da questo Comitato in data 25 novembre 2010;

tenuto conto che il testo appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia « tutela della concorrenza », come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione,

rilevato peraltro che il provvedimento interviene, in alcune parti, anche su materie che rientrano nell'ambito di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

segnalata la necessità di un coordinamento tra l'articolo 16, comma 1, che sembra sottintendere l'immediata applicabilità di tutte le disposizioni del testo unificato alle regioni, e l'articolo 1, comma 3, che precisa che, nelle materie di competenza concorrente, le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali;

considerato che alcune disposizioni del provvedimento si sovrappongono a norme già vigenti, riproducendole o modificandole, oppure disciplinano in modo

nuovo istituti già previsti dall'ordinamento senza procedere ad abrogazioni espresse o a novelle;

sottolineata l'esigenza di chiarire se le definizioni di « imprese femminili » e « imprese giovanili », di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, sono volte ad escludere le imprese individuali;

rilevato che l'articolo 14 istituisce una Commissione parlamentare le cui competenze rischiano di sovrapporsi a competenze di Commissioni permanenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno – al fine di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 (in base al quale nelle materie di competenza legislativa concorrente le disposizioni del provvedimento in esame costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e all'articolo 16, comma 1 (che qualifica tutte le disposizioni come costitutive dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) – precisare quali disposizioni del provvedimento intervengano in materie di competenza legislativa concorrente, stabilendo quindi principi fondamentali, e quali invece individuino livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti su tutto il territorio nazionale ovvero sopprimere uno dei due commi citati;

b) all'articolo 14, sarebbe opportuno individuare in dettaglio le competenze della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, evitando il più possibile di limitare o di duplicare competenze attribuite dai regolamenti parlamentari a Commissioni permanenti;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità — ai fini della chiarezza e

della certezza dell'ordinamento — di coordinare le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le fonti vigenti che disciplinano le medesime materie o istituti sui quali interviene il provvedimento stesso, operando, ove necessario, le opportune abrogazioni e novelle;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare le definizioni di « imprese femminili » e « imprese giovanili », di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, chiarendo se si intendano escludere dalla definizione le imprese individuali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	41
Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	43
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato	44

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, ed abbinato (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'IDV</i>)	53
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
AVVERTENZA	51

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 marzo 2011.

Lorenzo RIA (UdC) preliminarmente rileva che già la tempistica con la quale il provvedimento viene esaminato dalla Commissione Giustizia è indice della strumentalizzazione che la maggioranza ed il Governo intendono fare della grave questione della lentezza dei processi, considerato che l'iter legislativo ha visto accelerazioni e rallentamenti a seconda delle diverse ed improvvise esigenze giudiziarie del Presidente del Consiglio. Proprio il modo di considerare il tema della giustizia in maniera avulsa dalla sua concreta drammatica quotidianità, ha portato i cittadini a sentire i dibattiti su questo tema come distanti da loro. Sui tempi del processo, che costituiscono l'oggetto del prov-

vedimento in esame, ad esempio, non si è svolto alcun approfondimento da parte del Governo per individuare soluzioni adeguate alla paralisi nella quale versa la giustizia. Ci si è limitati a sancire un principio del tutto irragionevole come quello del taglio indiscriminato di tutti i processi che superino una certa soglia temporale. Dichiaro, sin da ora, che il suo gruppo non potrà mai essere favorevole ad un testo come quello in esame, che peraltro, come già avvenuto in altre occasioni, è stato presentato — ovvero se ne è riavviato l'esame — subito dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale di provvedimenti approvati unicamente per risolvere questioni giudiziarie del Presidente del Consiglio. Tutto ciò viene fatto dalla maggioranza mascherando i provvedimenti come delle soluzioni per i mali della giustizia delle quali potrà avvalersi la collettività. In realtà, si tratta di norme che interessano sempre un cittadino solo.

Nel caso in esame, per raggiungere questo scopo si cerca di approvare un testo nel quale si procede ad una aprioristica predeterminazione dei tempi processuali senza tenere conto della reale e concreta complessità di ogni processo penale. Anche in materia civile le scelte fatte sono del tutto insoddisfacenti, non tenendosi conto, ad esempio, di tutti i termini che già scandiscono tempi del processo.

Gravi incongruenze e farraginosità si registrano anche per le disposizioni che intervengono sulla legge Pinto. Ad esempio, ritiene che possa dar luogo a facili abusi del diritto la norma secondo la quale debba essere data priorità nella trattazione ai processi nel cui ambito la parte ha preannunciato l'intenzione di fare ricorso ai rimedi della Legge Pinto, in quanto *a contrario* verrebbero rallentati quelli ove non si preannuncia tale volontà.

Tuttavia, vi è una disposizione del testo che supera tutte le altre come ragione insuperabile per contrastare in ogni modo l'approvazione del provvedimento. Si tratta della norma transitoria che costituisce una ragione sufficiente per esprimere la più totale contrarietà al testo. L'assurdità di una norma che pone dei

limiti di fase a processi pendenti all'entrata in vigore della legge è di tale evidenza che non merita neanche di dover essere spiegata.

Rileva come tutte le ragioni che un anno fa hanno portato l'UdC ad esprimere la netta contrarietà al provvedimento approvato dal Senato siano ancora valide. Tuttavia, ribadisce la disponibilità del suo gruppo ad affrontare il tema della ragionevole durata del processo per individuare soluzioni adeguate, qualora da parte della maggioranza vi sia la disponibilità a rivedere la norma transitoria nonché la stessa suddivisione in fasi temporali del processo.

Per affrontare seriamente la questione della lentezza dei processi non ci si può limitare a mettere dei limiti temporali cancellando con un colpo di spugna migliaia di processi, dovendosi piuttosto intervenire sulle cause che hanno portato alla paralisi della giustizia.

Osserva come il provvedimento sia caratterizzato da un equivoco di fondo, quale è quello di considerare equo e giusto un processo unicamente in base alla sua durata che deve essere breve. In realtà la durata di un processo deve essere ragionevole e non aprioristicamente breve. La ragionevolezza presuppone la valutazione di una serie di elementi tra i quali vi è anche, ad esempio, la complessità del processo.

Invece, la scelta della maggioranza è ben diversa. Introducendo l'istituto della prescrizione processuale si prefigura un modello processuale che finisce per tradursi in una forma di immunità in primo luogo per una persona ben determinata che costituisce il destinatario del provvedimento in esame. Di tutto ciò l'UdC è stanco.

In realtà, la ragionevole durata del processo si raggiunge se si vigila sull'effettivo rispetto delle norme che già sono vigenti, se si incentivano le misure deflative del processo, se si rivedono le circoscrizioni giudiziarie e se si aumentano gli organici togati e civili.

Inoltre si potrebbero prendere come modelli alcune realtà virtuose di uffici giudiziari, come ad esempio il tribunale di

Torino, dove a legislazione vigente e sulla base di *best practice* si è ridotto considerevolmente il carico giudiziario.

Conclude auspicando che il provvedimento in esame non rappresenti l'ulteriore occasione perduta per introdurre reali strumenti volti ad accelerare il processo.

Pietro TIDEI (PD) ritiene che il provvedimento in esame non sia volto a prevedere un « processo breve », bensì un « processo interrotto », quasi a volere applicare la logica del *game over* dei videogiochi alla giustizia. Non vi è analisi critica, non vi è distinzione delle problematiche, non vi è presa d'atto della realtà nelle sue complesse sfaccettature. Sembra quasi che si voglia risolvere il problema della giustizia spingendo un bottone: il bottone con il quale si attiva un *timer* che porta inesorabilmente all'autodistruzione del processo in un periodo di tempo determinato.

E questo avviene mentre i giudici, come tutto il personale giudiziario del resto, proseguono il loro percorso ad ostacoli tra le fiamme, porte che si chiudono, pezzi di giustizia che si staccano, perché la giustizia va in frantumi. Il tutto nell'interesse non della generalità dei cittadini, ma di un unico soggetto che ha interesse a fuggire dalla giustizia, a distruggere la giustizia pur di salvarsi.

La maggioranza si affanna a dimostrare che non vi è nessun salvataggio in atto e che il « processo breve », o meglio « interrotto », serve ai cittadini e lo chiede l'Europa

In realtà la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha mai sentenziato che per accorciare la durata dei processi sia necessario interrompere bruscamente il corso del loro svolgimento solo perché non si è riusciti a concluderli entro i rigidi termini prefissati dell'articolo 5 della proposta di legge, buttandoli praticamente nel cestino dopo un certo lasso di tempo. Ne la Corte europea ha mai considerato separatamente le singole fasi e i singoli gradi del procedimento, ma la sua valutazione la sempre riguardato le procedure nel loro

complesso. È la durata complessiva a dover essere ragionevole, non le singole fasi in cui si sviluppa il processo.

Per converso, proprio la Corte e gli accordi internazionali in Europa fanno appello ai diritti delle vittime che in questo « gioco a tempo » sono quelle che ci rimettono sempre. Nel provvedimento però non vi è traccia di meccanismi di salvaguardia delle vittime.

Cita quindi un passo dell'audizione del dottor Giovanni Canzio, Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, il quale ha rilevato che: « Aumenta ulteriormente la distanza della nostra disciplina rispetto all'apparato di tutela riconosciuto dalle fonti convenzionali e sovranazionali alla vittima del reato, alla persona fisica che ha subito il pregiudizio da quelle violazioni del diritto penale riconosciuto da uno Stato membro. Faccio riferimento alla decisione quadro n. 220 del Consiglio dell'Unione europea 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima del procedimento penale, per la cui attuazione anzi la legge comunitaria 2009 ha previsto criteri e principi direttivi di attuazione con decreti legislativi. Lo stesso Trattato di Lisbona menziona espressamente per la cooperazione giudiziaria in materia penale i diritti delle vittime della criminalità nel processo ».

Ritiene quindi che l'Europa non abbia nulla a che vedere con il provvedimento, se non per il fatto che le competenti istituzioni dovranno esaminare una lunga valanga di ricorsi delle vittime dei reati come conseguenza di questa disciplina sul « processo interrotto ».

Sottolinea quindi come, se davvero si volesse intervenire per dare efficacia all'azione dei magistrati, allora l'analisi dovrebbe essere più seria e vicina alla realtà. L'efficacia dei giudici e dei sistemi giudiziari è una condizione necessaria per la tutela dei diritti di ogni persona. E l'efficacia sta nell'emettere decisioni di qualità entro un termine ragionevole e sulla base di un apprezzamento equo delle circostanze. Entrano quindi in gioco l'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario ed il compito del Parlamento è

creare le condizioni che consentano ai giudici di svolgere la loro missione e raggiungere l'efficacia nelle loro decisioni.

Dalle audizioni che si sono susseguite non sono mancati certo i suggerimenti in questo senso.

Ne elenca alcune a titolo esemplificativo. In primo luogo, occorrerebbe modificare il codice nella parte che riguarda le notifiche, disponendo che le stesse debbano essere effettuate mediante posta elettronica certificata non solo per gli avvocati, ma anche per le società, per le imprese, per i detenuti attraverso l'ufficio matricola delle varie carceri. Si abbatterebbero i tempi di mesi per ogni fase del processo, si abbatterebbero i costi per milioni di euro ogni anno, diminuirebbe il potere discrezionale del pubblico impiegato.

Per quanto riguarda il processo civile, occorre modernizzare attraverso l'introduzione di una informatizzazione massiccia, la creazione del fascicolo elettronico su file, su CD, l'uso della posta elettronica certificata per l'iscrizione della causa al ruolo, del deposito degli atti, che vorrebbe dire risparmio di tempo e denaro da parte del ricorrente, dell'avvocato, minor traffico e inquinamento per le strade. Ed ancora: l'uso della videoconferenza per le udienze civili o in alcuni casi anche di quella penale, e la creazione, per i procedimenti civili in materia economica, societaria di sezioni specializzate e centralizzate all'interno delle quali ai magistrati venga assegnato il procedimento con un criterio automatico e non discrezionale derogando dal principio del giudice naturale precostituito per legge.

È difficile davvero pensare che le inefficienze si risolvano per legge. E comunque una legge che provi a regolare la materia dovrebbe tenere conto di una serie di fattori e di considerazioni del tutto assenti nel provvedimento in esame, perché la complessità di ciascuna causa non è legata esclusivamente alla gravità del reato o alla sanzione applicabile. Entrano in gioco altri fattori: la natura e la serietà dell'oggetto del Processo in funzione dell'imputazione formulata; le difficoltà del-

l'accertamento probatorio; il numero degli imputati e delle persone offese, alcune o molte delle quali costituite parte civile; il numero dei testimoni da ascoltare; il numero degli accertamenti tecnici da espletare; il comportamento tenuto dalle parti private e del possibile ostruzionismo opposto da alcuni difensori; la proposizione di istanze istruttorie dilatorie; i tempi inevitabili imposti dal codice di rito nei singoli passaggi riguardo al deposito di singoli atti, alla chiusura delle indagini preliminari; i tempi tecnici delle notifiche e della trasmissione degli atti dal giudice di primo grado al giudice di appello, e di tanti altri fattori.

Senza questi accorgimenti, senza queste prescrizioni il risultato sarà infausto, anche sul ricorso ai riti alternativi. Infatti, se un difensore ha la prospettiva di poter presentare al cliente la ragionevole possibilità, che andando al dibattimento, si ottenga la prescrizione processuale, considererà inutile patteggiare o fare il processo abbreviato. Verrà incentivata di gran lunga l'opposizione al decreto penale di condanna.

Con il « processo interrotto » verranno rimessi in libertà imputati accusati di reati gravi come quelli di rapina, di reati per i quali magari il periodo di detenzione non è cominciato prima della fase delle indagini preliminari, ma nel corso della stessa o addirittura al momento della chiusura, quando è stata esercitata l'azione penale e si è acquisita la qualità di imputato.

E non si tratterà di un fenomeno marginale, giacché i numeri sono allarmanti e parlano da soli. Solo a Roma, in sede di GIP/GUP dove si avrebbe il 6 per cento di processi estinti. Quasi il 30 per cento dei processi attualmente in fase di dibattimento cadrebbero sotto la falce del « processo interrotto », rimanendo senza soluzione e senza giustizia. In corte di appello il 55 per cento dei processi verrebbe cancellato e si tratta di processi per lo più del 2005-2006: si tratta di oltre 20 mila giudizi.

A Palermo ci sono 60 mila processi ordinari e oltre 20 mila, cioè il 38 per cento, sono iniziati da oltre due anni.

Entro 60 giorni, quindi, i giudici palermitani dovranno teoricamente decidere su 23.000 cause, il che significa che nell'arco di sei mesi ogni giudice deve redigere non meno di 300 sentenze *rebus sic stantibus*.

Di efficienza o di ricerca dell'efficienza o almeno di tentativi per far funzionare meglio la macchina della giustizia nel provvedimento non vi è traccia. È come se per far arrivare puntuali i treni bastasse scrivere l'orario ferroviario e stabilire quando deve arrivare alla prima, alla seconda stazione e così via. Non solo, ma i treni verrebbero soppressi al primo ritardo, i passeggeri fatti scendere in mezzo ai binari da tutti i vagoni, sia quello delle vittime che quello dei colpevoli, o meglio, dei presunti innocenti perché tali sono fino a che il treno della giustizia non arriva a destinazione. Il tutto a vantaggio non dei cittadini, ma di un solo cittadino.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda come la Commissione abbia svolto un considerevole numero di audizioni e come tutti gli auditi, tanto gli esperti della materia quanto gli operatori provenienti da diversi uffici giudiziari, siano concordi nel ritenere il provvedimento gravemente deleterio per il sistema giustizia. Le audizioni hanno quindi evidenziato come il provvedimento sia carente, in primo luogo, sotto il profilo della totale carenza di una previa valutazione dell'impatto delle disposizioni in esso contenute. E, dal momento che manca una simile valutazione, la Commissione non può che prendere in considerazione la valutazione effettuata dagli auditi circa l'effetto prevedibilmente devastante dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sottolinea, inoltre, come l'obiettivo della riduzione dei tempi insopportabilmente lunghi della giustizia sia comune a maggioranza ed opposizione. Ciò che il PD non condivide è la scelta dei rimedi, del tutto inefficaci a dannosi; è l'atteggiamento secondo il quale qualunque rimedio sia giustificabile se consente di raggiungere lo scopo di abbreviare i tempi del processo.

La realtà è che la soluzione proposta appare miracolistica e poco credibile, poi-

ché è ovvio che non si possano risolvere i problemi del processo determinandone la brusca estinzione dovuta al mero trascorrere del tempo. D'altra parte risulta evidente come il principio della ragionevole durata del processo debba essere temperato con altri valori, quali il diritto di difesa, la tutela delle vittime del reato e tutti quei principi che in materia di processo sono ormai riconosciuti e imposti dalle istituzioni europee. Senza questo temperamento di interessi, appare impossibile creare un processo che, oltre ad essere « breve », sia anche « giusto ».

Ritiene opportuno non soffermarsi sulla cosiddetta « disciplina transitoria », dal momento che la sua incostituzionalità appare manifesta e tale da non richiedere ulteriori commenti.

Ricorda peraltro come gli auditi abbiano suggerito numerosi rimedi che consentirebbero di ridurre la durata dei processi senza arrecare danni al sistema giustizia, sottolineando come una prescrizione processuale che si sovrappone alla prescrizione sostanziale, senza la previsione di adeguati contrappesi, non possa che risolversi in una grave patologia del processo, con conseguente disincentivazione a ricorrere ai riti alternativi.

Gli interventi che dovrebbero essere attuati per ridurre la durata dei processi sono ben altri. Cita, a titolo esemplificativo, le depenalizzazioni, l'informatizzazione del processo, la previsione di un sistema razionale di preclusioni endoprocessuali, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la creazione di un filtro per accedere al grado d'appello, la valorizzazione ed integrazione del personale amministrativo.

Rileva, quindi, con estremo rammarico come la maggioranza ed il Governo appaiano insensibili ai suggerimenti provenienti dagli operatori e dagli esperti interpellati ritenendo, forse, di essere autosufficienti. Eppure è indispensabile che maggioranza ed opposizione riflettano insieme, per modificare il provvedimento e per raggiungere l'obiettivo della riduzione

dei tempi del processo attraverso una razionale riorganizzazione della macchina della giustizia.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che risulta ancora iscritto a parlare l'onorevole Melis. Tuttavia, si era stabilito di procedere alle votazioni previste per oggi in Commissione alle ore 13.30. Per tale ragione, avverte che si passa all'esame della proposta di legge n. 1640 Contento iscritta nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 14 marzo prossimo. Successivamente si passerà alla sede consultiva per esprimere i pareri previsti e, quindi, si ritornerà all'esame in sede referente della proposta di legge n. 3137, per consentire all'onorevole Melis di intervenire. Sospende quindi l'esame della proposta di legge n. 3137.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che la Commissione giustizia debba immediatamente sospendere i propri lavori per consentire ai suoi componenti di partecipare ai lavori in corso presso l'Assemblea, considerato che si stanno svolgendo gli interventi in discussione sulle linee generali relativamente ad un provvedimento di estremo rilievo ed interesse quale il testo recante disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350-A), meglio noto come il provvedimento sul testamento biologico. Ritiene che sia estremamente lesivo delle sue prerogative parlamentari il non poter partecipare ai lavori dell'Assemblea, sia pure per ascoltare degli interventi, a causa della concomitanza dei lavori della Commissione della quale è componente.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Bernardini. Chiede pertanto che la Commissione sia messa in grado, attraverso una votazione, di decidere se sia più opportuno proseguire nei propri lavori ovvero sospenderli finché non si concluda

la discussione sulle linee generali in Assemblea.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, rileva che la questione sollevata dall'onorevole Bernardini è stata affrontata specificatamente dalla Giunta per il regolamento il 4 ottobre 2006 al fine di fugare definitivamente ogni dubbio o perplessità sulla correttezza della prassi secondo cui le Commissioni possono riunirsi durante le fasi delle sedute dell'Assemblea nelle quali non sono previste votazioni, come nel caso di discussioni sulle linee generali.

In particolare, in quella seduta della Giunta il Presidente della Camera ha ribadito come il divieto di contemporaneo svolgimento delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, di cui all'articolo 30, comma 5, del Regolamento sia stato costantemente ed inequivocabilmente inteso dalla prassi come riferito (normalmente) al solo caso in cui l'Assemblea tenga una seduta in cui siano previste votazioni, salva diversa disposizione del Presidente della Camera. È stato sottolineato che si tratta di una prassi assolutamente consolidata, fondata sull'esplicito dettato regolamentare, e che il Presidente ha ritenuto di dover ribadire anche in sede di Giunta per il Regolamento solo per fugare definitivamente ogni dubbio o perplessità. Si è evidenziato come sia proprio la lettera del Regolamento ad attribuire al Presidente della Camera la facoltà di autorizzare lo svolgimento contemporaneo dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze ed in funzione del buon andamento dei lavori parlamentari, comunque indipendentemente dal consenso unanime dei gruppi.

Nella seduta il Presidente ha inoltre rilevato come la prassi applicativa assolutamente consolidata voglia che la Presidenza autorizzi, in via generale, lo svolgimento di sedute delle Commissioni contemporaneamente a sedute dell'Assemblea nelle quali non sono previste votazioni (discussioni generali, svolgimento di atti di sindacato ispettivo, e così via). È stato altresì chiarito che non possono aver luogo

le riunioni delle Commissioni in concomitanza con le votazioni in Assemblea, salva una specifica autorizzazione del Presidente della Camera. Si tratta di una prassi – pienamente corrispondente alla ratio che ha ispirato l'introduzione della norma nel 1971, quale emerge dai relativi lavori preparatori – continuamente attestata nella quotidiana esperienza della vita parlamentare.

L'intervento del Presidente si è concluso ribadendo che resta pienamente confermata la validità della prassi della possibile contemporaneità dei lavori di Aula e Commissioni qualora per i primi non siano previste votazioni e rilevando che, ove si intendesse modificare tale regime, occorrerebbe una espressa modifica regolamentare.

Nel caso in esame, considerato che non sono previste votazioni in Assemblea, nulla osta a che la Commissione prosegua i propri lavori secondo quanto stabilito dall'ordine del giorno.

Antonio DI PIETRO (IdV) contesta la decisione di proseguire i lavori della Commissione ritenendo che sia in contrasto con quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, del Regolamento, che non può essere modificata da alcuna prassi.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dopo aver ricordato che la prassi richiamata è fondata sull'esplicito dettato regolamentare, come ha avuto modo di evidenziare il Presidente della Camera, ribadisce che la Commissione, alla luce di quanto chiarito da quest'ultimo il 4 ottobre 2006, è legittimata a proseguire nei propri lavori.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non condividere assolutamente la decisione appena assunta dalla Presidenza. Chiede, pertanto, che della questione sia informato il Presidente della Camera, considerato che a lei viene in tal modo impedito di sentire interventi in Assemblea che ritiene estremamente importanti, come quello della collega radicale Maria Antonietta Farina Coscioni.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, assicura che informerà della questione il Presidente della Commissione Giustizia, che a sua volta valuterà se sussistano i presupposti per investire del caso il Presidente della Camera. Ricorda che ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento solo in sede legislativa il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera delle questioni regolamentari o interpretative del Regolamento che sorgano nel corso delle sedute di Commissioni. In sostanza, se una questione sorta in sede referente è ritenuta infondata dal Presidente di Commissione, salvo che si tratti dell'inammissibilità di emendamenti, non vi è alcuna esigenza che della questione sia informato il Presidente della Camera.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la Commissione non sia tenuta a sospendere i lavori, ma che abbia la facoltà di procedere in tal senso se lo ritenga opportuno. Invita, pertanto, a porre in votazione la richiesta già formulata dall'onorevole Di Pietro di sospendere i lavori della Commissione.

Enrico COSTA (PdL) non comprende per quale ragione in questa occasione si debba disattendere una prassi consolidata alla quale si ispira la programmazione dei lavori delle Commissioni. Ritiene che sarebbe grave rimettere alla Commissione e, quindi, a maggioranze estemporanee legate alle singole sedute, scelte di programmazione dei lavori che spettano all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ovvero, qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, al Presidente della Commissione. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo a derogare ad una prassi consolidata, che la Presidenza non può che applicare.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver ringraziato il Vice Presidente Fulvio Follegot per l'equilibrio dimostrato nel presiedere la Commissione Giustizia sostituendo il Presidente della medesima, l'onorevole Giulia Bongiorno, negli ultimi due mesi,

dichiara di concordare l'intervento dell'onorevole Costa, sottolineando la contrarietà del suo gruppo ad una sospensione dei lavori della Commissione.

Roberto RAO (UdC), pur comprendendo le preoccupazioni dell'onorevole Bernardini, ritiene che occorra evitare di creare gerarchie tra i provvedimenti all'esame dell'Assemblea prevedendo solamente per alcuni la totale e completa incompatibilità con concorrenti lavori in Commissione qualora siano esaminati dall'Assemblea. Nel caso in questione ritiene che la Presidenza della Commissione non si debba discostare dalla prassi e che non sussiste la necessità di sentire i pareri dei rappresentanti dei gruppi.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che nel caso in questione sia la prima volta che la Commissione Giustizia lavori in concomitanza con una discussione sulle linee generali in Assemblea, per quanto tale concomitanza si possa verificare raramente, considerato che tali discussioni si svolgono di norma di lunedì, cioè un giorno nel quale le Commissioni non sono quasi mai convocate.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ribadisce che, anche alla luce degli interventi svolti, non vi sono le condizioni per sospendere i lavori della Commissione.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha trasmesso un parere favorevole con osservazioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, dichiara che terrà conto dal parere della

I Commissione al fine di apportare talune marginali modifiche al testo nel corso dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le osservazioni apposte al parere della Commissione Affari costituzionali siano pienamente condivisibili e costituiscano dei rilievi fortemente critici nei confronti di un provvedimento che viola il diritto di difesa e pone a carico della parte offesa degli oneri ingiustificabili. In testo necessita quindi di modifiche non marginali ma sostanziali. Preannuncia quindi sin d'ora il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forti perplessità sulla ratio del provvedimento, non comprendendo in particolare la necessità di porre a carico del querelante l'onere di comparire in udienza.

Angela NAPOLI (FLI) dichiara, a nome del proprio gruppo, di condividere la ratio e la finalità del provvedimento, del quale ha seguito attentamente l'iter e le modifiche apportate. Auspica peraltro che si tenga adeguatamente conto del parere della I Commissione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, ricorda come il provvedimento intenda produrre un effetto deflattivo nei confronti di procedimenti che non abbiano una grande rilevanza. Sono stati delineati con precisione i fatti concludenti che implicano la volontà di rimettere la querela, prestando particolare attenzione a mantenere l'equilibrio fra il processo utile e la garanzia della persona offesa che viene ristorata.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce di non condividere la scelta di porre a carico del querelante l'onere di comparire in udienza. Sottolinea come l'attribuzione ad un offerta reale, valutata in termini di congruità dal giudice, degli effetti di una remissione di querela sia invece una que-

stione distinta, della quale si potrebbe discutere autonomamente.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda di avere avuto già occasione di criticare la visione alla quale si ispira il provvedimento in esame una volta introdotta la possibilità di estinguere un reato sulla base di una offerta di risarcimento danno ritenuta congrua dal giudice sia pure non accolta dalla parte offesa. Si tratta di una monetizzazione della giustizia che contrasta con i principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, anche considerato che verrebbero avvantaggiati i soggetti con maggiore disponibilità finanziarie.

Carolina LUSSANA (LNP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, anche se tiene a sottolineare che lo stesso è in un certo senso condizionato all'impegno assunto dal relatore di tenere in considerazione, in vista del Comitato dei nove, gli aspetti critici emersi nel corso del dibattito ed evidenziati anche nel parere della I Commissione.

Roberto RAO (UdC), facendo affidamento sull'impegno assunto di tenere conto delle osservazioni apposte al parere della I Commissione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo al testo in esame.

Marilena SAMPERI (PD) ribadisce il voto contrario del suo gruppo, con riserva di modificare l'orientamento negativo qualora in Aula siano apportate le opportune modifiche.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO nel ricordare la ratio deflattiva del provvedimento, sottolinea come non sempre il querelante abbia interesse a proseguire il giudizio e si richiama al dibattito svolto in Commissione sul punto.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che, qualora non si rinviasse l'esame da parte dell'Assemblea previsto a partire da lunedì prossimo per approfondire tutte le questioni rimaste ancora insolte, sarebbe costretto a votare contro il provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver rilevato che non è emersa la volontà da parte della Commissione di chiedere il rinvio dell'esame in Assemblea, pone in votazione il mandato a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Francesco Paolo Sisto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sospende quindi la seduta per passare alla sede consultiva

La seduta sospesa alle 14.15 riprende alle 14.30

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che è iscritto a parlare l'onorevole Melis.

Guido MELIS (PD) dichiara di avere creduto che, per questa legislatura, la maggioranza non avrebbe più riproposto il processo breve. Se ne era discusso a lungo nel 2009 e poi il tema è scomparso, sommerso da una valanga di critiche da parte degli specialisti, degli operatori e delle stesse forze politiche. Oggi riappare in superficie, più per ragioni di tattica politica che perché la maggioranza ne sia davvero convinta, probabilmente come merce di scambio in vista di quella che era, e resta l'unica vera finalità della politica della giustizia di questo Governo e di questa maggioranza: l'immunità del presidente del Consiglio.

Non vi è nulla di razionale nel provvedimento in esame.

Si propone, per i processi civili e penali, una ghigliottina a tempo, calata alla cieca, dalla quale si attende uno sfolti-

mento radicale del contenzioso e la soluzione dell'annoso problema del carico pendente dei processi. Vengono chiamate « riforme » le « restaurazioni » e « innovazione » il ritorno a norme in vigore ai tempi del fascismo. Si parla di « processo breve » quando è chiaro che semmai si dovrebbe parlare di processo « interrotto », troncato a un certo stadio, casuale per altro, del suo svolgimento, senza che nessuna delle attese delle parti né tanto meno il fine superiore di rendere giustizia siano stati soddisfatti.

La maggioranza si fa forte dell'argomentazione secondo la quale il processo in Italia è ammalato di tante metastasi ormai ingovernabili; pendono davanti alle corti milioni di processi penali e specialmente di processi civili, con ritmi di smaltimento scoraggianti, mantenendo i quali occorrerebbero secoli solo per smaltire il carico pregresso, senza contare quello che ogni anno viene ad aggiungersi (per fortuna in calo, a quanto pare, nel 2010: ma questo è piuttosto l'effetto dei costi elevati della giustizia e della concomitante crisi economica che li rende sempre meno sopportabili che non di una tendenza alla diminuzione della litigiosità).

Ritiene tutto questo condivisibile. Non contesta né i dati, né l'allarme. La situazione è drammatica. In Italia la durata dei giudizi in primo grado è da record: in media di 2 anni e 8 mesi, ma in molti casi assai più dilatati. Una durata dei giudizi d'appello di 4 anni e 2 mesi. Vi sono tribunali e corti di appello letteralmente ingolfati. L'arretrato civile si aggira sui cinque milioni di processi. Quello penale non è da meno. Qualcosa bisogna fare, anzi si sarebbe dovuto fare da tempo.

Al formarsi di questa patologia hanno concorso negli anni e nei decenni molteplici fattori, senza la cui valutazione ogni terapia rischia di rivelarsi inadeguata. Cita, innanzitutto, la propensione italiana alla lite, superiore a quella di altri Paesi per ragioni che si radicano nella storia stessa della penisola, nel carattere della nostra aggregazione sociale e nelle caratteristiche storiche stesse della nostra tradizione giudiziaria: in ogni caso, come è

stato ricordato anche in sede di audizione, il numero delle cause in Italia è uguale a quello di Francia, Germania e Spagna messe insieme. Un dato che non si può archiviare come se non esistesse.

Occorre aggiungere la specificità culturale, anch'essa con antiche radici, per cui la sentenza, civile e penale, nonché quella del giudice amministrativo, tende a dar conto delle posizioni delle parti, a soppesarne in sentenza tutte le ragioni, instaurando con esse una dialettica nel processo, e perciò stesso, rispetto a quanto avviene in altri ordinamenti (in Francia, ad esempio) tende a presentarsi come un documento finale di un iter complesso, ricco di articolazioni, e a caratterizzarsi per l'interpretazione analitica della disposizione normativa applicata. Si aggiungano poi le lentezze della procedura, non sanate da riforme relativamente recenti, ispirate spesso a un esasperato formalismo che, anch'esso, viene da lontano.

Cita quindi la povertà strutturale ed il progressivo, sistematico impoverimento della macchina della giustizia, civile come penale, gli organici lacunosi dei tribunali e delle corti d'appello, intere regioni nelle quali le procure della Repubblica vivono in perenne carenza di magistrati, la deficienza di mezzi, di tecnologie moderne, di strumentazione e di personale (la crisi endemica dei cancellieri, quella degli uditori giudiziari).

Si sono accumulate in questa prima parte della legislatura decine di interrogazioni in commissione e in aula, una mozione parlamentare, numerosissime denunce su questi aspetti: sarà sufficiente riferirsi ad esse per documentare lo stato penosamente inadeguato delle strutture e del personale.

Insieme al record dei processi inevasi, si riscontra quello della quota Pil dedicata alla giustizia tra le più basse d'Europa.

Lo stato inadeguato delle strutture e del personale confligge con le direttive europee, che imporrebbero (cita la Raccomandazione CM/Rec (2010)12, richiamata anche in una delle audizioni) di « creare le condizioni che consentano ai giudici di svolgere la loro missione e raggiungere l'efficacia ».

« Ogni Stato deve assegnare ai tribunali risorse, strutture e attrezzature adeguate, che consentano loro di operare in conformità delle esigenze di cui all'articolo 6 della Convenzione e per consentire ai giudici di lavorare in modo efficace ». « Ai tribunali », continua la raccomandazione, deve essere assegnato un numero sufficiente di giudici e di personale di supporto adeguatamente qualificato ».

L'Europa, come si vede, è molto lontana: da Enna, da Caltanissetta, dall'Aquila, da Nuoro ma anche da Venezia e da Roma, da Cagliari come si è sentito nelle audizioni.

Si considerino poi anche, tra le cause del malessere profondo del processo, l'antiquata architettura dell'articolazione giudiziaria per circoscrizioni, i cui confini costituiscono quasi sempre l'eredità non solo del secolo scorso ma dell'Ottocento. Annoso problema che la politica, di destra e di centrosinistra, stretta dalle resistenze delle società locali regionali e sub regionali, non ha mai avuto il coraggio e la coerenza di affrontare e risolvere. In Francia hanno rimaneggiato la geografia giudiziaria anche di recente, mentre l'Italia è immobile.

Richiama, infine, una legislazione, specie in campo penale, isterica e schizofrenica, che eleva le pene senza curarsi degli effetti prodotti, che inventa sempre nuovi reati quando si dovrebbe semmai depenalizzare (da ultimo, colpo mortale al sistema, quello di immigrazione clandestina, situazione nella quale casualmente può cadere qualunque lavoratore straniero cui decada, anche per il solo effetto di un licenziamento o per un ritardo burocratico, il permesso di soggiorno).

Ricorda come abbia avvertito saggiamente uno dei magistrati auditi dalla Commissione, la dottoressa Manuela Romei Pasetti, presidente della Corte d'appello di Venezia, che occorrerebbe sempre valutare l'impatto di una nuova norma sulle strutture; e non solo sul complesso delle strutture a livello nazionale, ma sull'insieme e sui singoli distretti, ognuno dei quali presenta caratteri suoi tipici, a seconda del bacino sociale di riferimento.

Ma la valutazione della ricadute delle norme in termini amministrativi e più largamente sociali è ignota al nostro sistema di governo della giustizia e forse anche alla nostra cultura delle istituzioni.

Sono venute dalle audizioni di queste settimane precise analisi dello stato comatoso del sistema e altrettanto puntuali suggerimenti su quelli che potrebbero costituire i rimedi, di breve, medio e lungo periodo. In generale è poi venuto un giudizio totalmente negativo circa le conseguenze di una applicazione all'attuale situazione del cosiddetto « processo breve ».

Come affermato dal dottor Canzio, procuratore generale dell'Aquila: « In difetto dei contrappesi, la prescrizione funziona solo come agente patogeno e può comportare il rischio del collasso e della perdita di autorevolezza della giurisdizione penale, programmando una fine scontata, quindi non più straordinaria e eccezionale ma ordinaria e tipica, del processo penale per il mero decorso del tempo. Quella che, se razionalmente organizzata, dovrebbe essere una conclusione straordinaria ed eccezionale, perché fallisce la funzione primaria della funzione cognitiva dell'accertamento e della ricostruzione probatoria dei fatti, perché c'è la sconfitta dell'attesa di verità delle vittime del reato e di giustizia della collettività, della comunità di riferimento, viene invece disciplinata come uno dei tipici e ordinari esiti prosocioglitivi, e l'imputato avrà ben diritto di tendere a questo esito nel momento in cui lo si pone nello sfondo ».

Si assisterà, dunque, da parte di difese in difficoltà, all'adozione (del tutto legittima, per altro, stante la nuova legge, che le incoraggia) di tattiche dilatorie, volte unicamente a far maturare i termini della prescrizione. Una quota consistente di processi moriranno di morte provocata, senza sortire alcuna finalità di giustizia. E saranno selezionati, nel monte dei processi pendenti, non sulla base della gravità del reato o della sua pericolosità sociale, ma semplicemente sul dato aridamente formale della data di prescrizione. Contemporaneamente si produrrà una serie di nefaste conseguenze che, ugualmente, le

audizioni hanno previsto. Ne cita solo due: la prima sarà l'ovvia disincentivazione dei riti alternativi, a quel punto poco convenienti, quando si può giocare direttamente la carta dell'estinzione del processo; la seconda sarà la disincentivazione di indagini complesse (per sfuggire alla mannaia della prescrizione): e ciò scoraggerà, alla lunga, la capacità di fare giustizia, con effetti perversi sulla credibilità del sistema nel suo complesso.

La scelta dei processi da mandare al macero sarà casuale. In realtà, anche sulla scorta delle audizioni, questa affermazione, vera in termini generali (perché la legge non contiene alcuna distinzione per tipo di reato), lo è meno in termini di specifica applicazione. Come ha ricordato la dottoressa Corradini, Presidente della Corte d'appello di Cagliari, i processi più colpiti saranno « proprio quelli di maggiore impatto sociale, i processi per associazione a delinquere, per bancarotta, eccetera, [cioè] quelli che durano di più ».

Si chiede quanti saranno i processi falciati dalla legge, dal momento che il Ministero non lo comunica. Le audizioni, peraltro, danno un'idea abbastanza approssimata regione per regione.

Si limita ai dati della Toscana.

Presso la Corte d'appello di Firenze, come riferito dal dottor Emilio Gironi, Presidente della prima sezione penale della Corte d'appello, « su un totale di 6.800 processi pendenti alla data dell'11 febbraio 2011, si dovrebbero dichiarare già oggi estinti, qualora la disciplina fosse già a regime, 2.127 processi, mentre altri 1.597 sono pressoché prossimi al termine finale e si possono dare per defunti ».

Presso il Tribunale di Firenze « il numero complessivo dei processi certamente estinguibili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della proposta di legge è stato stimato ad oggi in 1.249, mentre altri 2.000 si approssimano al termine per l'estinzione, e il superamento del termine massimo appare pressoché la regola per i processi con udienza preliminare, che è necessario distinguere da quelli a citazione diretta ».

Per il Tribunale di Prato il dato è di 24 procedimenti di competenza monocratica su 1.916 e di 3 su 50 di competenza collegiale.

Per il Tribunale di Pisa in senso assoluto i dati sono apparentemente poco significativi, ma in percentuale invece raggiungono il 4,43 per cento. Per il Tribunale di Pistoia è stata segnalata la possibilità di estinzione di 26 processi di competenza monocratica e di 3 di competenza collegiale. Per il Tribunale di Siena il dato è significativamente maggiore, perché 261 processi sarebbero destinati con certezza all'estinzione per quanto attiene la competenza monocratica su 948 (circa un quarto), ma non è stata effettuata alcuna stima precisa per quelli di competenza collegiale, perché è stato impossibile rilevare la data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio. In ogni caso, è stata indicata una percentuale approssimativa dei processi destinati all'estinzione nell'ordine del 35-40 per cento. Minore è invece quella del Tribunale di Grosseto, che è stata indicata in termini percentuali nell'ordine del 5 per cento e in termini assoluti in 75 processi. Per il tribunale di Lucca invece l'estinzione riguarderebbe una percentuale del 20-30 per cento per quelli di competenza monocratica e tra il 30 e il 50 per cento per quelli di competenza collegiale. Quanto al Tribunale di Livorno, all'estinzione sarebbero destinati 24 processi su 104, quindi una percentuale prossima al 25 per cento per la competenza collegiale, e 69 su 1.695 per quelli di competenza monocratica. Per il Tribunale di Montepulciano il dato numerico è poco significativo, ma la pendenza è notoriamente bassa, quindi sono 8 processi di competenza monocratica e 5 di competenza collegiale.

Per quanto riguarda i processi civili, i dati forniti riguardano due tribunali toscani: Firenze, 13.092 processi pendenti da oltre due anni e destinati a superare il limite della ragionevole durata ai sensi dell'articolo 1, comma 3-ter, della proposta di legge; Livorno con 911 processi in analoga condizione.

Si domanda quali reati grazerebbe il provvedimento in esame. Ritiene evidente che il nuovo meccanismo di « estinzione del processo » inciderebbe specialmente, con effetti gravissimi, sui procedimenti penali riguardanti le ipotesi di reato già condizionate dai termini di prescrizione previsti dalla legge n. 251 del 2005, cosiddetta legge Cirielli. Dunque le fattispecie della corruzione di cui agli articoli 318-322 del codice penale; i delitti contro la pubblica amministrazione, salvo i peculati ex articolo 314, primo comma, e di concussione ex articolo 317 del codice penale; i delitti contro l'amministrazione della giustizia (articoli 361 e seguenti), ad eccezione della calunnia aggravata come punita dal terzo comma dell'articolo 368; i delitti contro la fede pubblica (articoli 453 e seguenti del codice penale), ad eccezione della falsificazione delle monete, della spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate e della falsità, materiale o ideologica, commessa dal pubblico ufficiale, ma solo se aggravata quest'ultima; la violazione degli obblighi di assistenza familiare (articoli 570 e seguenti) e i maltrattamenti in famiglia (articolo 572); l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina; la sottrazione di persone incapaci ex articolo 475 del codice penale; la sottrazione e trattenimento di minore all'estero; l'abbandono di persone minori o incapaci; la stragrande maggioranza dei reati di aggressione alla incolumità fisica, psichica e morale del minore; la corruzione di minorenne; larga parte dei reati di pornografia minorile; la detenzione di materiale pedopornografico; le lesioni personali volontarie anche « gravi »; l'omicidio e le lesioni personali colpose; la truffa; l'appropriazione indebita; la ricettazione; la bancarotta preferenziale; i reati in materia di imposte dirette e di Iva; i reati societari.

Si tratta di molti reati gravissimi. Si chiede quindi se si sia attentamente riflettuto sulle vittime di questi reati cancellati dalla riforma, sullo stato di denegata giustizia che ne deriverebbe, sul fatto che, applicando le nuove norme, anche la legge Pinto, finirebbe in un binario morto.

Si augura che questa sciagurata legge resti negli atti parlamentari e che non abbia corso. Da parte del PD vi è, come più volte ribadito, la disponibilità a discutere di a misure concrete, efficaci, che incidano sui tempi dei processi e valgano a ridurre l'arretrato avviando una nuova fase, virtuosa, di gestione della giustizia. Le misure da adottare sono note. Non miracolistiche ricette ma una graduata e coerente serie di interventi che aggrediscano il problema da tutti i lati, a monte come a valle, e valgano progressivamente a risolverlo.

Non può dirsi che negli anni scorsi i rimedi non siano stati identificati. Risalendo nel tempo vi è una storia del riformismo giudiziario che contiene già in sé molte proposte virtuose capaci di avviare i processi di riforma.

Leggendo materiali relativi al dibattito interno alla magistratura negli anni Sessanta e Settanta è rimasto colpito nel vedere con quanta preveggenza le cause del male fossero state denunciate al loro apparire e i rimedi proposti via via dagli operatori del settore. Se quelle diagnosi e quelle prognosi sono rimaste sulla carta, e interessano oggi solo gli storici, la ragione è una e una sola: la sordità della politica di allora come di quella di oggi, la distrazione delle classi di governo, la prevalenza in esse di facili scorciatoie elettoralistiche rispetto ad un cammino virtuoso che avrebbe richiesto programmazione, intese larghe, costanza di applicazione.

Ritiene che certamente si possa ancora oggi mettere mano alle storture procedurali esistenti; ridurre a monte il tasso di legificazione, specie penale, esagerato, delegificando e riducendo i reati minori; introdurre massicciamente l'informatica negli uffici (anche qui, senza propaganda: perché è a tutti noto che mentre si parla di processo informatico, ci sono uffici dove mancano i cancellieri, dove si fanno i verbali con la penna a biro grazie alla collaborazione degli avvocati); spendere nella giustizia: assumendo nuovi magistrati, personale amministrativo, distribuendo meglio le risorse anche con la modifica delle circoscrizioni, introducendo indici e controlli di produttività.

Si può fare molto, se si rompe il cerchio per cui la riforma deve punire i giudici, da una parte, oppure deve essere respinta in nome di chissà quali tradizioni, dall'altra. Occorre sedersi seriamente a un tavolo e discutere di questa riforma. Ma è necessario lasciare prima da parte le provocatorie proposte che sono proprio oggi sui giornali e che mirano soltanto, come è evidente anche ad una prima lettura, a punire i pubblici ministeri, ponendoli alla mercè del potere politico, a rendere pericolosamente autonoma l'indagine della polizia giudiziaria (né più né meno com'era al tempo del fascismo) e in definitiva a incidere sull'autonomia della magistratura, violando un principio cardine della Costituzione.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, ed abbinato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, osserva come il testo in esame preveda l'istituzione dell'« Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza », anche in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e di con-

venzioni internazionali ed europee, figura già esistente in molti paesi europei (articolo 1).

Ricorda quindi come la Commissione abbia espresso il 22 settembre 2009, sulla precedente formulazione del testo, un parere favorevole con una condizione ed una osservazione.

Nel predetto parere si era evidenziato come la proposta di legge suscitasse alcune perplessità, che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante quale organo monocratico e di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo.

Anche il nuovo testo suscita analoghe perplessità, poiché conferma la configurazione dell'Autorità garante come organo monocratico, al quale sono attribuiti ampi e numerosi poteri.

La Commissione giustizia, con apposita condizione, aveva chiesto che l'articolo 4, comma 4, fosse riformulato nel senso di prevedere che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità di cui al comma 1 di accedere a banche dati o ad archivi previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, anziché sentito quest'ultimo.

La condizione posta dalla Commissione giustizia appare sostanzialmente recepita nella nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4, a norma del quale il Garante può richiedere l'accesso a banche dati o ad archivi « nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione di dati personali ».

L'articolo 3, comma 9, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di

natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliono far derivare delle forme di responsabilità per il Garante.

I predetti rilievi costituivano l'oggetto dell'osservazione apposta al parere espresso dalla Commissione giustizia il 22 settembre 2009. Tale osservazione non risulta essere stata recepita dalla Commissione di merito.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Federico PALOMBA (IdV) presenta ed illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Sottolinea, in particolare, come l'istituzione Autorità garante, per svolgere efficacemente le funzioni alle quali è istituzionalmente preposta, dovrebbe essere dotata di adeguati poteri di vigilanza e sanzionatori.

Angela NAPOLI (FLI), relatore, pur comprendendo l'intervento dell'onorevole Palomba, ricorda come la Commissione giustizia non possa sindacare le scelte di merito che spettano alle Commissioni riunite I e XII.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore. Avverte che in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame sia volto a definire lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione (articolo 1, comma 1).

Ricorda che la Commissione giustizia ha già espresso, il 17 novembre 2010, un parere favorevole con condizioni sulla precedente formulazione del testo in esame.

Nel predetto parere si chiedeva, in primo luogo, di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, comma 2, contenente una definizione della nozione di impresa che, facendo riferimento al concetto di « status », poteva risultare fuorviante e costituire fonte di equivoci interpretativi. Tale disposizione risulta soppressa nel nuovo testo.

Si chiedeva, inoltre, di espungere, dagli articoli 2 e 6 del precedente testo, i riferimenti ad una precisa delimitazione temporale della durata dei processi civili che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere non superiore ad un anno.

La Commissione di merito risulta avere accolto anche questa condizione, riformulando le relative disposizioni ed introducendo un generico riferimento alla riduzione dei termini dei processi « entro termini ragionevolmente brevi ».

Risulta essere stata accolta anche la condizione con la quale si chiedeva di sopprimere la definizione di interesse legittimo, contenuta nell'articolo 3-*bis*.

Si chiedeva, altresì, di sopprimere l'articolo 8, in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e recante anche una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231; tale disposizione appariva infatti estranea all'impianto originario del provvedimento e meritevole di costituire l'oggetto di un autonomo esame parlamentare.

Rileva che la disposizione di cui all'articolo 8 risulta, nella nuova formulazione, sensibilmente modificata e ridimensionata, essendo volta ad introdurre sostanzialmente delle modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, con lo scopo di dare attuazione allo *Small Business Act* e di compensare e mitigare la particolare forza contrattuale che può essere esercitata dalla pubblica amministrazione, ovvero dalle imprese nei confronti dei propri fornitori o dei subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, dovrebbe, per ragioni di ordine sistematico, essere più propriamente inserita nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

In accoglimento di un'ulteriore condizione posta del precedente parere della Commissione giustizia, risulta inoltre sop-

presso l'articolo 10, che conteneva una delega volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Nuovo testo C. 2008-A.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminata la proposta di legge in
oggetto,

rilevato che:

la Commissione ha espresso il 22
settembre 2009, sulla precedente formula-
zione del testo, un parere favorevole con
una condizione ed una osservazione;

nel predetto parere si era eviden-
ziato come la proposta di legge suscitasse
alcune perplessità, che potrebbero essere
oggetto di ulteriori approfondimenti da
parte delle Commissioni di merito, come,
ad esempio, la scelta di configurare l’Au-
torità garante quale organo monocratico e
di attribuire al medesimo alcuni compiti
che sembrerebbero interferire con altri
che la legge già attribuisce al Governo;

anche il nuovo testo suscita analo-
ghe perplessità, poiché conferma la con-
figurazione del Garante come organo mo-
nocratico, al quale sono attribuiti ampi e
numerosi poteri;

osservato che:

la Commissione giustizia, con ap-
posita condizione, aveva chiesto che l’ar-
ticolo 4, comma 4, fosse riformulato nel
senso di prevedere che il Garante possa
richiedere ai soggetti e per le finalità di cui
al comma 1 di accedere a banche dati o ad
archivi previa autorizzazione del Garante
per la protezione dei dati personali, an-
ziché sentito quest’ultimo;

la condizione posta dalla Commis-
sione giustizia appare sostanzialmente re-

cepita nella nuova formulazione dell’arti-
colo 4, comma 4, a norma del quale il
Garante può richiedere l’accesso a banche
dati o ad archivi « nel rispetto delle di-
sposizioni previste in materia di prote-
zione di dati personali »;

rilevato altresì che:

l’articolo 3, comma 9, prevedendo
che il Garante segnali alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i mi-
norenni situazioni di disagio di minori, al
fine di consentire l’adozione di provvedi-
menti e l’apertura di procedimenti di pro-
tezione, e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza
penale o per i quali possano essere adot-
tate iniziative di sua competenza, confe-
risce al Garante dei compiti per il cui
svolgimento non appare necessaria una
fonte di legittimazione di natura legislativa
se non nel caso in cui da un comporta-
mento omissivo si vogliano far derivare
delle forme di responsabilità per il Ga-
rante;

i predetti rilievi costituivano l’og-
getto dell’osservazione apposta al parere
espresso dalla Commissione giustizia il 22
settembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino
l’opportunità di sopprimere il comma 9
dell’articolo 3.

ALLEGATO 2

**Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, ed abbinato.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DELL'IDV**

La Commissione,
esaminata la proposta di legge in
oggetto,

premesso che:

l'approvazione, oltre un anno fa in
Assemblea, di un emendamento presentato
dal Gruppo dell'IdV ha disposto la modi-
fica del titolo dell'originario disegno di
legge governativo assunto come testo base
in « Istituzione dell'Autorità Garante del-
l'infanzia e dell'adolescenza », con ciò mo-
dificandone completamente lo spirito ini-
ziale, con il fine di istituire una vera e
propria autorità amministrativa indipen-
dente, con poteri propri ed autonomi;

nella ripresa e nel prosieguo del-
l'esame presso le Commissioni competenti
si è giunti alla predisposizione del nuovo
testo che ora viene esaminato al fine
dell'espressione del prescritto parere: pur
nella consapevolezza e nella soddisfazione
del testo nel quale sono confluite molte
delle attese e dei suggerimenti dei Gruppi
dell'opposizione, tuttavia la meticolosità di
esso non riesce a nascondere il fatto che
l'istituenda autorità garante sia priva di

effettivi ed incisivi poteri, risultando essa
una figura alla stregua di un organo
consultivo non vincolante o di un osser-
vatorio sugli aspetti e sulla disciplina dei
diritti che è chiamato a difendere;

la figura dell'autorità garante, ri-
spetto all'obiettivo evidenziato nel titolo
del provvedimento, ne risulta fortemente
indebolita, a causa della mancanza di
poteri di vigilanza e, in particolare, san-
zionatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano attribuiti all'autorità ga-
rante effettivi poteri di vigilanza in ordine
al suo ambito oggettivo e soggettivo di
intervento e competenza;

b) siano attribuiti, in particolare, i
medesimi poteri indicati nella precedente
lettera *a)* e quelli conseguentemente san-
zionatori in ordine alle violazioni com-
messe nell'ambito televisivo e mediatico in
generale.

Palomba.

ALLEGATO 3

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:

la Commissione giustizia ha espresso, il 17 novembre 2010, un parere favorevole con condizioni sulla precedente formulazione del testo in esame;

nel predetto parere si chiedeva, in primo luogo, di sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, contenente una definizione della nozione di impresa che, facendo riferimento al concetto di «status», poteva risultare fuorviante e costituire fonte di equivoci interpretativi; tale disposizione risulta soppressa nel nuovo testo;

si chiedeva, inoltre, di espungere, dagli articoli 2 e 6 del precedente testo, i riferimenti ad una precisa delimitazione temporale della durata dei processi civili che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, avrebbe dovuto essere non superiore ad un anno; la Commissione di merito risulta avere accolto anche questa condizione, riformulando le relative disposizioni ed introducendo un generico riferimento alla riduzione della durata dei giudizi civili «entro termini ragionevolmente brevi»;

risulta essere stata accolta anche la condizione con la quale si chiedeva di sopprimere la definizione di interesse legittimo, contenuta nell'articolo 3-bis;

si chiedeva, altresì, di sopprimere l'articolo 8, in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni

commerciali e recante anche una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231; tale disposizione appariva infatti estranea all'impianto originario del provvedimento e meritevole di costituire oggetto di un autonomo esame parlamentare;

l'articolo 8 non è stato soppresso ma risulta, nella nuova formulazione, sensibilmente modificato e ridimensionato, essendo volto ad introdurre delle modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, con lo scopo di dare attuazione allo *Small Business Act*, rafforzando sostanzialmente la disciplina vigente in materia di abuso di posizione dominante, con riferimento anche alla particolare forza contrattuale esercitata dalla pubblica amministrazione;

appare peraltro opportuno che disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, per ragioni di ordine sistematico, sia collocata nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002;

in accoglimento di un'ulteriore condizione posta nel precedente parere della Commissione giustizia, risulta inoltre soppresso l'articolo 10, che conteneva una delega volta a modificare ampie parti della legge fallimentare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, in modo che la stessa sia integrativa dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 16.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 16.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Finanze e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni, apposte ai fini del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Conseguentemente, il relatore, onorevole Renato Farina, ha presentato l'emendamento 3.100 (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (Pdl), *relatore*, illustra l'emendamento da lui presentato volto a recepire le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio.

La Commissione, approva l'emendamento 3.100 del relatore.

Delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Renato Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Cultura e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Malgieri, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Enrico PIANETTA (Pdl), intervenendo sui lavori della Commissione, manifesta, anche con riferimento alle comunicazioni del Governo appena rese sulla crisi nel Mediterraneo, l'esigenza che la Commissione stessa approfondisca il tema della persecuzione di cui sono vittime i cristiani nel mondo, alla luce della importanti mozioni votate recentemente dall'Assemblea della Camera. Ritiene, a tale proposito, che si potrebbe procedere all'istituzione di un Comitato permanente anche ai fini dello svolgimento di ogni opportuna attività conoscitiva.

Stefano STEFANI, *presidente*, rassicura il collega Pianetta che sottoporrà la sua proposta la prossima settimana all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.).

PARERE APPROVATO DELLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi;

rilevato come l'*Analisi annuale della crescita* non espliciti quali azioni l'UE intenda intraprendere per ridurre le barriere commerciali, aprire i mercati globali e garantire condizioni eque per le imprese europee, né quale sia la sua agenda negoziale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, con i suoi principali *partner* commerciali, quali gli Stati Uniti, la Cina, la Russia ed il Giappone e con alcune importanti organizzazioni regionali di cooperazione economica come il Mercosur ed il Consiglio di cooperazione del Golfo;

riscontrata la vistosa carenza di direttive strategiche riguardanti le iniziative per la realizzazione di un'area di libero scambio tra i Paesi aderenti all'Unione per il Mediterraneo, ancor più oggi che occorre dare una risposta alla crisi dell'area anche sul piano economico;

richiamata la necessità di operare affinché le decisioni assunte a livello europeo perseguano con pari determinazione gli obiettivi della stabilità e della crescita,

anche alla luce della vocazione del sistema economico dell'Italia all'internazionalizzazione;

ritenuto prioritario a tal fine il rafforzamento della rete diplomatico-consolare del nostro Paese, quale principale leva per la promozione del sistema Paese e per la penetrazione dei mercati internazionali da parte delle piccole e medie imprese italiane;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di segnalare che il documento in oggetto, pur riconoscendo nel commercio « un fattore trainante della crescita », è assolutamente carente in termini di linee-guida sulla politica commerciale dell'Unione europea nello scenario globale, delineate in un documento della Commissione europea, « *Commercio, crescita e affari internazionali* », presentato il 9 novembre scorso;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di uno specifico riferimento al nuovo progetto di Banca euro-mediterranea di sviluppo, quale filiale della BEI finalizzata al finanziamento di una serie di progetti concreti a carattere regionale, al fine di favorire lo sviluppo locale della sponda meridionale del Mediterraneo oggi segnata da profondi rivolgimenti politico-sociali.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008 (C. 4024 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione *sino a:* Al relativo onere *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provve-

dimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3.100. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04339 Gidoni: Sull'incidenza di malattie neoplastiche tra militari addetti alla sorveglianza del magazzino di Quirra (CA) contenente materiale radioattivo	59
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-04340 Ruggia: Sul rientro in patria delle salme dei caduti italiani della seconda guerra mondiale sepolti all'estero	59
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-04341 Di Stanislao: Sugli oneri a carico dello Stato della missione denominata « Quattro stelle per l'Uganda »	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

5-04339 Gidoni: Sull'incidenza di malattie neoplastiche tra militari addetti alla sorveglianza del magazzino di Quirra (CA) contenente materiale radioattivo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, che consentono di fare chiarezza di fronte alle notizie riportate dalla stampa con toni ingiustificatamente allarmistici. Ritiene che gli elementi riportati nella risposta dell'Esecutivo possano tranquillizzare le popolazioni locali in ordine all'assenza di munizioni all'uranio impoverito e all'attento monitoraggio compiuto sulla situazione complessiva del sito.

5-04340 Ruggia: Sul rientro in patria delle salme dei caduti italiani della seconda guerra mondiale sepolti all'estero.

Alberto FLUVI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo di valutare, caso per caso, la migliore soluzione possibile al problema sollevato nell'interrogazione, anche se esprime una riserva sulla posizione espressa in relazione agli aspetti di carattere finanziario.

5-04341 Di Stanislao: Sugli oneri a carico dello Stato della missione denominata « Quattro stelle per l'Uganda ».

Augusto DI STANISLAO (IdV), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, ritiene che la risposta al quesito posto al Governo sia complessivamente soddisfacente, essendo indubitabile che il *team* che ha partecipato alla missione in Uganda si è distinto per gli straordinari risultati ottenuti. Evidenzia al riguardo come tale modello possa costituire lo stimolo per definire una coerente strategia complessiva di tale tipologia di missioni, che adesso appare invece assente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04339 Gidoni: Sull'incidenza di malattie neoplastiche tra militari addetti alla sorveglianza del magazzino di Quirra (CA) contenente materiale radioattivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla notizia apparsa sugli organi di stampa lo scorso 28 febbraio, pur comprendendo l'apprensione che le notizie riguardanti il poligono interforze del Salto di Quirra (PISQ) possono generare nella cittadinanza e nel personale militare e civile delle Forze Armate che opera giornalmente presso tale struttura, ritengo opportuno e doveroso precisare, in attesa che l'Autorità Giudiziaria completi le attività di indagine, che il materiale rinvenuto è costituito da componenti elettronici, per lo più valvole di tipo commerciale, che equipaggiano i radar in servizio presso il poligono; si tratta di componenti del tutto simili a quelli disponibili sul mercato e in uso anche sui radar civili.

Pertanto, l'affermazione circa la presenza di « munizioni all'uranio impoverito » è destituita di fondamento e, al riguardo, mi preme ribadire, ancora una volta, che le Forze armate italiane non impiegano, né hanno mai impiegato, munizionamento contenente uranio impoverito e non esistono scorte di tale munizionamento in depositi militari italiani.

La Difesa attende, comunque, con fiducia l'esito dell'attività di indagine della Procura di Lanusei, nella certezza di poter avere presto accesso alle determinazioni del Comitato di Indirizzo Territoriale, composto da autorità civili e militari delle istituzioni e delle comunità locali, che sta valutando i dati dell'indagine effettuata sulle aree del poligono, nella certezza di fare chiarezza sulle numerose informazioni che periodicamente interessano quella parte del territorio della Regione Sardegna interessata dalla presenza della base.

Quanto, invece, all'asserita « elevata incidenza di malattie neoplastiche tra i militari addetti alla sorveglianza del magazzino della base di Quirra », faccio presente che i dati epidemiologici in possesso del Dicastero non rilevano anomalie nella manifestazione di patologie neoplastiche tra il personale che ha prestato o presta servizio presso il poligono.

Tuttavia, nella generale attenzione che la Difesa ha posto, in particolare negli ultimi anni, sulla problematica, è stato recentemente finanziato un progetto di ricerca *ad hoc*, sotto l'egida del Comitato per la prevenzione e il controllo delle malattie (CPCM), che prevede il « *follow-up* » delle patologie incidenti sul personale militare e civile del Poligono Interforze del Salto di Quirra, in relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro », a cura del professor Cocco, docente presso l'Università di Cagliari.

Vorrei ricordare, prima di concludere, l'impegno recentemente assunto dal Governo di sospendere le attività addestrative e sperimentali presso il PISQ qualora, dall'analisi comparata dei dati del monitoraggio da parte della Commissione Tecnica di Esperti o da ulteriori indagini disposte anche in concorso dalla Regione Autonoma della Sardegna, dovessero emergere oggettive situazioni di rischio per gli abitanti delle aree circostanti e per il personale della Difesa.

Ciò, quale segno tangibile dell'attenzione e della sensibilità dimostrata dal Dicastero riguardo alla doverosa tutela della salute del proprio personale e dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe del poligono.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04340 Ruggia: Sul rientro in patria delle salme dei caduti italiani della seconda guerra mondiale sepolti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra ha sempre posto la massima doverosa attenzione sia alla tutela dei Sacrari, Cimiteri e Sepolcreti di guerra, sia all'attuazione delle opportune forme di commemorazione di tutti i Caduti.

In particolare, il Commissariato provvede a tutte le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e alla gestione dei Sacrari, Cimiteri e Sepolcreti di guerra – oltre 230 in Italia e 74 all'estero – degli immobili di cui è competente, utilizzando i fondi assegnati sullo specifico capitolo di bilancio.

Ricordo, altresì, che negli anni dal 1989 al 1997, l'attività del Commissariato è stata principalmente rivolta alla ricerca delle sepolture dei Caduti sul fronte russo durante la 2^a guerra mondiale.

Fatta questa doverosa premessa, con specifico riferimento all'articolo apparso sul giornale *Il Tirreno* il 27 ottobre 2010, in cui è riportato che «...chi nel dopoguerra si occupò di ricercare... i nostri Caduti ... dimenticò d'informare i familiari dell'avvenuta inumazione...», vorrei sottolineare come tale affermazione non sia condivisibile e meriti un'opportuna precisazione.

Ritengo, infatti, che la maggiore difficoltà, peraltro, irrisolvibile, sia consistita nella concreta impossibilità di contattare i familiari dei Caduti per poterli tempestivamente informare, non essendo nota la loro residenza; per tale oggettivo motivo, si è provveduto sia a informare i Comuni di nascita e i competenti Comandi dei Carabinieri, sia a darne comunicazione anche a mezzo stampa.

In proposito, faccio presente che proprio allo scopo di favorire la comunicazione nella peculiare materia, il Commissariato ha reso disponibile, negli ultimi anni, una banca dati on line con tutte le informazioni relative ai Caduti: tali elementi sono, tra l'altro, gli stessi che appaiono sul sito del signor Zamboni (il *blogger* menzionato nel citato articolo di stampa).

Vorrei aggiungere, ancora che negli anni successivi al 2° conflitto mondiale, il Commissariato ha profuso assoluto impegno per evitare che decine di migliaia di sepolture di militari e di civili morti a causa della guerra, venissero disperse, adoperandosi per riunire in grandi cimiteri militari, ove potessero essere onorati in perpetuo, i Resti mortali di coloro che avevano donato alla Patria il loro bene più prezioso, la vita.

Quanto all'opportunità, rappresentata dall'Onorevole interrogante, di partecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione Difesa, pur comprendendo le aspettative dei familiari dei Caduti per il rimpatrio dei resti dei loro cari, devo precisare che il Commissariato, istituzionalmente deputato in materia, opera in linea con quanto previsto dal dettato normativo vigente: l'articolo 272 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone, infatti, che «le salme dei Caduti ...definitivamente sistemate a cura del Commissario possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati», non prevedendo, quindi, la possibilità di compartecipazione ai relativi oneri economici.

Rammento che in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra è stato presentato il disegno di legge n. 988 – in corso di esame presso la 4^a Commissione Difesa del Senato della Repubblica – sul cui testo si è già espressa criticamente la Ragioneria generale dello Stato che ha rilevato problematiche inerenti alla copertura finanziaria.

Mi preme sottolineare, in conclusione, che il Dicastero – nel condividere le legittime istanze di quanti, pur desiderando rimpatriare i propri congiunti sacrificatisi per onorare la Patria, incontrano, tuttavia, seri ostacoli di natura economica – è disponibile ad un costruttivo confronto, al fine di espletare tutti gli approfondimenti necessari sulla tematica.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04341 Di Stanislao: Sugli oneri a carico dello Stato della missione denominata « Quattro stelle per l'Uganda ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

La missione *Four Stars for Uganda* ha avuto origine da una proposta di collaborazione fra l'Associazione Volontari per lo Sviluppo Internazionale (AVSI) — che opera in Uganda dal 1984 — e la Difesa concernente l'invio, presso la struttura ospedaliera del St. Joseph Hospital — ubicata a Kitgum (Nord dell'Uganda) e retta dalla stessa Associazione — di un contingente di personale sanitario delle varie F.A. con compiti formativo-addestrativi e di assistenza sanitaria.

Tra i *partner* dell'iniziativa anche la Cooperazione italiana per lo sviluppo del Ministero degli affari esteri che ha fornito supporto logistico per gli spostamenti via terra, nonché numerose aziende pubbliche e private che hanno reso disponibile un ingente quantitativo di medicinali e materiale sanitario, in parte utilizzato durante la missione e in parte donato alle strutture sanitarie locali.

In particolare, l'iniziativa, che si è posta in linea di continuità con una precedente analoga missione, svolta nel novembre 2009 nella Repubblica del Mali, « Ridare la luce 2009 », ha visto l'impiego, per due settimane, di un team italiano — composto da 19 militari, tra medici, infermieri e addetti alla logistica e 2 medici civili.

Il bilancio finale della missione può essere considerato estremamente positivo, così come testimoniano gli importantissimi e tangibili risultati ottenuti, sia in relazione ai numerosissimi interventi e prestazioni sanitari effettuati in favore della popolazione, sia per quel che concerne l'attività svolta nel campo della formazione. Infatti, una sessantina di operatori dell'ospedale — risorse fondamentali in un

contesto dove scarseggiano i medici e dove sono diverse e complesse le problematiche ed emergenze — lavorando a contatto con il personale italiano, hanno potuto acquisire la capacità di fornire servizi di assistenza sanitaria alla popolazione, non disponibili prima dell'arrivo della missione. Inoltre, anche grazie ad una serie di apparecchiature donate, l'ospedale sarà ora in grado di fornire il servizio per la diagnosi endoscopica, un'accresciuta esperienza in campo ecografico e nuove tecniche in campo chirurgico e clinico-diagnostico.

L'iniziativa, pertanto, ha rivestito notevole rilevanza strategica, sia evidentemente per le positive ricadute sulle popolazioni assistite, sia per il ritorno d'immagine per l'Italia sotto il profilo della collaborazione internazionale.

Peraltro, l'elevato valore complessivo della missione, oltre che per gli indubbi risultati conseguiti prima descritti, può rilevarsi nell'intrinseca utilità formativa, tenuto conto del fatto che l'accrescimento professionale che i medici e gli infermieri militari possono conseguire grazie a questo tipo di esperienze, è funzionale a futuri impieghi in tutti quei contesti operativi le cui condizioni di lavoro difficilmente sono riproducibili in patria.

Per quanto attiene il « costo della missione », parte del materiale utilizzato, sanitario e non (ad esempio, quello di tipo alimentare e i farmaci), è stato donato da Enti pubblici e aziende private per la finalità umanitaria della missione, mentre le apparecchiature diagnostiche, portate al seguito per l'esigenza, sono state rimpatriate al termine dell'operazione. Detto ciò,

preciso che i costi sostenuti ammontano complessivamente a 101.000,00 euro, di cui:

69.000,00 euro circa, per dispositivi medici e materiali di consumo;

32.000,00 euro circa, per spese di missione del personale partecipante.

La copertura finanziaria di tali oneri è stata assicurata mediante riprioritarizzazione nell'ambito delle attività formativo-addestrative delle Forze armate. Per il trasporto di uomini e materiali è stato utilizzato un velivolo militare (C130J) e, pertanto, gli oneri per il volo non sono da considerarsi aggiuntivi, ma rientranti nelle

normali attività di addestramento dei piloti/equipaggi per il mantenimento della operatività.

In definitiva, l'iniziativa non è soltanto un grande esempio della capacità delle Forze armate di mettere a fattor comune le proprie risorse per fornire, in modo concreto e diretto, sostegno e assistenza alle popolazioni bisognose, ma rispecchia i valori di solidarietà, sensibilità ed umanità che da sempre promanano dal mondo militare e che caratterizzano l'impegno dei nostri militari nelle missioni internazionali per il mantenimento della pace e negli interventi a supporto della comunità in tutti i casi di pubbliche calamità ed emergenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione dell'amministratore delegato di ENEL S.p.A., Fulvio Conti (*Svolgimento e conclusione*) 67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A/R (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 71

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito. Atto n. 334 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole*) 75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 76

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini (*Svolgimento e conclusione*) 76

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione dell'amministratore delegato di ENEL S.p.A., Fulvio Conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fulvio CONTI, *amministratore delegato di ENEL S.p.a.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Massimo POLLEDRI (LNP), Lino DUILIO (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Marco MARSILIO (PdL), Antonio MISIANI (PD), Roberto OCCHIUTO (UdC), Amedeo CICCANTI (UdC) e Bruno TABACCI (Misto-ApI) ai quali replica Fulvio CONTI, *amministratore delegato di ENEL S.p.a.*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dott. Fulvio Conti per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.

C. 4024 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, osserva che il maggior onere recato dall'Accordo risulta configurato, dal disegno di legge e dalla relazione tecnica, come limitato all'entità dello stanziamento. Tuttavia, gli adempimenti, da cui tale onere complessivamente discende, connessi alle forme di collaborazione giudiziaria previste dall'Accordo, non sembrano, per loro natura, riconducibili entro un limite massimo di spesa. Per tale motivo, ritiene che le ipotesi assunte ai fini della quantificazione, pur risultando prudenziali, non siano indicate dalla stessa relazione tecnica come inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo. A tale proposito giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con specifico riferimento alla diaria per missioni all'estero spettante agli accompagnatori di detenuti sottoposti a tra-

sferimento temporaneo o transito (articolo IV) e ai funzionari di polizia giudiziaria delle squadre investigative (articolo X), che la relazione tecnica quantifica in un importo complessivo di 140 euro *cada die*, rileva che nella stessa relazione non appare chiaro se siffatto valore sia stato computato in base a quanto previsto dall'articolo 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, che riduce del 20 per cento l'importo delle diarie per missioni all'estero ed abroga la maggiorazione del 30 per cento, di cui all'articolo 3 del Regio decreto n. 941 del 1926. Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti in merito alle seguenti ulteriori fattispecie dell'Accordo, non considerate dalla relazione tecnica, che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, fa riferimento alla possibilità che, qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi possano essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco e che i costi per stabilire o provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti, corrispondere le indennità a testimoni e periti e coprire le spese di viaggio nella medesima Parte siano rimborsati dalla Parte richiedente, ai sensi dell'articolo VII. Richiama poi i profili risarcitori di cui all'articolo XIII connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni di cui agli articoli IX-XI. In merito all'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria, rileva preliminarmente che appare opportuno specificare, nella formulazione del comma 1 dell'articolo 3, che l'autorizzazione di spesa di 1.403.480 euro ivi prevista si riferisce a ciascun anno a decorrere dal 2011. A tal fine giudica, pertanto, opportuno aggiungere la parola: « annui » dopo le parole: « euro 1.403.480 ». Segnala, in ogni caso, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'esprimere preliminarmente parere favorevole all'ulteriore corso dell'iniziativa, con riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente quanto segue. Quanto ai profili di spesa, rappresenta che la quantificazione degli oneri è avvenuta tenendo conto della più ampia casistica fornita dall'Amministrazione competente e, pertanto, si conferma la validità della configurazione della stessa come limite massimo di spesa. Chiarisce, a tal proposito, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente a ciascuna disposizione dell'Accordo quantificata in relazione tecnica, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento. Quanto, poi, alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, concorda con il relatore circa l'opportunità di inserire la specificazione « annui » dopo le parole « euro 1.403.480 ». In merito alla diaria per missioni all'estero, chiarisce che per il calcolo della stessa si è tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Rileva che la diversità degli importi del biglietto aereo è data dal trattamento differenziato relativo al personale interessato e che in base all'articolo 14, della legge n. 836 del 1973 e all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, la maggiorazione del 5 per cento da calcolarsi sul costo del biglietto aereo spetta ai funzionari di polizia e non ai magistrati. Per quanto concerne le richieste di chiarimenti in relazione all'articolo 7, si specifica che l'ammontare di spesa quantificato include anche la previsione delle attività in tale disposizione contemplate. Circa i profili risarcitori, ribadisce la natura meramente eventuale degli stessi.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4024 Governo, recante ratifica ed esecuzione

dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la quantificazione degli oneri del provvedimento tiene conto della più ampia casistica fornita dall'Amministrazione competente;

i dati utilizzati dalla relazione tecnica per il calcolo della diaria per missioni all'estero sono improntati al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, che prevedono che la maggiorazione del costo del biglietto spetta ai funzionari di polizia e non ai magistrati;

la quantificazione degli oneri tiene conto anche dell'articolo VII dell'Accordo concernente la possibilità della Parte richiedente di mettere a disposizione dell'altra Parte gli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza e di provvedere ai relativi costi;

i profili risarcitori connessi agli eventuali danni causati dai funzionari nello svolgimento delle missioni, richiamati dall'articolo XIII dell'Accordo, hanno carattere meramente eventuale;

considerato che, pur apprezzando il carattere prudenziale utilizzato nella quantificazione degli oneri del provvedimento, dall'attuazione dello stesso derivano, come indicato nella relazione tecnica, spese con carattere di oneri inderogabili in materia giudiziaria;

valutata, pertanto, l'opportunità di prevedere, in ottemperanza all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che l'autorizzazione di spesa sia riformulata in termini di previsione e sia corredata da una specifica clausola di salvaguardia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: Per l'attuazione *sino a:* Al relativo onere *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 annui a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo in relazione alla mancanza di effetti onerosi delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 11, tenuto conto che queste prevedono scambi di esperti al pari delle altre norme cui la relazione tecnica ascrive, invece, effetti che vengono quantificati e coperti. Analogamente, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento riguardo all'articolo 5, considerato che né il testo né la relazione tecnica precisano in cosa consistano « le migliori facilitazioni possibili » per la creazione ed il funzionamento di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte previste dall'articolo né su quale Parte gravi il relativo onere. Con riferimento all'articolo 19, osserva che la relazione, nell'esplicitare i maggiori oneri imputati all'anno 2013, riferisce che la riunione si terrà a Panama, senza precisare che tale riunione si terrà nell'anno 2013, come sembra emergere invece dalla quantificazione. Inoltre, giudica necessari chiarimenti in relazione alla quantificazione dell'onere medesimo, in quanto la stessa ricomprende le spese di vitto e alloggio che, secondo quanto affermato precedentemente dalla relazione tecnica, dovrebbero essere a carico della Parte ospitante. Ritiene che non vi sia nulla da osservare con riferimento alle altre quantificazioni, dal momento che nella relazione tecnica si specifica che le ipotesi assunte alla base dei calcoli dei singoli oneri costituiscono un limite inderogabile e tenuto conto, altresì, che l'onere complessivo recato dal provvedimento è configurato, dall'articolo

3 del disegno di legge di ratifica, quale limite di spesa.

Con specifico riferimento all'articolo 3, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, indicato a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, reca le necessarie disponibilità. La correttezza della copertura finanziaria presuppone che la Commissione mista, di cui all'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione in questione, si riunisca a Panama non prima dell'anno 2013, come desumibile dalla relazione tecnica.

Segnala peraltro, che tale cadenza triennale non è espressamente prevista dall'articolo 19 dell'Accordo di cooperazione, che fa genericamente riferimento a riunioni da tenersi alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore, rileva che gli articoli 6 e 11 non comportano oneri, in quanto le attività istituzionali in esse contemplate sono realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 5, precisa che « le migliori facilitazioni possibili » sono concesse, anche in questo caso, con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che la quantificazione dell'articolo 19 è correttamente formulata dal momento che la prima riunione si terrà a Panama nel 2013 ed al personale inviato spettano sia le spese di vitto che quelle di alloggio, trattandosi di missioni di funzionari e non di scambi.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C.4040 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

« le migliori facilitazioni possibili » menzionate all'articolo 5 dell'Accordo sono concesse con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 del medesimo Accordo non comportano oneri, in quanto le attività istituzionali in esse contemplate sono realizzate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 19 dello stesso Accordo è correttamente formulata, dal momento che la prima riunione della Commissione mista, ivi prevista, si terrà a Panama nel 2013 ed al personale inviato spettano sia le spese di vitto che quelle di alloggio, trattandosi di missioni di funzionari e non di scambi;

nel presupposto che la prima riunione di cui all'articolo 19 dell'Accordo, sopra citata, si terrà a Panama nel 2013;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008-A/R.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Preliminarmente rileva che, in ordine alle modifiche introdotte rispetto al testo in precedenza esaminato dalla Commissione Bi-

lancio, in mancanza di una relazione tecnica non appare possibile verificare la congruità dell'onere indicato dal testo sia con riferimento all'istituzione che al funzionamento dell'Autorità garante, inteso come attività istituzionale, spese per il personale, immobili da destinare alla sede, uffici di segreteria, spese di cancelleria, software e strumenti informatici, mezzi di comunicazione. Ritiene quindi necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dal testo. In particolare, sottolinea che andrebbero precisati i profili organizzativi e strutturali, chiarendo i collegamenti tra l'Autorità e l'Ufficio ad essa specificamente dedicato cui fa riferimento il testo. Quanto alla dotazione organica indicata, andrebbe precisato se la stessa esaurisca le esigenze di personale da destinare all'insieme dei compiti attribuiti all'Autorità, nonché al funzionamento della stessa. Inoltre, ritiene che andrebbero forniti elementi circa gli oneri di carattere retributivo, con particolare riferimento al regime contrattuale applicabile al personale. Quanto alle norme già contenute nel precedente testo, ribadisce le osservazioni formulate in occasione dell'esame presso la Commissione. In particolare, osserva che la norma, da un lato, vincola la misura del compenso dell'Autorità garante a quella del compenso di un capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, dall'altro, pone il limite di spesa di 200.000 euro annui, come prevede l'articolo 2, comma 4. Sottolinea che non appare chiaro quale sarà il parametro di riferimento nel caso in cui il compenso del Capo dipartimento sia aumentato in sede di rinnovo contrattuale e ritiene che andrebbe, pertanto, verificata la compatibilità della previsione di un limite di spesa rispetto al parametro retributivo indicato dal testo. Rileva inoltre come la possibilità di contattare l'Autorità garante attraverso numeri telefonici di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 6, lasci presupporre la gratuità per il cittadino utente. Precisa che la norma tuttavia non indica le modalità di copertura della corrispondente maggiore spesa a carico della amministra-

zione e ricorda che la copertura disposta dall'articolo 7, comma 1, è esplicitamente connessa agli oneri di cui all'articolo 5. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 3, dispone che le spese per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel rinviare a quanto osservato con riferimento all'articolo 7 per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 5, rileva, dal punto di vista formale, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituisce uno stato di previsione, ma presenta un proprio bilancio autonomo. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità) osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 17,156 milioni di euro per l'anno 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità, seppure privo di una apposita voce programmatica. Per quanto concerne l'articolo 7, comma 2, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, osserva che la tabella C allegata alla legge di stabilità per l'anno 2011 ha previsto uno stanziamento di 51,475 milioni di euro per l'anno 2011 e di 52,536 milioni di euro per l'anno 2012. Con

riferimento all'anno 2011, osserva che da un'interrogazione effettuata mediante la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dove sono allocate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, presenta una disponibilità di competenza pari a 33,332 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse per le finalità di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19, comma 3, e all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, rinvia alle osservazioni svolte in precedenza in relazione alle modalità di copertura del comma 1 dell'articolo 7 in esame. Dal punto di vista formale, rileva che la norma necessita di un coordinamento laddove l'onere di cui al comma 2 dell'articolo 4 viene nello stesso tempo configurato quale previsione e limite massimo di spesa. Ribadendo tuttavia l'assenza di un aggiornamento della relazione tecnica, ritiene che sarebbe opportuno che il Governo approfondisca ulteriormente le questioni poste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame al fine di potere svolgere gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb..

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione, recante norme per la tutela della libertà d'impresa e lo statuto delle imprese, è il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito l'8 marzo 2011, anche sulla base dei rilievi emersi durante l'esame in sede consultiva presso le Commissioni chiamate ad esprimere il parere e che tale provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti finalità e principi, osserva che, seppure enucleati come principi, e quindi come norme aventi prevalentemente carattere programmatico, le previsioni dell'articolo 2 potrebbero determinare effetti sulla finanza pubblica qualora la relativa disciplina attuativa non preveda adeguate forme di compensazione ovvero meccanismi idonei a garantire la neutralità finanziaria delle misure adottate. In particolare, rileva che tali effetti finanziari potrebbero determinarsi per un incremento degli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, ovvero per le minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali. In ordine all'articolo 3, relativo all'organizzazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, osserva che andrebbe precisata la portata applicativa della norma, di non agevole interpretazione, al fine di escludere effetti negativi per le camere di commercio, enti ricompresi nel comparto della pubblica amministrazione. Sugli aspetti richiamati, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne gli articoli da 5 a 7, in materia di procedure di valutazione, osserva come le disposizioni prevedano, per le amministrazioni interessate, ovvero Ministeri, regioni, enti locali, camere di commercio, adempimenti connessi all'analisi e alla verifica dell'impatto delle iniziative legislative sul sistema delle imprese. In assenza di una relazione tecnica, rileva come non sia possibile valutare se ai suddetti adempimenti le amministrazioni interessate siano effettivamente in grado di

fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 8, concernente i rapporti con la pubblica amministrazione, analogamente a quanto osservato in precedenza, rileva che le disposizioni prevedono, per le amministrazioni interessate, quali pubbliche amministrazioni, camere di commercio, adempimenti volti a garantire il principio di trasparenza. In assenza di una relazione tecnica, osserva come andrebbe confermato che a tali adempimenti possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo articolo 17.

Con riferimento all'articolo 9, recante iniziative contro i ritardi nei pagamenti e disposizioni correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002, per quanto attiene alla nullità delle clausole di rinuncia agli interessi di mora nel caso in cui uno dei contraenti sia la pubblica amministrazione, di cui ai commi 2 e 3, rileva che le norme appaiono suscettibili di incidere sui bilanci delle amministrazioni interessate con possibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che andrebbero altresì chiariti i profili applicativi e i possibili effetti finanziari del comma 5. Infine, in merito alla delega di cui al comma 4, nel rilevare che tra i criteri direttivi non figura l'obbligo di invarianza finanziaria, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo riguardo ad eventuali effetti finanziari.

Per quanto concerne l'articolo 10, in materia di certificazione sostitutiva e procedura di verifica, osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre innovazioni di rilievo nella disciplina relativa alle attività di verifica attualmente demandate alla Pubblica amministrazione. Osserva

come andrebbero valutate le implicazioni sia riguardo all'effettiva possibilità di esercizio di tali compiti da parte dei soggetti indicati dal testo sia riguardo alla compatibilità di tale previsione rispetto alla disciplina comunitaria.

In merito all'articolo 11, recante disciplina degli appalti pubblici, atteso che il comma 2 richiama espressamente il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo circa la compatibilità con tale normativa delle disposizioni introdotte.

Con riferimento all'articolo 12, in materia di definizioni, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla portata delle norme; in particolare, per quanto attiene alle imprese femminili, alle imprese giovanili, alle nuove imprese e alle imprese tecnologiche, osservando come andrebbe precisato se le previsioni contenute nel testo possano comportare un incremento – suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – della platea dei beneficiari di politiche di sostegno verso specifiche tipologie di impresa.

In merito all'articolo 13, in materia di politiche pubbliche per la competitività, osserva che le norme prevedono il sostegno delle micro e piccole imprese mediante attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali. In proposito, segnala che – in mancanza di una più dettagliata indicazione delle misure da adottare per le finalità enunciate dal testo – non è possibile procedere ad una valutazione del complessivo impatto finanziario delle norme, alcune delle quali appaiono potenzialmente onerose. In particolare, con riferimento al sostegno dello Stato per la piena libertà di scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, osserva come andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di applicazione in modo da escludere che le stesse comportino minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate. Per quanto attiene all'attribuzione all'Autorità per la concorrenza di poteri di indagine e sanzionatori nei confronti degli istituti di

credito, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità di tali compiti, presumibilmente aggiuntivi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria e agli altri compiti posti a carico del medesimo Ministero e del Ministero dell'economia, segnala come andrebbe chiarito se detti adempimenti siano compatibili con la clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 17, la quale dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, osserva che l'individuazione delle risorse da destinare alle Commissioni parlamentari rientra nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle Camere. Segnala, peraltro, che in conformità alle osservazioni formulate sul testo precedentemente esaminato dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione, la disposizione è stata riformulata in modo da prevedere, conformemente a quanto previsto nella scorsa legislatura in occasione dell'istituzione di commissioni parlamentari sia monocamerali che bicamerali, un limite massimo per le spese di funzionamento delle commissioni medesime.

In merito all'articolo 16, in materia di rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, osserva che la qualifica delle misure contenute nel provvedimento in esame come livelli essenziali delle prestazioni è suscettibile di dar luogo ad effetti finanziari per la richiesta, da parte di regioni e autonomie locali, di maggiori finanziamenti da parte dello Stato, atteso che la normativa vigente impone l'integrale soddisfacimento di detti livelli essenziali. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento, infine, all'articolo 17, recante norma finanziaria, osserva che dal punto di vista della formulazione della disposizione, appare opportuno che la stessa sia modificata in modo da escludere dall'applicazione dell'articolo 17 le disposizioni di cui all'articolo 14, in quanto dotate di una autonoma clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI condivide le perplessità espresse dal presidente, in sostituzione del relatore, e chiede di rinviare il seguito del provvedimento al fine di svolgere gli ulteriori necessari approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito.

Atto n. 334.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento ministeriale in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preliminarmente ricorda che lo schema di regolamento in esame è volto a rendere permanenti le modifiche già introdotte con il decreto ministeriale n. 51635 del 26 aprile 2010, la cui efficacia, già prevista fino al 31 dicembre 2010 dal medesimo provvedimento, è stata prorogata dal decreto-legge n. 225 del 2011 fino al 31 marzo 2011. Fa quindi presente che, trattandosi di disposizioni che prevedono l'erogazione di trattamenti di sostegno del reddito posti interamente a carico del settore del credito sulla base di una contribuzione decisa con appositi accordi tra le parti, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che i meccanismi di controllo previsti dalla vigente normativa siano idonei a garantire l'equilibrio finanziario del Fondo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito;

rilevato che il provvedimento è volto a rendere permanenti le modifiche già introdotte con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2010, n. 51635,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le dispo-

sizioni entrino in vigore nel momento in cui cessa l'efficacia del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2010, n. 51635 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che essendo in corso una seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nell'ambito della quale il Governo deve chiarire i propri intendimenti circa la possibilità di concedere una proroga per l'espressione del parere di competenza delle Commissioni parlamentari, la Commissione dovrà organizzare il prosieguo dei propri lavori in relazione alle decisioni che saranno assunte nell'ambito della

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 20.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pier Francesco GUARGUAGLINI, *presidente e amministratore delegato di Finmeccanica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Massimo VANNUCCI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Pier Paolo BARETTA (PD), Lino

DUILIO (PD), Marco MARSILIO (PdL) e Ludovico VICO (PD), ai quali replica Pier Francesco GUARGUAGLINI, *presidente e amministratore delegato di Finmeccanica*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia l'ing. Pier Francesco Guarguaglini

per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	79
Sull'ordine dei lavori	79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04342 Fugatti: Iniziative per limitare l'incremento delle commissioni praticate dalle banche sui prelievi di denaro allo sportello	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-04343 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti in caso di incremento dei prezzi petroliferi	82
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-04344 Barbato: Rafforzamento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita	83
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-04345 Vincenzo Antonio Fontana: Contrasto all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili	83
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-03773 Bosi: Chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio siti a Portoferraio	84
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	106

RISOLUZIONI:

7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità (<i>Discussione e rinvio</i>)	84
ALLEGATO 8 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributari, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 10 (<i>Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bragantini 3.01</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio.*)

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (Atto n. 317), quindi all'esame della Comunicazione della Com-

missione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi COM(2011)11 definitivo, e successivamente agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo scorso.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda preliminarmente come il gruppo dell'IdV abbia votato a favore della legge n. 42 del 2009, ritenendo che la riforma in senso federalista del sistema tributario costituisca un elemento molto importante per responsabilizzare maggiormente gli amministratori locali, in particolare nelle aree del Mezzogiorno, rendendo in tal modo più efficiente la gestione della cosa pubblica.

In tale ottica il gruppo dell'Italia dei Valori ha sempre inteso fornire un contributo costruttivo al processo di attuazione del federalismo fiscale, rilevando come il voto contrario espresso sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale sia stato necessitato dai gravissimi limiti di tale provvedimento, il quale non realizza l'autonomia finanziaria dei comuni, ma si limita ad introdurre nuove forme di prelievo, in particolare attraverso l'introduzione dell'imposta di soggiorno e dell'imposta di scopo, ovvero a

trasformare l'ICI in una sorta di imposta sulle seconde case. In tal modo, tale decreto legislativo tradisce uno dei principi cardine del federalismo fiscale, secondo il quale deve sussistere un rapporto diretto tra responsabilità amministrative e scelte tributarie, che si realizza sottoponendo gli amministratori locali al giudizio politico dei contribuenti residenti nei territori di rispettiva competenza.

Sottolinea inoltre come il nuovo assetto del fisco municipale, delineato dal predetto provvedimento, comporterà molto probabilmente un incremento degli oneri a carico degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti, quantificato in oltre 400 euro annui a testa, colpendo in tal modo proprio quei ceti produttivi che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale.

Evidenzia altresì come, sebbene molti aspetti del nuovo fisco municipale risultino ancora indeterminati, atteso che non è in alcun modo quantificata l'aliquota dell'imposta municipale propria, ed è ancora sostanzialmente indefinito il meccanismo di perequazione previsto dal decreto legislativo, appare certo che l'attuazione del decreto comporterà una significativa decurtazione di risorse per i comuni del Sud, i quali si vedranno probabilmente privati di circa 800 milioni di euro di risorse annue, sconfessando in tal modo clamorosamente i proclami di rilancio delle regioni meridionali ripetutamente lanciati dal Governo.

In questo preoccupante quadro complessivo invita il Governo e la maggioranza ad assumere un orientamento diverso da quello seguito con riferimento al fisco municipale, e che, purtroppo, sembra invece essere confermato anche in questa occasione. Ritiene infatti che l'Esecutivo debba tenere conto del forte dissenso espresso dalle singole regioni e dalla Conferenza Stato Regioni su numerosi aspetti del provvedimento, mantenendo fermo l'obiettivo fondamentale della riforma federalista, che non è quello di incrementare ulteriormente il prelievo fiscale, ma di trasformare il rapporto tra amministra-

zioni pubbliche locali e cittadini, in un'ottica di maggiore trasparenza ed efficienza.

Invita quindi il relatore a considerare debitamente le considerazioni espresse nel corso del dibattito, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a valutare attentamente i rilievi espressi nel corso del dibattito, condividendo l'opportunità di non procedere all'espressione del parere sul provvedimento nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale si deciderà se richiedere la proroga del termine, attualmente fissato all'11 marzo prossimo, entro il quale dovrà concludersi l'esame parlamentare dello schema di decreto. Alla luce di tale decisione si riserva di definire l'organizzazione dei lavori sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo scorso.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD), con riferimento alla proposta di parere formulata dal relatore, suggerisce di apportare una modifica alla lettera d) delle osservazioni, laddove si sostiene che l'introduzione di forme innovative di tassazione sulle transazioni finanziarie di natura speculativa debba avvenire a livello mondiale.

Sottolinea, infatti, come il Parlamento europeo abbia recentemente approvato una risoluzione volta a sostenere l'introduzione di tale nuovo prelievo, e come subordinare l'operatività dell'imposta alla sua adozione a livello mondiale significherebbe, in sostanza renderne impossibile l'attuazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, evidenzia come la maggior parte dei Governi europei abbia espresso contrarietà rispetto all'ipotesi di adottare la nuova imposta sulle transazioni finanziarie di natura speculativa solo a livello europeo, in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di indurre il trasferimento delle attività finanziarie dai mercati europei ad altre piazze finanziarie. A tale proposito sottolinea come il Ministro dell'economia condivida l'idea di introdurre la nuova imposta, ma ritenga che essa, per essere realmente efficace, debba essere applicata a livello globale.

Alberto FLUVI (PD) evidenzia come la posizione su questo tema dei parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo non coincida con quello dei governi nazionali, alcuni dei quali, come la Germania e la Francia, sono peraltro favorevoli all'introduzione della nuova tassa anche a livello europeo.

In tale contesto ritiene che l'adozione della nuova imposta sulle transazioni finanziarie, anche solo a livello degli Stati dell'Unione, costituirebbe un segnale molto importante, a cui non occorre rinunciare nell'attesa di un'unanimità a livello mondiale che appare assai difficile realizzare.

Maurizio FUGATTI (LNP), con riferimento alla riformulazione della lettera a) delle osservazioni contenute nella proposta di parere, chiede di sopprimere il passaggio, ivi contenuto, in cui si afferma che le misure di concorrenza fiscale adottate da alcuni Stati membri dell'Unione europea avrebbe comportato effetti negativi sui medesimi Stati.

Non ritiene infatti opportuno, tanto meno in questa sede, esprimere un giudizio complessivo sui fenomeni della concorrenza tra ordinamenti tributari, che, a suo avviso, possono anche sortire effetti positivi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in merito alla valutazione espressa dal deputato Fugatti, ritiene che la considerazione, contenuta nella lettera a) delle osservazioni, relativa agli effetti delle misure di concorrenza fiscale dannosa, non rappresenti un giudizio di valore su tali scelte di politica tributaria, ma la mera presa d'atto di un fatto storico.

Cosimo VENTUCCI (PdL) condivide pienamente il contenuto della lettera a) delle osservazioni, rilevando come le misure di *dumping* fiscale adottate da alcuni Stati membri abbiano portato a situazioni assolutamente inaccettabili, richiamando a tale proposito il caso della zona franca istituita in Irlanda, presso l'aeroporto di Shannon, ed evidenziando inoltre come, in alcuni casi, tali regimi fiscali speciali abbiano facilitato vere e proprie pratiche illecite, ad esempio per quanto riguarda il riciclaggio di capitali di provenienza illecita.

Dore MISURACA (PdL), *relatore*, sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito, riformula la propria proposta di

parere, modificando la formulazione della lettera d) delle osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.50.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04342 Fugatti: Iniziative per limitare l'incremento delle commissioni praticate dalle banche sui prelievi di denaro allo sportello.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) esprime alcune perplessità in merito alla risposta fornita, in particolare per quanto riguarda il richiamo, ivi contenuto, alla possibilità, per i clienti delle banche, di rivolgersi all'Arbitro bancario finanziario per risolvere eventuali controversie con le banche. Sottolinea, infatti, come i clienti che effettuano prelievi di denaro allo sportello sono, per la maggior parte dei casi, persone anziane, le quali ben diffi-

cilmente possono avvalersi di tali strumenti di tutela.

Considera pertanto necessario introdurre più efficaci strumenti di difesa dei consumatori, in particolare in favore delle categorie più deboli, invitando il Governo a prestare adeguata attenzione al problema evidenziato dall'interrogazione.

5-04343 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti in caso di incremento dei prezzi petroliferi.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, domandandosi di quali ulteriori elementi abbia bisogno il Governo per adottare finalmente il decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti ed a stabilizzare in tal modo i prezzi al consumo. Sottolinea, infatti, come il costo della benzina superi ormai il livello di 1,5 euro al litro, e come, rispetto al periodo ottobre-dicembre 2010 preso in considerazione nella risposta, si siano verificati consistenti incrementi dei prezzi petroliferi, determinati anche dalle turbolenze politiche che hanno coinvolto alcuni Paesi del Nord Africa.

Rileva, inoltre, come l'aumento rapidissimo dei prezzi sul mercato del greggio abbia completamente sconvolto gli elementi macroeconomici sui quali si fonda la politica economica definita dal Governo, il quale, nella Decisione di finanza pubblica, indicava una prospettiva di prezzo medio del petrolio di 75 dollari al barile, laddove ieri tale prezzo era pari a 113 dollari sul mercato di Londra ed a 104 dollari sul mercato di New York.

In tale contesto ritiene che sussistano tutte le condizioni perché il Governo adotti il decreto di rideterminazione dell'accisa, sottolineando come, in caso con-

trario, l'incremento della benzina, che ha ormai raggiunto i 4 centesimi di euro al litro, comporterà, per l'intero sistema economico nazionale, un aggravio di spesa pari a 52 milioni di euro mensili per la sola benzina verde.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Fluvi, rilevando tuttavia come le previsioni a breve indichino una prospettiva di riduzione del prezzo del greggio, a seguito dell'incremento del livello di produzione decisi da alcuni Paesi arabi.

5-04344 Barbato: Rafforzamento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco BARBATO (IdV) ricorda come, nel corso dell'attuale legislatura, il gruppo dell'IdV abbia fortemente avvertito tutte quelle norme, quali lo scudo fiscale, che potevano avere conseguenze criminogene.

In tale contesto i dati relativi al vertiginoso aumento delle segnalazioni per operazioni finanziarie sospette di riciclaggio, che hanno raggiunto il numero di 37.000 nel 2010, nonché l'aumento delle segnalazioni trasmesse all'autorità giudiziaria, passate a loro volta da 18.000 a 27.000 in un solo anno, testimoniano dell'assoluta fondatezza di tali timori, confermando che il predetto scudo fiscale è stato in larga parte utilizzato per realizzare operazioni di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, attuate avvalendosi della collaborazione delle banche, le quali, naturalmente, apprezzano sempre l'afflusso di risorse finanziarie nei loro confronti, qualunque ne sia la provenienza.

Invita dunque il Governo a modificare radicalmente i propri orientamenti in ma-

teria, e ad adottare una linea politica che contrasti con forza l'economia criminale, sottolineando come, in caso contrario, la meritoria azione di vigilanza svolta dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia e dall'autorità giudiziaria nel suo complesso risulterebbe del tutto inutile.

5-04345 Vincenzo Antonio Fontana: Contrasto all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto, rilevando come le indicazioni fornite consentiranno ai comuni di contrastare con maggiore efficacia talune pratiche volte a fruire illegittimamente dell'esenzione dall'ICI della prima casa, in particolare attraverso l'assunzione di residenze anagrafiche in immobili differenti da parte dei coniugi appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03773 Bosi: Chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio siti a Portoferraio.

Il sottosegretario Sonia Viale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesco BOSI (UdC) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come, sebbene l'informatizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare possa certamente sortire effetti positivi sul piano della fruibilità dei servizi da parte dei cittadini interessati, non in molti casi non sia comunque possibile rinunciare al presidio rappresentato dalla presenza fisica degli uffici dell'Agenzia del territorio.

Tale esigenza appare ancora più fondata in un'isola di apprezzabili dimensioni come l'Elba, la quale è densamente popolata, soprattutto nel periodo estivo, in cui giunge ad ospitare fino a 250.000 persone, anche in considerazione del fatto che la soppressione del competente ufficio territoriale obbligherebbe i contribuenti a recarsi fino a Livorno per il disbrigo delle pratiche.

Raccomanda quindi al Governo di seguire la questione con attenzione, sottolineando come la scelta di chiudere l'ufficio territoriale di Portoferraio risulterebbe del tutto incomprensibile, in considerazione delle appena descritte caratteristiche demografiche e territoriali dell'isola d'Elba.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale interviene sulla questione concernente l'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili ai fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

In particolare l'atto di indirizzo evidenzia come, a seguito di talune pronunce recenti della Corte di cassazione, si sia sostenuto che l'esclusione dall'ICI di tali tipologie di immobili opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale.

Molti comuni, sulla scorta di tale pronuncia giurisprudenziale, hanno attivato le procedure per recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione.

Il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato recante disposizioni in favore dei territori di montagna, recentemente approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, una disposizione la quale chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso.

In tale contesto la risoluzione intende impegnare il Governo a favorire la soluzione della questione, in particolare evitando che, nelle more dell'approvazione definitiva della predetta norma, si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10.

Ritiene infatti necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda si prosegua nelle attività di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili.

Riformula quindi l'atto di indirizzo, nel senso di aggiungere alle premesse due ulteriori capoversi, i quali richiamano, a sostegno delle finalità perseguite dalla risoluzione, parte del contenuto della Circolare dell'Agenzia del territorio n. 7/T del 15 giugno 2007, nonché alcune considerazioni svolte in materia dal Direttore dell'Agenzia del territorio in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione svolta su tali temi il 22 febbraio scorso (vedi allegato 8).

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva l'opportunità di approfondire alcuni aspetti dell'atto di indirizzo.

Alberto FLUVI (PD) non esprime contrarietà rispetto alla richiesta del Sottosegretario di valutare appieno il contenuto della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce dell'esigenza rappresentata dal Sottosegretario, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo C. 2754 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributari, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte preliminarmente che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 14 marzo prossimo, e che pertanto la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento nella seduta odierna.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa — Statuto delle imprese, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già esaminato il precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, esprimendo, nella seduta del 30 novembre 2010, un parere favorevole con numerose condizioni ed osservazioni.

Rispetto al testo già oggetto di esame la Commissione Attività produttive ha apportato numerose modifiche, anche sopprimendo molte delle disposizioni che presentavano profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare, la Commissione di merito ha ottemperato sostanzialmente a tutte le condizioni formulate dalla VI Commissione nel parere approvato.

In dettaglio, la Commissione Attività produttive, recependo la condizione di cui al numero 1), ha soppresso i commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedevano la compensabilità tra le somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, ed i debiti maturati nei confronti del medesimo soggetto.

Inoltre, recependo sostanzialmente la condizione di cui al numero 2), è stato modificato il comma 12 dell'articolo 12, il quale definiva come tecnologiche quelle imprese che sostengano spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile: in tale ambito la Commissione di merito ha sostituito il richiamo all'imponibile, che risultava poco chiaro, con quello ai costi complessivi annuali.

Recependo la condizione di cui al numero 3), è stata sostituita la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 13, la quale stabilisce l'obiettivo di favorire la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, eliminando in tale ambito il riferimento a non meglio definite politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione.

In ottemperanza alla predetta condizione di cui al numero 3), è stata inoltre soppressa la lettera *g*) del medesimo comma 1, la quale prevedeva, in termini del tutto indeterminati, che lo Stato favorisse politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

Recependo le condizioni di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), nonché l'osservazione di cui alla lettera *m*), è stato soppresso l'articolo 14, il quale conferiva deleghe al Go-

verno per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, stabilendo un insieme molto articolato di principi e criteri direttivi, che presentavano tuttavia molteplici profili di criticità.

Recependo la condizione di cui al numero 8), è stato radicalmente riformulato l'articolo 23 il quale stabiliva che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge fossero coperti con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, prevedendo invece una clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto riguarda invece le osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze, la Commissione di merito ha dato seguito solo ad alcune di esse.

In particolare, sono state recepite:

l'osservazione di cui alla lettera *d*), sopprimendo il comma 4 dell'articolo 10, il quale prevedeva, con norma la cui portata non appariva comprensibile, che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, fossero ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 5), del codice civile;

l'osservazione di cui alla lettera *h*), rivedendo la formulazione dei commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali recano la definizione di «impresa femminile»: in tale ambito la X Commissione ha esteso la predetta definizione anche alle realtà imprenditoriali non organizzate in forma societaria;

le osservazioni di cui alle lettere *n*) ed *o*), sopprimendo l'articolo 15, il quale prevedeva, tra l'altro, l'impegno, non meglio precisato, dello Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività.

Non sono state invece recepite:

l'osservazione di cui alla lettera *a*), la quale, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), che annovera, tra i

principi cui si ispira l'intervento legislativo, il principio della sussidiarietà orizzontale « anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione », suggeriva di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

l'osservazione di cui alla lettera *b*), la quale, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), segnalava l'improprietà di definire giuridicamente come « diritto » l'accesso al credito da parte delle imprese, e suggeriva di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di godere di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del Testo unico bancario appositamente dedicate al credito per i consumatori;

l'osservazione di cui alla lettera *c*), la quale chiedeva di riformulare il comma 1 dell'articolo 5, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento: in tale ambito l'osservazione suggeriva di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'espresso riferimento alle norme di « natura fiscale » fosse finalizzato a porre

in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;

l'osservazione di cui alla lettera *e*), che, con riferimento al comma 6 dell'articolo 11, ai sensi del quale ogni prefettura è tenuta a predisporre degli elenchi di imprese e fornitori « contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi », suggeriva di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nei predetti elenchi delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese negli elenchi, al fine di evitare il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

l'osservazione di cui alla lettera *f*), la quale, con riferimento all'articolo 12, recante una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, suggeriva di sopprimere tali previsioni, che rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa: a tale proposito la Commissione di merito ha apportato alcune correzioni minori che tuttavia non eliminano l'aspetto critico evidenziato nel parere;

l'osservazione di cui alla lettera *g*), la quale, con riferimento al comma 9 dell'articolo 12, che definisce come « nuove imprese » quelle che hanno meno di 5 anni di vita e le cui quote non sono detenute in maggioranza da altre imprese, suggeriva di rivedere la disposizione, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda: anche in questo caso le correzioni apportate dalla Commissione di merito, che pure

migliorano il testo, non eliminano del tutto gli elementi problematici rilevati dal parere;

l'osservazione di cui alla lettera *i*), che, con riferimento al numero 1), lettera *b*), del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi del quale lo Stato favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, ed attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, suggeriva di sopprimere tale previsione, in quanto essa non sembra avere carattere innovativo, atteso che la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

l'osservazione di cui alla lettera *l*), la quale, con riferimento al numero 2) della medesima lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13, recante l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, suggeriva di sopprimere la previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, o quantomeno di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri.

Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come la X Commissione abbia modificato quasi tutti gli articoli del provvedimento, migliorandone la formula-

zione ed espungendo alcune previsioni che presentavano profili problematici.

Inoltre sono stati soppressi gli articoli 16 e 17, che istituivano e disciplinavano l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, mentre gli articoli 18, 19 e 20, che istituivano e disciplinavano la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, sono stati accorpati e semplificati.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, le quali ribadiscono le osservazioni già formulate sulla precedente versione del testo, non recepite dalla Commissione di merito (*vedi allegato 9*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'opportunità di ribadire le osservazioni espresse nel precedente parere approvato dalla Commissione Finanze che non sono state recepite dalla Commissione Attività produttive.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative presentate.

Informa quindi che sono in corso contatti informali con la competente Commissione permanente del Senato al fine di definire un testo che sia il più possibile condiviso anche dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene che pertanto che, fino a quando non saranno conclusi tali approfondimenti, non sia opportuno procedere alle votazioni sulle proposte emendative presentate.

Matteo BRAGANTINI (LNP) riformula il proprio articolo aggiuntivo 3.01, trasformandolo in articolo aggiuntivo all'articolo 4 (*vedi allegato 10*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, alla luce della riformulazione testé effettuata dal presentatore, l'articolo aggiuntivo 3.01 deve intendersi sostituito dall'articolo aggiuntivo 4.01.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle 9,30 di domani.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);

rilevato come la Comunicazione in esame costituisca l'atto con il quale viene avviato, per la prima volta, il semestre europeo, con il quale si intende assicurare un coordinamento *ex-ante* delle politiche economiche nella zona dell'Euro e nell'Unione europea;

rilevata l'esigenza che le complessità del meccanismo procedurale che presiede al semestre europeo non costituiscano un ostacolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e sottolineata, a tal fine, l'esigenza che i documenti, elaborati in tale contesto sia dagli Stati membri sia dagli organismi europei, forniscano indicazioni chiare e soluzioni concrete rispetto ad un novero circoscritto di obiettivi prioritari cui deve puntare l'azione di politica economica dei governi e dei parlamenti nazionali;

evidenziato come la Commissione Finanze, nei rilievi espressi sulla bozza del Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dal Governo nel novembre scorso (Doc. CCXXXVI, n. 1) avesse sottolineato l'esigenza che il rafforzamento

della *governance* economica dell'Unione europea miri, oltre che a garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche a dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi di competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni dell'Unione europea nel suo complesso, coniugando la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali;

rilevato come le linee di fondo, indicate dalla Comunicazione, che devono guidare la ripresa economica europea risultino certamente condivisibili, in particolare per quanto riguarda le esigenze di superare gli squilibri finanziari che hanno innescato la crisi economica internazionale in atto, garantendo a tal fine la stabilità del sistema bancario, di assicurare la sostenibilità della spesa pubblica, di rivedere i sistemi tributari in senso più favorevole alla crescita e di garantire adeguati fonti di finanziamento al settore produttivo ed alle famiglie;

segnalato, sotto lo specifico profilo della politica tributaria, come non sia ipotizzabile in Italia un ulteriore incremento della pressione fiscale, la quale ha già raggiunto da diversi anni un livello tale da rischiare di pregiudicare le prospettive di crescita del Paese, e come si debba pertanto puntare a realizzare una redistribuzione del carico tributario, in primo

luogo perseguendo, attraverso il mantenimento di una rigorosa strategia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, l'emersione di basi imponibili che attualmente sfuggono al prelievo, nonché attraverso una differente ripartizione dell'imposizione, privilegiando i redditi da lavoro e d'impresa e i redditi di matrice non speculativa, nonché riconsiderando il ruolo relativo rivestito rispettivamente dalla tassazione diretta rispetto a quella indiretta;

ribadito, in particolare, l'obiettivo, già segnalato dalla Commissione Finanze nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, anche attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;

condivisa l'esigenza di utilizzare la leva tributaria come strumento privilegiato per sostenere il riavvio della crescita economica e per favorire la modernizzazione del mercato del lavoro, incrementando in particolare il tasso di occupazione di alcune categorie;

evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei principali elementi di debolezza del mercato del lavoro italiano sia costituito dall'insufficiente partecipazione continuativa delle donne al lavoro, la quale è ostacolata anche dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare, generalmente rappresentata dal reddito femminile, in quanto il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini IRPEF, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate;

sottolineato come le banche italiane, che pure hanno saputo rispondere meglio, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per la migliore qualità complessiva degli assetti normativi e di vigilanza sul settore, alla crisi finanziaria mondiale, senza bisogno di interventi diretti di ricapitalizzazione pubblica, debbano nei prossimi anni incrementare progressivamente la propria base patrimoniale, al fine di porsi al riparo da ogni rischio speculativo e di adeguarsi alle prescrizioni del nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari;

evidenziato, al tempo stesso, come l'economia italiana soffra di un grave elemento di debolezza, costituito dall'eccessiva dipendenza del sistema delle imprese dal credito bancario e dal connesso, insufficiente sviluppo di canali alternativi di finanziamento che consentano alle imprese di disporre di risorse finanziarie sufficienti a sostenere gli investimenti innovativi e la crescita dimensionale;

rilevata, in tale ottica, la necessità di incentivare il rafforzamento del mercato dei capitali di rischio, che costituisce una delle infrastrutture immateriali più importanti per realizzare una maggiore capitalizzazione e la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale italiano, e per incentivare in tal modo il tasso di innovazione e la produttività complessiva del sistema economico nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si evidenzia in primo luogo come ogni dibattito a livello europeo sugli strumenti di politica tributaria per sostenere la crescita non possa prescindere dal riconoscimento che finora gli sforzi per giungere ad una maggiore armonizzazione dei sistemi di imposizione sui redditi d'impresa sono sostanzialmente falliti, e che anzi, fino a pochi anni fa, alcuni Paesi europei hanno posto in essere forme di

concorrenza fiscale dannosa che si sono, del resto, rivelate deleterie per quegli stessi Stati che le avevano promosse;

b) in tale contesto, si auspica che le opportunità di maggiore coordinamento offerte dall'architettura procedimentale ed istituzionale delineata nell'ambito del semestre europeo consentano di realizzare obiettivi concreti in questo campo, quantomeno compiendo passi avanti nella direzione della definizione di una base imponibile comune delle imprese;

c) sul piano nazionale, appare pienamente condivisibile l'obiettivo, già dichiarato dal Governo, di procedere ad una complessiva riforma del sistema tributario italiano, che punti ad alcuni obiettivi prioritari:

1) ridurre la pressione fiscale, in particolare in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, delle famiglie e del lavoro dipendente;

2) perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso l'ampliamento delle basi imponibili, nonché favorendo i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa di natura non speculativa ed i redditi da lavoro autonomo, anche mediante un migliore bilanciamento tra tassazione sui redditi e tassazione sui consumi e sulle rendite, mantenendo comunque immutato il prelievo sui titoli del debito pubblico;

3) razionalizzare il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, che risulta oggi particolarmente complesso e farraginoso;

4) favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese e sostenere gli investimenti che migliorino la capacità innovativa e la produttività;

5) rivedere la tassazione energetica, al fine di incentivare minori consumi energetici e l'impiego di combustibili a minore impatto ambientale;

6) adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali;

7) semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti;

8) ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;

d) nell'ambito delle prospettive di riforma fiscale occorre inoltre affrontare, nell'ambito del dibattito già in corso presso le istituzioni europee, il tema relativo all'introduzione di forme innovative di tassazione sulle transazioni finanziarie di natura speculativa, prevedendo a tal fine l'introduzione di un prelievo che incida su tali transazioni, da applicare a livello mondiale, al fine di scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre giurisdizioni, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad iniziative di investimento a lungo termine di grande respiro europeo, definendo una base imponibile dell'imposta ampia, e stabilendo esenzioni e soglie di applicazione del tributo che facciano salve le esigenze dei piccoli investitori;

e) sempre sotto il profilo tributario, si segnala come sia assolutamente prioritario affrontare e risolvere il grave problema dell'evasione nel settore dell'IVA, che determina conseguenze particolarmente negative sia sul gettito tributario degli Stati membri sia sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici, puntando a tal fine a modernizzare il sistema, generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;

f) ancora con riguardo allo specifico settore dell'IVA, si segnala l'opportunità di intervenire sulla normativa nazionale in materia di rimborsi, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, in seguito alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità delle operazioni imponibili, legate al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE, hanno visto ridursi significativamente la possibilità di compen-

sare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti maggiori oneri finanziari a loro carico;

g) per quanto riguarda gli strumenti fiscali per il rilancio della crescita economica, si sottolinea come appaia necessario concentrare la leva fiscale su alcuni obiettivi prioritari per lo sviluppo del Paese, quali il sostegno alla famiglia, la promozione della ricerca e dell'innovazione, il superamento dei divari territoriali, il miglioramento del capitale umano;

h) a questo riguardo, si rileva come gli interventi di natura tributaria a sostegno della crescita debbano innanzitutto puntare a liberare maggiori risorse in favore degli investimenti e dei consumi: a tal fine appare prioritario prorogare o ampliare le misure, già adottate, per la detassazione degli investimenti produttivi, in specie nei settori della ricerca, dell'innovazione e della formazione, introdurre incentivi in favore del reinvestimento degli utili e per la capitalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, nonché prevedere benefici in favore delle assunzioni che favoriscano, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, l'emersione del lavoro nero o irregolare;

i) in tale contesto si sottolinea specificamente l'esigenza di incrementare il livello di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne, anche attraverso misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, valutando a questo fine anche la possibilità di introdurre uno specifico regime tributario per la famiglia, basato sul meccanismo del quoziente familiare;

l) sempre con riferimento ai temi del sostegno all'economia, si rileva come uno degli strumenti decisivi per riavviare i sistemi economici europei sia costituito dal rilancio di alcuni progetti di investimento infrastrutturale che possano fungere da moltiplicatori della crescita, sottolinean-

dosi a tale riguardo l'esigenza di sostenere la creazione, in sede europea e nazionale, di strumenti di raccolta del risparmio, sia nella forma di emissioni pubbliche a livello europeo (i cosiddetti Eurobond), sia mediante un oculato utilizzo della raccolta postale, sia attraverso il ricorso a forme di finanziamento privato, che consentano di convogliare significative risorse finanziarie in favore di alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in un momento in cui le condizioni delle finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo;

m) in tale ottica, l'esigenza di individuare strumenti innovativi volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, e delle piccole e medie imprese, dovrà essere soddisfatta anche agevolando, sia sotto il profilo regolamentare, sia sotto il profilo tributario, lo sviluppo dei fondi di *venture capital* e dei fondi di *private equity*;

n) nel medesimo contesto si rileva inoltre come la riflessione sui temi del finanziamento del sistema produttivo, e segnatamente delle piccole e medie imprese, debba necessariamente condurre ad affrontare la questione generale rappresentata dallo scarso sviluppo che storicamente contraddistingue il mercato italiano dei capitali di rischio, evidenziandosi al riguardo l'esigenza di avviare un processo di revisione degli assetti normativi che presiedono ai mercati degli strumenti finanziari orientata ai seguenti obiettivi prioritari:

1) valutare se l'attuale assetto dei poteri in materia di ammissione alla quotazione risulti adeguato rispetto all'opportunità di ampliare le dimensioni e la liquidità del mercato borsistico, anche alla luce della normativa europea in materia;

2) rimuovere, in un quadro di piena trasparenza ed adeguata tutela degli investitori, gli ostacoli, di natura normativa ed economica, che attualmente disin-

centivano il ricorso al capitale di rischio rispetto al ricorso al capitale di debito;

3) favorire un maggiore sviluppo degli investitori istituzionali;

4) ridurre le asimmetrie informative che, nel quadro dell'estrema frammentazione della struttura imprenditoriale italiana, rendono difficile per gli investitori potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese, di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento;

5) superare le resistenze, legate anche alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inibiscono molti imprenditori rispetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato dei capitali;

o) per quanto riguarda specificamente il settore bancario, si evidenzia l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea III possa determinare effetti negativi sotto il profilo dell'eventuale restrizione del cre-

dito per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

p) a tale ultimo proposito, si sottolinea l'esigenza di procedere, all'indomani dell'istituzione dell'autorità di vigilanza europea sul settore bancario, alla massima armonizzazione possibile sotto il profilo normativo e della vigilanza, al fine di eliminare gli arbitraggi normativi che pongono il sistema bancario italiano in una condizione di svantaggio nei confronti degli altri Paesi europei;

q) si rileva la necessità di proseguire nelle iniziative legislative, già avviate con il decreto legislativo n. 141 del 2010, volte a riformare il settore del credito al consumo, in particolare per quanto riguarda il settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di evitare che il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente basso, possa raggiungere livelli eccessivi, nonché nell'ottica di migliorare il livello di trasparenza delle condizioni contrattuali e di ridurre il livello medio dei tassi di interesse.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);

rilevato come la Comunicazione in esame costituisca l'atto con il quale viene avviato, per la prima volta, il semestre europeo, con il quale si intende assicurare un coordinamento *ex-ante* delle politiche economiche nella zona dell'Euro e nell'Unione europea;

rilevata l'esigenza che le complessità del meccanismo procedurale che presiede al semestre europeo non costituiscano un ostacolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e sottolineata, a tal fine, l'esigenza che i documenti, elaborati in tale contesto sia dagli Stati membri sia dagli organismi europei, forniscano indicazioni chiare e soluzioni concrete rispetto ad un novero circoscritto di obiettivi prioritari cui deve puntare l'azione di politica economica dei governi e dei parlamenti nazionali;

evidenziato come la Commissione Finanze, nei rilievi espressi sulla bozza del Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dal Governo nel novembre scorso (Doc. CCXXXVI, n. 1) avesse sottolineato l'esigenza che il rafforzamento

della *governance* economica dell'Unione europea miri, oltre che a garantire la stabilità di lungo periodo dei bilanci degli Stati membri dell'Unione, anche a dotare i governi nazionali di strumenti di politica economica atti a raggiungere gli obiettivi di competitività e di crescita definiti dalla Strategia Europa 2020, individuando politiche comuni dell'Unione europea nel suo complesso, coniugando la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche con l'individuazione di risorse da destinare al sostegno della domanda e ad interventi infrastrutturali;

rilevato come le linee di fondo, indicate dalla Comunicazione, che devono guidare la ripresa economica europea risultino certamente condivisibili, in particolare per quanto riguarda le esigenze di superare gli squilibri finanziari che hanno innescato la crisi economica internazionale in atto, garantendo a tal fine la stabilità del sistema bancario, di assicurare la sostenibilità della spesa pubblica, di rivedere i sistemi tributari in senso più favorevole alla crescita e di garantire adeguati fonti di finanziamento al settore produttivo ed alle famiglie;

segnalato, sotto lo specifico profilo della politica tributaria, come non sia ipotizzabile in Italia un ulteriore incremento della pressione fiscale, la quale ha già raggiunto da diversi anni un livello tale da rischiare di pregiudicare le prospettive di crescita del Paese, e come si debba pertanto puntare a realizzare una redistribuzione del carico tributario, in primo

luogo perseguendo, attraverso il mantenimento di una rigorosa strategia di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, l'emersione di basi imponibili che attualmente sfuggono al prelievo, nonché attraverso una differente ripartizione dell'imposizione, privilegiando i redditi da lavoro e d'impresa e i redditi di matrice non speculativa, nonché riconsiderando il ruolo relativo rivestito rispettivamente dalla tassazione diretta rispetto a quella indiretta;

ribadito, in particolare, l'obiettivo, già segnalato dalla Commissione Finanze nei rilievi approvati sulla bozza di Programma nazionale di riforma, di avviare la riforma del sistema tributario italiano, al fine di perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, anche attraverso il passaggio dalla tassazione diretta a quella indiretta, di adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali, di semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti, nonché di ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;

condivisa l'esigenza di utilizzare la leva tributaria come strumento privilegiato per sostenere il riavvio della crescita economica e per favorire la modernizzazione del mercato del lavoro, incrementando in particolare il tasso di occupazione di alcune categorie;

evidenziato, sotto quest'ultimo profilo, come uno dei principali elementi di debolezza del mercato del lavoro italiano sia costituito dall'insufficiente partecipazione continuativa delle donne al lavoro, la quale è ostacolata anche dal trattamento fiscale iniquo della seconda fonte di reddito familiare, generalmente rappresentata dal reddito femminile, in quanto il meccanismo del cumulo dei redditi familiari, ai fini IRPEF, comporta l'applicazione di un'aliquota marginale nettamente più sfavorevole ai redditi delle donne coniugate, rispetto all'aliquota applicabile, a parità di reddito relativo, alle donne non coniugate;

sottolineato come le banche italiane, che pure hanno saputo rispondere meglio, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per la migliore qualità complessiva degli assetti normativi e di vigilanza sul settore, alla crisi finanziaria mondiale, senza bisogno di interventi diretti di ricapitalizzazione pubblica, debbano nei prossimi anni incrementare progressivamente la propria base patrimoniale, al fine di porsi al riparo da ogni rischio speculativo e di adeguarsi alle prescrizioni del nuovo Accordo di Basilea III in materia di patrimonializzazione degli istituti bancari;

evidenziato, al tempo stesso, come l'economia italiana soffra di un grave elemento di debolezza, costituito dall'eccessiva dipendenza del sistema delle imprese dal credito bancario e dal connesso, insufficiente sviluppo di canali alternativi di finanziamento che consentano alle imprese di disporre di risorse finanziarie sufficienti a sostenere gli investimenti innovativi e la crescita dimensionale;

rilevata, in tale ottica, la necessità di incentivare il rafforzamento del mercato dei capitali di rischio, che costituisce una delle infrastrutture immateriali più importanti per realizzare una maggiore capitalizzazione e la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale italiano, e per incentivare in tal modo il tasso di innovazione e la produttività complessiva del sistema economico nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si evidenzia in primo luogo come ogni dibattito a livello europeo sugli strumenti di politica tributaria per sostenere la crescita non possa prescindere dal riconoscimento che finora gli sforzi per giungere ad una maggiore armonizzazione dei sistemi di imposizione sui redditi d'impresa sono sostanzialmente falliti, e che anzi, fino a pochi anni fa, alcuni Paesi europei hanno posto in essere forme di

concorrenza fiscale dannosa che si sono, del resto, rivelate deleterie per quegli stessi Stati che le avevano promosse;

b) in tale contesto, si auspica che le opportunità di maggiore coordinamento offerte dall'architettura procedimentale ed istituzionale delineata nell'ambito del semestre europeo consentano di realizzare obiettivi concreti in questo campo, quantomeno compiendo passi avanti nella direzione della definizione di una base imponibile comune delle imprese;

c) sul piano nazionale, appare pienamente condivisibile l'obiettivo, già dichiarato dal Governo, di procedere ad una complessiva riforma del sistema tributario italiano, che punti ad alcuni obiettivi prioritari:

1) ridurre la pressione fiscale, in particolare in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, delle famiglie e del lavoro dipendente;

2) perseguire una migliore distribuzione del carico impositivo, attraverso l'ampliamento delle basi imponibili, nonché favorendo i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa di natura non speculativa ed i redditi da lavoro autonomo, anche mediante un migliore bilanciamento tra tassazione sui redditi e tassazione sui consumi e sulle rendite, mantenendo comunque immutato il prelievo sui titoli del debito pubblico;

3) razionalizzare il sistema delle detrazioni e delle deduzioni, che risulta oggi particolarmente complesso e farraginoso;

4) favorire una maggiore capitalizzazione delle imprese e sostenere gli investimenti che migliorino la capacità innovativa e la produttività;

5) rivedere la tassazione energetica, al fine di incentivare minori consumi energetici e l'impiego di combustibili a minore impatto ambientale;

6) adeguare l'ordinamento tributario ai nuovi modelli economici, sociali, ambientali ed istituzionali;

7) semplificare la normativa ed alleggerire gli oneri amministrativi gravanti sui contribuenti;

8) ridurre gli effetti distorsivi che le imposte possono determinare sulla crescita;

d) nell'ambito delle prospettive di riforma fiscale occorre inoltre affrontare, nell'ambito del dibattito già in corso presso le istituzioni europee, il tema relativo all'introduzione di forme innovative di tassazione sulle transazioni finanziarie di natura speculativa, prevedendo a tal fine l'introduzione di un prelievo che incida su tali transazioni, da applicare in termini tali da scongiurare il rischio di determinare lo spostamento delle attività finanziarie verso altre giurisdizioni, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad iniziative di investimento a lungo termine di grande respiro europeo, definendo una base imponibile dell'imposta ampia, e stabilendo esenzioni e soglie di applicazione del tributo che facciano salve le esigenze dei piccoli investitori;

e) sempre sotto il profilo tributario, si segnala come sia assolutamente prioritario affrontare e risolvere il grave problema dell'evasione nel settore dell'IVA, che determina conseguenze particolarmente negative sia sul gettito tributario degli Stati membri sia sulla parità delle condizioni concorrenziali tra gli operatori economici, puntando a tal fine a modernizzare il sistema, generalizzando il meccanismo di imposizione nello Stato di residenza del cessionario o committente del bene o del servizio imponibile;

f) ancora con riguardo allo specifico settore dell'IVA, si segnala l'opportunità di intervenire sulla normativa nazionale in materia di rimborsi, al fine di venire incontro alle esigenze delle numerose imprese italiane che, in seguito alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina concernente la territorialità delle operazioni imponibili, legate al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE, hanno visto ridursi significativamente la possibilità di compen-

sare l'imposta assolta sugli acquisti, e sono ora costrette a recuperare tali crediti d'imposta attraverso il meccanismo dei rimborsi, con conseguenti maggiori oneri finanziari a loro carico;

g) per quanto riguarda gli strumenti fiscali per il rilancio della crescita economica, si sottolinea come appaia necessario concentrare la leva fiscale su alcuni obiettivi prioritari per lo sviluppo del Paese, quali il sostegno alla famiglia, la promozione della ricerca e dell'innovazione, il superamento dei divari territoriali, il miglioramento del capitale umano;

h) a questo riguardo, si rileva come gli interventi di natura tributaria a sostegno della crescita debbano innanzitutto puntare a liberare maggiori risorse in favore degli investimenti e dei consumi: a tal fine appare prioritario prorogare o ampliare le misure, già adottate, per la detassazione degli investimenti produttivi, in specie nei settori della ricerca, dell'innovazione e della formazione, introdurre incentivi in favore del reinvestimento degli utili e per la capitalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese, nonché prevedere benefici in favore delle assunzioni che favoriscano, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, l'emersione del lavoro nero o irregolare;

i) in tale contesto si sottolinea specificamente l'esigenza di incrementare il livello di partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne, anche attraverso misure di carattere fiscale, le quali dovrebbero concentrarsi soprattutto sulla riduzione dell'aliquota marginale effettiva applicabile alla seconda fonte di reddito familiare, valutando a questo fine anche la possibilità di introdurre uno specifico regime tributario per la famiglia, basato sul meccanismo del quoziente familiare;

l) sempre con riferimento ai temi del sostegno all'economia, si rileva come uno degli strumenti decisivi per riavviare i sistemi economici europei sia costituito dal rilancio di alcuni progetti di investimento infrastrutturale che possano fungere da moltiplicatori della crescita, sottolinean-

dosi a tale riguardo l'esigenza di sostenere la creazione, in sede europea e nazionale, di strumenti di raccolta del risparmio, sia nella forma di emissioni pubbliche a livello europeo (i cosiddetti Eurobond), sia mediante un oculato utilizzo della raccolta postale, sia attraverso il ricorso a forme di finanziamento privato, che consentano di convogliare significative risorse finanziarie in favore di alcuni settori prioritari, quali quello dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in un momento in cui le condizioni delle finanze pubbliche dei singoli Stati membri non consentono di stanziare risorse finanziarie sufficienti a questo scopo;

m) in tale ottica, l'esigenza di individuare strumenti innovativi volti ad aumentare la disponibilità di credito in favore del sistema economico, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese, e delle piccole e medie imprese, dovrà essere soddisfatta anche agevolando, sia sotto il profilo regolamentare, sia sotto il profilo tributario, lo sviluppo dei fondi di *venture capital* e dei fondi di *private equity*;

n) nel medesimo contesto si rileva inoltre come la riflessione sui temi del finanziamento del sistema produttivo, e segnatamente delle piccole e medie imprese, debba necessariamente condurre ad affrontare la questione generale rappresentata dallo scarso sviluppo che storicamente contraddistingue il mercato italiano dei capitali di rischio, evidenziandosi al riguardo l'esigenza di avviare un processo di revisione degli assetti normativi che presiedono ai mercati degli strumenti finanziari orientata ai seguenti obiettivi prioritari:

1) valutare se l'attuale assetto dei poteri in materia di ammissione alla quotazione risulti adeguato rispetto all'opportunità di ampliare le dimensioni e la liquidità del mercato borsistico, anche alla luce della normativa europea in materia;

2) rimuovere, in un quadro di piena trasparenza ed adeguata tutela degli investitori, gli ostacoli, di natura normativa ed economica, che attualmente disin-

centivano il ricorso al capitale di rischio rispetto al ricorso al capitale di debito;

3) favorire un maggiore sviluppo degli investitori istituzionali;

4) ridurre le asimmetrie informative che, nel quadro dell'estrema frammentazione della struttura imprenditoriale italiana, rendono difficile per gli investitori potenzialmente interessati ad intervenire nel capitale delle imprese, di conoscere le imprese stesse e di disporre delle informazioni indispensabili per realizzare l'investimento;

5) superare le resistenze, legate anche alla cultura ed alla struttura imprenditoriale del nostro Paese, che inibiscono molti imprenditori rispetto all'ipotesi di aprire il capitale delle proprie imprese al mercato dei capitali;

o) per quanto riguarda specificamente il settore bancario, si evidenzia l'opportunità di verificare attentamente se l'attuazione del nuovo Accordo di Basilea III possa determinare effetti negativi sotto il profilo dell'eventuale restrizione del cre-

dito per il sistema produttivo, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese;

p) a tale ultimo proposito, si sottolinea l'esigenza di procedere, all'indomani dell'istituzione dell'autorità di vigilanza europea sul settore bancario, alla massima armonizzazione possibile sotto il profilo normativo e della vigilanza, al fine di eliminare gli arbitraggi normativi che pongono il sistema bancario italiano in una condizione di svantaggio nei confronti degli altri Paesi europei;

q) si rileva la necessità di proseguire nelle iniziative legislative, già avviate con il decreto legislativo n. 141 del 2010, volte a riformare il settore del credito al consumo, in particolare per quanto riguarda il settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di evitare che il livello di indebitamento delle famiglie italiane, tradizionalmente basso, possa raggiungere livelli eccessivi, nonché nell'ottica di migliorare il livello di trasparenza delle condizioni contrattuali e di ridurre il livello medio dei tassi di interesse.

ALLEGATO 3

5-04342 Fugatti: Iniziative per limitare l'incremento delle commissioni praticate dalle banche sui prelievi di denaro allo sportello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti chiede quali iniziative si intendano assumere per limitare l'applicazione, da parte di alcune banche, di commissioni sui prelievi di denaro contante presso lo sportello.

Al riguardo la Banca d'Italia tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che, ferme restando le specifiche attribuzioni dell'Antitrust in materia di tutela della concorrenza, la definizione delle condizioni economiche applicate ai servizi e alle operazioni bancarie è rimessa all'autonomia delle parti. Le banche sono, comunque, tenute all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, che impongono specifici obblighi di pubblicità, anche al fine di agevolare il consumatore nel paragonare prezzi, condizioni praticate e rischi.

In tale quadro, al fine di semplificare gli schemi contrattuali, la Banca d'Italia ha proceduto, con la collaborazione dell'ABI e delle principali Associazioni dei consumatori, alla definizione del cosiddetto « conto corrente semplice », destinato a una clientela con esigenze di base. Tale tipologia contrattuale prevede un canone annuo fisso, a fronte del quale il cliente può usufruire di un numero determinato di operazioni e servizi stabilito dalla stessa Banca d'Italia.

Su un piano generale, la Banca d'Italia ha precisato di essersi impegnata in un'intensa e sistematica attività di controllo a salvaguardia dei diritti dei clienti, anche per il contenimento dei costi, nonché di sensibilizzazione nei confronti degli inter-

mediari bancari e finanziari per un sostanziale miglioramento dei rapporti con gli utenti, come più volte rappresentato in occasione della trattazione di atti parlamentari in materia di protezione del consumatore e da ultimo con l'intervento tenuto in data 17 novembre 2010 dal dottor Andrea Generale presso il Senato della Repubblica – Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati (« Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori »).

L'Organo di vigilanza ha infine precisato che dal 15 ottobre del 2009 opera in Italia l'Arbitro bancario finanziario (ABF), organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e i clienti, istituito ai sensi dell'articolo 128-*bis* del testo unico bancario.

Il sistema assicura effettività della tutela, rappresentatività degli interessi coinvolti, rapidità e imparzialità delle decisioni. L'attività dell'Arbitro svolge anche un'importante funzione di deterrenza dei comportamenti scorretti, promuove l'adozione di prassi virtuose da parte degli intermediari e favorisce l'autodisciplina del mercato.

I tre Collegi dell'Arbitro bancario finanziario hanno adottato nel primo anno di operatività oltre 1.200 decisioni. Nel 60 per cento dei casi le richieste dei clienti sono state soddisfatte; oltre alle decisioni di accoglimento dei ricorsi da parte dell'Arbitro questa quota include un cospicuo numero di accordi bonari raggiunti dalle parti in corso di procedura.

ALLEGATO 4

5-04343 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti in caso di incremento dei prezzi petroliferi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, si chiede di conoscere se il Governo intenda procedere rapidamente all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici, si fa presente quanto segue.

Occorre evidenziare preliminarmente che i prodotti energetici – categoria che comprende tutti i principali carburanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento – sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise), secondo le aliquote stabilite dall'allegato I accluso al predetto testo unico.

In tale contesto, l'articolo 1, commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano ridotte le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili, a fronte delle maggiori entrate IVA conseguenti alle variazioni del prezzo internazionale del greggio, al verificarsi di un determinato scostamento di tale prezzo rispetto al valore indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria ed alle condizioni di cui al comma 291 del

medesimo articolo (si segnala che il decreto è da adottarsi con cadenza trimestrale).

La finalità di tale meccanismo è quella di impiegare le maggiori entrate a titolo IVA, conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, per diminuire, mediante la riduzione delle aliquote di accisa, il prezzo finale al consumo dei prodotti medesimi.

Nel periodo ottobre-dicembre 2010 si sono verificate le condizioni che la norma pone per l'adozione del decreto; tuttavia, le maggiori entrate a titolo IVA che andrebbero utilizzate per tale compensazione sono state stimate in un valore pari a circa 21 milioni di euro. Ciò consentirebbe di disporre una riduzione di accisa di importo assolutamente esiguo, in pratica consistente in un ammontare inferiore a 0,5 centesimi di euro per litro/chilogrammo di prodotto; valore che oltre a venire interamente assorbito dall'aumento dei prezzi conseguenti alle dinamiche del prezzo del greggio che è tuttora in corso – si evidenzia che il prezzo di vendita è fissato liberamente dai gestori dei distributori di carburante sulla base dei prezzi consigliati dalle compagnie petrolifere – non produrrebbe alcun ristoro in capo al consumatore finale.

Sembra quindi che l'adozione del decreto per il periodo citato non produrrebbe alcun risultato idoneo rispetto alle aspettative dei consumatori. Per il periodo successivo si avrà cura di procedere con tempestività alle valutazioni conseguenti all'acquisizione dei dati che devono esser presi a riferimento per stabilire l'ammontare della riduzione da praticare.

ALLEGATO 5

5-04344 Barbato: Rafforzamento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede quali iniziative si intendano assumere per rafforzare i presidi normativi per il contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

Al riguardo, occorre premettere che il sistema di prevenzione del riciclaggio è delineato dal decreto legislativo 13 novembre 2007, n. 231, il quale è stato emanato al fine di recepire la III direttiva antiriciclaggio.

Tale normativa, emanata nel rispetto degli *standard* internazionali, ha profondamente innovato il quadro normativo previgente introducendo alcuni principi finalizzati ad efficientare il sistema, quali, ad esempio, l'approccio basato sul rischio ed il titolare effettivo.

A livello internazionale la disciplina di settore è riconosciuta tra le più avanzate con gli *standard* internazionali secondo i criteri definiti dal GAFI.

Ai sensi del citato decreto, la Banca d'Italia svolge la propria azione di controllo antiriciclaggio nel quadro delle funzioni di vigilanza prudenziale e sul sistema dei pagamenti previste dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria). In tale contesto, intensa è la partecipazione della Banca d'Italia sia nelle diverse sedi internazionali, che trattano la materia del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale, che sul territorio nazionale, attraverso una costante e proficua collaborazione istituzionale con i

vari organismi e autorità interessati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

La Banca d'Italia, tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che dettagliate informazioni sull'attività svolta nel settore in questione sono contenute nelle relazioni presentate annualmente al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma I, del decreto legislativo n. 231 del 2007. La funzione di Vigilanza bancaria e finanziaria, inoltre, fornisce sistematicamente al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione sull'azione condotta in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto. In tale ambito, è stato, tra l'altro, evidenziato l'impegno profuso dalla Banca d'Italia anche attraverso il completamento del quadro normativo in materia, realizzato con l'emanazione delle istruzioni sull'archivio unico informatico e la predisposizione di quelle sull'organizzazione e i controlli, per le quali si è recentemente conclusa la fase di consultazione.

Entrambi i documenti sono consultabili nel sito *internet* della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, ha precisato che, tra il 2007 e il 2009, ha condotto oltre 500 accertamenti ispettivi di vigilanza a carattere generale nel corso dei quali è stato anche verificato il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel medesimo periodo, sono stati effettuati 7 accertamenti mirati

al rispetto della normativa antiriciclaggio presso le direzioni generali di intermediari vigilati.

Dal maggio 2008, sono stati inoltre avviati cicli di ispezioni su base territoriale presso sportelli di intermediari bancari volti a verificare, attraverso un questionario « guidato », il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio dettate dal citato decreto legislativo n. 231 del 2007. Complessivamente, tali verifiche hanno interessato ad oggi circa 270 sportelli.

Parallelamente, nel quadro dell'azione di vigilanza cartolare, la Banca d'Italia riceve e verifica le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 231 del 2007 da parte degli organi di controllo degli intermediari vigilati. In esito all'attività di controllo effettuata, la Banca d'Italia provvede a sanzionare in via amministrativa le irregolarità riscontrate ovvero a segnalare alla competente autorità giudiziaria i fatti di rilevanza penale.

L'UIF, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 presso la Banca d'Italia in posizione di autonomia e indipendenza, è l'organismo centrale nazionale incaricato di ricevere, analizzare e trasmettere alle autorità competenti (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia) le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di collaborazione attiva (intermediari bancari e finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari).

Il ruolo di filtro tra il sistema economico e le citate autorità, che la legge assegna alla UIF, mira a prevenire l'utilizzo dei circuiti dell'intermediazione finanziaria da parte della criminalità, ostacolando il coinvolgimento degli operatori in attività illecite.

L'Unità ha evidenziato come l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette posta in essere, proprio perché incentrata su questa logica essenzialmente preventiva, rappresenti la base per l'avvio delle inda-

gini investigative e dei procedimenti penali. In molti casi, tra l'altro, sulla base del quadro informativo fornito dalla UIF, sia le indagini che i procedimenti giudiziari sono in grado di colpire anche i reati presupposto oltre che quelli di riciclaggio.

In base alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, il numero delle segnalazioni ricevute e il seguito dato alle stesse sono comunicati, entro il 30 marzo di ogni anno, dalla UIF al Ministro dell'economia. Lo stesso decreto prevede che entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della UIF trasmetta al Ministro dell'economia, per il successivo inoltramento al Parlamento, un rapporto sull'attività svolta, unitamente alla relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.

A partire dal gennaio 2009, anche ai fini di una più pronta informativa sull'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, la UIF ha ritenuto opportuno condurre una ricognizione su base semestrale della propria attività, diffondendo un Bollettino semestrale.

Altrettanto intensa è stata l'attività di approfondimento finanziario il totale delle segnalazioni trasmesse dall'Unità agli organi investigativi nel 2009 ammonta a oltre 18.800 (+ 40,7 per cento rispetto al 2008). Notevole è stato anche l'impegno della UIF nell'attività ispettiva, tesa a verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione, e nei rapporti con l'autorità giudiziaria nel 2009 l'Unità ha condotto 18 ispezioni e ha segnalato all'autorità giudiziaria 89 fattispecie di possibile rilevanza penale, in particolare, sono state presentate 77 denunce ai sensi dell'articolo 331 codice di procedura penale e 12 informative utili a fini di indagine penale (nel 2008 erano state rispettivamente, 21 e 10). Complessivamente in campo ispettivo ancora più numerose risultano le ispezioni condotte in materia antiriciclaggio dalla Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

In linea con gli *standard* internazionali, la UIF ha inoltre sviluppato un'intensa collaborazione internazionale con le omologhe controparti estere, realizzando pro-

ficui scambi di informazioni, che si sono rivelati utili anche per le indagini penali.

Infine, l'UIF ha fatto presente che nel « Bollettino semestrale » della medesima unità, pubblicato il 4 marzo 2011, si afferma che « la risposta del sistema finanziario alla nuova disciplina antiriciclaggio è stata, sotto il profilo quantitativo, imponente: le 12.500 segnalazioni del 2007 si sono triplicate, superando nel 2010 le 37.000. Il *trend* di crescita è in continua accelerazione: +16 per cento nel 2008, +44 per cento nel 2009, +77 per cento nel 2010 ».

Nella stessa sede l'unità aggiunge che « la crescita del numero di segnalazioni conferma il progressivo affermarsi di una cultura della prevenzione ».

Con specifico riguardo alle circa 200 banche che non hanno trasmesso segnalazioni, l'UIF ha precisato che si tratta prevalentemente di istituti di limitate dimensioni ovvero con operatività specifica.

Del resto dai dati pubblicati nel citato Bollettino emerge come oltre l'82 per cento del totale delle segnalazioni di operazioni sospette è trasmesso dal Sistema Bancario e da Poste s.p.a.

Sotto il profilo dei soggetti segnalanti viene rilevato il basso grado di collaborazione offerto dai professionisti e dagli operatori non finanziari (complessivamente poco più di 200 segnalazioni nel 2010), in rapporto al numero dei potenziali segnalanti e al ruolo che essi svolgono nella vita economica del Paese.

ALLEGATO 6

5-04345 Vincenzo Antonio Fontana: Contrasto all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame si pone l'attenzione sul fenomeno dell'elusione dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'assunzione da parte dei coniugi di residenze fittizie, e si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere per fare chiarezza in materia di esenzione ICI assicurando, nel contempo, certezza ai contribuenti ed agli enti impositori.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che – a seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 173, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296) – si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Come chiarito dal Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, quest'ultima norma ha introdotto una presunzione relativa che legittima l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, a condizione che venga dato spazio alla prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.

La Corte di cassazione nella sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010, nell'affermare che per abitazione principale può considerarsi solo quella in cui dimorino abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari, non ha fatto altro che confermare la volontà del legislatore esplicitata nel citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Non appare, quindi, risolutiva l'ipotesi prospettata dall'onorevole interrogante di subordinare il riconoscimento dell'esenzione in discorso alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità di entrambi i coniugi che attestino quale sia la dimora abituale del nucleo familiare.

Infatti, la concreta individuazione della dimora abituale è demandata all'ente impositore che, nell'esercizio dell'attività di controllo e di accertamento, deve verificare la condizione stabilita dalla legge per il riconoscimento del regime di favore.

Occorre, inoltre, evidenziare che l'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, relativamente all'imposta municipale propria dispone che per effettiva abitazione principale si intende l'immobile « nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ». Tale norma, che entrerà in vigore dall'anno 2014, delimita in maniera ancora più stringente l'ambito di applicazione dell'esenzione in discorso, scongiurando anche i possibili tentativi di elusione che l'attuale normativa potrebbe, invece, permettere.

ALLEGATO 7

5-03773 Bosi: Chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio siti a Portoferraio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante rappresenta di aver appreso da fonti giornalistiche e da dichiarazioni rese dalle associazioni di categoria della soppressione di alcuni uffici dell'Agenzia del territorio, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un processo di riorganizzazione degli uffici finanziari consistente nella riduzione della presenza sul territorio nazionale degli uffici periferici.

In particolare, l'onorevole interrogante ritiene che un eventuale trasferimento della sezione staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Portoferraio, nell'Isola d'Elba, sarebbe fonte di forti disagi per l'utenza.

Al riguardo, l'agenzia del territorio ha rappresentato quanto segue.

La tematica oggetto del citato documento di sindacato ispettivo è riconducibile, in sintesi, alle disposizioni dell'articolo 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio da cui dipendono per competenza e domanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'agenzia del territorio, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione e delle date di trasferimento.

Sulla base di tale previsione normativa, l'agenzia ha svolto un studio sulla fattibilità del trasferimento delle sezioni staccate presso gli uffici provinciali di competenza, in un'ottica di razionalizzazione, economi-

cià ed efficienza dell'attività istituzionale ed anche in considerazione dei relativi carichi di lavoro e delle distanze dal rispettivo ufficio provinciale. Allo stato attuale, è in corso una verifica puntuale per accertare la concreta possibilità del trasferimento per un gruppo di uffici per i quali appaiono sussistere le condizioni per poter procedere a detto trasferimento.

Ai fini di tali valutazioni, si è tenuto conto della circostanza che le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni hanno modificato le modalità di erogazione e fruizione dei servizi di pubblicità immobiliare, grazie soprattutto allo sviluppo dei servizi telematici ed all'introduzione di una architettura informatica centralizzata.

L'agenzia del territorio, infatti, nell'ambito dei servizi di pubblicità immobiliare si è impegnata in questi ultimi anni a raggiungere alcuni importanti risultati, quali la dematerializzazione dei flussi cartacei, la trasmissione telematica delle note (e, in via sperimentale su 4 uffici, anche dei titoli), l'ampliamento dei servizi telematici di interrogazione delle banche dati da parte delle categorie professionali interessate e dei singoli cittadini, che hanno reso sempre meno necessario il bisogno da parte dell'utente di recarsi materialmente presso gli sportelli degli uffici.

Sotto altro profilo, peraltro, sono state prese in considerazione le peculiarità delle singole realtà territoriali. Per quanto concerne tale ultimo aspetto, la presenza della sezione staccata di Portoferraio su un territorio insulare rappresenta senz'altro una circostanza che, nel contesto della

riorganizzazione degli uffici dell'agenzia del territorio, sarà oggetto di una adeguata ponderazione.

Pertanto, tempi e modalità per l'attuazione dei trasferimenti concretamente rea-

lizzabili verranno verificati tenendo conto anche dell'esigenza di mantenere lo *standard* dei servizi resi all'utenza e i disagi che deriverebbero ai contribuenti dalla soppressione degli uffici stessi.

ALLEGATO 8

Risoluzione n. 7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

la normativa in materia di imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), definisce come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, escludendo pertanto implicitamente dall'imposta stessa i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993;

la non esplicita esclusione dall'imposizione ICI dei fabbricati rurali ha creato in passato un contenzioso, che sembrava risolto attraverso la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 del 2008, la quale ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, come sopra definiti;

successivamente la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21 agosto 2009, è intervenuta in materia, affermando che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6, se fabbricato abitativo, o nella categoria D/10, se si tratta di immobile strumentale, stabilendo altresì che l'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero

dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta;

la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 – che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola – non è utilizzata dall'Agenzia del territorio, che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie;

molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di cassazione, hanno conseguentemente provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione;

i proprietari dei predetti fabbricati rurali si sono adeguati, del resto, a quanto indicato in materia sia dai provvedimenti legislativi sia dalle risoluzioni e circolari emanate tanto dall'Agenzia delle entrate quanto dall'Agenzia del territorio: in particolare, come risulta dalla Circolare dell'Agenzia del territorio n. 7/T del 15 giugno 2007, « il legislatore (...) ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto). In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A) ed annessi agricoli (censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti. »;

tale impostazione è stata ribadita, da ultimo, dal Direttore dell'Agenzia del territorio durante la sua audizione dinanzi alla Commissione Finanze della Camera, il 22 febbraio 2011, in occasione della quale ha avuto modo di ribadire « che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizioni richiamate all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile »;

il Parlamento, con un'iniziativa legislativa condivisa da tutti i gruppi politici, ha ritenuto di dare soluzione definitiva a tale delicata problematica, inserendo, nell'ambito del testo unificato delle proposte di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, una disposizione, l'articolo 11, la quale, attraverso una novella del già citato articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, chiarisce che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fab-

bricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso;

il Governo, nel corso dell'esame sul predetto provvedimento ha espresso una valutazione favorevole sulla disposizione;

il provvedimento è stato approvato dalla Camera nella seduta del 16 febbraio scorso, ed è ora all'esame del Senato;

in tale contesto è necessario evitare il paradosso che, proprio nel momento in cui il legislatore ed il Governo hanno individuato una soluzione definitiva a tale complessa vicenda, la quale ha ingenerato una condizione di oggettiva incertezza, per i contribuenti e per gli stessi enti impositori, circa l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, si prosegua nelle attività di riscossione coattiva dell'imposta con riferimento a tale tipologia di immobili,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per favorire la soluzione della questione evidenziata, in particolare evitando che, nelle more dell'esame della norma di cui all'articolo 11 del testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, ora all'esame del Senato (A.S. 2566), si proceda ad accertamenti o ad attività di riscossione coattiva relativamente al recupero dell'ICI con riferimento a fabbricati che presentino i caratteri di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ma che non siano stati accatastati nelle categorie A/6 e D/10.

(7-00505) « Fluvi, Bernardo, Fugatti, Ventucci, Strizzolo, Leo, Del Tenno, Angelucci, Berardi, Dima, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Milanese, Misuraca, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Comaroli, Forcolin, Montagnoli ».

ALLEGATO 9

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(Nuovo testo C. 2754 ed abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C.2754 ed abbinato, recante norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la Commissione di merito abbia recepito tutte le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo, accogliendo invece parzialmente le osservazioni formulate nel predetto parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, la quale annovera, tra i principi cui si ispira l'intervento legislativo, il principio della sussidiarietà orizzontale « anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione », si ribadisce l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, la quale sancisce il « diritto » dell'accesso al credito da parte delle imprese, si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di evitare di qualificare giuridicamente come diritto l'accesso al credito e di prevedere invece il diritto delle imprese a godere di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del Testo unico bancario appositamente dedicate al credito per i consumatori;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ed in quanto essa potrebbe determinare nuovi oneri non coperti, qualora il riferimento alle norme di « natura fiscale » intendesse

prevedere nuovi adempimenti amministrativi a carico della medesima Amministrazione;

d) con riferimento al comma 6 dell'articolo 11, ai sensi del quale ogni prefettura è tenuta a predisporre elenchi di imprese e fornitori « contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi », si ribadisce l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nei predetti elenchi delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese negli elenchi, onde evitare il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

e) con riferimento all'articolo 12, recante una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, si ribadisce l'opportunità di sopprimere tali previsioni, che rischiano di determinare duplicazioni e di generare problemi interpretativi in sede applicativa;

f) con riferimento al comma 9 dell'articolo 12, che definisce come « nuove imprese » quelle che hanno meno di 5 anni di vita e le cui quote non sono detenute in maggioranza da altre imprese, si ribadisce l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché

specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;

g) con riferimento al numero 1) della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi del quale lo Stato favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, ed attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, in quanto essa non sembra avere carattere innovativo, atteso che la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

h) con riferimento al numero 2) della medesima lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 13, recante l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, si ribadisce l'opportunità di sopprimere la previsione, essendo già in funzione un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, o quantomeno di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri.

ALLEGATO 10

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

**NUOVA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
BRAGANTINI 3.01**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis. — (*Verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile*). — 1. Al fine di contrastare efficacemente la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, successivamente all'entrata a regime dell'archivio informatico integrato di cui al comma 5 dell'articolo 1, è consentito, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella

legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

2. Nei casi indicati dal comma precedente, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata.

4. 01. (*Nuova formulazione 3. 01*) Bragantini, Fugatti, Comaroli, Forcolin.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	119
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento presentato dal relatore approvato dalla Commissione</i>)	141
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	124
Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini (<i>Esame e rinvio</i>)	124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
--	-----

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	136

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.

Atto n. 331.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Rosa DE PASQUALE (PD) chiede alcuni chiarimenti in merito all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che nelle sedute passate si è svolta la discussione sul provvedimento che si concluderà nella seduta in corso. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'osservazione di cui alla lettera g) della proposta di parere, la quale con riferimento all'articolo 6, comma 2, lettera a), invita il Governo a fare riferimento all'articolo 6, terzo comma e non all'ultimo comma della legge n. 800 del 1967.

Valentina APREA, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando come l'osservazione alla quale fa riferimento la collega De Biasi ha natura essenzialmente formale.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) osserva quindi, innanzitutto, come l'urgenza dell'approvazione dello schema di decreto in esame sia dettata evidentemente nell'interesse di soli due soggetti – come evidenziato tra l'altro dal Consiglio di Stato in sede consultiva – quali il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Santa Cecilia di Roma. Ciò, ovviamente a prescindere da qualsiasi valutazione nel merito della qualità e dell'eccellenza dell'attività delle suddette due fondazioni. Ricordando come fossero stati presi precisi impegni dal Governo che ora risultano disattesi, seppur ritenendo giusto che vi siano nel sistema livelli di eccellenza, ritiene che una volta presa la decisione di effettuare una riforma si debba partire dall'emanazione dei regolamenti che disciplinano le fondazioni ordinarie, e non già da quelle speciali. Ringrazia la presidente Aprea per il chiarimento che ha fornito nel corso della seduta precedente in relazione alla portata dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 64 del 2010, in relazione

alla analoga disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe, ove si è rilevato che l'attribuzione alle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, ai sensi della norma sopra richiamata, non costituisce la condizione per l'assegnazione di contributi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 16-*quinquies*, del citato decreto milleproroghe. È stato chiarito, infatti, che tale ultima disposizione prevede, ai soli fini dell'erogazione dello speciale contributo a due fondazioni – per un finanziamento di 3 milioni più 3 milioni di euro – requisiti precisi di accesso, costituendo questa quindi una norma speciale *una tantum*, non sovrapponibile alle previsioni recate dal decreto-legge n. 64 del 2010 e dallo schema di regolamento qui in esame. Al riguardo, rileva comunque la contraddizione di questo parametro con il cosiddetto criterio della *bigliettatura*, cioè dell'emissione dei biglietti, sulla base del quale il sistema potrebbe trovarsi esposto a rischio di ricorsi giurisdizionali per reclamare i suddetti finanziamenti.

Rileva come lo schema di decreto sia molto discutibile in più punti, osservando come la Conferenza unificata aveva condizionato il parere favorevole all'apertura di un tavolo di confronto sulla riforma del settore, in quanto è interesse di tutti avere un sistema di regole condiviso. Al riguardo, rileva come il comportamento del Governo appaia contrastare contro i più normali principi democratici, osservando fra l'altro come sia molto grave che nell'attività del Ministero le decisioni siano oramai prese dalla burocrazia tecnica, in mancanza di un indirizzo politico espresso dal ministro competente che appare completamente assente. Ribadisce quindi la gravità delle conseguenze dannose che discendono dalla non contestualità dell'emanazione dei due regolamenti, rispettivamente sulle fondazioni speciali e sulle fondazioni ordinarie, in quanto attualmente non tutte le fondazioni potrebbero accedere ai finanziamenti, poiché non risulta quali siano i criteri valevoli per le fondazioni ordinarie. In definitiva, ritiene che il Teatro alla Scala di Milano e

l'Accademia Santa Cecilia di Roma non possano essere usate in via strumentale contro le altre fondazioni. Per quanto concerne, poi, le disposizioni dello schema di regolamento che consentono la possibilità di stipulare contratti di lavoro di tipo differente nell'ambito di uno stesso comparto lavorativo, osserva come vi sia un elevato rischio di ricorsi giurisdizionali per disparità di trattamento conseguenti alle disuguaglianze che si verrebbero a creare tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, pure se in sedi diverse. Manifesta quindi la propria assoluta contrarietà sulla sostanziale privatizzazione delle fondazioni a carattere speciale, consentita dallo schema di decreto in esame, in quanto i privati finanziatori potrebbero diventare membri dei consigli di amministrazione e, a maggioranza, modificare lo statuto dell'ente, utilizzando per meri fini di *marketing* il suo nome. Si rammarica a questo punto che il presidente Aprea non abbia avuto il coraggio di fare un passo in avanti, evidenziando una posizione autonoma rispetto a quella del Governo; lo schema di regolamento in esame è, in definitiva, lesivo della professionalità dei lavoratori del settore e, più in generale delle persone che amano la musica.

Ritiene necessario quindi che le osservazioni contenute nella proposta di parere siano almeno trasformate in condizioni, preannunciando altrimenti, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) evidenzia che il provvedimento in esame è parte di un percorso iniziato con il decreto legge n. 64 del 2010 sulle fondazioni lirico-sinfoniche, dove di fatto si è perpetrato l'azzeramento della cultura dello spettacolo dal vivo e si è calata così una pietra tombale sulla politica culturale complessiva del Paese. Partendo dal titolo stesso dell'atto in esame, che pare essere rivolto alla totalità delle fondazioni, evidenzia che ciò non corrisponde al vero, in quanto il provvedimento in esame si configura come un testo tagliato su misura per le due sole fondazioni che hanno, ad oggi, i requisiti previsti per la forma organizzativa spe-

ciale. Sottolinea che con l'atto in esame si sono create le condizioni per far avere più risorse alle due sole Fondazioni « speciali », segnatamente il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, mentre le altre dodici fondazioni che non hanno i requisiti richiesti saranno penalizzate. Evidenzia che si tratta di una logica che impoverisce il Paese, volta ad aiutare chi è più forte e lasciare indietro chi invece ha bisogno.

Ricorda che anche la sua parte politica, tutti i gruppi rappresentati e i numerosi soggetti auditi, hanno espresso la necessità di una profonda riorganizzazione del sistema delle fondazioni lirico-sinfoniche nel loro complesso, volto ad un migliore utilizzo del denaro pubblico investito, cosa che a fronte di investimenti selezionati porterebbe un rendimento di ritorno che eviterebbe di chiedere continuamente risorse finanziarie al ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea, invece, che ci si trova di fronte ad un provvedimento che mortifica l'intervento pubblico a favore di quello dei privati i quali, entrando nel capitale sociale degli enti in maniera economicamente preponderante, di fatto decideranno del destino della cultura nel nostro paese. Stigmatizza quindi che non vi è stato alcun coinvolgimento dei sindacati in sede di stesura del regolamento, a dimostrazione della scarsa capacità dimostrata dal Governo nei confronti della società civile. Al contempo evidenzia che ci si trova di fronte ad una *marchionizzazione* dei contratti dei lavoratori dello spettacolo, nonché ad una sorta di commissariamento del ministero dei beni culturali ad opera del ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, inoltre, che qualora la legge sullo spettacolo dal vivo si configurasse solo come un'operazione di facciata, uno *spot* elettorale – in mancanza di segnali concreti che vadano in senso contrario rispetto alla politica culturale fin qui seguita dall'Esecutivo – la sua parte politica non aderirebbe alla richiesta di trasferire l'esame di quel provvedimento in sede legislativa. Evidenzia quindi che un segnale concreto potrebbe essere rappresentato dal ritiro dell'atto in

esame, in modo da consentire anche alle altre fondazioni di rientrare nei criteri di quelle « speciali ». Preannuncia, comunque, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide quanto testé affermato dai colleghi De Biasi e Zazzera, ritenendo, però, utile richiamare l'attenzione del sottosegretario Giro sul fatto che non si tratta di esprimere una posizione di subalternità al Governo, in quanto manca del tutto in Italia il governo dei beni culturali. Al tal proposito, sottolinea che, come è noto, lo stesso ministro Bondi ha dichiarato di essere stato abbandonato dal suo Esecutivo, in particolare sulla questione del cinema. Sottolinea al proposito che è gravissimo che i parlamentari debbano apprendere dagli organi di stampa la notizia della possibile, tragica chiusura di Cinecittà-Luce, mentre dovrebbe essere il rappresentante del Governo competente ad informare la Commissione su tali fatti. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame inneschi meccanismi tali che porteranno alla sua inevitabile bocciatura; gli stessi concerti potranno essere interrotti, per mancanza di finanziamento, per consentire il passaggio di *spot* pubblicitari. A fronte della tragica e complessiva situazione in cui versa la cultura italiana nel suo complesso, dovrebbe quindi il Ministero per i beni e le attività culturali ad essere commissariato, invece di altri istituti culturali. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che rispetto alle iniziali perplessità a lei manifestate, in merito alla paventata possibilità che l'atto in esame potesse favorire la creazione di Fondazioni di serie A e Fondazioni di serie B – cosa inammissibile in particolare per la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – le delucidazioni fornite dal ministero e le assicurazioni che sono state date allo stesso sovrintendente del Teatro di Verona, permettono di fugare tali dubbi, così come le parole citate nel documento che

l'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche – ANFOLS ha depositato nel corso dell'audizione di ieri. Evidenzia che l'intervento dei privati nella cultura non è da demonizzare e che nella stessa Commissione cultura si era a lungo discusso in merito alle facilitazioni da accordare ai privati che intendano concedere finanziamenti al mondo della cultura. Ritiene comunque opportuno, concordando in parte con quanto richiesto dalla collega De Biasi, di porre come condizioni le ultime due osservazioni proposte dal relatore.

Preannunciando quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che comunque la sua parte politica vigilerà attentamente perché venga rispettato quanto promesso.

Andrea ORSINI (IR), pur apprezzando la passione e la competenza espressa più volte sulla materia dalla collega De Biasi, ritiene che il rischio che si corre, dopo anni di immobilismo e sprechi, non sono tanto gli *spot* pubblicitari temuti dal collega Giulietti, ma uno scadimento tale dello spettacolo dal vivo offerto in particolare dalle fondazioni lirico-sinfoniche da obbligare a scelte dolorose. Al riguardo, ritiene che il regolamento in esame faccia parte di un quadro normativo generale e che in modo tale vada considerato, alla luce di un complessivo riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche. Preannuncia, quindi, anche a nome del gruppo da lui rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Gabriella CARLUCCI (PdL) ricorda ai commissari che è stata presentata un'interpellanza urgente, firmata da deputati della maggioranza e dell'opposizione, sulla questione di Cinecittà-Luce e invita i colleghi che ancora non l'hanno fatto a sottoscriverla. Evidenzia, in ordine alla questione più generale del finanziamento della cultura, che lo stesso ministro Bondi annunciando le sue dimissioni si è scusato per non essere riuscito a convincere gli altri componenti del Governo a dare quelle risposte che la Commissione e il mondo della cultura chiedeva. Ritiene che

il Ministro ha fatto delle battaglie coerenti con quanto gli era stato richiesto, ma che sia altrettanto coerente richiedere, come condizione nel parere che sarà approvato dalla Commissione, il ripristino dello stanziamento del Fondo unico per lo Spettacolo. Evidenzia, d'altra parte, che la causa della destinazione maggiore delle risorse del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche derivava proprio dalla mancanza di trasparenza nei loro bilanci, aspetto che invece il regolamento punta a risolvere. Al riguardo, sottolinea infatti che lo schema di regolamento in esame impone trasparenza dei bilanci, prevedendo una partecipazione ai finanziamenti sia delle regioni che dei privati. Per tali motivi, preannuncia, anche a nome del gruppo da lei rappresentato, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA *presidente e relatore*, sottolinea che la proposta di parere da lei presentata mirava a recepire le varie osservazioni evidenziate nel corso della sua relazione ed espresse anche da alcuni soggetti auditi. Concorda comunque con quanto chiesto dalla collega Goisis di trasformare in condizioni le osservazioni alla lettera *h)* e *i)* della sua originaria proposta di parere, riformulando conseguentemente la proposta di parere presentata, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, così come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.**C. 2008-A.**

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda come la proposta di legge in esame sia finalizzata ad istituire la nuova figura dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione delle indicazioni contenute nelle principali Convenzioni internazionali ed europee in materia e rispondendo ad un'esigenza da tempo sentita nel Paese. In particolare, il provvedimento recepisce quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991 n. 176, che chiede agli Stati firmatari di adoperarsi per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche incaricate di vigilare sul suo benessere ed alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre del 1950. Anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003 n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e per l'esercizio dei diritti dei minori attraverso appositi organi con compiti tra l'altro di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. Osserva che il testo del provvedimento prevede, all'articolo 1, l'istituzione, con sede in Roma, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, anche per dare attuazione a convenzioni internazionali e a norme costituzionali; l'articolo 2 disciplina le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e il compenso dell'Autorità garante; l'articolo 3 delinea le competenze dell'Autorità ga-

rante e provvede all'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, indicandone i compiti; l'articolo 4 conferisce all'Autorità poteri informativi, di accertamento e di controllo; l'articolo 5 delinea l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto al servizio dell'Autorità; l'articolo 6 prevede che chiunque può rivolgersi all'Autorità per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazioni dei diritti dei minori; l'articolo 7 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Con riguardo alle disposizioni del provvedimento in esame che attengono più strettamente alla competenza della Commissione cultura, segnala in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *o)*, concernenti l'oggetto degli interventi dell'Autorità garante con riferimento precipuo al diritto all'educazione e all'istruzione dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel dettaglio, rileva che, l'articolo 2, comma 1, stabilisce che l'Autorità garante, quale organo monocratico, deve essere scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo, fra l'altro, delle problematiche familiari o educative. L'articolo 3, comma 1, lettera *a)* prevede, tra le competenze dell'Autorità, la promozione dell'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo al diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo. L'articolo 3, comma 1, lettera *e)* demanda all'Autorità il compito di verificare che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura. L'articolo 3, comma 1, lettera *f)* prevede che l'Autorità esprima il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo

sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, per l'elaborazione del quale, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1, le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, con riguardo, fra l'altro, alla condizione culturale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Aggiunge quindi che l'articolo 3, comma 1, lettera g) affida all'Autorità il compito di segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con riferimento, tra l'altro, al diritto all'educazione e all'istruzione. L'articolo 3, comma 1, lettera o) demanda infine all'Autorità il compito di promuovere iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e responsabilità verso i minori medesimi, anche al fine di sostenere l'attività educativa delle famiglie. Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Maria COSCIA (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, osservando tuttavia come un punto debole sia la mancata previsione di finanziamenti aggiuntivi, di guisa che il finanziamento dell'iniziativa sottrarrà necessariamente risorse attualmente destinate ad altri scopi. Ritiene largamente positiva comunque l'istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che va considerata un patrimonio di tutti senza alcuna distinzione di carattere politico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.30.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame in sede referente della proposta di legge n. 2393.

La Commissione concorda.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: I Commissione: Parere favorevole con osservazioni; II Commissione: Parere favorevole con condizioni; V Commissione: Parere favorevole con condizione e osservazione; IX Commissione: Nulla osta; XI Commissione: Favorevole; XIV Commissione: Parere favorevole.

Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento 4.1 del relatore, volto a recepire la condizione, ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, della Commissione bilancio, restando quindi assorbite tutte le altre condizioni della Commissione giustizia e le osservazioni della I Commissione. Dà quindi la parola al relatore.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, illustra il suo emendamento 4.1, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 3*).

Ricardo Franco LEVI (PD) si rammarica che siano state eliminate dal provvedimento in esame le disposizioni concernenti il Giurì per la correttezza dell'informazione, a seguito dei pareri espressi dalle Commissioni di merito. In ogni caso, ricorda che tra pochi giorni diverrà obbligatorio esperire il tentativo di mediazione anche per il reato di diffamazione a mezzo stampa e la relativa richiesta di risarcimento, di guisa che tale strumento potrà costituire quel filtro alle domande giudiziarie che si era altrimenti identificato nella costituzione del Giurì. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) ringrazia la Commissione e il relatore per l'attenzione prestata al provvedimento da lui presentato, concordando con le osservazioni del collega Levi.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in esame, rileva come la condizione posta dalla Commissione bilancio relativa alla soppressione del Giurì per la correttezza dell'informazione sia comunque accettabile alla luce dell'osservazione del collega Levi sull'imminente obbligatorietà di esperire la mediazione prima di poter presentare domanda giudiziale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.1 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato in sede referente, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Propone di sospendere l'esame in sede referente per passare a quello degli atti dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.50.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la V Commissione bilancio, nella seduta del 1° marzo 2011, ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul nuovo testo della proposta di legge C. 2302. Avverte che si è quindi in attesa che le Commissioni I, VI e IX esprimano, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa, i pareri di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.

C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il 29 aprile 1981 il dottor Angelo

Rizzoli, azionista con oltre il 90 per cento del Gruppo Rizzoli Editori, proprietario tra l'altro di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, e così via cedeva il 40 per cento delle azioni a *La Centrale Finanziaria Generale* del Gruppo Banco Ambrosiano presieduto da Roberto Calvi al prezzo di Lire 115.806.000.000. Questi danari dovevano servire quanto a 35 miliardi per pagare un debito garantito da un pegno per una parte delle azioni stesse e destinato allo IOR, quanto al resto, all'aumento di capitale di circa 145 miliardi sottoscritto per il 50,2 per cento – pari a circa 78 miliardi – da Angelo Rizzoli e per il 40 per cento – pari a circa 62 miliardi – da parte de *La Centrale*. Precisa che, in realtà, soltanto i 35 miliardi destinati allo IOR vennero pagati, poiché gli altri denari raccolti presso le Banche del Gruppo Ambrosiano furono inviati in Svizzera e finirono lo stesso giorno dell'accordo, il 29 aprile 1981, alla *Zirka Corp.* – acronimo di Rizzoli Capitale – di Monrovia – Liberia, su conti alla Banca *Rothschild* di Zurigo. Come è stato appurato con certezza e con sentenza passata in giudicato, questi denari furono divisi tra i cosiddetti «BLU» – Bruno Tassan Din, Licio Gelli, Umberto Ortolani – e suddivisi su vari conti esteri. Sottolinea che la indicata suddivisione è stata documentata in modo minuzioso dalla Procura di Milano, dalla Corte Suprema di Dublino e dal tribunale Federale di Zurigo che hanno, ciascuno per le proprie vicende, aperto tre procedimenti sulla distrazione dei fondi indicati. Evidenza che appare comunque altrettanto certo e documentato che Angelo Rizzoli non ha avuto alcun ruolo né alcun beneficio da queste operazioni finanziarie. Aggiunge che quanto ai 62 miliardi di pertinenza de *La Centrale*, gli stessi non furono mai versati a causa delle progressive difficoltà finanziarie del Gruppo che, come esplicitato nei verbali del Consiglio di amministrazione de *La Centrale*, aveva bisogno che il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia autorizzassero un prestito obbligazionario convertibile di 96 miliardi di lire. Tale prestito non fu mai autorizzato dalle Autorità monetarie italiane e

pertanto quei fondi non furono mai resi disponibili per l'aumento di capitale della Rizzoli. Rileva che nella primavera del 1982 la crisi finanziaria del Gruppo Ambrosiano si aggravò con la fuga di Calvi all'estero, la sua morte misteriosa e il successivo commissariamento da parte di Bankitalia.

Ricorda quindi che il 7 agosto 1982 nasceva il *Nuovo Banco Ambrosiano* presieduto dall'avvocato bresciano Giovanni Bazoli. Il 16 agosto l'avvocato Bazoli convocava Angelo Rizzoli chiedendo spiegazioni sui fondi destinati all'aumento di capitale che avrebbero dovuto azzerare l'indebitamento bancario del Gruppo Rizzoli il che non era avvenuto. Sottolinea che Angelo Rizzoli rispose che quell'aumento di capitale sottoscritto non era mai stato versato, al che l'avvocato Bazoli replicò: «questi soldi potrebbe averli presi Lei». In ogni caso il *Nuovo Banco Ambrosiano* si mosse per ottenere la restituzione di 100 miliardi di lire nel corso di due settimane e la Rizzoli fu costretta a chiedere al Tribunale di Milano l'amministrazione controllata per evitare una crisi finanziaria drammatica. Aggiunge che il 18 febbraio 1983 il dottor Angelo Rizzoli fu arrestato con l'accusa di « bancarotta impropria » della Rizzoli Editore. Il giorno stesso si dimise dall'incarico di Presidente della Società; pochi mesi dopo, il dottor Angelo Rizzoli fu nuovamente arrestato, nel giugno 1983, con l'accusa di aver partecipato alla spoliazione del Banco Ambrosiano e trattenuto in carcere per circa un anno nonostante la grave malattia neurologica di cui soffriva da anni.

Precisa quindi che l'intero controllo del Gruppo Rizzoli andò nelle mani dei giudici delegati dal Tribunale di Milano: il commissario straordinario Luigi Guatri e l'avvocato Bazoli rimasto il principale azionista, dopo che i magistrati di Milano avevano posto sotto sequestro tutte le azioni di proprietà di Angelo Rizzoli. Nel corso del 1984, il professor Bazoli promosse prima un abbattimento del capitale sociale e, successivamente, un aumento di capitale aperto a nuovi soci, vale a dire: Gemina presieduta da Cesare

Romiti e formata da Fiat più Mediocredito; Meta, presieduta da Giuseppe Garofano e facente parte del Gruppo Montedison; Mittel, presieduta dal professor Paolo Barile e facente capo allo stesso Bazoli e ai suoi familiari; Arvedi, imprenditore siderurgico lombardo. Il prezzo per acquisire i diritti di opzione dei vecchi soci fu stabilito in poco più di un miliardo di lire. Risulta che Angelo Rizzoli protestò ma fu convocato dai giudici istruttori che conducevano l'indagine sulla bancarotta del Banco Ambrosiano e fu invitato perentoriamente a non opporsi a questa operazione per non dover subire nuove esperienze carcerarie. Il 5 ottobre 1984 il nuovo gruppo assumeva il controllo della Rizzoli estromettendo definitivamente Angelo Rizzoli il quale pochi mesi dopo fu prosciolto in istruttoria dalle accuse relative alle vicende del *crack* del Banco Ambrosiano e da altre accuse relative a documentazioni fornite da Bruno Tassan Din, allo scopo di coprire malversazioni dello stesso Tassan Din e dei suoi complici. Precisa che nel 1990 Angelo Rizzoli intentava una causa civile contro gli azionisti della Rizzoli per danni, ma veniva condannato dal tribunale civile di Milano perché ancora sotto accusa per la bancarotta impropria della Rizzoli. Soltanto il 26 febbraio 2009 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni riunite assolveva da questa accusa, per insussistenza del reato, Angelo Rizzoli, ritenendo che non sussistessero le ragioni per un'accusa di bancarotta in quanto la società non era mai stata dichiarata fallita né insolvente ed essendo stata cancellata l'amministrazione controllata che i giudici di Milano – caso unico nella storia della legge fallimentare italiana – avevano equiparato alla bancarotta. Aggiunge che nell'estate del 2009 il dottor Angelo Rizzoli, assistito dal professor Romano Vaccarella, ha iniziato una causa civile basata sull'annullamento del contratto sia con la *Centrale*, che non si è mai realizzato, sia con gli azionisti della Rizzoli, perché la trattativa si è svolta in un clima palesemente intimidatorio. Ricorda quindi che al momento si sono

tenute due udienze, una alla fine di giugno 2010, l'altra il 18 gennaio 2011; la prossima udienza è prevista per il 18 giugno 2011. sottolinea che le controparti non negano che i denari dell'aumento di capitale de *La Centrale* non siano mai stati pagati e neppure che la trattativa svoltasi in presenza dei giudici istruttori di Milano sia avvenuta in un clima poco sereno, ma insistono principalmente sull'ipotesi che seppure i contratti possono essere annullati senza prescrizione esiste un limite al risarcimento della durata di 10 anni, tempo che sarebbe naturalmente già trascorso. Quello che chiede Angelo Rizzoli è che si entri invece nel merito delle vicende che tanti dolori, lutti e sofferenze hanno causato a lui e alla sua famiglia e che si decida nel merito e non sulla base di una contestata interpretazione di una sentenza della Corte di Cassazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) riterrebbe opportuno svolgere alcune precisazioni al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che, essendo già intervenuto nel corso dell'esame preliminare, il collega Levi potrà intervenire successivamente nel corso dell'esame degli eventuali emendamenti.

Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinviandone l'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione.

C. 4117 Frassinetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore*, osserva come il presente provvedimento, costituito da un unico articolo, dispone che a decorrere dal prossimo anno scolastico 2011/2012 nelle scuole del primo

ciclo sarà previsto, nell'ambito delle attività volte all'acquisizione delle competenze e delle conoscenze relative a Cittadinanza e Costituzione, l'insegnamento dell'inno nazionale «Il Canto degli italiani», anche noto come «Inno di Mameli», e dei suoi fondamenti storici e ideali con il supporto degli strumenti didattici necessari. Con riferimento all'ambito disciplinare nel quale si prevede l'insegnamento dell'Inno, ricorda che l'articolo 1 del Decreto Legge 137 del 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 169 del 2008 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, al fine di favorire l'acquisizione delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», fossero predisposte opere di sperimentazione didattiche nonché di sensibilizzazione e di formazione del personale docente. L'introduzione della disciplina «Cittadinanza e Costituzione» rappresenta un importante passo in avanti verso una migliore divulgazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, favorendo al contempo una migliore integrazione socio-culturale all'interno di classi scolastiche sempre più frequentate da alunni stranieri. Al riguardo, rileva che il documento di indirizzo, diramato dal MIUR nel marzo del 2009 per la sperimentazione dell'insegnamento della disciplina «Cittadinanza e Costituzione», ha indicato i percorsi didattici specifici per ciascun ordine di scuola. Il documento illustra i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l'insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti didattici nell'arco dei diversi anni di corso. In particolare, per la scuola primaria si prevede l'insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute e il valore del rispetto delle regole. Per la scuola secondaria si prevede lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del

cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.

Illustra brevemente il quadro storico nel quale è stato ideato l'Inno di Mameli, ricordando che «Il Canto degli italiani» è stato composto nell'autunno del 1847 dall'allora ventenne studente e patriota genovese Goffredo Mameli e, poco dopo, è stato musicato a Torino da un altro genovese, Michele Novaro. Si tratta di un componimento ideato in un clima di intenso fervore patriottico che già preludeva alla guerra contro l'Austria. Lo stesso Mameli, che nutriva profondi sentimenti nazionali e repubblicani ha voluto delineare nel suo componimento le tappe più salienti della storia d'Italia, il cui insegnamento negli indirizzi nazionali delle scuole del primo ciclo rappresenta un momento formativo essenziale ai fini dell'acquisizione da parte dei giovani di un sentimento comune di appartenenza nazionale. Osserva quindi come l'«Inno di Mameli» rappresenti una delle manifestazioni artistiche musicali più alte dello spirito patriottico di unità nazionale ed è l'opera che ha spronato, unito e sostenuto i Padri italiani a fare l'Italia. Esso fu un importante strumento di propaganda degli ideali del Risorgimento e di incitamento all'insurrezione, contribuendo in maniera significativa alla svolta storica che portò all'emanazione dello Statuto albertino e all'impegno del Re nel rischioso progetto di riunificazione nazionale. Ricorda che nonostante le forti emozioni che suscita in tutti, l'«Inno di Mameli» risulta essere poco conosciuto dalla maggioranza degli italiani e al riguardo vi sono state aspre e frequenti critiche, soprattutto in occasione di eventi sportivi durante i quali i nostri atleti hanno dimostrato di non conoscere il loro Inno. Ritiene che le cause della scarsa conoscenza di un'opera così importante per la storia della Nazione sono da ricercare proprio nella mancanza di un'idonea opera di insegnamento e diffusione che dovrebbe essere attuata innanzitutto negli ambienti scolastici, inserendola appunto nelle indica-

zioni nazionali per le materie di storia o di educazione civica delle scuole del primo ciclo.

Anche in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene che sia doveroso, in un momento così significativo per gli italiani che si apprestano a celebrare i 150 anni di unità nazionale, valorizzare il l'Inno promuovendone la conoscenza e la divulgazione, con la speranza di poter contribuire al consolidamento di quel sentimento di coesione e appartenenza ad una stessa Patria che dovrebbe accomunare tutti gli italiani. In ordine alla formulazione del testo, propone quindi di sostituire le parole « inno nazionale » con le parole « Il Canto degli italiani », oppure con le parole « inno di Mameli », in quanto non è stato adottato alcun provvedimento normativo ufficiale di adozione del Canto di Mameli quale inno nazionale, anche se sono state presentate nel tempo proposte di legge in tal senso. Inoltre, considerando che la proposta di legge in esame prevede che l'insegnamento del Canto deve essere effettuato con il supporto degli strumenti didattici necessari e – che, in assenza di indicazioni di oneri, si presume siano strumenti già a disposizione delle scuole – invita a valutare l'opportunità di inserire la clausola di neutralità finanziaria. In conclusione, si dichiara favorevole alla prosecuzione dell'esame del provvedimento in sede legislativa al fine di procedere più speditamente alla sua approvazione definitiva.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4040.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle 16, è ripresa alle 16.10.

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici.

C. 1294 Siliquini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, osserva innanzitutto che la disciplina statistica trova al giorno d'oggi applicazioni ampie e articolate in ogni settore dell'attività umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali, afferma che non vi è campo dove la statistica non porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e per l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici e dei relativi programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili. Aggiunge come la statistica permetta la determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra loro esistenti. Tuttavia, rileva come il pericolo che si corre in questo campo – cui mediante la proposta di legge s'intende porre rimedio – è che chiunque si dichiari « esperto », anche se non dispone della necessaria preparazione professionale che soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire. L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti, nonché di discredito della disciplina stessa. Pertanto, auspica che la legge individui i professionisti qualificati e deputati all'attività statistica e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica, atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.

Ricorda che gli statistici italiani hanno richiesto da oltre quaranta anni l'istituzione dell'ordinamento della loro professione, avendo già dal 1930 l'esame di Stato per le discipline, che è tutt'ora in vigore e che è stato modificato in base alla riforma

universitaria cosiddetta « 3 + 2 », che prevede una laurea triennale in statistica e altre cinque lauree specialistiche settoriali. L'Ordinamento della professione di statistico, nonché l'istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici, servono per certificare la professionalità di chi va a dirigere gli uffici di statistica nella pubblica amministrazione, in quanto il solo esame di Stato nelle Discipline Statistiche, esistente dal 1930, non permette né l'iscrizione ad un Albo professionale né a garantire la professionalità specifica nel Sistema Statistico Nazionale – Sistan, nel quale vi sono solo il 5,4 per cento di statistici su 10.063 addetti nei 3.391 uffici di statistica, nei quali vi è solo il 3,2 per cento di statistici come responsabili e solo il 18,1 per cento del personale è adibito esclusivamente all'attività statistica, come risulta dall'annuale Relazione al Parlamento dell'Istat sul *Sistan*. Rileva come, con l'Ordinamento della professione, si metterebbe ordine nel settore delle indagini demoscopiche e degli Istituti e Società per le Ricerche Statistiche e l'Analisi dell'Opinione Pubblica e Ricerche sociali e di mercato, essendoci la necessità che le statistiche vengano certificate da esperti, con l'applicazione dei « Protocolli statistici ». Osserva quindi come la proposta di legge n. 1294 in esame, organizzata in 7 capi, riguardi la disciplina della professione di statistico e disponga l'istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. Tale proposta di legge si inserisce nel più ampio ambito della riforma della disciplina delle professioni liberali, in relazione alla quale in Commissione giustizia è in corso l'esame della proposta Siliquini n. 503, recante appunto una legge quadro per la disciplina delle libere professioni, che mira alla realizzazione di un'autentica ed efficace riforma del sistema professionale, con l'obiettivo di rilanciare il ruolo dei professionisti italiani nel sistema economico nazionale, nel pieno rispetto delle funzioni degli ordini e dei collegi professionali.

Nell'ambito del Capo I della proposta di legge in esame, l'articolo 1 istituisce l'albo degli statistici – cui, peraltro, è

interamente dedicato il Capo II –, l'iscrizione al quale è necessaria per l'esercizio della professione. L'albo si articola nelle sezioni A e B, ai cui iscritti spettano, rispettivamente, i titoli di statistico specialista e statistico *junior*. Gli articoli 2 e 3 definiscono l'oggetto della professione. In generale, ai sensi dell'articolo 2, rientrano nell'attività professionale dello statistico le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione, analisi e interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura. La relazione illustrativa precisa che sono fatte salve le competenze esclusive di altri ordinamenti professionali, quali, ad esempio, attuari, commercialisti e periti commerciali. Lo stesso articolo indica una serie di attività – su cui si sofferma la relazione illustrativa –, tra le quali alcune riferite allo statistico specialista. In ogni caso, si tratta di attività indicate a titolo esemplificativo, senza preclusione per altre attività non elencate, ad esempio conseguenti al progredire delle tecniche statistiche. Peraltro, in base all'articolo 3, le attività indicate nel comma 3 dell'articolo 2 sono affidate alla competenza esclusiva dello statistico specialista unicamente in determinate circostanze. Tra i casi in cui l'articolo 3 prescrive l'intervento dello statistico specialista rientrano quelli in cui le operazioni da eseguire riguardano perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici, o comportano la raccolta e l'elaborazione di informazioni statistiche sulla cui fonte è prescritta la tutela del segreto, ovvero mirano a ottenere particolari risultati statistici, utilizzati, ad esempio, come presupposti per la formulazione o l'applicazione di norme. In ogni caso, le relazioni conclusive che accompagnano i lavori sono firmate dal professionista e contengono l'indicazione dei procedimenti e dei criteri adottati per l'esecuzione delle attività.

Precisa che il Capo II concerne l'albo degli statistici. In particolare, l'articolo 4 prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per i capi degli uffici di statistica. Gli articoli da 5 a 9 contengono la disciplina di iscrizione e cancellazione dal-

l'albo, nonché disposizioni concernenti la tenuta del medesimo. In particolare, l'albo nazionale è redatto dal consiglio nazionale degli statistici, mentre ogni consiglio dell'Ordine provvede alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'albo di competenza. L'albo nazionale contiene tre differenti elenchi dai quali risulta l'anzianità di iscrizione allo stesso albo nazionale, l'Ordine di appartenenza, e il numero di iscrizione all'Ordine nella rispettiva sezione. La relazione chiarisce che, nel caso di trasferimenti da un Ordine all'altro, viene riconosciuta l'anzianità di iscrizione già maturata. Rileva quindi che l'iscrizione all'albo degli statistici – che si attiva con domanda inviata al consiglio dell'Ordine – è compatibile con quella ad altri albi professionali, ai sensi dell'articolo 7; invece, in caso di istituzione di più Ordini, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi professionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Tra i requisiti per l'iscrizione all'albo evidenzia: il possesso, rispettivamente per le sezioni A e B, di « una delle lauree in statistica specialistica quinquennale » e della « laurea triennale in scienze statistiche »; l'abilitazione all'esercizio della professione attraverso superamento dello specifico esame di Stato, le cui nuove modalità di svolgimento saranno definite dal Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge; la cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato che ammetta condizioni di reciprocità. In deroga a tale disciplina, si consente l'iscrizione all'albo, anche in mancanza del titolo di studio specifico, ai professori di ruolo delle università statali o « equiparate » nelle materie afferenti al gruppo statistico metodologico o applicativo individuate dal consiglio nazionale degli statistici. Inoltre, possono iscriversi alla sezione B coloro che hanno superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Ricorda ancora che il Capo III individua diritti e doveri dello statistico. I diritti, ai

sensi dell'articolo 10, riguardano il pagamento degli onorari – secondo quanto previsto dalle tariffe professionali – ed il rimborso delle spese, nonché l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale – anche nel caso di istituzione di più Ordini –, nei Paesi comunitari e in altri Paesi, a condizione di reciprocità. Le tariffe, nonché i criteri per il rimborso delle spese sono proposti dal consiglio nazionale, sentito il consiglio dell'Ordine, e sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia. I doveri, ai sensi dell'articolo 11, riguardano il rispetto del segreto professionale e l'esercizio professionale con dignità e decoro. Gli articoli 12 e seguenti disciplinano la responsabilità disciplinare dello statistico per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Le sanzioni disciplinari – sul modello di quelle previste dagli altri ordinamenti professionali – sono individuate in ordine crescente di gravità nelle seguenti: avvertimento, ai sensi dell'articolo 13, censura, ai sensi dell'articolo 14, sospensione dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12 e ai sensi dell'articolo 15, radiazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 16.

Con specifico riferimento alla sospensione dall'esercizio della professione, le condotte che ne possono giustificare l'irrogazione sono contemplate dall'articolo 12, comma 2, e dall'articolo 15. Per tale tipo di sanzione viene in generale prevista una durata non inferiore ad un mese e non superiore a due anni. Tale limite tuttavia non si applica alle cause di sospensione indicate all'articolo 15, comma 2, che comprendono anche l'emissione di un avviso di garanzia nei confronti dell'iscritto per qualsiasi reato. In base all'articolo 18, l'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni. Lo stesso articolo regola la competenza a promuovere giudizi disciplinari, attribuita *in primis* al consiglio dell'Ordine presso cui lo statistico è iscritto, per passare al consiglio nazionale se egli è membro del consiglio dell'Ordine e, se egli è membro del consiglio nazionale, a una commissione disciplinare nominata dal Ministro della giustizia, formata da quattro iscritti all'albo nazionale e presieduta da un magistrato

d'appello. L'articolo 19 individua le modalità per l'attivazione del procedimento disciplinare, per la notifica dell'accusa, per la discussione presso il consiglio dell'Ordine e l'adozione e la notifica della relativa deliberazione, contemplando anche il caso di irreperibilità dell'incolpato. In particolare, dispone che il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica competente per territorio. L'eventuale fase dell'impugnazione delle sanzioni adottate è disciplinata dall'articolo 36. Ulteriori, specifiche, norme procedurali sono contenute nelle disposizioni relative alle singole sanzioni. Con disposizione in parte analoga a quanto previsto per altri ordinamenti professionali – in particolare, nella normativa vigente, per gli avvocati –, all'articolo 17 si prevede la sottoposizione a procedimento disciplinare per lo statista sottoposto a procedimento penale, salvo in alcune ipotesi di proscioglimento, e, viceversa, un obbligo di segnalazione al procuratore della Repubblica nel caso in cui si ravvisi la sussistenza di elementi di reato. In tal caso, si prevede la sospensione del procedimento disciplinare. Infine, l'articolo 20 disciplina i casi di reinscrizione dopo cancellazione o radiazione, in particolare disponendo il riconoscimento di una anzianità decorrente dalla data di reinscrizione.

Sottolinea quindi che il Capo IV disciplina il consiglio dell'Ordine. L'articolo 21 prevede che l'Ordine degli statistici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede a Roma. È peraltro, consentita la formazione, con decreto del Ministro della giustizia, di ulteriori Ordini presso altre circoscrizioni territoriali, qualora lo richiedano almeno 100 iscritti. Viceversa, quando in un Ordine gli iscritti all'albo sono meno di 100, il Ministro, su proposta del consiglio nazionale degli statistici, dispone la fusione con un altro Ordine. Il consiglio dell'Ordine è composto da 9 membri, eletti tra gli iscritti all'albo, che durano in carica per quattro anni a partire dall'elezione e sono rieleggibili. I componenti sono ripartiti in proporzione agli iscritti alle 2 sezioni dell'albo, riservando comunque almeno il 50 per cento alla

componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del consiglio dell'Ordine è riservato agli iscritti a quest'ultima. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina di Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. L'articolo 22 determina le funzioni di competenza del consiglio dell'Ordine e del presidente. Tra le altre, al consiglio sono demandate: la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla professione e sull'esercizio della medesima, anche con riguardo alla repressione dell'esercizio abusivo; la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale; l'adozione di misure disciplinari; la predisposizione del bilancio; la determinazione del contributo annuale degli iscritti; la designazione dei membri della commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione; il tirocinio e la formazione degli iscritti. Il presidente rappresenta l'Ordine e provvede al rilascio di certificati ed attestazioni. L'articolo 23 determina i criteri per le convocazioni e per lo svolgimento delle sedute del consiglio dell'Ordine – da tenersi almeno una volta ogni 6 mesi, con la presenza della maggioranza dei componenti e con l'adozione delle deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti – e sanziona con la decadenza dall'incarico i consiglieri assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo. In caso di impossibilità di funzionamento o di inadempimento dei doveri, il consiglio può essere sciolto, sentito il parere del consiglio nazionale degli statistici, con decreto del Ministro della giustizia che contestualmente nomina un commissario straordinario che cura l'avvio della procedura per l'elezione di un nuovo consiglio, ai sensi dell'articolo 24.

Evidenzia ancora che il Capo V disciplina il consiglio nazionale degli statistici, che ha sede presso il Ministero della giustizia. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 25, è composto da 9 membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale, il cui incarico dura 3 anni dall'elezione ed è rinnovabile. Anche in tal caso, come già visto per il consiglio dell'Ordine, i membri sono ripartiti in proporzione al numero degli

iscritti a ciascuna sezione, riservando comunque almeno il 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A; agli iscritti a quest'ultima spetta, inoltre, l'elettorato passivo per la presidenza. Nella riunione di insediamento si nominano Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. L'articolo 26 indica le funzioni del consiglio nazionale e del presidente. Il primo ha funzioni consultive su proposte di legge o interpretazione di norme riguardanti la professione, ovvero su questioni interne quali scioglimento dei consigli dell'Ordine, radiazioni dall'albo, bilanci preventivi e consuntivi; propone nuove istituzioni o fusioni di Ordini; delibera in ordine ai ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine e alla misura del contributo annuale degli iscritti; designa i componenti di commissioni nazionali ed internazionali; coordina le attività di perfezionamento e tirocinio e predispone o modifica le tariffe professionali da sottoporre a ratifica del Ministro della giustizia. Il presidente rappresenta tutti gli iscritti, a qualunque Ordine essi appartengano.

Rileva quindi che il Capo VI ha per oggetto l'assemblea degli iscritti, le elezioni e i ricorsi. L'assemblea degli iscritti, la cui convocazione, ai sensi dell'articolo 27, è di competenza del presidente del consiglio dell'Ordine, si svolge, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; in via straordinaria, quando ne ravvisano la necessità, oltre che il presidente del consiglio dell'Ordine, il presidente del consiglio nazionale degli statistici, o i due terzi dei consiglieri, o un quinto degli iscritti all'Ordine. In tali circostanze, se il presidente non provvede alla convocazione, supplisce il procuratore della Repubblica del tribunale competente per territorio. La norma stabilisce i termini e le modalità di convocazione, consistenti in avvisi personali con lettera raccomandata o consegnata a mano, fatto salvo il caso di un numero di iscritti superiore a 500, circostanza che consente di sostituire la comunicazione individuale con la pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani, di cui uno locale e uno economico

a tiratura nazionale. Le regole di svolgimento dell'assemblea sono indicate dall'articolo 28: in particolare, mentre in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione non è richiesto un quorum. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Normalmente, le funzioni di presidente e segretario dell'assemblea sono svolte dal presidente e dal segretario del consiglio dell'Ordine, a meno che un quinto dei presenti non chieda di procedere ad apposita nomina. Gli articoli da 29 a 38 concernono le elezioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici: l'elettorato attivo e passivo fa capo a tutti gli iscritti all'albo che non sono sospesi dall'esercizio della professione (anche se, poi, come si è visto, gli articoli 21 e 25 prevedono che l'elettorato passivo per la carica di Presidente dei due organi spetta agli iscritti alla sezione A). Gli eletti sono rieleggibili. Le elezioni sono effettuate nel mese precedente la scadenza degli organi uscenti, che rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi. In particolare, si prevede che il numero dei rappresentanti presso il consiglio nazionale degli statistici è proporzionale al numero degli iscritti in ciascun Ordine, con un minimo di un rappresentante per ogni Ordine. L'articolo 32 concerne le votazioni, prevedendo per la validità delle operazioni una partecipazione non inferiore alla metà più uno degli iscritti in prima convocazione e a un quinto degli iscritti in seconda convocazione. Ove tale quorum non sia raggiunto, è effettuata, entro un mese, una nuova convocazione: se anche in tal caso il medesimo quorum non è raggiunto, il consiglio nazionale degli statistici apre un procedimento a carico del consiglio dell'Ordine interessato. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall'articolo 33. In particolare, in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano di età. In base all'articolo 34, gli eletti, avvisati formalmente dal presidente del consiglio dell'Ordine, devono dare comunica-

zione formale di accettazione o rinuncia alla carica: vale, comunque, il principio del silenzio-rifiuto. La carica di membro del consiglio nazionale degli statistici è incompatibile con quella di membro del consiglio dell'Ordine e comporta, quindi, necessità di opzione. Le cause e le modalità di sostituzione sono disciplinate dall'articolo 35, e attengono sia a fatti soggettivi (rinuncia o mancata conferma, esercizio dell'opzione, dimissioni), sia a fatti oggettivi (cancellazione dall'albo e accoglimento di un ricorso avverso le elezioni). Le sostituzioni avvengono in base all'ordine di graduatoria determinato in occasione dello scrutinio, purché si siano riportati almeno 3 voti di preferenza. In assenza di tale condizione si procede ad elezioni suppletive. Al riguardo la relazione esplicita che il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla data di scadenza del collegio già insediato. L'articolo 36 dispone che le deliberazioni del consiglio dell'Ordine riguardanti iscrizioni all'albo e relative cancellazioni, nonché procedimenti disciplinari, e risultati elettorali (concernenti il consiglio dell'Ordine) possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al consiglio nazionale degli statistici, nel termine di un mese dalla notifica del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo, ma il consiglio nazionale può procedere con l'annullamento in tutto o in parte delle elezioni, cui fa seguito l'ordine di rinnovo delle operazioni. Peraltro, l'articolo 37 dispone che quando è accolto un ricorso avverso l'elezione di singoli componenti del consiglio dell'Ordine, il consiglio nazionale invita a provvedere alla loro sostituzione. Precisa che quando il ricorso accolto riguarda l'elezione di tutto il consiglio dell'Ordine, il consiglio nazionale degli statistici ne deve dare immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che nomina un commissario straordinario il quale provvede alla convocazione degli elettori per il rinnovo del consiglio. Le deliberazioni del consiglio nazionale degli statistici, comprese quelle in materia elet-

torale, ai sensi dell'articolo 38, sono, invece, impugnabili davanti a sezioni specializzate presso il tribunale in primo grado e la corte d'appello di Roma in secondo grado, da costituire con le modalità che saranno previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 46. Peraltro, è disciplinato solo il procedimento di primo grado: in particolare, si prevede che, ove la sezione specializzata presso il tribunale accoglie un ricorso contro l'elezione di singoli componenti del consiglio nazionale, dispone affinché il consiglio dell'Ordine competente provveda alla loro sostituzione. Ove, invece, il ricorso accolto riguarda l'elezione dell'intero consiglio, la sezione specializzata ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia che, in tal caso direttamente, chiama i candidati che seguono l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno 3 voti di preferenza, ovvero, in assenza di tale condizione, invita il presidente del consiglio dell'Ordine a indire le elezioni suppletive.

Ricorda, ancora, che il Capo VII reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 39 individua le categorie a cui è consentita, transitoriamente, l'iscrizione all'albo; l'articolo 45 modifica per determinati soggetti il termine generale indicato dall'articolo 39. Nella sezione A, riservata allo statistico specialista, possono iscriversi: i laureati del vecchio ordinamento universitario in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, ovvero titoli equipollenti, che abbiano svolto dopo la laurea una pratica professionale di almeno due anni; gli iscritti all'albo degli attuari; i docenti universitari che insegnano o che abbiano insegnato materie del raggruppamento di metodologie o tecniche statistiche, teoriche o applicate. Nella sezione B, riservata allo statistico junior, può iscriversi: chi ha conseguito l'abilitazione nelle discipline statistiche in base all'ordinamento vigente e ha una pratica professionale di almeno 3 anni; chi ha conseguito un diploma universitario biennale o triennale in statistica o titolo equipollente; chi, per

almeno 5 anni, ha ricoperto l'incarico di direttore di uffici di statistica pubblici o privati; chi ha svolto la funzione di statistico per almeno 5 anni presso un ente pubblico sulla base di un diploma di laurea e previo superamento di un concorso con esame scritto e orale di statistica; chi dimostra di esercitare lodevolmente da almeno 10 anni la professione di statistico e di avere una preparazione culturale adeguata per l'esercizio della professione (in tal caso, quindi, indipendentemente dal titolo di studio). La prima formazione dell'albo degli statistici è compiuta da una commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro della giustizia e costituita presso lo stesso Ministero. Essa è presieduta da un magistrato di corte d'appello ed è composta da altri otto membri scelti fra gli iscritti all'Associazione nazionale statistici e tra i professori universitari titolari di cattedra in discipline con applicazioni di natura statistica. Rileva che alla commissione devono essere indirizzate le domande di iscrizione, corredate della documentazione comprovante la pratica professionale, che è verificata dalla stessa commissione anche attraverso un colloquio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2. Ogni domanda è esaminata, separatamente, da due membri della commissione: la deliberazione sull'iscrizione è assunta con la presenza di almeno 5 membri e a maggioranza assoluta dei voti. Una volta completata la formazione dell'albo, la commissione lo deposita presso il Ministero della giustizia ai fini della successiva elezione del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici. A chi fa pervenire la domanda entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione, secondo la disciplina dettata dagli articoli da 40 a 42. Le decisioni della commissione competente alla prima formazione dell'albo sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso a una commissione straordinaria presieduta da un magistrato di corte d'appello e composta di altri 11 membri scelti fra le stesse categorie ante

indicate, nominata dal Ministro della giustizia. Essa delibera con la presenza di almeno 7 membri, ai sensi dell'articolo 43. L'articolo 44 stabilisce che, entro un mese dal deposito dell'albo, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei 3 mesi successivi, le elezioni del consiglio dell'Ordine e del consiglio nazionale degli statistici. L'articolo 46, infine, dispone l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Si riserva comunque di formulare ulteriori rilievi e osservazioni sul testo nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM (2011)11 def.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, rinviando alla relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere

favorevole. Ricorda in particolare gli interventi del Governo per promuovere, anche mediante programmi pluriennali, gli obiettivi indicati per il futuro nel Programma nazionale di riforma (PNR), relativi alle materie dell'istruzione e della ricerca. Precisa peraltro che, come esaminato presso la Commissione politiche dell'Unione europea, di cui è componente, nel settore dei Programmi nazionali di riforma relativi alla cultura, molto è stato fatto dall'Italia.

Ricardo Franco LEVI (PD), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, intende innanzitutto stigmatizzare una questione di metodo, in quanto l'Italia appare ancora assente dal circuito di definizione e di programmazione degli obiettivi indicati dall'Unione europea, dopo la relazione che il Ministro per le politiche comunitarie Ronchi aveva presentato nel novembre scorso. Nel merito, rileva come, anche nelle materie di competenza della Commissione cultura, l'Italia sia ormai collocata agli ultimi posti nell'ambito delle classifiche degli Stati membri dell'Unione europea. Al riguardo, porta l'esempio dei parametri riguardanti l'abbandono scolastico e l'istruzione terziaria indicati nell'Allegato 1 del documento in esame, contenente la Relazione sull'attuazione della strategia dell'Unione europea 2020, che collocano l'Italia in fondo alle classifiche all'uopo elaborate.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

C. 4040 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama il 2 maggio 2007, reca disposizioni in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera. L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 21 articoli. L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia – come anche nel campo linguistico e delle rispettive tradizioni –, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Il successivo articolo 4 precisa che le Parti potranno di comune accordo richiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o alla messa in atto di progetti collegati alle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo in esame o in accordi complementari da esso scaturiti. L'articolo 2 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l'istituzione di cattedre e lettori; l'articolo 3, d'altronde, impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti.

Evidenzia che in materia di istruzione, gli articoli 5 e 6 prevedono che le Parti si attivino per promuovere l'insediamento e l'operatività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte e la conoscenza dei

rispettivi sistemi di istruzione. In base all'articolo 7, inoltre, verranno concesse borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte che condurranno ricerche nei settori umanistico, artistico, scientifico e tecnologico. Gli studenti verranno anche favoriti dalla disposizione che prevede, previo approfondito scambio di informazioni sui rispettivi istituti di istruzione superiore, un'equa valutazione dei titoli di studio da essi rilasciati, onde consentirne l'utilizzazione per la prosecuzione degli studi nel territorio dell'altra Parte contraente, secondo stabilito dall'articolo 8. Al fine di allargare la conoscenza delle reciproche opere di letteratura, narrativa e saggistica, è prevista, dall'articolo 9, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di tali opere. È altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, secondo il dettato dell'articolo 10, attraverso lo scambio di artisti, nonché l'organizzazione di mostre e la partecipazione a *festival* e altre consimili manifestazioni. Aggiunge che l'Accordo favorisce altresì la reciproca conoscenza della vita politica, economica, culturale e sociale — con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà civili e politiche —, lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi, rispettivamente agli articoli 14, 13 e 11. Precisa che la collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo archeologico e degli studi antropologici, con particolare attenzione alle attività volte alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale, facilitando l'ingresso delle missioni di studiosi a ciò preposte, ai sensi dell'articolo 16, e più in generale delle persone e dei materiali rientranti nei settori di cooperazione previsti nell'Accordo in esame, secondo quanto stabilito dall'articolo 17. Sono inoltre contemplate misure volte ad impedire traffici illeciti di beni culturali, mezzi audiovisivi e documenti soggetti a protezione, *ex* articolo 12.

Ricorda quindi che la cooperazione scientifica e tecnologica avverrà, in base all'articolo 15, attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo ai campi dell'ambiente e della tutela della salute. In particolare, è previsto in tale quadro lo scambio di esperti e ricercatori, l'organizzazione di seminari e conferenze in ambito scientifico-tecnologico, l'effettuazione di ricerche comuni, la partecipazione congiunta a programmi-quadro dell'Unione europea nel settore scientifico-tecnologico, la stipula di specifici accordi tra università ed enti di ricerca dei due Paesi. Assai importante è quanto previsto dall'articolo 18, con il quale le Parti si impegnano alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame, con prevalenza delle disposizioni di accordi internazionali vigenti per entrambe le Parti. È altresì previsto che le informazioni scientifico-tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale e che siano derivate dall'attività di collaborazione nel quadro dell'Accordo in esame non possano essere divulgate a terzi se non con il consenso scritto di entrambe le Parti. Viene istituita poi, dall'articolo 19, una Commissione Mista, con il compito di monitorare lo stato della collaborazione culturale fra le Parti e di redigere programmi esecutivi pluriennali. Rileva quindi che gli articoli 20 e 21 recano le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata dell'Accordo, che si prevede sia illimitata, salvo denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente — con esclusione dell'esecuzione dei programmi in corso, se entrambe le Parti non decidono diversamente. È contemplata la possibilità di modifica consensuale dell'Accordo tramite le vie diplomatiche. Infine, una volta entrato in vigore l'Accordo in esame determinerà la decadenza dell'Accordo di cooperazione culturale italo-panamense firmato il 20 maggio 1980, anche in questo caso senza pregiudizio dell'esecuzione dei programmi eventualmente in corso.

Sottolinea quindi che il disegno di legge di ratifica in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Panama del 2 maggio 2007 sopra descritto. L'articolo 3 quantifica invece gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 331.200 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e in 335.840 euro annui a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Propone di esprimere quindi parere favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, sospende la seduta, per consentire lo svolgimento in sede referente dell'esame della proposta di legge n. 1294.

La seduta sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.25.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Gabriella CARLUCCI (Pdl) ricorda che la proposta all'esame della Commissione cultura si trova all'interno di un percorso i cui confini sono chiaramente delimitati sia dal recente provvedimento legislativo n. 100 del 2010, sia dal testo unificato di legge quadro per lo spettacolo dal vivo già approvato all'unanimità dalla VII Commissione. Infatti, mentre il primo anticipa legislativamente alcuni fondamentali aspetti contrattualistici che appaiono in evidente contrasto con le proposte che stiamo esaminando, come ben chiarito dalla collega Goisis, altre più specifiche ne introduce per i lavoratori tesserati e ballerini, per i quali è finalmente introdotta la riduzione dell'età pensionabile. Peraltro lo stesso testo unificato di legge quadro dello spettacolo dal vivo, adottando una riforma organica e complessiva del settore, dagli aspetti istituzionali a quelli di riorganizzazione delle attività, dall'educazione artistica alla formazione professionale, dalle agevolazioni agli incentivi fiscali, introduce una serie di previsioni volte all'adozione di misure di *welfare* per chi opera nel settore, al riconoscimento di figure professionali, alla creazione di registri, alla disciplina del collocamento al lavoro, il cui carattere generale, trasversale ed onnicomprensivo dovrebbe avocare a sé ogni altra proposta parziale sull'argomento. Evidenzia che questo non solo in termini di organicità, sistematicità ed ampiezza dell'articolato di riforma dello spettacolo dal vivo, ma anche per la coincidenza degli stessi intenti e contenuti che oggi stiamo esaminando con alcune proposte avanzate ad inizio legislatura in tema di spettacolo dal vivo e poi confluite all'interno del testo unificato.

Ricorda, in modo non assolutamente esaustivo, alcuni degli aspetti coincidenti ed altri di natura più ampia in una logica di revisione generale della materia: il riconoscimento dell'atipicità del lavoratore dello spettacolo dal vivo che svolge la propria attività in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura

autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena; il riconoscimento e la disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo; l'istituzione di una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curriculare, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore; l'estensione delle tutele INAIL in tema di infortuni sul lavoro per i lavoratori dello spettacolo dal vivo che, in modo permanente o avventizio, prestano opera retribuita alle dipendenze e sotto la direzione altrui; la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tircicorei; la possibilità di effettuare versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, con facoltà di operare il ricongiungimento dei contributi versati, ai fini pensionistici, all'ENPALS e all'INPS; la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo; l'equiparazione tra la misura della retribuzione massima pensionabile e quella prevista ai fini imponibili; le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione

della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio.

Ritiene quindi che siano queste le ragioni che inducono a rafforzare il convincimento a non legiferare per singole aree tematiche. Sottolinea infatti che il mondo dello spettacolo attende una effettiva, radicale e complessiva riforma non più rinviabile, capace di favorire attraverso la molteplicità degli aspetti interessati un nuovo ed auspicabile processo evolutivo del settore. Precisa, infine, che avendo la Commissione cultura un parere rinforzato sul provvedimento in esame, al pari per intendersi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, la XI Commissione di merito dovrà dare seguito al parere che la VII Commissione approverà, senza potersene discostare. Si riserva in ogni caso di intervenire nel seguito dell'esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea innanzitutto che il provvedimento in esame ha seguito un percorso accidentato, intersecandosi con l'esame del testo unificato sullo spettacolo dal vivo, in una fase successiva a quella dell'avvio di questo ultimo. Ritiene che naturalmente ogni Commissione è libera di legiferare nelle materie di propria competenza, ma che deve essere assicurato al contempo il rispetto delle prerogative della VII Commissione. Rileva che avrebbe dovuto essere fisiologico lavorare in modo coordinato tra questa Commissione e la Commissione lavoro nell'esame del tema più generale degli interventi normativi in favore dei lavoratori dello spettacolo. Stigmatizza quindi come, dal punto di vista del metodo, ci sia stata una sovrapposizione di tempi e di argomenti, sovrapposizione che non appare assolutamente positiva anche in considerazione delle scarse risorse finanziarie disponibili. Riterrebbe quindi necessario astenersi dall'esprimere il parere, visto che si tratta di argomenti che certamente la Commis-

sione cultura condivide, tanto da averli già inseriti nel testo unificato 136 e abbinati. Auspica, quindi, che la proposta di astenersi dall'esprimere il parere da parte della Commissione possa essere condivisa da tutti i gruppi, evidenziando l'esigenza al contempo di approvare una legge non solo in materia di *welfare*, ma sul sistema complessivo dei lavoratori dello spettacolo.

Valentina APREA, *presidente*, tiene a sottolineare di aver sempre evidenziato al presidente della XI Commissione, l'esigenza che quella Commissione tenesse conto del lavoro già svolto dalla Commissione cultura in riferimento all'esame del testo unificato Carlucci – De Biasi, sia richiedendo la sospensione dell'esame del provvedimento n. 762 che una sua sostanziale modifica. Invita quindi la relatrice a svolgere un supplemento di approfondimento, tenendo conto della complessa e complessiva vicenda. Aggiunge che la Commissione lavoro ha d'altra parte espresso il parere di competenza sul testo unificato n. 136, pervenendo all'approvazione di un parere favorevole con condizioni, con ciò riconoscendo la validità di quel testo. È convinta quindi che anche la collega Giammanco potrà proporre di esprimere un parere favorevole sul testo in esame con le necessarie condizioni, così come fatto dalla Commissione lavoro sul testo n. 136, ribadendo che la Commissione cultura ha approvato un testo proprio in materia, sul quale c'è l'accordo di tutti i gruppi. Si deve riconoscere che entrambe le Commissioni hanno lavorato bene, ma che si sarebbe potuto procedere più speditamente se si fosse trovato un accordo. Invita quindi la relatrice a svolgere un lavoro di mediazione e di grande equilibrio, che tenga conto del lavoro svolto dalla Commissione cultura, per poter giungere nella prossima seduta alla conclusione del provvedimento in discussione.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce la necessità che il rappresentante del Governo per i beni e le attività culturali fornisca i

chiarimenti da lei richiesti, prima di concludere l'esame del provvedimento in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda alla collega Goisis che il governo ha la facoltà di intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quindi, anche di non farlo. Tiene a ribadire ancora una volta, peraltro, che come il rappresentante del Governo per le materie di competenza della Commissione cultura, per intendersi il Ministro Bondi e il sottosegretario Giro, anche l'allora sottosegretario Viespoli ha ribadito l'interesse di quel dicastero all'approvazione del progetto di legge n. 762. L'unico modo quindi di pervenire alla conclusione della vicenda è l'approvazione di un parere, per le parti di competenza della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza le riflessioni equilibrate della presidente Aprea, che condivide in pieno e sottoscrive. Evidenzia infatti che si tratta di una contraddizione non risolvibile, se non con la conclusione dell'esame del provvedimento, per le parti di competenza, da parte della Commissione cultura. La relatrice potrà formulare quindi una proposta di parere nel corso della prossima seduta, con un'osservazione che inviti la Commissione di merito a tenere conto del lavoro svolto dalla Commissione cultura.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che, come ha fatto la Commissione lavoro nel suo parere, sarà necessario formulare l'invito in termini di condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo

del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.45 alle 17.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali – Atto n. 331.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento su criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331);

premesso che appare opportuno inserire alcune correzioni meramente formali al testo dello schema di regolamento in esame, ai fini di un corretto coordinamento dell'articolato;

considerata l'opportunità di integrare il testo dello schema di regolamento in esame con una disposizione concernente la misura indicata nell'articolo 3, comma 5, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 64 del 2010, nella parte in cui stabilisce che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato ». A tale riguardo, il Governo potrebbe introdurre un'apposita previsione che consenta di innalzare la suddetta percentuale al 20 per cento, nel caso di fondazioni che, per la vasta ed articolata, o particolare, attività svolta, facciano largo ricorso alle prestazioni occasionali;

tenuto conto che l'articolo 9, comma 3, della legge n. 498 del 1992, e l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996 attribuiscono a due soggetti differenti il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e che l'articolo 9, comma 3, si riferisce ai permessi singoli e non alle formazioni dei corpi artistici di cui all'articolo 23, finalizzato a regolamentare questi ultimi, per cui pleonastico appare, in effetti, solo il comma 1 dell'articolo 23;

rilevato che, al fine di rendere omogeneo l'intervento regolatorio delle fondazioni lirico-sinfoniche sarebbe opportuno prevedere in tempi brevi l'emanazione anche del regolamento « riorganizzativo » delle fondazioni « ordinarie », per le quali sia prevista la possibilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno modificare l'articolo 1, comma 3, lettera *f*), specificando, in merito all'articolo 23, che sono fatti salvi i soli commi 2 e 3;

b) all'articolo 2, comma 1, occorre fare riferimento al « Ministro » – e non al Ministero – dell'economia e delle finanze;

c) all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), primo periodo, si valuti l'utilizzo, per tre volte, del termine plurale « organi », in

considerazione del fatto che, nella stessa lettera e nella lettera *b*), si parla di « organo di indirizzo », « organo di controllo », « organo di gestione »;

d) all'articolo 3, comma 4, il riferimento corretto è alle attività di cui al comma 3, e non al comma 4;

e) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, si utilizza l'espressione « avvio del procedimento di revoca »; nel secondo periodo, invece, per indicare l'atto conclusivo del procedimento, si parla di decreto « di revoca o di conferma del riconoscimento », per cui si valuti l'opportunità, nel primo periodo, di fare riferimento al concetto di « attività istruttorie »;

f) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo è, inoltre, opportuno esplicitare se la possibilità di assegnare un termine per superare le carenze riscontrate si riferisca solo all'ipotesi in cui il procedimento — che, comunque, parte dall'accertata ca-

renza sopravvenuta dei requisiti — si concluda con la revoca del riconoscimento. A questa interpretazione si giungerebbe in considerazione del fatto che il termine è finalizzato, letteralmente, a « ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali »;

g) all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), sarebbe opportuno fare riferimento all'« articolo 6, terzo comma », e non all'« ultimo comma » della legge n. 800 del 1967;

h) si valuti inoltre l'opportunità di prevedere in tempi brevi l'emanazione degli altri regolamenti attuativi della legge n. 100 del 2010, con l'esplicita previsione che altri rilevanti teatri del Paese siano dichiarati enti di interesse nazionale;

i) appare, infine, opportuno che siano reintegrate le risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo, al fine di dare piena e completa attuazione allo schema di regolamento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento su criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331);

tenuto conto delle audizioni di rappresentanti del settore svolte nella seduta dell'8 marzo 2011;

premesso che appare opportuno inserire alcune correzioni meramente formali al testo dello schema di regolamento in esame, ai fini di un corretto coordinamento dell'articolato;

considerata l'opportunità di integrare il testo dello schema di regolamento in esame con una disposizione concernente la misura indicata nell'articolo 3, comma 5, della legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 64 del 2010, nella parte in cui stabilisce che « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato ». A tale riguardo, il Governo potrebbe introdurre un'apposita previsione che consenta di innalzare la suddetta percentuale al 20 per cento, nel

caso di fondazioni che, per la vasta ed articolata, o particolare, attività svolta, facciano largo ricorso alle prestazioni occasionali;

tenuto conto che l'articolo 9, comma 3, della legge n. 498 del 1992, e l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996 attribuiscono a due soggetti differenti il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e che l'articolo 9, comma 3, si riferisce ai permessi singoli e non alle formazioni dei corpi artistici di cui all'articolo 23, finalizzato a regolamentare questi ultimi, per cui pleonastico appare, in effetti, solo il comma 1 dell'articolo 23;

rilevato che, al fine di rendere omogeneo l'intervento regolatorio delle fondazioni lirico-sinfoniche sarebbe opportuno prevedere in tempi brevi l'emanazione anche del regolamento « riorganizzativo » delle fondazioni « ordinarie », per le quali sia prevista la possibilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario prevedere in tempi brevi l'emanazione degli altri regolamenti attuativi della legge n. 100 del 2010, con l'esplicita previsione che altri rilevanti teatri del Paese siano dichiarati enti di interesse nazionale;

2) appare, infine, necessario che siano reintegrate le risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo, al fine di dare piena e completa attuazione allo schema di regolamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno modificare l'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, specificando, in merito all'articolo 23, che sono fatti salvi i soli commi 2 e 3;

b) all'articolo 2, comma 1, occorre fare riferimento al « Ministro » – e non al Ministero – dell'economia e delle finanze;

c) all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, primo periodo, si valuti l'utilizzo, per tre volte, del termine plurale « organi », in considerazione del fatto che, nella stessa lettera e nella lettera *b)*, si parla di « organo di indirizzo », « organo di controllo », « organo di gestione »;

d) all'articolo 3, comma 4, il riferimento corretto è alle attività di cui al comma 3, e non al comma 4;

e) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, si utilizza l'espressione « avvio del procedimento di revoca »; nel secondo periodo, invece, per indicare l'atto conclusivo del procedimento, si parla di decreto « di revoca o di conferma del riconoscimento », per cui si valuti l'opportunità, nel primo periodo, di fare riferimento al concetto di « attività istruttorie »;

f) all'articolo 5, comma 2, terzo periodo è, inoltre, opportuno esplicitare se la possibilità di assegnare un termine per superare le carenze riscontrate si riferisca solo all'ipotesi in cui il procedimento – che, comunque, parte dall'accertata carenza sopravvenuta dei requisiti – si concluda con la revoca del riconoscimento. A questa interpretazione si giungerebbe in considerazione del fatto che il termine è finalizzato, letteralmente, a « ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali »;

g) all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, sarebbe opportuno fare riferimento all'« articolo 6, terzo comma », e non all'« ultimo comma » della legge n. 800 del 1967.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento
della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.**

**EMENDAMENTO PRESENTATO DAL RELATORE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Deliberazione</i>)	143
<i>ALLEGATO 1 (Programma)</i>	148
Sui lavori della Commissione	143
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	143

RISOLUZIONI:

7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010 (<i>Discussione e rinvio</i>)	144
7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04351 Guido Dussin: Iniziative di competenza statale per far fronte ai danni provocati dagli orsi in alcune zone del Trentino Alto Adige	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	151
5-04353 Di Biagio: Misure di politica ambientale a sostegno della produzione di energia da solare fotovoltaico	145
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	153
5-04349 Ghiglia: Circolazione e destinazione dei materiali derivanti da attività di trattamento e recupero dei rifiuti	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	154
5-04350 Mariani: Impiego ed erogazione delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2010 per interventi di difesa del suolo	146
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	155
5-04352 Dionisi: Smaltimento dei residui e dei sottoprodotti derivanti dalle attività dei frantoi oleari	146
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	157
5-04354 Piffari: Smaltimento presso impianti pugliesi di rifiuti prodotti in Campania	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.05.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di effettuare un'inversione dell'ordine del giorno, per procedere immediatamente alle deliberazioni relative alle indagini conoscitive.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Deliberazione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio 2011, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

Sui lavori della Commissione.

Guido DUSSIN (LNP), nel richiamare i contenuti del confronto politico che ha accompagnato l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed avendo ben presente le ragioni che sono alla base delle preoccupazioni suscitate dalle prese di posizione del Ministro dello sviluppo economico, propone che l'indagine conoscitiva appena deliberata dalla Commissione sia avviata con urgenza, affrontando come primo punto le problematiche relative alla produzione di energia da solare fotovoltaico.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime un giudizio favorevole sulla proposta avanzata dal collega Guido Dussin, sempreché la stessa non precluda il doveroso approfondimento delle questioni relative a tutte le diverse fonti rinnovabili.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ritiene che sia senz'altro possibile avviare l'indagine conoscitiva, come richiesto dal deputato Guido Dussin, mantenendo ferma la volontà di fare dell'indagine conoscitiva, come ha ricordato il deputato Margiotta, un'occasione importante per tracciare un quadro completo e aggiornato della situazione di tutte le fonti rinnovabili. Fa, altresì, presente che la presidenza della Commissione intenderebbe conferire al deputato Margiotta, a conclusione delle audizioni previste nel programma dell'indagine conoscitiva e sulla base degli elementi che verranno acquisiti nel corso della stessa, l'incarico di predisporre una proposta di documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, ai fini di una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2011, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 marzo 2011.

Propone, quindi, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Chiara BRAGA (PD) illustra i contenuti della propria risoluzione, sottolineando come essa sia diretta, oltre che allo stanziamento delle risorse necessarie per far fronte ai danni prodottisi nell'estate del 2010 in alcuni comuni del lecchese, a far sì che il Governo, in attuazione di precisi indirizzi parlamentari, dia finalmente inizio alla realizzazione di un piano nazionale straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico e la manutenzione del territorio.

Denuncia, quindi, il colpevole ritardo con cui il Governo sta procedendo in questo delicato settore e l'inaccettabile metodo di gestione delle risorse statali che, da ultimo in occasione dell'approvazione del cosiddetto decreto-legge *milleproroghe*, ha visto stornare risorse destinate ad interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico a situazioni di emergenza di protezione civile dovute al verificarsi di eventi calamitosi. Conclude formulando l'auspicio che la discussione della propria risoluzione possa costituire l'occasione per un cambio di rotta delle politiche del Governo, con la messa in campo di misure adeguate alla gravità dei

fenomeni di dissesto del territorio che con sempre maggiore frequenza colpiscono tutte le aree del Paese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il Governo si riserva di svolgere le proprie osservazioni sull'atto di indirizzo in titolo in una prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 22 febbraio 2011.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel richiamare i contenuti del proficuo lavoro istruttorio fin qui svolto dalla Commissione, ritiene che sussistano tutte le condizioni per concludere nella seduta odierna la discussione. Nel formulare, quindi, l'auspicio che il Governo e la maggioranza si esprimano favorevolmente, chiede che la propria risoluzione sia posta in votazione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sulla risoluzione del deputato Margiotta, che ringrazia per le questioni segnalate e le soluzioni proposte con tale atto di indirizzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione 7-00495 Margiotta.

La seduta termina alle 15.35.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 15.35.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04351 Guido Dussin: Iniziative di competenza statale per far fronte ai danni provocati dagli orsi in alcune zone del Trentino Alto Adige.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto. Rileva, peraltro, come la provincia autonoma di Trento dimostri di sottovalutare il problema segnalato nell'atto di sindacato, probabilmente per sfuggire alle proprie responsabilità connesse al fallimento del progetto « Life Ursus ». Sottolinea, quindi, il rischio che la stessa provincia autonoma possa, qualora si verificassero gravi incidenti a danno di esseri umani, tentare di attribuirne la responsabilità allo stesso Ministero dell'ambiente, a causa, in particolare, dell'obbligo da questo imposto di rimpiazzare ogni orso che si renda necessario abbattere.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, intervenendo per una precisazione, si riserva di verificare, anche convocando gli enti interessati, quanto dichiarato da ultimo dall'onorevole Fugatti. Precisa, altresì, che l'esigenza di rimpiazzare gli orsi abbattuti rappresenta un obbligo in-

ternazionale al quale l'Italia non può sottrarsi.

5-04353 Di Biagio: Misure di politica ambientale a sostegno della produzione di energia da solare fotovoltaico.

Aldo DI BIAGIO (FLI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (FLI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Rileva, quindi, che la questione continua a presentare profili di criticità non trascurabili e che essa sta creando non pochi problemi tra gli operatori e le associazioni di settore. Sicuramente, l'aver cancellato il tetto di 8 mila megawatt come obiettivo limite incentivabile per il fotovoltaico rappresenta, almeno, un primo passo avanti. Vi è il rischio, però, che si sia soltanto rimandato il problema. Infatti, i nuovi incentivi avranno un tetto massimo di potenza fissato a livello annuale, con il conseguente rischio di ingessare il sistema di promozione e, soprattutto, rendere impossibile ogni forma di programmazione da parte delle aziende e degli investitori. Ritiene che nelle intenzioni del Governo non vi sia quella di ripetere in Italia l'esperienza spagnola successiva all'anno 2008. Si augura, quindi, che il ministro possa fornire adeguati riscontri in ordine all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di 8 mila megawatt prodotti in Italia. Se ci si basa sui dati forniti dal Gestore servizi energetici, resi noti nel mese di gennaio 2010, si dovrebbe ammettere che, in Italia, si sia registrata una crescita del 160 per cento, per arrivare nel 2011 a 7 mila megawatt. I dati ribaditi dalle associazioni di settore, supportati anche dalle ricerche di importanti istituti di credito internazionali, mostrano però un altro scenario. Secondo queste previsioni, entro il primo semestre 2011 si arriverebbe a 4.700 megawatt installati. Per raggiungere la quota

prevista dal Gestore, bisognerebbe, infatti, supporre che quasi tutte le richieste già presentate per ottenere gli incentivi per l'anno 2010 si trasformino in impianti operativi al 30 giugno 2011. Si tratta di un'impresa ardua, considerati i tempi di allaccio dei nuovi impianti. Chiede di sapere, inoltre, quale sia, al momento, la situazione reale. Infatti, a suo avviso, la situazione è caratterizzata da eccessiva confusione, dati contraddittori e una dose non trascurabile di demagogia, soprattutto quando si sottolinea che gli incentivi gravano sulla bolletta delle famiglie. Secondo i dati forniti dalle associazioni e pubblicati su alcuni quotidiani, le rinnovabili, nel 2010, sono costate appena 2 euro a famiglia. Per il 2011, il costo del fotovoltaico si assesterà sugli 1,70 euro, mentre ora è di circa 0,60 euro: costi non preoccupanti, se si pensa anche alle entrate fiscali per l'erario. Non si comprende, inoltre, il limite sancito per gli impianti collocati a terra. Ricorda che attualmente tali impianti ammontano a 2.400 megawatt per una superficie di circa 4.800 ettari, a fronte degli 11 milioni di ettari di terreni agricoli, dei quali un milione non sono coltivati. Si tratta, quindi, di una potenzialità da valorizzare, non da contenere. Si augura che l'orientamento criticato possa essere presto corretto, perché tutelare il comparto fotovoltaico, per garantire un ulteriore sviluppo, accompagnandolo con una doverosa sensibilizzazione dell'opinione pubblica, è un dovere del Governo e, in questo, i Paesi europei possono dare grandi insegnamenti.

5-04349 Ghiglia: Circolazione e destinazione dei materiali derivanti da attività di trattamento e recupero dei rifiuti.

Roberto TORTOLI (PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto TORTOLI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sottolinea, quindi, come la questione riportata nell'atto di sindacato sia particolarmente delicata, riguardando l'attuazione degli indirizzi europei sul recupero dei sottoprodotti derivanti da trattamento dei rifiuti. Giudicando grave la decisione della regione Veneto di sospendere l'attuazione delle nuove disposizioni in materia, recentemente inserite nel decreto legislativo n. 152 del 2006, prende atto con favore dell'impegno assunto dal Governo nella sua risposta.

5-04350 Mariani: Impiego ed erogazione delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2010 per interventi di difesa del suolo.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Segnala, quindi, come i fatti riportati nell'interrogazione vanifichino, di fatto, la pianificazione condotta dallo stesso Ministero dell'ambiente, penalizzando alcune regioni e subordinando gli interventi alla logica dell'emergenza. Ricorda, altresì, come molte aziende vedano compromessa, in questo modo, la possibilità di ricevere il saldo dei trasferimenti loro spettanti, tanto più necessari in un momento di crisi economica. Invita, infine, il ministro Prestigiacomo a provvedere affinché le risorse stanziata siano effettivamente erogate.

5-04352 Dionisi: Smaltimento dei residui e dei sottoprodotti derivanti dalle attività dei frantoi oleari.

Gabriella MONDELLO (UdC) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gabriella MONDELLO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatta, ricordando come le associazioni degli agricoltori interessate abbiano espresso, a più riprese, la propria preoccupazione per la problematica evidenziata nell'atto di sindacato. Rileva, altresì, che tale problematica non riguarda la sola regione Liguria, ma tutte le regioni in cui la produzione di olio rappresenta un'attività agricola significativa. Auspica, infine, che il Governo approfondisca ulteriormente i problemi segnalati.

5-04354 Piffari: Smaltimento presso impianti pugliesi di rifiuti prodotti in Campania.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto. Stigmatizza, in particolare, il ritardo con cui il Governo risponde all'interrogazione in titolo, ricordando come la questione da esso sollevata fosse già stata portata all'attenzione dello stesso Ministero dell'ambiente ben prima che la regione Puglia siglasse il protocollo di intesa richiamato dal ministro Prestigiacomo. Sottolinea, quindi, la necessità che il Governo, come anche la Giunta regionale pugliese, vigilino attentamente sull'attività dei consorzi incaricati della gestione dei rifiuti prodotti in Campania e destinati ad essere smaltiti presso impianti pugliesi, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.**PROGRAMMA**

L'esigenza di un approfondimento delle politiche inerenti l'impatto ambientale della produzione di energia da fonti rinnovabili nasce a seguito di alcuni recentissimi cambiamenti, nella normativa europea prima, e in quella nazionale dopo, che hanno interessato il settore e che richiedono ora una attenta ed accurata analisi, anche al fine di individuare eventuali lacune e anomalie nel sistema delineato per poi correggerle.

Com'è noto, infatti, il « pacchetto clima-energia » adottato dall'Unione europea contiene misure volte a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Tra tali misure si colloca anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l'attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE fino al 20 per cento nel 2020.

A seguito della delega per il recepimento della citata direttiva, contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010), il Governo ha emanato lo schema di decreto legislativo per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti – che recepisce e attua gli obiettivi vincolanti fissati dall'UE e traduce in misure concrete le strategie delineate nel Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (PAN) trasmesso, ai fini della valutazione della sua adeguatezza, alla Commissione europea, al fine del conseguimento entro il

2020 della quota del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sui consumi energetici nazionali.

Per il raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili e per accedere ai previsti strumenti di sostegno, il Governo è altresì intervenuto sui criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti (e i bioliquidi), dando attuazione alla direttiva 2009/30/CE con uno schema di decreto legislativo – anch'esso all'esame delle Commissioni parlamentari competenti – che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Inoltre, con il recente decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, sono state emanate le « Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili », previste dal decreto legislativo n. 387 del 2003. Esse definiscono una cornice unitaria nazionale entro cui consentire alle regioni l'esercizio della propria potestà legislativa e amministrativa, superando la frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili, con l'obiettivo di dare ordine allo sviluppo del settore e salvaguardare le aree più sensibili dal punto di vista naturalistico e ambientale.

In virtù di tali linee guida, la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiederà d'ora in poi un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e dovrà essere

garantito il coinvolgimento dei cittadini nel processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti.

Dopo diversi anni di assenza di riferimenti nazionali a cui le regioni hanno risposto con provvedimenti che sono stati dichiarati incostituzionali proprio per l'assenza dell'intervento statale previsto del decreto legislativo n. 387 del 2003, si apre, a seguito dei richiamati interventi normativi, una fase attuativa di fondamentale importanza anche al fine di favorire lo sviluppo economico di settori innovativi, quali le energie rinnovabili, la lotta ai cambiamenti climatici, il monitoraggio ambientale, la bioedilizia, nell'ambito dei quali si possono creare nuovi posti di lavoro e favorire la competitività dell'economia nazionale attraverso l'utilizzo ecologicamente orientato delle risorse naturali.

In tale contesto diventa d'obbligo un approfondimento a largo spettro sull'adeguatezza del nuovo quadro normativo e della relativa fase di attuazione ai fini del conseguimento degli obiettivi europei e dei relativi impegni dell'Italia in ordine alla percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili. Tale approfondimento è altresì necessario per comprendere la capacità delle misure messe in campo a riorientare l'economia verso nuove produzioni, nuove tecnologie e competenze, e quindi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

A tal fine la Commissione reputa opportuno avviare un'indagine conoscitiva che si svolga su un duplice presupposto: le politiche ambientali non possono che essere politiche di sviluppo e non di mera conservazione; la difficile congiuntura economica che il nostro Paese — come tutti i suoi *partner* internazionali — sta attraversando non può rappresentare un alibi per una strategia di basso profilo.

Da questo punto di vista, l'indagine intende porsi come un contributo per rafforzare azioni che devono muovere dal Ministero dell'ambiente, ma devono coinvolgere scelte del Governo nel suo complesso, indirizzando tutte le iniziative di crescita verso progetti che puntano a ri-

durre l'inquinamento, migliorare l'efficienza energetica, produrre energia da fonti sempre più pulite, costruire attorno alle attività sostenibili filiere economiche in grado di dispiegare un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese.

Da questo dipende il conseguimento degli obiettivi internazionali assunti dall'Italia in campo ambientale: verso questo nuovo modello di sviluppo — la *green economy* — si sta muovendo l'intera comunità internazionale e verso di esso dovrà muoversi l'Italia, per raggiungere posizioni competitive nei settori dell'energia pulita e a basso costo e nell'innovazione.

L'indagine conoscitiva vuole essere quindi un'occasione, a partire dall'analisi delle problematiche ambientali in tema di politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici, per promuovere una più approfondita conoscenza e disamina, in ambito parlamentare, delle questioni e delle proposte in campo, allo scopo di sostenere lo sforzo del Paese verso un modello economico (*green economy*) più avanzato e più rispondente alle nuove esigenze.

In particolare, l'indagine dovrebbe consentire anche di confrontarsi con i nuovi strumenti, finanziari, tecnologici ed economici, che siano in grado di permettere uno sviluppo sostenibile degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Pertanto, obiettivi dell'indagine sono:

la verifica del livello di contributo effettivo alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima-energia da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

la verifica del grado del necessario contenimento tra l'obiettivo strategico di contenimento delle emissioni inquinanti con quello concreto di tutela ambientale dei territori interessati dalla realizzazione degli impianti, e quindi l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti medesimi, anche con riguardo agli effetti sull'assetto idrogeologico del suolo, sull'occu-

pazione del territorio, sulla tutela della biodiversità, nonché sulle vocazioni turistiche delle zone interessate;

la verifica delle procedure autorizzative soprattutto con riferimento alle nuove norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi, DIA e SCIA;

la valutazione dei criteri di buona progettazione, minor consumo di territorio e riutilizzo di aree degradate, quali elementi utili alla valutazione favorevole del progetto di impianto di produzione di energia elettrica;

la verifica delle politiche regionali messe in atto per garantire il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia sul tema clima-energia, a partire dall'analisi delle normative regionali e del processo di recepimento delle misure adottate in ambito europeo e nazionale;

la verifica del grado di partecipazione e di informazione delle popolazioni interessate dagli impianti, a partire dall'analisi della disciplina riguardante l'introduzione, in favore delle comunità locali, di misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio.

In tale ambito la Commissione potrebbe prevedere l'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente, Ministro dei beni culturali, Ministro dei trasporti, Mi-

nistro dello sviluppo economico, Ministro dell'istruzione, Ministro dell'agricoltura, Ministro delle politiche comunitarie e il Ministro degli affari esteri, sugli orientamenti dei rispettivi dicasteri in merito alle politiche riguardanti i cambiamenti climatici, l'energia e lo sviluppo, a partire dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Commissario europeo per l'ambiente;

rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

rappresentanti dell'Upi, dell'Anci e dell'Uncem;

i centri studi e di ricerca specializzati;

le parti sociali e le associazioni di categoria;

operatori del mercato;

associazioni e istituti, anche universitari;

altri soggetti specializzati in materia.

La Commissione potrebbe altresì procedere allo svolgimento di missioni di studio nei Paesi europei all'avanguardia nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per il 30 giugno 2011.

ALLEGATO 2

5-04351 Guido Dussin: Iniziative di competenza statale per far fronte ai danni provocati dagli orsi in alcune zone del Trentino Alto Adige.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Dussin, riguardante la presenza di orsi in Trentino Alto Adige, si riferisce quanto segue.

Al momento, la popolazione di orsi nella Regione predetta risulta essere composta da circa trenta individui e tale numero è dovuto, in gran parte, al successo ottenuto con il Progetto «Ursus - azioni di tutela della popolazione di orsi del Brenta», meglio noto come *Life Ursus*, promosso dal Parco naturale Adamello Brenta, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e con il contributo scientifico dell'INFS (ora ISPRA).

A seguito di apposito studio di fattibilità, sono stati immessi in Trentino nove individui di orso, sei femmine e tre maschi, catturati in Slovenia, ai quali, al momento del rilascio, sono stati applicati radiocollari e marche auricolari trasmettenti, al fine di monitorarne gli spostamenti.

I risultati positivi sull'incremento degli orsi, sono dovuti anche alla capacità tecnica ed organizzativa della Provincia Autonoma di Trento e all'elevata sensibilità ambientale dimostrata dalla popolazione trentina, come si evince dai periodici rapporti redatti dalla Provincia di Trento.

Per contro è necessario ricordare che gli attuali livelli di conflittualità con le attività antropiche (danni e percezione negativa da parte della popolazione) rientrano allo stato entro quanto previsto prima dell'avvio del progetto e sono stati accettati dall'amministrazione competente.

Si ricorda che, per gestire eventuali situazioni di conflitto e pericolo, è stato

redatto e condiviso con tutte le amministrazioni interessate un protocollo denominato «orsi problematici», che indica dettagliatamente le azioni da intraprendere in funzione dei comportamenti registrati da parte degli orsi. Tale protocollo è alla base delle attività messe in atto in relazione alle precedenti ed attuali situazioni di conflitto.

Malgrado gli impegni profusi dalle amministrazioni e dagli enti interessati tendenti a garantire la tutela degli orsi e, nel contempo, prevenire eventuali danni cagionati da questi plantigradi agli apiari o al bestiame, si sono verificati casi di predazione o altro danno a carico delle popolazioni locali.

In particolare, si evidenziano i casi dei due esemplari che hanno cagionato i maggiori problemi. Il primo, Jurka, a seguito di incursioni in aree antropizzate e predazione di bestiame, è stata catturata e allocata presso una struttura detentiva in Trentino. Il secondo, DJ3, figlia di Jurka, si è recentemente resa responsabile, sempre in provincia di Trento, di danni al bestiame e, per tale motivo, la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione alla rimozione dell'orsa, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97.

A seguito di specifico parere reso dall'ISPRA, il Ministero dell'ambiente, in data 21 dicembre 2010, ha autorizzato la rimozione dell'orsa DJ3, a condizione che l'esemplare prelevato venisse rimpiazzato con un altro. Ciò, in quanto, secondo la vigente normativa internazionale e nazio-

nale, la rimozione di soggetti di orso bruno è possibile solo quando tale azione non pregiudichi lo *status* di conservazione della popolazione oggetto di intervento e qualora non risultino applicabili misure alternative.

Si evidenzia, infine, che secondo il Piano d'azione per la conservazione dell'orso bruno sulle alpi centro orientali (PACOBACE), formalmente approvato da

tutte le amministrazioni dell'arco alpino centro orientale e dall'ISPRA, è necessario attivare strategie integrate di azioni che comprendano interventi di attento monitoraggio dell'animale, misure di prevenzione dei danni, attivazione di misure di dissuasione quando opportuno, ed una trasparente e corretta informazione degli abitanti e dei fruitori delle aree frequentate dagli orsi.

ALLEGATO 3

5-04353 Di Biagio: Misure di politica ambientale a sostegno della produzione di energia da solare fotovoltaico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta un preciso impegno del Governo alla luce dei trattati internazionali sottoscritti, che impongono all'Italia di raggiungere il 17 per cento di energia prodotta da rinnovabili entro il 2020, ma anche nella considerazione che è importante sviluppare nel nostro paese la filiera dell'energia pulita, assecondando tecnologie che guideranno lo sviluppo energetico del futuro.

In questa direzione si muove il decreto che è stato recentemente emanato dal Governo.

Io in questa sede intendo assicurare gli operatori del settore e quanti hanno a cuore lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro paese rispetto ad allarmismi che hanno preceduto e oggi accompagnano il decreto.

In primo luogo non vi è alcuna soglia vincolante di 8000 megawatt da realizzare in Italia col solare. Quella cifra rappresenta la stima di sviluppo del settore che era stata fatta all'indomani della firma del pacchetto « 20-20-20 » quando ci venne chiesto dall'Europa di parametrare le ipotesi di crescita delle diverse fonti rinnovabili. Tale stima, anche a causa di un forte rallentamento delle installazioni di eolico e della lenta crescita delle biomasse, andrà certamente rivista.

Il decreto interministeriale, che fisserà i nuovi incentivi che partiranno dal prossimo giugno, ridefinirà le quote di produzione incentivate per consentire a tutte le filiere delle rinnovabili, fra cui naturalmente il solare, adeguata crescita e sostegno.

Analogamente saranno ridefiniti gli incentivi, che oggi in Italia sono i più alti d'Europa, ed hanno attratto anche investimenti speculativi, con l'obiettivo di consentire lo sviluppo del fotovoltaico, sco-

raggiando al contempo speculazioni e truffe, contro le quali peraltro avvieremo controlli molto più stringenti e mirati.

I nuovi incentivi saranno tarati su tre parametri fondamentali:

l'esigenza di raggiungere l'obiettivo del 17 per cento al 2020;

il sensibile calo dei costi dei materiali per l'installazione delle rinnovabili;

la compatibilità con il livello degli incentivi in vigore negli altri paesi europei.

Credo che queste linee di intervento siano assolutamente razionali e pienamente condivisibili anche in considerazione del fatto che gli incentivi sono pagati da tutti gli italiani in bolletta e che sono quindi da evitare costi esorbitanti per i cittadini che già sostengono generosamente il settore.

L'Italia ha bisogno ed avrà sempre più bisogno in futuro di rinnovabili e di nucleare e non potrà fare a meno ancora per molti decenni delle fonti fossili. Sono prive di logica quindi le congetture che inventano antagonismi inesistenti e palesemente strumentali.

Ritengo altresì pienamente giustificata e condivisibile invece l'esigenza di dare stabilità alle prospettive del settore definendo in tempi brevissimi l'entità degli incentivi che scatteranno da giugno. In tal senso esiste una piena intesa con il Ministro Romani per giungere nell'arco di un paio di settimane – sentiti gli operatori del settore e le istituzioni bancarie - ad una decisione che consenta di programmare gli investimenti futuri del settore con assoluta certezza dei termini economici.

ALLEGATO 4

5-04349 Ghiglia: Circolazione e destinazione dei materiali derivanti da attività di trattamento e recupero dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Ghiglia e Tortoli, nella quale si chiede al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'emanazione di una specifica circolare che confermi il fatto che spetta al produttore del rifiuto, e quindi anche al produttore che genera il rifiuto da operazioni di trattamento, di pretrattamento, di miscelazione, o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione del rifiuto, di poter decidere autonomamente la destinazione dei rifiuti prodotti in funzione di una serie di variabili, privilegiando il principio di prossimità, favorendo il recupero anziché lo smaltimento, indipendentemente da quanto deciso dal produttore iniziale del rifiuto, si rappresenta quanto segue.

Tale possibilità, seppure vantaggiosa da un punto di vista dell'interpretazione della gerarchia dei rifiuti (avviare a recupero un rifiuto prodotto da trattamenti preliminari anziché destinarlo allo smaltimento) incontra una serie di difficoltà legate sia alla responsabilità nella gestione del rifiuto che al cambio di destinazione del rifiuto stesso (ad esempio lo smaltimento in luogo del recupero).

In particolare, si ricorda che le predette operazioni preliminari di trattamento dei rifiuti richiamate dagli interroganti, previste dall'Allegato I della Direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato B del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 205/2010,

prevedono espressamente che le stesse siano preliminari ad una delle operazioni di smaltimento, escludendo così di fatto che i rifiuti prodotti da tali operazioni preliminari possano essere destinati ad una delle operazioni di recupero previste dall'Allegato II della Direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato C del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 205/2010.

Oltre a ciò, va evidenziato che i rifiuti sono accompagnati, sino allo smaltimento o recupero finale, da un formulario di identificazione dei rifiuti, la cui quarta copia deve essere restituita al produttore del rifiuto all'atto del predetto smaltimento finale. Nel caso in cui tale rifiuto, a seguito di un trattamento preliminare, dovesse cambiare codice CER o semplicemente la destinazione, si verrebbero con tutta probabilità a creare delle complicazioni a livello di certificazione e tracciabilità del rifiuto.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la materia in parola, anche in considerazione dei risvolti comunitari, debba essere approfondita anche con i competenti organismi della Commissione Europea, per non incorrere, tra l'altro, in procedure di infrazione comunitaria.

Sarà cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare portare all'attenzione generale, nelle forme di rito, i risultati degli approfondimenti che saranno condotti.

ALLEGATO 5

5-04350 Mariani: Impiego ed erogazione delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2010 per interventi di difesa del suolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mariani ed altri, riguardante l'utilizzo delle risorse per il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 ha destinato 1.000 milioni di euro, successivamente ridotti a 900 milioni di euro per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010, alla realizzazione di Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Autorità di Bacino e il Dipartimento della protezione civile nazionale.

La stessa norma ha altresì individuato, quale strumento privilegiato per l'utilizzo delle risorse, l'accordo di programma da sottoscrivere con le regioni interessate.

In tal modo, si è inteso procedere ad una programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo in maniera congiunta e coordinata con la programmazione delle regioni, e in condivisione con le stesse, a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, nei quali venivano erogati finanziamenti direttamente dal Ministero a singoli enti locali, senza coinvolgere le Regioni e senza curarsi di quanto disposto da queste ultime.

Per rafforzare quest'impostazione, il Ministero dell'Ambiente ha incrementato la dotazione di 900 milioni di euro prevista dalla legge finanziaria con le risorse direttamente disponibili sul proprio bilancio per le finalità di difesa del suolo pari

a circa 386 milioni di euro, destinando pertanto al finanziamento dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico un totale complessivo di 1.286 milioni di euro.

Ciò, con l'evidente obiettivo di programmare in maniera ancor più unitaria le risorse disponibili per il medesimo settore, realizzando un complesso di interventi quanto più possibile organico e coordinato, ed evitando al contempo duplicazioni di atti programmatori e procedure di spesa aventi la medesima finalità.

Già dai primi mesi del 2010 il Ministero dell'Ambiente ha avviato le procedure per dare attuazione alle citate disposizioni normative avviando una serie di consultazioni con tutte le regioni interessate, coinvolgendo le Autorità di bacino competenti nonché il Dipartimento nazionale della protezione civile, che si sono concluse con la sottoscrizione, ormai con tutte le regioni, di specifici accordi di programma che individuano e finanziano gli interventi prioritari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico. In occasione di tali incontri si sono anche condivisi i criteri di ripartizione e di definizione congiunta, Regione per Regione, del quadro degli interventi.

Le risorse, pertanto, erano già state integralmente programmate e, per procedere al loro impegno, si aspettava soltanto che esse fossero rese effettivamente disponibili dal Ministero dell'Economia, sia in termini di competenza che di cassa, quando, del tutto inopinatamente, per effetto di un emendamento di origine parlamentare inserito in sede di conversione del decreto legge milleproroghe, è stata

disposta la destinazione ricordata dagli interroganti di una parte delle risorse stanziata dalla predetta disposizione della legge finanziaria in favore della Regione Liguria e del Veneto, oltre che – in misura sensibilmente minore – della Campania e della Provincia di Messina, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tali parti del territorio nazionale.

L'utilizzo di tali risorse, per un importo pari a cento milioni di euro, non è stato affatto coordinato e gestito dal Ministero dell'ambiente, il quale invece, per effetto delle decurtazioni apportate dal suddetto emendamento parlamentare agli stanziamenti iniziali disposti dalla legge finanziaria per il programma straordinario di difesa del suolo, si vede ora costretto a rimodulare gli accordi di programma già conclusi con tutte le regioni e, in larghissima parte, già registrati dalla Corte dei Conti.

Nel procedere a tale rimodulazione si terrà presente il criterio di ripartizione

territoriale, già precedentemente adottato, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 (85 per cento alle Regioni del Mezzogiorno - 15 per cento alle restanti Regioni).

Si è infatti ritenuto di operare nel senso anzidetto al fine di tener comunque conto del fatto che le risorse assegnate con tale disposizione provenivano originariamente dai Fondi per le aree sottoutilizzate.

Anche in fase di rimodulazione si terrà ovviamente conto, come avvenuto nella programmazione consacrata negli Accordi di programma, dei fattori che rappresentano in maniera più significativa il rischio per il territorio, integrando – in ottemperanza alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti – i tradizionali coefficienti superficie-popolazione con appositi coefficienti relativi al rischio idrogeologico (rischio frane ed alluvioni) ed all'erosione delle coste calcolati sulla base di uno studio effettuato dagli Uffici del Ministero dell'Ambiente.

ALLEGATO 6

5-04352 Dionisi: Smaltimento dei residui e dei sottoprodotti derivanti dalle attività dei frantoi oleari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Mondello ed altri, concernente lo scarico delle acque reflue dei frantoi oleari, si rappresenta quanto segue.

La questione oggetto dell'interrogazione è già nota al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da ultimo, alla fine del mese di gennaio scorso, è stata anche oggetto di un approfondito confronto tra rappresentanti del Ministero, della Regione Liguria e dei frantoi oleari liguri che operano per conto terzi.

Questi ultimi hanno rappresentato le grandi difficoltà, anche in termini economici, della gestione dei propri reflui secondo la normativa vigente e la complessità della materia non ha trovato una immediata soluzione proprio in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui in questione e dei trattamenti depurativi presenti sul territorio, come di seguito specificato.

Innanzitutto, va evidenziato che la corretta gestione dei residui di lavorazione dei frantoi oleari non può prescindere dalla constatazione dell'elevato potenziale inquinante degli stessi. In particolare, le acque reflue derivanti dall'attività dei frantoi oleari sono ritenute uno degli effluenti più inquinanti dell'industria alimentare, che crea notevoli problemi nelle aree a vocazione olivicola in tutta Europa. Esse sono caratterizzate da elevatissimi valori di COD (richiesta chimica di ossigeno) e BOD (richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni), bassi valori di pH ed elevati valori di solidi sospesi totali. Inoltre, l'elevato contenuto di polifenoli rende

molto difficile la degradazione batterica del refluo, conferendo allo stesso caratteristiche di fitotossicità.

Tanto premesso, entrando nel merito dell'interrogazione in questione e, in particolare per quanto riguarda la possibilità dello scarico in fognatura, va anche evidenziato che, considerate le richiamate caratteristiche chimico-fisiche delle acque di vegetazione, le usuali tecnologie utilizzate negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane presenti nel territorio nazionale non sono idonee al trattamento delle stesse. Inoltre, il recapito di detti reflui agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane metterebbe in crisi gli stessi processi depurativi, con conseguente mancato trattamento anche delle acque reflue urbane di altra natura, normalmente convogliate. Le conseguenze in termini sia di inquinamento dell'ambiente idrico, sia di costi per il ripristino della funzionalità degli impianti sarebbero notevoli.

In tale contesto, non va trascurato lo stato di inadeguatezza del sistema depurativo di gran parte del territorio nazionale, che ha comportato il deferimento dell'Italia in Corte di Giustizia per 159 agglomerati, di cui 14 proprio nel territorio della Regione Liguria.

In merito a quest'ultimo aspetto, nel corso delle attività di coordinamento svolto dal Ministero dell'ambiente nei confronti delle Regioni coinvolte, sono emerse notevoli difficoltà, anche in termini finanziari, per l'adeguamento dei depuratori a poter trattare le acque reflue ad oggi ammesse. Il conferimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari agli impianti di depurazione di acque reflue urbane

vanificherebbe gli sforzi finora compiuti per l'adeguamento degli stessi impianti ai requisiti comunitari.

Dal punto di vista normativo, ad oggi, l'unica modalità di gestione normativa allo smaltimento, ai sensi della disciplina sui rifiuti, risulta essere l'utilizzazione in agricoltura, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni regionali di attuazione del decreto ministeriale 6 luglio 2005, recante: « Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ».

Tuttavia, è noto al Ministero, e tra l'altro riportato nella stessa interrogazione, che l'utilizzazione in agricoltura dei reflui prodotti dai frantoi oleari è pressoché impraticabile nella Regione Liguria per le specificità territoriali, soprattutto di ordine orografico.

Stante tale situazione, in una prospettiva di contenimento tra esigenze degli operatori interessati e salvaguardia dell'ambiente, il Ministero si riserva di affrontarla nell'ambito di una futura revisione della terza parte del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 7

5-04354 Piffari: Smaltimento presso impianti pugliesi di rifiuti prodotti in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Piffari, riguardante la situazione di crisi in cui versa la Regione Campania in materia di gestione dei rifiuti urbani e la convocazione di un incontro e di un tavolo tecnico tra Governo e Regioni, per trovare una soluzione a detta crisi mediante la disponibilità di altre Regioni ad accogliere i rifiuti campani, si rappresenta quanto segue.

Considerata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, in data 29 novembre 2010, il Governo ha convocato, su richiesta della Regione Campania, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In tale seduta, alla luce del quadro complessivo preliminare emerso in merito alle disponibilità assicurate dalle Regioni ivi presenti, veniva sancito l'Accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni.

Nella medesima seduta l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della regione Campania che ogni Regione poteva accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio veniva demandata ad un successivo incontro tecnico che si è tenuto il 1° dicembre 2010 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Al tale incontro hanno preso parte, oltre al Direttore della Direzione Generale tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, l'Assessore

alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, il Direttore dell'Area Ambiente della Regione Puglia, l'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e i rappresentanti delle Unità Operativa e Stralcio (istituite con il Decreto-Legge n. 195 del 30 dicembre 2009 convertito con Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 per, favorire il passaggio di consegne e assicurare il rientro nella gestione ordinaria).

Nel merito, i rappresentanti della Regione Puglia, verificato lo stato della situazione impiantistica regionale, hanno segnalato la disponibilità da parte della regione medesima a ricevere in impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 e 19.05.01, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania per un quantitativo medio giornaliero, così come richiesto dalla Regione Campania per far fronte alla crisi in parola, di circa 500 tonnellate, distribuito su un periodo di circa tre mesi, ma non hanno indicato i siti presso cui i rifiuti provenienti dalla Campania sarebbero stati smaltiti.

Nella circostanza, il Direttore Generale della Direzione tutela del territorio e delle risorse idriche ha segnalato la necessità che le attività di verifica e monitoraggio delle operazioni di trasferimento dei rifiuti venissero assicurate da parte delle Arpa territorialmente competenti.

Inoltre, i rappresentanti della Regione Puglia, hanno segnalato la convocazione, per il giorno 3 dicembre 2010, di un tavolo tecnico nel quale discutere le modalità per l'attuazione dell'intesa tecnica, così da predisporre uno specifico protocollo operativo, a firma dei presidenti delle due

Regioni interessate, per il trasferimento dei rifiuti a partire dal 4 dicembre 2010.

Tale riunione è effettivamente avvenuta presso la Presidenza della Giunta Regionale della Puglia a Bari e si è conclusa con la stesura del « Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Regione Campania per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della Regione Campania presso impianti di discarica della Regione Puglia ».

Con riferimento ai contenuti di detto protocollo, esso disciplina, in particolare, le caratteristiche e la provenienza dei rifiuti, la modalità di controllo dei rifiuti prima del carico sui mezzi di trasporto, il programma dei conferimenti, il controllo delle attività di conferimento dei rifiuti presso gli impianti finali, il monitoraggio delle attività di trasporto e smaltimento, l'ammontare del ristoro ambientale che la Regione Campania verserà ai Comuni pugliesi presso i quali sono ubicati gli impianti finali di smaltimento di rifiuti, le modalità di applicazione dell'ecotassa sui conferimenti.

Nel merito dei quesiti posti dagli interroganti, risulta, inoltre, che:

i rifiuti oggetto del protocollo di intesa sono rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici CER 19.05.01 c/o CER 19.12.12 prodotti e stoccati negli Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio di Rifiuti Urbani (STIR) di Tufino (NA), Giugliano in Campania (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Battipaglia (SA) e Caivano (NA);

gli impianti finali di smaltimento sono le discariche di rifiuti speciali non pericolosi Ecolevante S.p.A. di Grottaglie (TA), Italcave S.p.A. di Taranto e Vergine S.p.A. di Taranto, individuati dal Consorzio CITE quale aggiudicatario del servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, appaltato mediante gara dall'Unità Operativa costituita ai sensi dell'articolo 2 della Legge 26 febbraio 2010 n. 26, per favorire il passaggio di consegne e assicurare il rientro della Regione Campania nella gestione ordinaria.

Ad ogni buon fine, per tutti gli aspetti tecnici, è a disposizione degli interroganti il suddetto protocollo d'intesa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb. (Parere alla I e XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell’UE alla crisi. COM(2011)11 def. (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	168
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	170
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo Testo C. 3403 Zeller (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	172
INTERROGAZIONI:	
5-04248 Lovelli: Soppressione di alcune fermate nei collegamenti ferroviari in provincia di Alessandria e mancato coinvolgimento delle istituzioni locali nelle decisioni assunte da Trenitalia	164
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173
5-04176 Schirru: Necessità di interventi sulla rete ferroviaria sarda e ritardi nella realizzazione della stazione ferroviaria presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas	165
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-04242 Velo: Complessità della procedura di rinnovo della patente per i conducenti ultraottantenni	165
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-04246 Velo: Attuazione, da parte del Governo, degli interventi contenuti nel protocollo d’intesa sull’autotrasporto	165
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	177
5-04251 Garofalo: Forte riduzione dei servizi ferroviari in Sicilia, in particolare nella provincia di Messina, e conseguenti gravi ricadute sull’occupazione	166
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	180

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fercargo e di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »

167

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb.

(Parere alla I e XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (PdL) *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), sul nuovo testo del disegno di legge C 2008/A e abbinate, recante « Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ». Ricorda che la Commissione Trasporti ha già espresso parere favorevole sulla precedente versione del testo nella seduta del 22 settembre 2009. Osserva che il testo ora all'esame della Commissione è stato modificato in più parti dalle Commissioni di merito dopo che l'Assemblea

ne ha deliberato il rinvio alle Commissioni medesime nella seduta del 7 ottobre 2009. Ricorda altresì che la precedente versione del testo unificato recava due disposizioni di competenza della Commissione Trasporti: la prima prevedeva tra i compiti del Garante la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti delle eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e la promozione di iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media maggiori sensibilità e rispetto verso i minori medesimi; la seconda prevedeva invece la possibilità di effettuare segnalazioni al Garante tramite il numero telefonico di emergenza n. 114, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003, ovvero attraverso altri numeri gratuiti a valenza sociale.

Rileva che nel nuovo testo tutte le citate disposizioni sono state sostanzialmente mantenute ad esclusione di quella che attribuisce all'Autorità Garante il compito di segnalare all'AGCOM e agli organi competenti eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radio-televisiva. Fa presente infatti che tale compito è già attribuito dalla normativa vigente al Comitato media e minori. Ciò premesso, ritenendo che il nuovo testo del provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 def.

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di rilievi.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, formula una proposta di rilievi, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nell'osservare che il Programma nazionale di riforma rappresenta un documento di grande importanza che segnerà la politica economica per i prossimi anni, propone di prevedere, nell'ambito del secondo rilievo formulato dal relatore, la destinazione di adeguati fondi per la logistica, da gestirsi ad esempio, attraverso un fondo di rotazione. Fa presente infatti che è in corso uno studio per valutare la possibilità di finanziare i singoli interventi logistici attraverso un apposito fondo.

Mario LOVELLI (PD), nel prendere atto favorevolmente del lavoro svolto dal relatore e della proposta formulata dal rappresentante del Governo, ritiene tuttavia necessario che tali rilievi siano integrati con due precisazioni, alle quali subordina il voto favorevole del proprio gruppo. In primo luogo, osserva che, laddove nella

proposta di parere si fa riferimento alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, dovrebbe essere precisato che deve essere previamente delimitato il perimetro dei servizi ad utilità sociale. In secondo luogo, ritiene che debba essere fatto riferimento, nel medesimo rilievo, all'istituzione di un'Autorità di regolazione indipendente nel settore dei trasporti.

Antonio MEREU (UdC), nel ritenere condivisibile il suggerimento proposto dal rappresentante del Governo, giudica opportuno che la proposta di rilievi ponga una particolare attenzione, oltre che alle piattaforme portuali, anche allo sviluppo e all'incentivazione dei collegamenti marittimi.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, nel condividere le osservazioni del rappresentante del Governo, ritiene che il secondo rilievo possa essere integrato aggiungendo, infine, le seguenti parole: « anche prevedendo la destinazione di adeguati fondi per la logistica ». In relazione alle osservazioni del deputato Mereu, nel segnalare che nella proposta di rilievi è contenuto un riferimento espresso ai corridoi transeuropei dei trasporti, al cui interno sono presenti diversi collegamenti marittimi, ritiene di poter comunque integrare la suddetta proposta con un richiamo più puntuale a tali collegamenti. Infine, nel condividere anche le osservazioni del deputato Lovelli, presenta una nuova formulazione della proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**Nuovo Testo C. 3403 Zeller.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, nella seduta del 1° marzo 2011, ha espresso sul provvedimento in esame un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In proposito, ricorda preliminarmente che l'articolo 4 del provvedimento dispone che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011, e a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2011-2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che, in merito a tale disposizione, la Commissione Bilancio, nel segnalare che il predetto accantonamento non reca, limitatamente all'anno 2011, le necessarie disponibilità, ha indicato una rimodulazione degli oneri (800 mila euro nell'anno 2011 e 2,2 milioni di euro nell'anno 2012) a cui si provvede con la seguente copertura: l'utilizzo nell'anno 2011 per 800 mila euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata dal decreto-legge n. 112 del 2008, ossia del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al reintegro dei programmi di spesa; l'utilizzo nell'anno 2012 per 2,2 milioni di euro dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero.

Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.200 (*vedi allegato 3*) che, nel modificare l'articolo 4 nel senso indi-

cato dalla Commissione Bilancio, effettua il necessario coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, per adeguarle alla rimodulazione dell'autorizzazione di spesa.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

5-04248 Lovelli: Soppressione di alcune fermate nei collegamenti ferroviari in provincia di Alessandria e mancato coinvolgimento delle istituzioni locali nelle decisioni assunte da Trenitalia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta e nel prendere atto favorevolmente dell'incontro che si terrà presso la provincia di Alessandria in cui sarà possibile affrontare la questione oggetto dell'interrogazione con la dirigenza di Trenitalia, si dichiara tuttavia insoddisfatto in quanto nella risposta si motiva la soppressione dei treni a media e lunga percorrenza con le perdite economiche molto elevate che sta registrando il servizio universale, e quindi con ragioni di natura squisitamente economica. Ritiene che questo sia indice di una cattiva vigi-

lanza, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sull'attuazione del contratto di servizio, di cui i collegamenti soppressi sono oggetto, e rispetto al quale con il decreto-legge « mille proroghe » è stata approvata una vera e propria sanatoria per l'ultimo biennio. Ritiene che in pendenza dell'approvazione del nuovo contratto di servizio 2009-2014, la società ferroviaria non debba poter sopprimere collegamenti ferroviari che formano oggetto del vigente contratto di servizio, per il quale la collettività sopporta un onere pari ai contributi che lo Stato eroga per la copertura della differenza tra costi e ricavi. Osserva, infine, che i servizi sostitutivi cui si fa riferimento nella risposta non sono sufficienti e che di fatto ci sono due fasce orarie di grande rilievo che rimangono scoperte per l'utenza che da Asti e Alessandria si dirige verso Genova.

5-04176 Schirru: Necessità di interventi sulla rete ferroviaria sarda e ritardi nella realizzazione della stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni contenute nella risposta, che smentiscono le preoccupazioni che erano sorte al momento della sottoscrizione del contratto di servizio tra lo Stato e FS Spa, che facevano ritenere che fosse stata stralciata dal contratto medesimo una serie di interventi relativi alla regione Sardegna. Nel ricordare che l'interrogazione prendeva spunto dalla preoccupazione di non vedere avviati i lavori di interconnessione della rete ferroviaria con l'aeroporto di Cagliari, essendo già stati fatti importanti investimenti da parte della società di gestione aeroportuale, invita il Governo a mettere in atto tutte le opportune iniziative affinché sia accelerata la realizzazione di questo intervento, di grande utilità per

il trasporto di persone e merci. Nell'esprimere, inoltre, preoccupazione per la possibilità che numerosi servizi e attività svolti nella provincia di Cagliari vengano trasferiti a Roma, sottolinea che tale trasferimento costituirebbe per la regione un grave svantaggio, che si andrebbe a sommare allo svantaggio naturale dato dall'insularità, e invita pertanto il Governo ad impegnarsi in tal senso.

5-04242 Velo: Complessità della procedura di rinnovo della patente per i conducenti ultraottantenni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia VELO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la puntuale e dettagliata risposta, fa presente che la provincia di Livorno presenta una conformazione geografica particolare, trattandosi di un territorio lungo e stretto che vede il capoluogo di provincia a nord e che costringe quindi gli abitanti delle isole e del sud della provincia a disagiati trasferimenti per recarsi presso la sede della commissione medica locale. Nel ricordare che il sindaco di Piombino ha scritto una lettera alla direttrice della azienda sanitaria locale di Livorno, in merito alla possibilità di svolgere anche a Piombino gli accertamenti necessari al rinnovo della patente per i cittadini ultraottantenni, auspica che gli uffici della Motorizzazione civile possano concedere il loro assenso a tale proposta.

5-04246 Velo: Attuazione, da parte del Governo, degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*). Fa presente inoltre che la recente approvazione delle norme di modifica del codice della strada, con le quali

sono state notevolmente aumentate le sanzioni per gli autotrasportatori che incorrono nelle violazioni più gravi – quali il superamento dei tempi di guida, il mancato rispetto dei tempi di riposo e il superamento del limite di velocità di più di 40 km orari – prevedendo addirittura il sequestro del mezzo nel caso in cui non avvenga il contestuale pagamento dell'importo della sanzione, stanno creando situazioni di grave disagio per gli autotrasportatori siciliani che vedono conteggiati nei propri tempi di guida anche i tempi di attesa per il superamento dello stretto di Messina. Evidenzia comunque che l'attenzione del Governo sul tema dell'autotrasporto e della logistica è assai elevata, come dimostrano gli interventi recati nel decreto-legge cosiddetto mille proroghe, il mantenimento per il quinto anno dello stanziamento di 30 milioni di euro per le autostrade del mare e la richiesta di inserire tra i rilievi alla V Commissione sulla Comunicazione della Commissione europea sull'analisi annuale della crescita, poc'anzi approvati da questa Commissione, lo stanziamento di adeguati fondi per la logistica.

Silvia VELO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Giachino per la sollecita e articolata risposta, pur prendendo atto che il Governo sta procedendo con gli impegni presi, esprime preoccupazione sul ritardo che si registra nella soluzione di alcune questioni assai rilevanti come, ad esempio, l'attività dell'osservatorio e, in particolare, la definizione dei costi minimi applicabili in assenza di accordi di settore e la cancellazione delle imprese prive di veicoli dagli albi provinciali. In relazione a quest'ultimo profilo, nel ricordare che in precedenti occasioni è stata evidenziata la responsabilità delle province, osserva che è stato assunto un preciso impegno in tal senso dal Governo che tuttavia non è stato ancora attuato. Chiede quindi al Governo e alle strutture tecniche del Ministero un maggiore impegno affinché vengano attuati tutti gli impegni contenuti nell'accordo con il settore dell'autotrasporto, demandando alla prossima riunione dell'ufficio di pre-

sidenza della Commissione Trasporti la valutazione dell'opportunità di svolgere l'audizione di un rappresentante del Governo su tale attuazione, anche al fine di verificare l'efficacia dei controlli su strada e l'eventuale effetto deterrente sui comportamenti scorretti.

5-04251 Garofalo: Forte riduzione dei servizi ferroviari in Sicilia, in particolare nella provincia di Messina, e conseguenti gravi ricadute sull'occupazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*). Fa presente inoltre che nella giornata di martedì si svolgerà un incontro tra il Ministro Matteoli e il sindaco di Messina che avrà ad oggetto anche le problematiche di cui all'interrogazione in oggetto, a testimonianza dell'attenzione che il Governo ha su questi temi.

Vincenzo GAROFALO (PDL), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, fa presente che negli ultimi anni la condizione dei servizi ferroviari in Sicilia – e in particolare nella provincia di Messina – è andata costantemente peggiorando e che nel mese di dicembre la paventata soppressione dei treni da Palermo, Agrigento e da Siracusa, le cosiddette « antenne », è stata scongiurata da un intervento del Ministro. Ricorda che la città di Messina è quotidianamente attraversata da un elevato numero di mezzi pesanti che non sono messi in grado di utilizzare la rete ferroviaria a causa della riduzione dei servizi operata da FS in ragione del mero raggiungimento di obiettivi di equilibrio economico, cui ha contribuito in larga parte, per altro, la dismissione del patrimonio immobiliare della società, che non ha portato, a suo giudizio, reali e concreti vantaggi. Riguardo alla società Ferrotel, ricorda che essa svolge compiti importanti, limitati non solo all'offerta dell'alloggio ai dipendenti che facciano corsi di formazione e di aggiornamento o che debbano transitare

nel territorio di Messina per lavoro e ritiene assai dannoso il processo di progressivo disimpegno della società FS nel Meridione d'Italia, con la conseguente ingente perdita di posti di lavoro.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 9 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti di Fercargo e di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def.

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.),

premessi che:

la presente Comunicazione costituisce il primo atto con il quale si avvia, per la prima volta, il semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche;

sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno;

in coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi Programmi nazionali di riforma (PNR) e i Programmi di stabilità o di convergenza (PSC);

nel prossimo mese di giugno, sulla base dei Programmi nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità o di convergenza (PSC), la Commissione euro-

pea elaborerà le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

L'obiettivo di questo nuovo procedimento, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione, è quello di fornire elementi per una discussione *ex ante* sulle politiche di bilancio;

in tale quadro, l'analisi annuale della crescita indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010, prospettando dieci azioni relative a tre aspetti principali (prerequisiti fondamentali per la crescita; mobilitare i mercati del lavoro e creare opportunità occupazionali; accelerare la crescita);

la citata analisi esamina, inoltre, lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi; illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita;

L'analisi contiene altresì il progetto di Relazione comune sull'occupazione, che tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei Programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese;

rilevato che la predetta analisi reca alcuni richiami alle iniziative che la Commissione europea intende assumere in settori di competenza della Commissione Trasporti che si riferiscono ai project bond europei per contribuire ai finanziamenti nei settori prioritari, fra i quali figurano quello dei trasporti e quello delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), al potenziamento delle infrastrutture dei trasporti delle energie e delle telecomunicazioni nonché a quello delle infrastrutture nei settori dell'energia sostenibile, dei trasporti e della tecnologia a banda larga;

rammentato che:

gli Stati membri, entro il 12 novembre 2010, hanno sottoposto alla Commissione europea su sua richiesta e in via transitoria, una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione;

la bozza di PNR dell'Italia è stata inviata il 12 novembre scorso alla Commissione europea dopo essere stata trasmessa alle Camere;

alla Camera dei deputati, la bozza di programma è stata esaminata, con i rilievi delle altre Commissioni interessate, dalla Commissione Bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010;

per quanto concerne le competenze della Commissione Trasporti, la bozza di Programma prevede un nuovo piano della logistica, il perseguimento dell'obiettivo indicato dall'agenda digitale europea, cioè quello di assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso ad *internet* superveloce, nonché la promozione di un rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, attraverso il Piano per il sud;

la IX Commissione, peraltro, pur valutando positivamente la citata bozza di programma, ha formulato alcuni rilievi, ritenendo che essa non contenga adeguati orientamenti in relazione sia ai progetti di infrastrutture e trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei, sia alle strategie per promuovere la mobilità sostenibile e i sistemi di trasporto intelligenti;

rilevata l'opportunità di:

ribadire tali rilievi, anche alla luce della Comunicazione in oggetto, in vista della presentazione della versione definitiva del Programma nazionale di riforma;

sottolineare l'esigenza di favorire le opportune condizioni per l'affermazione di un mercato effettivamente concorrenziale, al fine di migliorare il rapporto qualità-prezzi dei servizi e di agevolare lo sviluppo economico del Paese,

formula i seguenti rilievi:

siano inserite tra le priorità del Programma nazionale di riforma, da sostenere mediante adeguate risorse finanziarie, nell'ambito del Piano di stabilità e convergenza, misure volte:

alla promozione della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto intelligente, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020;

alla realizzazione di ulteriori progetti infrastrutturali in materia di trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei;

alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, favorendo le opportune condizioni per l'affermazione di un mercato effettivamente concorrenziale, al fine di migliorare il rapporto qualità-prezzi dei servizi e di agevolare lo sviluppo economico del Paese.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def.

RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 def.),

premessi che:

la presente Comunicazione costituisce il primo atto con il quale si avvia, per la prima volta, il semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche;

sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno;

in coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi Programmi nazionali di riforma (PNR) e i Programmi di stabilità o di convergenza (PSC);

nel prossimo mese di giugno, sulla base dei Programmi nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità o di convergenza (PSC), la Commissione euro-

pea elaborerà le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

L'obiettivo di questo nuovo procedimento, secondo quanto indicato dal Consiglio e dalla Commissione, è quello di fornire elementi per una discussione *ex ante* sulle politiche di bilancio;

in tale quadro, l'analisi annuale della crescita indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020, approvata dal Consiglio europeo di giugno 2010, prospettando dieci azioni relative a tre aspetti principali (prerequisiti fondamentali per la crescita; mobilitare i mercati del lavoro e creare opportunità occupazionali; accelerare la crescita);

la citata analisi esamina, inoltre, lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi; illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita;

L'analisi contiene altresì il progetto di Relazione comune sull'occupazione, che tiene conto della situazione dell'occupazione in Europa, dell'attuazione degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione nonché della valutazione dei Programmi nazionali di riforma effettuata dal Comitato per l'occupazione per ciascun Paese;

rilevato che la predetta analisi reca alcuni richiami alle iniziative che la Commissione europea intende assumere in settori di competenza della Commissione Trasporti che si riferiscono ai project bond europei per contribuire ai finanziamenti nei settori prioritari, fra i quali figurano quello dei trasporti e quello delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), al potenziamento delle infrastrutture dei trasporti delle energie e delle telecomunicazioni nonché a quello delle infrastrutture nei settori dell'energia sostenibile, dei trasporti e della tecnologia a banda larga;

rammentato che:

gli Stati membri, entro il 12 novembre 2010, hanno sottoposto alla Commissione europea su sua richiesta e in via transitoria, una bozza dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per il perseguimento degli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione;

la bozza di PNR dell'Italia è stata inviata il 12 novembre scorso alla Commissione europea dopo essere stata trasmessa alle Camere;

alla Camera dei deputati, la bozza di programma è stata esaminata, con i rilievi delle altre Commissioni interessate, dalla Commissione Bilancio, che ha approvato una risoluzione il 12 novembre 2010;

per quanto concerne le competenze della Commissione Trasporti, la bozza di Programma prevede un nuovo piano della logistica, il perseguimento dell'obiettivo indicato dall'agenda digitale europea, cioè quello di assicurare entro il 2020 almeno al 50 per cento della popolazione l'accesso ad *internet* superveloce, nonché la promozione di un rilancio dello sviluppo del Mezzogiorno, attraverso il Piano per il sud;

la IX Commissione, peraltro, pur valutando positivamente la citata bozza di programma, ha formulato alcuni rilievi, ritenendo che essa non contenga adeguati orientamenti in relazione sia ai progetti di

infrastrutture e trasporto, con particolare riguardo alle opere collegate ai Corridoi europei, sia alle strategie per promuovere la mobilità sostenibile e i sistemi di trasporto intelligenti;

rilevata l'opportunità di:

ribadire tali rilievi, anche alla luce della Comunicazione in oggetto, in vista della presentazione della versione definitiva del Programma nazionale di riforma;

sottolineare l'esigenza di favorire le opportune condizioni per l'affermazione di un mercato effettivamente concorrenziale, al fine di migliorare il rapporto qualità-prezzi dei servizi e di agevolare lo sviluppo economico del Paese,

formula i seguenti rilievi:

siano inserite tra le priorità del Programma nazionale di riforma, da sostenere mediante adeguate risorse finanziarie, nell'ambito del Piano di stabilità e convergenza, misure volte:

alla promozione della mobilità sostenibile e dei sistemi di trasporto intelligente, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali contenuti nella strategia Europa 2020;

alla realizzazione di ulteriori progetti infrastrutturali in materia di trasporto, assegnando particolare rilievo ai collegamenti marittimi e alle opere collegate ai Corridoi europei, anche prevenendo la destinazione di adeguati fondi per la logistica;

alla progressiva liberalizzazione del settore dei trasporti, in coerenza con gli sviluppi della disciplina vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, favorendo le opportune condizioni per l'affermazione di un mercato effettivamente concorrenziale, previa delimitazione dei servizi di utilità sociale, al fine di migliorare il rapporto qualità-prezzi dei servizi e di agevolare lo sviluppo economico del Paese, anche attraverso l'istituzione di un'Autorità di regolazione indipendente nel settore dei trasporti.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore
dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.
Nuovo Testo C. 3403 Zeller.**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 2 milioni di euro per l'anno 2012 con le seguenti: 800.000 euro per l'anno 2011 e 2.200.000 euro per l'anno 2012;

conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2011 e a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, con le seguenti: All'onere derivante dall'at-

tuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno.

1.200. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04248 Lovelli: Soppressione di alcune fermate nei collegamenti ferroviari in provincia di Alessandria e mancato coinvolgimento delle istituzioni locali nelle decisioni assunte da Trenitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto riferito nell'interrogazione in esame, circa la soppressione dei treni *Intercity* 514/517 (Genova-Torino e viceversa), si fa presente che la coppia di *Intercity* 514/517 rientrava nel « Servizio Universale » – disciplinato da un Contratto di Servizio tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Trenitalia – comprendente collegamenti di media/lunga percorrenza aventi un conto economico negativo e contribuiti dallo Stato a copertura della differenza tra i costi di produzione e i ricavi da traffico di tali treni.

Registrando il « Servizio Universale » perdite economiche molto elevate, che non trovano sufficiente copertura nei volumi di contribuzione che lo Stato è in grado di assicurare a tal fine, si è reso necessario razionalizzare l'offerta per garantire l'equilibrio economico del Contratto di Servizio. Pertanto, da dicembre 2010, sono stati riorganizzati alcuni collegamenti della Sicilia, della Calabria e della direttrice adriatica, e per le medesime ragioni,

dal 12 febbraio, è stata soppressa la coppia di *Intercity* 514/517 in servizio tra Genova e Torino (e viceversa).

Le determinazioni assunte in base ad accordi tra Trenitalia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fondano su criteri uniformi che riguardano, cioè, servizi che presentavano perdite economiche di rilievo e, nel contempo, risultano di minore interesse per la clientela registrando livelli di frequentazione estremamente bassi, come nel caso specifico degli IC 514/517.

Per gli IC 514/517 è presente, peraltro – sulle medesime relazioni – un'offerta alternativa nell'ambito del trasporto regionale che, a minor prezzo, può sostituire, anche per le caratteristiche dell'orario, i treni soppressi.

In ogni caso confermo che il tavolo di confronto su questi temi si terrà lunedì 14 marzo alle ore 9.30 presso la sala dell'Amministrazione provinciale di Alessandria. Vi parteciperò insieme ad un dirigente di Trenitalia delegato dalla Direzione generale.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-04176 Schirru: Necessità di interventi sulla rete ferroviaria sarda e ritardi nella realizzazione della stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'ammodernamento e la velocizzazione della rete sarda ha visto una prima fase conclusa nel 2006, con un costo complessivo di 95 milioni di euro, relativa all'attrezzaggio con il distanziamento automatico dei treni (Blocco Contassi), la realizzazione del comando centralizzato del traffico con posto centrale a Cagliari nonché la realizzazione di una variante di tracciato, di circa 1,5 km, nell'ambito della stazione di Chilivani, per eliminare la necessità dell'inversione di marcia dei treni sull'itinerario Cagliari - Sassari.

Nell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011 è inserita una seconda fase di potenziamento e velocizzazione della relazione San Gavino – Sassari /Olbia. In tabella A « opere in corso » è previsto lo studio di ulteriori varianti di tracciato, per un importo di 2 milioni di euro e, tra le opere programmatiche, sono inseriti sia il completamento della progettazione sia la realizzazione degli interventi di velocizzazione con un costo programmato di 607 milioni di euro.

Nel maggio del 2007 è stata inviata al CIPE la progettazione preliminare dell'intervento, attraverso la quale sono state individuate alcune varianti che potranno consentire di ridurre la lunghezza dell'itinerario Cagliari – Sassari di circa 15 km e il tempo di percorrenza di circa 18 minuti.

Un'ulteriore fase di velocizzazione è stata prevista nell'ambito della recente formulazione di un Piano di Investimenti al Sud. La stessa consiste in interventi di velocizzazione della tratta Cagliari-Oristano, in prosecuzione del raddoppio Cagliari-Decimomannu, nonché ulteriori interventi di velocizzazione sulla dorsale.

Per quanto riguarda la fermata ferroviaria ed il collegamento con l'Aeroporto Cagliari-Elmas, il relativo appalto è stato affidato nel settembre 2009 all'Associazione Temporanea di Imprese Impresa di Costruzioni Ing. Raffaello Pellegrini S.r.l. (Capogruppo Mandataria) IMMA S.p.A. (Mandante).

I lavori, tuttavia, sono stati sospesi subito dopo aver avviato la bonifica degli ordigni bellici a causa del rinvenimento di cumuli di rifiuti sui terreni espropriati. Si rende, pertanto necessario, in tutta la zona in cui verrà realizzata la stazione, caratterizzare i rifiuti, ottenere le autorizzazioni al loro smaltimento, smaltirli e definire con l'appaltatore la necessaria variante contrattuale.

Per tale intervento è previsto un costo di 10 milioni di euro interamente disponibili.

Si prevede di riprendere i lavori di disinquinamento dell'ambiente entro aprile 2011 e di attivare la fermata entro il 2012.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04242 Velo: Complessità della procedura di rinnovo della patente per i conducenti ultraottantenni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la novella di cui all'articolo 115, comma 2-bis, del Codice della Strada è stata introdotta dalla IX Commissione della Camera in fase di seconda lettura dell'atto camera 44 ed abbinati, dal quale è poi derivata la legge n. 120 del 2010.

La proposta iniziale di revoca della patente al compimento dell'ottantesimo anno, a seguito di approfondimenti, è stata riformulata nel testo attuale che recita: « fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato gli ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti ».

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 120 del 2010, è stato emanato il decreto ministeriale 8 settembre 2010 con il quale si è già operata una scelta in senso di favore dei conducenti ottantenni.

Difatti, la disposizione di cui al citato comma 2-bis, lasciando impregiudicata la validità triennale delle patenti di guida di categoria A e B di soggetti che hanno compiuto settanta anni, ove rigorosamente interpretata ed applicata avrebbe richiesto ai conducenti ottantenni di provvedere ad un rinnovo di validità tout court ogni tre anni nonché all'acquisizione di un certificato medico specialistico presso la commissione medico-locale ogni due.

Per ovviare a questo aggravio di procedure a carico dell'utenza, con le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale ed ancor più in dettaglio nella circolare esplicativa del decreto stesso, si è provveduto a chiarire che la visita medico-specialistica di cui all'articolo 115, comma 2-bis, vale quale rinnovo di validità.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 120 del 2010, con circolare del 28 ottobre u.s., si è provveduto a dare istruzioni operative agli Uffici della motorizzazione in materia di rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di chi – tenuto a rinnovo di validità della patente di guida presso una commissione medica locale – pur avendo tempestivamente prenotato tale visita, fosse stato convocato in data successiva alla data di scadenza di validità della patente posseduta.

Tale disposizione evita che i lunghi tempi dell'amministrazione sanitaria si risolvano in danno dei cittadini diligenti.

Con riferimento poi alle imposte e tariffe dovute per la procedura di rinnovo di validità della patente, nulla si è disposto, giacché nulla è innovato.

I maggiori costi derivano dalla circostanza che la visita in commissione medica locale costa più di una visita presso un medico monocratico; trattasi questa di scelta del legislatore che, recependo parere vincolante della V Commissione, – ha precisato come gli stessi costi siano a carico dell'utenza.

Da ultimo, e con riferimento alla carenza di « offerta » di commissioni mediche rispetto alla « domanda », si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ovviare all'inadegua-

tezza del dettato letterale dell'articolo 119, comma 4, primo periodo che prevede la costituzione di commissioni mediche locali « in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia », ha provveduto, fin dalla scorsa legislatura – e da ultimo nei lavori della citata legge n. 120 – a proporre una modifica dell'articolo 119, comma 4, primo periodo, nel senso di prevedere che « L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei

competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale ».

Si intendeva rimettere in tal modo il potere di costituzione delle commissioni mediche locali ai soggetti che, costituzionalmente, hanno competenza in materia di sanità e che hanno una maggiore evidenza della adeguatezza o meno della richiesta dell'utenza rispetto al servizio offerto.

Tale emendamento non ha pur tuttavia trovato il parere favorevole della V Commissione.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04246 Velo: Attuazione, da parte del Governo, degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gentile Onorevole, il protocollo di intesa siglato dal Governo con la committenza e le associazioni dell'autotrasporto il 17 giugno 2010, si è concretizzato pienamente con l'emanazione dell'articolo 1-*bis* del decreto legge 103/2010, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2010, n. 127 e con la legge di stabilità 2011 nella quale risultano stanziati le risorse promesse.

Il Governo poi ha attivato ogni utile iniziativa per l'attuazione concreta delle misure previste in materia di autotrasporto a garanzia della legalità, della tutela sociale e della sicurezza della circolazione ed è costantemente impegnato, sia in sede di Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica, sia con specifici incontri che proseguono il confronto nel tavolo Governo, associazioni e committenza.

Il 2 febbraio scorso si è tenuto un incontro di verifica dell'attuazione del protocollo definito positivo dalla maggioranza dei partecipanti.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Le direttive comunitarie 4 e 5/2009 in materia di controlli sono state recepite con d.lgs 23 dicembre 2010 n. 245, pubblicato all'inizio del 2011 ed entrato in vigore il 4.2.2011. È in corso di predisposizione il testo del decreto attuativo per la definizione dell'indice di rischio delle imprese, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. Tale provvedimento ha lo scopo di indirizzare l'attività di controllo che il Ministero del Lavoro svolge presso le imprese di autotrasporto in funzione del numero e della gravità delle infrazioni

contestate su strada. Il meccanismo presuppone l'attivazione di un sistema informatico per l'acquisizione dei dati di controllo, con il coinvolgimento quindi anche del Ministero degli interni.

Con riferimento alla definizione del Registro elettronico delle imprese di autotrasporto in attuazione del regolamento comunitario 1071/2009 (accesso alla professione di autotrasportatore), questa è in avanzata fase di realizzazione sulla base delle specifiche definite in sede di Commissione europea. Nel frattempo sono state avviate le attività tecniche necessarie, nonché i primi confronti con le Associazioni di categoria, per garantire una completa attuazione del regolamento che entrerà in vigore il 4 dicembre 2011.

In merito all'Osservatorio sulle attività dell'autotrasporto, questo è stato tempestivamente costituito ed ha attivato le proprie attività. Inizialmente, al fine di non pregiudicare l'avvio delle trattative tra committenza e associazioni dell'autotrasporto finalizzate alla definizione degli Accordi di Settore, l'osservatorio ha esaminato la problematica dei costi minimi di esercizio secondo un approccio metodologico.

Infatti i costi minimi dovranno essere stabiliti dall'Osservatorio – in mancanza degli Accordi di settore – entro il mese di giugno 2011. A tal fine in seno alla Consulta sono stati anche attivati appositi servizi di supporto. Allo stato attuale, risultano avviate le attività per la contrattazione degli Accordi di settore in diversi campi, tra i quali quello dei *container*.

L'Osservatorio, nel corso di diverse riunioni, ha affrontato anche il tema della

disciplina dei tempi di attesa al carico ed allo scarico che si prefigge di sanare ingiuste attese ma soprattutto di migliorare l'efficienza logistica del sistema Paese. È stato predisposto lo schema del previsto decreto dirigenziale ed in materia si sono tenute anche consultazioni con i diversi settori interessati (terminalisti, autorità portuali, ecc.). La riunione dell'Osservatorio sul tema è prevista per la prossima settimana.

Circa l'attuazione delle norme sulla corresponsabilità e sui tempi di pagamento, queste sono pienamente attive e le prime disposizioni operative a seguito delle modifiche normative introdotte nell'agosto 2011 sono state dettate già nel mese di settembre 2011. Parimenti è operativa la norma sui tempi di pagamento e sulle relative procedure risarcitorie che possono essere attivate dai vettori. In materia di controlli abbiamo sollecitato ripetutamente i controlli sulla committenza.

In generale per quanto riguarda i controlli su strada specializzati volti al miglioramento della sicurezza stradale nell'autotrasporto (servizi congiunti tra Ministero dei trasporti e Ministero dell'interno) nel 2010 si è verificato un incremento del 33 per cento dei controlli rispetto al 2009. Al tempo stesso si evidenzia un aumento della specializzazione dei controlli sui veicoli stranieri pari al 25 per cento.

Nel secondo semestre 2010 è stato riattivato il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che ha tra le priorità di azione il supporto e l'impulso alle Province per la cancellazione dagli Albi provinciali le imprese di autotrasporto prive di veicoli. Tale questione, infatti, non può essere svolta direttamente a livello centrale stanti le competenze specifiche previste a carico delle Province (Legge Bassanini). Sono stati attivati, comunque, gli opportuni contatti anche a livello di Governo con le Province e il Comitato Centrale per l'Albo ha assicurato una nuova ipotesi di lavoro che mi auguro risolutiva.

Tutte le questioni di cui parliamo trovano però la sede strutturalmente più

organica nel nuovo Piano Nazionale della Logistica (concordato in occasione di innumerevoli incontri in tutto il territorio nazionale e con il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati) che è stato portato anche alla attenzione di questa autorevole Commissione e nel quale sono state attivate tempestivamente le «Azioni Prioritarie».

Tra queste abbiamo aperto un confronto con le Associazioni delle Società assicuratrici ed il competente Ministero dello Sviluppo economico al fine di affrontare la problematica dell'incremento dei costi delle assicurazioni.

Sono stati inoltre attivati i lavori su diverse filiere, la principale della quale è quella agroalimentare per la quale si è già tenuto un primo incontro con le istituzioni e gli operatori interessati, ivi compresa la grande distribuzione.

Relativamente ai finanziamenti di settore, con la legge di stabilità 2011, nonché con le modifiche apportate al decreto legge mille proroghe, sono stati confermati tutti gli impegni del Governo per il finanziamento del settore, ivi compresa la proroga per tutto il 2010 degli incentivi per gli autotrasportatori che utilizzano rotte marittime (autostrade del mare – Ecobonus). In particolare si evidenzia come la concreta attivazione e prosecuzione per tutto il 2011 dell'operatività del Fondo di Garanzia per l'acquisto di veicoli, lungi dall'essere poco utilizzato, è stato fortemente richiesto da tutte le Associazioni interessate e costituirà un considerevole volano atto a favorire gli investimenti e la sicurezza della circolazione. Sono già state approvate ben 1400 pratiche e questo pomeriggio il Comitato ha in discussione l'ampliamento delle finalità dello stesso a favore delle imprese di autotrasporto.

Come ha detto bene l'On. Meta l'autotrasporto e la logistica stanno molto a cuore al Governo e pertanto siamo impegnati giornalmente anche sul territorio per affrontare e risolvere, sempre con modalità partecipative che hanno consentito sin qui il confronto con tutte le parti interessate sulle diverse criticità che si eviden-

ziavano (crisi autotrasporto siciliano della filiera dell'ortofrutta, problematiche portuali, ecc.) perché l'economia del nostro Paese non può subire in questa fase di durissima crisi economica mondiale ulteriori difficoltà.

Aggiungo che, a fronte dell'aumento del costo del gasolio, il Governo si sta attivando perché il livello delle contrattazioni del petrolio tenga conto dell'aggiornamento del rapporto di cambio euro/dollaro.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-04251 Garofalo: Forte riduzione dei servizi ferroviari in Sicilia, in particolare nella provincia di Messina, e conseguenti gravi ricadute sull'occupazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I treni « Notte » rientrano nel « Servizio Universale », che comprende collegamenti ferroviari aventi un conto economico negativo, contribuiti dallo Stato a copertura della differenza tra i costi di produzione e i ricavi da traffico di questi treni.

È, pertanto, lo Stato, in quanto committente pubblico (rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che sottoscrive un Contratto di Servizio con Trenitalia) che individua i treni ammessi al contributo e, quindi, determina la quantità di servizi da effettuare – nonché la tipologia e le caratteristiche di questi – tenendo conto delle risorse economiche di cui dispone.

Con il nuovo orario di dicembre 2010 si è reso necessario rivedere l'offerta di « Servizio Universale » – riorganizzando alcuni collegamenti della Sicilia, della Calabria e della direttrice adriatica – per adeguarla alle risorse disponibili e garantire l'equilibrio economico del Contratto di Servizio che è uno dei presupposti essenziali del Contratto stesso.

In tale occasione, il Ministero ha adottato soluzioni volte ad assicurare, comunque, il diritto alla mobilità tra il Sud e il Centro/Nord del Paese, intervenendo su treni che presentavano volumi di passeggeri di insufficiente consistenza, in particolare, servizi « Notte », e mantenendo, comunque, il collegamento su tutte le relazioni precedentemente servite.

In ordine agli specifici rilievi avanzati dagli Interroganti, si fa presente che il

servizio di accompagnamento previsto a bordo dei treni notturni è regolato da un contratto di appalto stipulato fra Trenitalia e un raggruppamento temporaneo di imprese, comprendente la società Servirail.

Tale contratto definisce il numero delle vetture medie, giornalmente affidate al raggruppamento di imprese, e le prestazioni da svolgere per il raggiungimento dei livelli di servizio e di qualità da offrire alla clientela del prodotto notte. Lo stesso contratto non disciplina aspetti legati all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale, limitandosi a prevedere l'applicazione – da parte delle Imprese del Raggruppamento – del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Attività Ferroviarie.

Pertanto, l'organizzazione degli impianti produttivi e delle relative assegnazioni di servizi e turni di lavoro, scaturisce dalle determinazioni delle Imprese costituenti il Raggruppamento.

Relativamente alla decisione di chiudere il Ferrotel di Messina, Ferrovie dello Stato fa conoscere che questa è scaturita a seguito di attente analisi gestionali e nell'ambito di un più ampio programma di razionalizzazione dell'organizzazione dei Ferrotel sul territorio nazionale. Il conto economico e consuntivo della struttura è fortemente in perdita, mentre il Gruppo FS opera da anni per il risanamento del bilancio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	181
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla X Commissione</i>)	186

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Atto n. 327.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, sottolinea che, come preannunciato

nella giornata di ieri, ha integrato la sua proposta di rilievi con una osservazione volta alla soppressione dell'articolo 8 che presenta una non opportuna sovrapposizione di competenze tra le professioni di guida turistica e quella di accompagnatore turistico che sono invece diverse e complementari. Fa presente altresì di aver ricevuto sollecitazioni ad integrare la proposta di rilievi con un'osservazione relativa alla distribuzione nelle librerie di cofanetti regalo di pacchetti vacanze, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto ai chi emette e produce i *voucher* contenuti nei cofanetti.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), sottolineato che la grande diffusione di cofanetti regalo nelle librerie ha ricadute estremamente positive nel mercato turistico italiano, osserva che il soggetto responsabile dei servizi offerti è il gruppo che confeziona i cofanetti e non il punto di rivendita.

Laura FRONER (PD), espresso apprezzamento per il fatto che è stato recepito

nella proposta di rilievi un'osservazione relativa alla soppressione dell'articolo 8 dello schema di decreto, invita la presidente ad integrarla ulteriormente prevedendo la soppressione di tutte le altre disposizioni del Codice ove siano definite norme relative alle guide turistiche.

Fabio GAVA (Pdl) osserva che l'attività di *bed and breakfast*, anche se organizzata in strutture di minime dimensioni si configura come attività imprenditoriali.

Con riferimento alla lettera *k*) della proposta di rilievi presentata nella giornata di ieri (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 marzo 2011, pagina 134), nella quale si prevede l'istituzione di sportelli del turista promossi dalle regioni al fine di gestire richieste e reclami nei confronti di operatori turistici con modalità più agevoli per gli utenti, sottolinea che sarebbe opportuno prevedere la definizione di sanzioni minime e massime effettuate a livello centrale in caso di problematiche relative a strutture sovraregionali.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, precisa che l'osservazione relativa ai *bed and breakfast* è motivata dal fatto che queste strutture, in molti casi, sfuggono alle normative che si applicano alle strutture alberghiere. Integra quindi la proposta di rilievi con l'ulteriore osservazione dell'onorevole Froner relativamente alle guide turistiche, nonché con quella relativa alle sanzioni minime e massime in caso di problematiche inerenti strutture sovraregionali sollevata dal collega Gava.

Laura FRONER (PD) chiede chiarimenti in merito al Fondo di garanzia per i servizi turistici. Rilevato che l'articolo 52 dello schema in esame prevede la stipula per l'organizzatore ed il venditore di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui agli articoli 45 e 46 del medesimo Codice del turismo, nell'ipotesi di soppressione del Fondo, riterrebbe opportuno chiarire espressamente le modalità di tutela per le controversie in corso. Chiede altresì di chiarire se le disposizioni

recate dagli articoli da 45 a 51 del Codice del turismo siano in linea con la normativa europea in materia di diritti dei consumatori.

A nome del proprio gruppo, esprime infine vivo apprezzamento per la proposta di rilievi formulata dalla presidente che recepisce molte delle osservazioni emerse nel corso dell'esame. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento in esame sia carente di una visione programmatica del comparto del turismo, strategico per l'economia italiana rappresentando circa il 10 per cento del PIL nazionale, diversamente da quanto era stato proposto nella precedente legislatura dall'allora Ministro Bersani. Sottolineata quindi la necessità di politiche di sostegno efficaci al settore del turismo, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di rilievi.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl), nel condividere l'osservazione riguarda alle maggiori risorse da destinare al settore del turismo, dichiara voto favorevole sulla equilibrata proposta di rilievi formulata dalla presidente.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra le abbinate proposte di legge C. 225 (Mazzocchi) e C. 2274 (Mattesini ed altri) entrambe volte all'introduzione di una regolamentazione del settore commerciale dei materiali gemmologici. A differenza delle aziende della filiera orafa, per le quali esiste una legislazione che prevede controlli, per il settore delle gemme non esiste alcuna normativa – a livello nazionale o comunitario – che ne preveda la certificazione a partire dalla loro importazione nel nostro Paese.

Le proposte in esame sono volte, pertanto, ad introdurre nel nostro ordinamento norme in grado di stabilire una sorta di tracciabilità della filiera delle gemme, a garanzia sia degli operatori che dei consumatori.

Le due proposte in esame, pur diversamente articolate, presentano numerosi punti di contatto e recano disposizioni simili e talvolta identiche, per quanto concerne, in particolare, l'individuazione del campo di applicazione, le definizioni e le denominazioni commerciali, i trattamenti dei materiali gemmologici, la certificazione di qualità, i laboratori di analisi e il regime sanzionatorio.

Nell'ambito di applicazione delle proposte di legge rientrano i seguenti materiali utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica in genere: minerali di origine naturale; minerali sintetici; prodotti artificiali; perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria; perle coltivate o altrimenti denominate; imitazioni di perle.

Le proposte recano inoltre le definizioni di materiale gemmologico; materiale gemmologico naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato; vetro artificiale; perla naturale; perla coltivata o di coltura, con o senza nucleo; imitazione di perla o perla imitazione. È fatto obbligo di applicare le relative denominazioni a tali materiali, utilizzando una nomenclatura individuata rinviando alla norma UNI EN 10245 (norma tecnica riguardante la nomenclatura dei materiali gemmologici). Per la denominazione dei materiali gem-

mologici è vietato l'uso dei termini « semiprezioso » e « fino ». Specifiche denominazioni sono previste per le perle naturali e coltivate (o di coltura). La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subito. La sola proposta Mattesini C. 2274 prevede che per i prodotti trattati sia messa a disposizione dell'acquirente, e consegnata insieme alla fattura o allo scontrino fiscale, una scheda informativa che descriva i trattamenti applicati, i loro effetti e le precauzioni da prendere per la conservazione del prodotto.

È previsto il divieto all'importazione, alla detenzione a scopo di vendita, alla vendita o alla distribuzione a titolo gratuito di materiali e di prodotti gemmologici la cui denominazione risulti diversa da quella prevista dalle proposte di legge in esame.

Le denominazioni previste dal provvedimento devono essere indicate su tutti i documenti commerciali o pubblicitari che si riferiscono al prodotto, nonché sulle etichette o i cartellini che lo accompagnano. La sola proposta Mazzocchi C. 225 precisa, inoltre, che l'uso di dette denominazioni è l'unico consentito per indicare i prodotti anche verbalmente. La medesima proposta C. 225 estende l'applicazione di queste prescrizioni sulle denominazioni ai casi in cui i prodotti siano proposti al consumatore in vendite all'incanto, anche se derivanti da operazioni di credito su pegno, da antiquari o mediante una tecnica di comunicazione a distanza (analoga norma sui prodotti proposti mediante una tecnica di comunicazione a distanza è contenuta nella proposta C. 2274).

Le proposte di legge recano alcune norme relative alla responsabilità degli operatori e finalizzate alla tutela dei consumatori di diverso contenuto. In particolare, la proposta C. 2274 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale degli importatori e dei produttori di materiali gemmologici, che devono essere appositamente certificati per assicurare la provenienza certa e il valore reale dei materiali che vengono

poste in vendita. Si impone quindi agli importatori e ai produttori l'obbligo di indicare, nei documenti di accompagnamento e nelle fatture di vendita, la provenienza dei materiali gemmologici. A carico dei commercianti all'ingrosso, degli artigiani intagliatori e dei rivenditori al dettaglio dei materiali gemmologici e di oggetti costituiti dai suddetti materiali viene posto, invece, l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la fattura di vendita che deve contenere la descrizione dei diversi passaggi subiti dalla merce stessa ai fini della sua tracciabilità e la corrispondenza della merce stessa ad eventuali certificazioni di qualità che l'accompagnano. La proposta C. 2274 prevede, inoltre, l'obbligo per l'importatore e il produttore di materiali gemmologici di provvedere al confezionamento di ogni singola pietra il cui valore superi i 250 euro, che dovrà essere sigillata e accompagnata da una certificazione di qualità.

La sola proposta C. 2274 si occupa della formazione degli addetti del settore, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione di corsi di formazione per importatori e produttori, promossi dalle regioni e finalizzati alla conoscenza dei materiali gemmologici, alla loro lavorazione e alla loro commercializzazione. La proposta prevede inoltre che, ai fini dell'informazione del consumatore, le regioni, d'intesa con le camere di commercio, le associazioni di categoria del settore e dei consumatori, si facciano carico della stampa di un *vademecum* per l'acquisto di materiali gemmologici, nel quale saranno riportate, in sintesi, le disposizioni del provvedimento in esame e che sarà diffuso negli esercizi commerciali e nei luoghi di esposizione in cui si svolge la vendita di materiali gemmologici.

La proposta Mattesini C 2274, ai fini di una corretta informazione dei consumatori, dispone che sia predisposta una apposita tabella contenente le caratteristiche dei materiali gemmologici e le loro denominazioni commerciali, in cui saranno riportate anche le denominazioni e le caratteristiche dei materiali esteri con denominazioni diverse da quelle previste per

i materiali di produzione italiana. Tale tabella sarà esposta in modo visibile nei locali e nei luoghi di esposizione nei quali si svolge la vendita al dettaglio in modo da favorire la comparazione da parte dell'acquirente.

Entrambe le proposte in esame consentono l'immissione sul mercato italiano di materiali gemmologici legalmente fabbricati o commercializzati fuori dai confini italiani a condizione che sia effettuata garantendo un grado di tutela e di informazione del consumatore equivalente a quello previsto dal provvedimento in esame.

La sola proposta C. 225 prevede norme in materia di responsabilità degli operatori e di tutela dei consumatori. Si dispone che il venditore rilasci, su richiesta dell'acquirente, una dichiarazione in cui sono descritti i materiali gemmologici venduti (siano essi sfusi o montati). Tale dichiarazione diviene obbligatoria in caso di vendite a distanza o al di fuori dei locali commerciali. In caso di controversie sul contenuto della dichiarazione, la risoluzione è demandata a un collegio arbitrale istituito presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente. Queste misure di tutela degli acquirenti risultano rafforzate dalla possibilità, qualora si rendesse necessario accertare la correttezza delle dichiarazioni, di ricorrere ai laboratori appartenenti alle camere di commercio, o a loro aziende speciali, o iscritti in un apposito elenco tenuto dalle camere di commercio, per effettuare un'analisi dei materiali gemmologici e vedersi rilasciare le relative certificazioni.

Per quanto riguarda le certificazioni e i laboratori a ciò abilitati, la proposta C. 2274 pone a carico di importatori e produttori l'obbligo di richiedere un'apposita certificazione di qualità relativa alla produzione dei materiali gemmologici, rilasciata da un laboratorio abilitato (o appartenente alle camere di commercio o all'Agenzia delle dogane) oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario, in base alle normative tecniche vigenti. Si prevede inoltre che i laboratori e gli organismi di certificazione

svolgano periodicamente, presso l'importatore e il produttore, controlli sui materiali pronti per la vendita tramite perizie che non danneggino il prodotto finito. La medesima proposta precisa inoltre che l'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente all'importazione, all'esportazione e alla produzione dei materiali gemmologici spetta all'Agenzia delle dogane, che si avvale sia dei laboratori abilitati sia delle camere di commercio.

Le proposte di legge in esame recano infine disposizioni sanzionatorie, anche se di differente tenore. La proposta Mattesini, salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, prevede a carico di coloro che producono, importano, commercializzano o detengono a scopo di vendita, anche a distanza, materiale gemmologico, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 155 a 1550 euro in caso di materiali privi dei documenti di accompagnamento riportanti tutte le indicazioni previste dalla legge; da 31 a 310 euro per materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse; da 31 a 310 euro per i materiali trattati, di cui all'articolo 3, privi della scheda informativa sui trattamenti applicati.

La proposta Mazzocchi dispone invece che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni della disciplina prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria: da 1.000 a 10.000 euro per chiunque effettui l'analisi dei materiali gemmologici e rilasci le certificazioni senza essere

iscritto nell'apposito elenco; da 200 a 2.000 euro per chiunque detenga per la vendita o ponga in commercio, anche a distanza, materiali accompagnati da documenti riportanti indicazioni diverse da quelle richieste dalla legge ovvero indicazioni che con queste possono essere confuse (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali); da 200 a 2.000 euro per il venditore che rifiuti di rilasciare la prescritta dichiarazione (le sanzioni sono moltiplicate per 10 nel caso di vendite a distanza o fuori dei locali commerciali).

Solamente la proposta Mazzocchi prevede espressamente l'emanazione (con decreto del Presidente della Repubblica) di un regolamento di attuazione della legge. Invece, la proposta Mattesini rinvia, per l'attuazione di numerose disposizioni, ad un regolamento adottato con decreto ministeriale. Entrambe le proposte entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327.**

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

rilevato che lo schema di decreto in esame potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per un eccesso di delega esercitata dal Governo nel settore turismo, che va oltre le funzioni previste dall'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed interviene in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e delle province autonome;

considerato che, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 20 marzo 2009 abbia previsto la possibilità di un intervento dello Stato in via eccezionale e condizionata in alcuni ambiti del settore del turismo, tale intervento non può tuttavia avvenire senza il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome e che occorre pertanto rivedere l'impianto normativo del testo elaborato al fine di rafforzare l'intervento delle stesse nei rispettivi ambiti di competenza con la previsione dell'acquisizione di un loro parere in tutte le procedure che nel decreto sono gestite a livello centralizzato;

valutata non opportuna la sovrapposizione di competenze, effettuata dall'articolo 8, tra la professione di guida turistica e quella di accompagnatore turistico e considerato che sulla materia interviene

l'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

ritenuto che il decreto legislativo in esame appare in alcuni punti poco chiaro ed esaustivo, rilevandosi, in particolare, alcune contraddizioni in relazione alla corretta individuazione dell'ente competente a fissare i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività ricettive extra-alberghiere, che creano confusione sulle competenze riconosciute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni in materia, ostacolando il corretto svolgimento dell'attività ricettiva;

osservato che nel Codice manca qualsiasi riferimento ad un quadro sanzionatorio che possa essere efficace nello scoraggiare l'abusivismo dell'attività ricettiva e della professione turistica, e che appare quindi opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nei confronti dei trasgressori;

considerato infine che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, e che appare dunque necessario ben definire e determinare i suoi ambiti di intervento al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:

a) all'articolo 3, sostituire le parole «ricevendo servizi adeguati e commisurati

a un giusto rapporto qualità/prezzo », con le seguenti: « ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii di prezzo »;

b) all'articolo 5, dopo le parole « di cui all'articolo 4 », aggiungere le seguenti: « nel rispetto delle medesime regole e condizioni »;

c) sopprimere l'articolo 8, che prevede misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori turistici, in quanto opera una sovrapposizione di competenze tra le due professioni, che sono invece diverse e complementari, nonché le altre disposizioni del codice ove vengono definite norme relative alle guide turistiche;

d) in relazione all'articolo 11, introdurre una previsione che vieti ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo l'uso nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, di parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività stessa. Inoltre, occorre prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, nei confronti di chiunque eserciti l'attività in modo irregolare;

e) all'articolo 12, occorre definire i « *bed and breakfast* organizzati in forma imprenditoriale » dal momento che questi sono ricompresi nell'elenco delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; occorre inoltre chiarire cosa si intende per « ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad uno o più delle precedenti categorie », al fine di poter meglio identificare tale tipologia di struttura;

f) all'articolo 18 è necessario fare chiarezza sulle competenze riconosciute allo Stato e alle Regioni in merito alla fissazione di requisiti minimi per lo svol-

gimento delle attività ricettive extra-alberghiere, operando un coordinamento tra le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 18, che sembra riconoscere tali competenze in capo al Governo e il comma 16 dell'articolo 15, dove le stesse competenze sembrano spettare alle Regioni. Al medesimo articolo 18, è opportuno prevedere l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle regioni e dalle province autonome, nel caso si verificasse la perdita degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive;

g) all'articolo 25, che disciplina la realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza, si ritiene che per l'individuazione degli stessi sia necessario tener conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati, al fine di evitare la promozione di prodotti turistici che tali non sono perché privi di ospitalità ricettiva. Al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno ricomprendere tra i circuiti di eccellenza anche il turismo cinematografico e il turismo industriale, esplicitandone conseguentemente le caratteristiche;

h) all'articolo 56, che consente al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di altri organismi costituiti e delle società partecipate al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica è opportuno specificare che la norma non da luogo alla possibilità di costituire nuovi enti statali e nuove società partecipate che operano nel settore turismo;

i) con riferimento all'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), che ai sensi dell'articolo 58 svolge una funzione di promozione dell'immagine turistica italiana all'estero, è necessaria l'adozione di una previsione che definisca e determini gli ambiti di intervento dell'Agenzia stessa, al fine di rendere più competitiva l'offerta turistica italiana;

j) all'articolo 59, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, è opportuno specificare

che lo stesso sia partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico;

k) con riferimento alla promozione dell'eccellenza turistica italiana, occorre prevedere al comma 2 dell'articolo 60, nonché al comma 2 dell'articolo 61 e al comma 1 dell'articolo 64, il parere della Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui decreti che dettano le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero e dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, nonché sull'istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero. Si ritiene, inoltre, opportuno allargare ad un rappresentante delle regioni ad un rappresentante delle autonomie locali e alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative la partecipazione alle Commissioni appositamente costituite per l'accertamento dei titoli per il conferimento dell'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia e della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all'estero;

l) all'articolo 69, in relazione all'istituzione dello sportello del turista, si ritiene che la gestione centralizzata di

istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici possa comportare eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti. È necessario quindi riconoscere la presenza di sportelli del turista promossi dalle regioni, le quali possono eventualmente delegarne la gestione alle province e agli enti locali, fermo restando che ove si riscontrino problematiche relative a strutture sovra-regionali, la definizione delle sanzioni minime e massime è effettuata a livello centrale. Si deve in ogni caso introdurre una previsione che salvaguardi le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di gestione dei reclami. Si ritiene inoltre che la prevista procedure di gestione dei reclami non possa tutelare efficacemente il turista a causa della mancanza di idonee sanzioni contro gli operatori economici scorretti. È opportuno definire un adeguato sistema sanzionatorio, stabilito dall'amministrazione competente, nel caso in cui al termine del procedimento istruttorio sia accertata la fondatezza del reclamo;

m) inserire nel provvedimento una specifica disposizione nella quale prevedere l'esclusione dalle nozioni di « agenzia di viaggio e turismo », di « intermediario », « venditore », o « organizzatore di viaggi », i distributori dei cofanetti regalo, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i *voucher* di detti cofanetti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecci e C. 4016 Bobba	189
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnecci (<i>Esame e rinvio</i>)	190
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Atto n. 334 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 marzo 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecci e C. 4016 Bobba.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge n. 3871, che reca modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare: l'obiettivo dichiarato di questa proposta è quello di favorire il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione, facendo altresì salvo il sistema di calcolo retributivo della pensione a chi aveva maturato il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995. Con riferimento a tale ultimo aspetto, osserva che questa necessità – come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento – sembra trarre origine anche dal fatto che l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2006 si sarebbe discostato dal dettato del principio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 – che prevedeva che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi fosse tenuto « pro quota » al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo – prevedendo l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalità degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Osserva, altresì, che il provvedimento in esame disciplina la possibilità di prevedere una pensione di vecchiaia supplementare costituita da una

contribuzione che non sia stata utilizzata per il calcolo della pensione.

Entrando più nello specifico dell'articolo, fa presente che l'articolo 1 (modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2006) prevede – come già accennato in precedenza – la possibilità di cumulare, ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Rileva che il successivo articolo 2 reca modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006, recante le modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali; il nuovo testo del citato articolo 4 prevede: l'effettuazione del calcolo del trattamento pensionistico mediante le regole proprie dei diversi enti, in vigore al momento del versamento dei contributi, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 335 del 1995, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2003 (comma 1); la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso 2 o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, nel caso in cui tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni (comma 2); la liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, a condizione che alla data del 31 dicembre 1995 l'interessato possa far valere 18 anni di contributi, anche totalizzati (comma 3); la determinazione del trattamento pensionistico in pro quota dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca del versamento dei contributi per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (comma 4). Fa notare che restano identiche le disposizioni concernenti i parametri utili per il calcolo dei periodi di iscrizione nelle varie gestioni (comma 5 del nuovo articolo 4) e le modalità di liquidazione degli aumenti

a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni (comma 6 del nuovo articolo 4).

Segnala, infine, che l'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 6-bis al decreto legislativo n. 42 del 2006, prevede la possibilità che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, dietro domanda, una pensione supplementare; tale trattamento è calcolato con il sistema contributivo e viene erogato dal fondo in cui sono stati effettuati i versamenti contributivi, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse professionali privatizzate.

Nel riservarsi ulteriori approfondimenti sul merito del provvedimento, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito, intende da subito richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di valutare con serietà taluni profili di sostenibilità finanziaria del provvedimento, atteso che esso contiene disposizioni che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri sotto l'aspetto della copertura. Auspica, quindi, un meditato e concreto confronto tra i gruppi sul contenuto del provvedimento in esame, le cui finalità – tenuto conto dell'elevato livello di flessibilità e frammentarietà delle carriere dei lavoratori raggiunto nel mercato del lavoro – non possono, a suo avviso, che essere condivise.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che il provvedimento in esame affronti un problema serio e concreto: giudica, pertanto, necessario un impegno diretto ad assicurare un'adeguata copertura finanziaria, in vista della sua piena attuazione futura. Nel reputare essenziale un intervento legislativo di tale portata soprattutto per i giovani, considerati il livello di estrema flessibilità del mercato del lavoro e il mancato decollo della previdenza complementare, sottolinea l'importanza di prestare la necessaria attenzione anche al comparto del pubblico impiego, in ragione del possibile verificarsi di situazioni fortemente diffe-

renziate e sottoposte a regimi normativi frammentati e contraddittori tra di loro. Ricorda, infine, che un provvedimento del genere potrebbe risolvere questioni problematiche determinate dagli ultimi provvedimenti assunti dal Governo in materia previdenziale, quali quelle riguardanti, ad esempio, i lavoratori del settore elettrico e di quello telefonico.

Marialuisa GNECCHI (PD) intende innanzitutto rivolgere un ringraziamento al relatore per l'apprezzabile intervento introduttivo su un provvedimento che giudica molto importante, dal momento che favorisce il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione, facendo altresì salvo il sistema di calcolo retributivo della pensione a chi aveva maturato il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995 (in ossequio a precisi principi legislativi di delega e ad indirizzi giurisprudenziali). Ritiene che su tali tematiche si sia recentemente registrato un impegno *bipartisan* degli schieramenti politici, testimoniato anche durante il recente esame in Assemblea del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », laddove è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/4086/2, a prima firma del deputato Vincenzo Antonio Fontana e sottoscritto anche da vari esponenti della maggioranza, volto – tra l'altro – a rivedere la normativa sulla totalizzazione. Si tratta, a suo avviso, di affrontare un problema serio ed oggettivo concernente l'esigenza di assicurare a tutti una pensione dignitosa, avendo una particolare attenzione soprattutto per il futuro dei giovani, atteso l'alto grado di precarietà raggiunto dalle loro carriere professionali.

Rileva, altresì, che il provvedimento in esame consentirà di affrontare in modo efficace le rilevanti criticità emerse con l'ultima manovra economica del Governo in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali, atteso che l'istituto della totalizzazione – in luogo della

stessa ricongiunzione, divenuta ormai onerosa a causa dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 – consentirebbe ai lavoratori di conseguire un unico trattamento pensionistico a fronte del versamento di contributi presso fondi differenti, senza dover sopportare alcun esborso economico. Ritiene che tale problematica sia fortemente avvertita da particolari categorie di lavoratori – come, ad esempio, gli elettricisti e i telefonisti (ma non solo), incontrati recentemente dalla Commissione su tale aspetto – per i quali l'esigenza di cumulare tutti i periodi assicurativi, a prescindere dalla loro durata, appare essenziale, considerate le modalità di svolgimento delle loro carriere professionali.

Osserva, in conclusione, che il provvedimento, prevedendo anche la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare, formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione stessa, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali per la costituzione della prestazione previdenziale (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa), viene incontro alle esigenze dei lavoratori, riconoscendo valore all'intera contribuzione versata nel corso della propria attività lavorativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 332.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Avverte, quindi, che il relatore, in esito al dibattito svolto nella scorsa settimana e agli elementi emersi nelle predette audizioni informali, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, facendo notare che essa – già confrontata in via informale con i rappresentanti dei gruppi – ha tenuto conto del dibattito parlamentare nonché delle principali questioni sollevate dai soggetti auditi, con riferimento, in particolare, alla documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme e all'esigenza di un'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi. In questo ambito, fa notare che, rispetto al contenuto già concordato con i gruppi, ha inteso inserire nella proposta di parere anche un riferimento alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, specificando che tale lettera fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003), solo al fine di consentire ai datori di lavoro l'utilizzo della documentazione prodotta in ottemperanza di quella disposizione, nei periodi della sua vigenza.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo per una precisazione in ordine all'indicazione contenuta nella proposta di parere, appena richiamata dal relatore, osserva che essa sembrerebbe mirare all'esigenza di fare salve le comunicazioni del lavoro notturno per i periodi pregressi, considerando pertanto valida anche la documentazione acquisita sulla base di una normativa ormai abrogata: per tale ragione, il suo gruppo non può che esprimere soddisfazione rispetto a tale precisazione, atteso che un simile orientamento promuoverebbe una semplificazione procedurale favorevole sia alle imprese sia ai lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'osservazione testé svolta dal deputato Damiano, ribadisce che il Governo sul punto si è impegnato a tenere nella debita considerazione la problematica della documentazione, con particolare riferimento al periodo pregresso, affinché siano salvaguardate le esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, nonostante ritenga che esso non risolva tutte le problematiche in gioco, non comprendendo tutte le categorie di lavoratori sottoposti ad attività usuranti e lasciando ancora aperte talune questioni riguardanti i criteri di valutazione delle situazioni pregresse. Osserva che tale provvedimento costituisce, in ogni caso, un primo importante passo nella direzione di un giusto riconoscimento della faticosa attività svolta dai lavoratori interessati, portando a compimento un percorso di approfondimento lungo e complesso, sul quale ritiene che non si possa che manifestare soddisfazione.

Nel preannunciare, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, auspica che in futuro il Governo possa stanziare ulteriori risorse, che consentano di ampliare l'ambito di applicazione del presente intervento legislativo.

Cesare DAMIANO (PD) rileva che il testo in esame rappresenta un atto di giustizia sociale, teso a valorizzare una determinata categoria di lavoratori, sottoposti per gran parte della loro carriera a significativi livelli di usura. Osserva con soddisfazione che il provvedimento si pone in una linea di piena continuità con l'azione svolta dal precedente Governo, riprendendo sostanzialmente il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura e concludendo, in tal modo, un percorso normativo durato molti anni. Esprime, tuttavia, un certo rammarico per il fatto che questo testo giunga all'esame del Parlamento con un ritardo di circa tre anni rispetto alla delega iniziale, auspicando che si possano recuperare le risorse inizialmente stanziati proprio per garantire la copertura finanziaria del provvedimento in relazione agli anni scorsi. Si augura, pertanto, che le somme risparmiate in questi anni possano essere utilizzate per migliorare ulteriormente la normativa prevista, eventualmente anche estendendo la platea dei beneficiari e assicurando, in ogni caso, l'effettiva fruizione del diritto da parte di tutti i lavoratori interessati. Dopo aver manifestato perplessità su talune considerazioni svolte, nelle audizioni informali di ieri, dai rappresentanti di Confindustria, ritiene che le misure recate dal provvedimento costituiscano un giusto riconoscimento nei confronti del lavoro manuale, anche in considerazione dei recenti sviluppi delle relazioni industriali e della progressiva elevazione dell'età pensionabile.

In conclusione, nel dichiarare che il suo gruppo vigilerà sulla concreta applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, che giudica un atto di avvicinamento del Parlamento ai problemi reali dei cittadini, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Michele SCANDROGLIO (PdL), nell'esprimere soddisfazione per il provve-

dimento in esame, che giudica un atto dovuto nei confronti delle categorie professionali interessate, auspica che tale intervento legislativo possa richiamare l'attenzione di tutti anche sull'alto grado di fatica a cui sono sottoposti taluni lavoratori autonomi, osservando che in tema di lavori usuranti non possono esistere distinzioni che facciano riferimento alla natura del rapporto di lavoro in essere.

Ribadite, peraltro, le positive finalità dello schema di decreto, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il sottosegretario Laura RAVETTO ringrazia i componenti della Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione, per il serio e sollecito lavoro svolto nonché per l'impegno comune profuso, che ha consentito di portare a termine un lungo e articolato percorso legislativo che – pur iniziato nella precedente legislatura – può comunque trovare, finalmente, una positiva conclusione nella legislatura in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della ricon-

versione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Atto n. 334.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame. Avverte quindi che il relatore, in esito al dibattito svolto e alla deliberazione assunta dalla V Commissione, ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere, evidenzia che essa ha tenuto conto dell'esito del dibattito svolto nella seduta di ieri, facendo riferimento, tra l'altro, anche all'esigenza di procedere al più presto ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali; ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per un orientamento favorevole da parte di tutta la Commissione sullo schema di regolamento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332);

preso atto che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro »), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette « attività usuranti », il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

apprezzate le finalità sottese all'intervento proposto, che è stato sottoposto – come emerge anche dalla documentazione allegata al provvedimento – alle parti sociali e alla stessa Conferenza Stato-regioni;

preso atto, altresì, degli elementi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni informali svolte in relazione al provvedimento in esame, nel cui ambito è stato, in ogni caso, confermato un orientamento sostanzialmente positivo rispetto al testo trasmesso alle Camere da parte delle organizzazioni sindacali, mentre talune osservazioni critiche sono state espresse dalle associazioni datoriali;

rilevato che lo schema di decreto legislativo riproduce nella sostanza il testo dello schema predisposto nella XV legislatura, sul quale non tutte le Commissioni competenti furono in grado di esprimere il dovuto parere in conseguenza di vicende connesse all'interruzione anticipata della legislatura stessa;

preso atto che nello schema di decreto sono stati previsti alcuni aggiornamenti rispetto al testo sopra richiamato, che tengono conto delle modifiche normative, riguardanti l'ordinamento pensionistico, nel frattempo intervenute;

espressa, pertanto, particolare soddisfazione per un testo che si muove in una linea di continuità legislativa tra la precedente legislatura e quella attuale, pur a fronte di differenti condizioni politiche;

osservato che il provvedimento rappresenta un primo, importante, passo per la concreta soluzione, nel rispetto dei tempi previsti per l'attuazione della delega, di un problema posto all'ordine del giorno del Paese dall'inizio degli anni '90 e da allora atteso invano dai lavoratori italiani, specie se adibiti a mansioni di lavoro manuale;

condivise le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle imprese per la documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme e considerato che il Governo si è impegnato a tenerne conto, con particolare riferimento al periodo pregresso, pur ribadendo l'impegno ad un rigoroso accertamento

delle condizioni e dei requisiti richiesti, e che — anche per questi motivi — la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 fa riferimento ad una disposizione ormai abrogata (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003), onde poter utilizzare la documentazione prodotta in ottemperanza di quella disposizione nei periodi della sua vigenza;

preso atto dell'esigenza, sollevata dalle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente e autonomo, che si possa quanto prima disporre, con ulteriori provvedimenti, l'estensione della tutela dei lavori usuranti ad altri settori lavorativi,

finalità ad oggi non perseguibile a causa della precisa definizione dell'ambito applicativo prevista dalle disposizioni di delega, ma politicamente sostenibile tenendo conto delle risorse che non è stato possibile impiegare dal 2008 ad oggi;

ritenuto necessario un periodico monitoraggio dell'applicazione della normativa in esame, al fine di verificarne l'andamento per l'effettiva fruizione del diritto da parte di tutti i lavoratori interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (atto n. 334).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (atto n. 334);

apprezzate le finalità dell'intervento proposto, che è frutto di uno specifico accordo tra le parti sociali;

considerato che il provvedimento intende mettere a regime disposizioni già contenute in altri provvedimenti, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto e

favorire il sostegno al reddito e all'occupazione del personale del credito, facilitandone l'eventuale reimpiego presso aziende dello stesso settore di provenienza;

preso atto dei rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) sui profili di carattere finanziario, ai quali si fa espresso rinvio;

auspicato, più in generale, che si possa al più presto procedere ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali, anche al fine di scongiurare il rischio di produrre significative diversificazioni dei regimi di sostegno al reddito tra differenti categorie di lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04324 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità.	
5-04325 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità.	
5-04206 Farina Coscioni: Ridefinizione dei percorsi relativi all'accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili.	
5-04102 Iannuzzi: Attività della commissione medica superiore istituita dall'INPS.	
5-04103 Bellanova: Ritardi nell'espletamento delle pratiche inerenti all'invalidità civile	198
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	201
5-03748 Porcino: Modifica normativa che regola il rapporto tra medici fiscali e INPS	200
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
AVVERTENZA	200

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.

5-04324 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

5-04325 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

5-04206 Farina Coscioni: Ridefinizione dei percorsi relativi all'accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili.

5-04102 Iannuzzi: Attività della commissione medica superiore istituita dall'INPS.

5-04103 Bellanova: Ritardi nell'espletamento delle pratiche inerenti all'invalidità civile.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Delia MURER (PD), replicando per la sua interrogazione 5-04325, si dichiara insoddisfatta della risposta, assolutamente insufficiente, che dà una visione tranquillizzante e rassicurante della situazione ma così non è. Le risulta infatti che *l'iter* per la presentazione delle domande di accertamento delle invalidità civili e della disabilità, per la valutazione sanitaria e la

concessione delle prestazioni ha già superato in molti casi i 120 giorni, decorsi i quali ancora non è stata data alcuna risposta. Inoltre, era stato chiesto che nei casi di disabilità irreversibili i soggetti destinatari dei benefici economici venissero esclusi dagli accertamenti sanitari, mentre gli stessi risultano chiamati a ripetere le visite; potrebbe citare numerosi casi di cittadini ai quali non solo sono state imposte nuove e reiterate visite ma è stata anche negata dall'INPS copia dei verbali delle visite effettuate.

Esprime quindi rilievi critici sulle novità introdotte dall'INPS nell'espletamento dell'*iter* per la concessione dei benefici agli invalidi civili e ai disabili, novità che invece di snellire la procedura hanno provocato un caotico appesantimento burocratico e che, peraltro, impongono ai disabili di sottoporsi a verifiche inutili.

In conclusione, chiede al Governo di fornire dati in ordine all'ammontare dei benefici erogati nei due semestri del 2010 e, in caso di evidente differenza tra i due, di far conoscere se i motivi che sono alla base di tale differenza siano dovuti o meno a ragioni di risparmio e alla necessità di mantenere in attivo il bilancio dell'Ente.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando per la sua interrogazione 5-04206, condivide pienamente l'analisi svolta dalla collega Murer e si associa alle sue considerazioni, dichiarandosi anch'essa insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario. Tale risposta peraltro risulta tardiva e dalla stessa non emerge alcuna volontà di risolvere i tanti e gravi disagi che i disabili si trovano a dover affrontare a causa dei nuovi appesantimenti burocratici.

Pur comprendendo l'impegno del sottosegretario Martini, ritiene la risposta insufficiente ed insoddisfacente.

Tino IANNUZZI (PD), replicando per la sua interrogazione 5-04102, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta. Osserva infatti che le nuove procedure per l'accertamento delle invalidità civili, e in

particolare la novità rappresentata dalla introduzione da parte dell'INPS di una Commissione medica superiore alla quale vanno trasmesse tutte le richieste già esaminate e concluse nelle diverse sedi dell'INPS, non funzionano affatto. L'attuale situazione di stasi e di blocco nella erogazione dei benefici è decisamente imbarazzante ed è senz'altro addebitabile all'eccesso di funzioni e competenze attribuite, in questa legislatura, proprio a tale organo.

La sua insoddisfazione deriva, altresì, dalla totale mancanza di certezza temporale per uno sblocco della situazione, che comporta un indefinito perdurare dei disagi, a carico degli interessati, conseguenti a tale paralisi, tra i quali in primo luogo la mancanza delle risorse economiche necessarie per l'acquisto dei farmaci. In conclusione, ritiene che il Governo avrebbe dovuto impegnarsi per sbloccare la situazione in tempi rapidi e correggere un meccanismo burocratico che non funziona.

Teresa BELLANOVA (PD), replicando per la sua interrogazione 5-04103, condivide le considerazioni critiche espresse dai colleghi intervenuti e si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, che giudica non solo insufficiente ma anche non pertinente. Il governo infatti avrebbe dovuto far sapere cosa intende fare per risolvere il grave problema denunciato, che riguarda tutto il territorio italiano e che è dovuto non solo alla complicata procedura recentemente introdotta ma anche, sembrerebbe, alle difficoltà nella consegna della posta ai cittadini destinatari delle risposte da parte dell'INPS: solo nella sua provincia sono più di 5000 le persone in attesa di una risposta. Osserva, infine, che i ritardi riguardano anche le domande per le revisioni ordinarie e che in questo caso pare siano dovuti al nuovo sistema informatico, che — nonostante il costo sensibilmente elevato — sembrerebbe non funzionare correttamente.

Mariella BOCCIARDO (PdL), replicando per l'interrogazione 5-04324, di cui è cofirmataria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta.

5-03748 Porcino: Modifica normativa che regola il rapporto tra medici fiscali e INPS.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gaetano PORCINO (IdV), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto. Ringrazia il sottosegretario ma non può non esprimere il suo sconcerto per la risposta fornita che, a suo avviso, non ha risposto affatto ai quesiti posti nella sua interrogazione. La sua preoccupazione riguarda principalmente le sorti dei 1.400 medici fiscali che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di una posizione giuridica che consenta loro di poter lavorare con una adeguata retribuzione. In proposito ricorda peraltro che il decreto del Ministro del lavoro dell'8 maggio 2008 aveva ritenuto indilazionabile l'adozione di iniziative per regolare questa materia, iniziative che ad oggi non sono ancora state adottate. Si domanda infine a quali iniziative sarà costretto a ricorrere per ottenere una risposta, in mancanza della quale preannuncia sin d'ora la ripresentazione di atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto la medesima questione.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.
C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci e C. 4046 Binetti.

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.
C. 797 Angela Napoli.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì e C. 3491 Miglioli.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesivi cronici.
C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

ALLEGATO 1

5-04324 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

5-04325 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell'*handicap* e della disabilità.

5-04206 Farina Coscioni: Ridefinizione dei percorsi relativi all'accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili.

5-04102 Iannuzzi: Attività della commissione medica superiore istituita dall'INPS.

5-04103 Bellanova: Ritardi nell'espletamento delle pratiche inerenti all'invalidità civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare ritengo opportuno precisare che rispondo alle interrogazioni in questione, in sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto di seguito riporto gli elementi di valutazione acquisiti dal predetto dicastero.

Le interrogazioni che passo ad illustrare sono riferite alle procedure di accertamento e concessione dei benefici in materia di invalidità civile definite con i recenti provvedimenti legislativi. Per tale ragione fornirò per esse una trattazione congiunta, iniziando dai quesiti formulati dagli On. Bellanova e Barani.

Come è noto, l'articolo 20 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge 102/2009), ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

In questo contesto il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'Istituto.

Ciò al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie della procedura, nella prospettiva di garantire maggiore trasparenza per tutti i cittadini interessati. In ogni caso all'INPS spetta il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Inoltre all'Istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Infatti il suddetto articolo 20 del decreto-legge 78 prevede, per il triennio 2010-2012, che l'Istituto con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, effettui, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Dopo un primo periodo di applicazione del nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità, l'INPS, alla luce dei risultati conseguiti, ha ritenuto necessario adottare significativi interventi per il miglioramento

e la razionalizzazione degli aspetti organizzativi, informatici e medico-legali dell'intera procedura.

In tale ambito, il Coordinamento Generale medico legale dell'Istituto ha emanato apposite « Linee Guida », con l'obiettivo di assicurare la massima omogeneità sul territorio nazionale dei comportamenti e delle valutazioni dei medici.

In tale ottica si è potenziato, fra l'altro, il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona, con l'obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti sanitari allo scopo di consolidare il giudizio medico legale evitando, così, eventuali ulteriori disagi al cittadino nel caso di successive verifiche sanitarie straordinarie.

Peraltro, giova segnalare che le indicazioni contenute nelle predette « Linee Guida » a carattere sanitario sono oggetto di rivisitazione periodica da parte dell'Istituto anche sulla base di elementi di valutazione provenienti dal territorio, costantemente monitorati, dai quali è possibile evincere l'esigenza di opportuni adattamenti.

È necessario, comunque, sottolineare che in nessun caso sono previsti automatismi nella convocazione a visita diretta presso l'Inps, che viene decisa dai competenti centri sanitari in relazione alle informazioni che, volta per volta, sono desunte dal verbale sanitario. I cittadini hanno comunque la possibilità di richiedere, in ogni momento, la visita domiciliare per impedimento fisico.

Le gravi patologie indicate nelle « Linee Guida » (in particolare: minori con patologie concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico malformativo; persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette; soggetti interdetti; soggetti di interesse geriatrico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata) possono, invece, essere escluse dalla visita diretta al fine di evitare inutili controlli.

In proposito, ritengo opportuno specificare che nel corso del campionamento, relativo alle predette visite straordinarie sono stati esonerati, a condizione che la documentazione agli atti – valutata dalla

Commissione Medica Decentrata – avesse confermato l'esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 – inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide – che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Con specifico riferimento ai quesiti rivolti al Governo dall'On. Murer, posso confermare che nel corso del 2010, in vigenza quindi delle disposizioni più volte richiamate introdotte dal decreto-legge 78/2009, sono state presentate all'INPS 1.092.588 istanze di riconoscimento dello stato invalidante per complessive 1.823.374 prestazioni.

Le tabelle formulate dall'INPS, che lascio agli atti della Commissione (all. 1), illustrano nel dettaglio tali dati, differenziati con riferimento alla loro distribuzione territoriale. Le medesime informazioni vengono fornite dall'Istituto anche per l'anno 2009, al fine di un utile confronto sull'andamento del fenomeno.

È il caso di precisare che, nell'anno 2010, sono state messe in pagamento 462.038 nuove prestazioni, riferite anche ad istanze presentate in periodi precedenti (come indicato nella relativa tabella).

Dal confronto dei dati riferiti alle due annualità emerge una riduzione per l'anno 2010 del numero complessivo di istanze presentate (in termini percentuali pari al 17 per cento) mentre, sul fronte delle nuove liquidazioni, rimane sostanzialmente confermato il *trend* dell'anno 2009.

L'Inps ha inoltre comunicato di non essere sempre in grado di definire nei tempi previsti l'iter procedurale delle istanze (120 giorni dalla loro presentazione) nell'attesa che la procedura medesima venga interamente telematizzata.

Al riguardo va, infatti, considerato che tutto l'iter procedurale ha un'elevata complessità in considerazione della molteplicità dei soggetti partecipanti e del flusso informativo interamente telematizzato solo per la fase di presentazione delle domande e di definizione amministrativa

delle stesse. L'accertamento sanitario presso le Aziende sanitarie locali è, invece, sostanzialmente, ancora cartaceo.

In ogni caso, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento, dalla data di presentazione dell'istanza, è un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, raggiungibile, tuttavia, sono in una situazione di completa telematizzazione del procedimento. Tutte le iniziative utili ed opportune al fine della contrazione dei tempi sono messe in atto dall'Istituto, in vista di un completo allineamento del sistema in piena aderenza alle disposizioni legislative.

Per quanto concerne i quesiti posti dall'On. Farina Coscioni, alcuni dei quali hanno già trovato riscontro negli argomenti finora illustrati, passo ad esporre i seguenti elementi di risposta forniti dall'INPS:

nel corso dell'anno 2010 le Commissioni mediche integrate (CMI) hanno effettuato 113.959 sedute di cui 59.314 con partecipazione del medico Inps (51 per cento del totale);

le istanze in materia di invalidità civile vengono definite secondo l'ordine cronologico di presentazione; non esiste, infatti, una procedura accelerata di validazione, in quanto secondo le disposizioni di legge le istanze vengono definite in ordine cronologico di presentazione. Sia in caso di unanimità di giudizio, da parte della CMI che in caso di decisione a maggioranza, non cambia la procedura di validazione dei verbali adottati;

l'informatizzazione delle pratiche di nuova presentazione attraverso un'apposita applicazione informatica, idonea a gestire in via telematica tutto l'iter procedimentale, è disponibile già dal 1° gennaio 2010 nei confronti di tutti gli interlocutori che intervengono nel procedimento;

relativamente al contenzioso giudiziario in materia, nell'anno 2010 sono stati definiti 152.810 giudizi, di cui 73.170 con esito favorevole all'Istituto, 62.156 con esito avverso ed i restanti 18.484 per cessata materia del contendere o per chiusura d'ufficio;

effettuate le visite presso le Commissioni mediche integrate, l'Inps ha necessità di acquisire nella procedura informatica le informazioni contenute nei verbali cartacei redatti da tali Commissioni. Per dare Conto dell'impegno che l'Inps deve affrontare, va precisato che al 31 dicembre 2010 sono pervenuti dalle ASL, tramite flusso telematico solo 176.715 verbali a fronte di 1.092.588 domande presentate e di 1.823.374 prestazioni richieste. Tenuto conto, perciò dell'elevato numero di dati in possesso delle ASL che ancora restano da inserire nel sistema informatico e della necessità di ridurre al minimo i tempi di lavorazione, l'Inps ha ritenuto di affidare alla Società POSTEL tali operazioni di acquisizione dati.

Per quanto concerne il quesito posto dall'On. Iannuzzi, l'Inps ha precisato che a decorrere dal 1° aprile 2007, le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità non hanno più avuto competenza per l'attività di controllo e verifica dei verbali trasmessi dalle ASL. Da quella data infatti l'esercizio della relativa funzione è stato trasferito all'Inps (ai sensi del decreto-legge 203/2005) che si è avvalso, a tal fine, di Commissioni Mediche costituite da medici dell'Istituto (Commissioni mediche di verifica provinciali e Commissione medica superiore).

In questo processo, la Commissione medica superiore (CMS), nella sua veste di organo consultivo esprime pareri in ordine a questioni complesse, impartisce istruzioni volte ad omogeneizzare le procedure e coordina le attività di controllo e di verifica sanitaria in materia di invalidità civile. Appare quindi evidente che la Commissione medica superiore, espressamente richiamata nell'atto ispettivo presentato dall'On. Iannuzzi è stata costituita ed opera ben prima che venissero adottate le disposizioni normative più volte richiamate.

Occorre piuttosto precisare che la Commissione medica superiore a partire da giugno 2010 (ai sensi dall'articolo 20

del decreto-legge n. 78/2009), interviene anche nella convalida definitiva dei verbali relativi alle verifiche straordinarie di invalidità civile. Inoltre, a partire da settembre 2010, al predetto organismo centrale spetta anche la valutazione definitiva dei verbali di accertamento relativi alle nuove istanze in materia di invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità.

Come ho già avuto modo di precisare, al fine di attribuire una maggiore trasparenza e tracciabilità a tali attività, l'INPS ha configurato un percorso sanitario-amministrativo interamente telematizzato che potrà produrre appieno i suoi effetti positivi allorquando sarà concluso il processo di adozione e condivisione da tutte le Commissioni mediche delle ASL.

L'INPS in proposito ha comunicato che anche nel caso di superamento del limite di 60 giorni dalla trasmissione dei verbali dell'ASL competente all'INPS, tali verbali vengono comunque rilasciati al cittadino (ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 295/1990).

L'INPS ha, altresì, previsto, ad ulteriore tutela del cittadino, un più stringente li-

mite cronologico (15 giorni) per l'espletamento dell'attività della Commissione medica superiore.

Agli elementi informativi sopra resi, ritengo opportuno fornire ulteriori informazioni circa le iniziative che il Governo sta avviando consapevole della delicatezza delle questioni sollevate.

Comunico infatti che si è ritenuto opportuno avviare un tavolo tecnico istituito tra Regioni, Ministero del Lavoro e Ministero della Salute al fine di monitorare la concreta attuazione delle nuove procedure degli accertamenti socio sanitari in materia di invalidità civile e di tutti benefici ad essi connessi. Il Tavolo si è riunito il 23 febbraio scorso, e in quella sede è stata condivisa da tutti i partecipanti l'esigenza di analizzare in modo approfondito i dati finora raccolti dall'INPS, in modo da individuare interventi condivisi che possano consentire di superare gli eventuali ritardi che si registrano nella procedura rispetto ai tempi ordinariamente previsti. Proprio oggi si sta svolgendo la seconda riunione del citato Tavolo.

All. 1

NUMERO DOMANDE E NUMERO PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE
RICHIESTE NELL'ANNO 2010

Regioni	N. domande 2010	N. prestazioni richieste 2010
ABRUZZO	30.905	47.589
BASILICATA	13.853	19.847
CALABRIA	44.356	57.967
CAMPANIA	127.181	176.555
EMILIA ROMAGNA	75.942	156.762
FRIULI VENEZIA GIULIA	19.602	35.769
LAZIO	111.435	171.581
LIGURIA	30.636	54.132
LOMBARDIA	143.573	275.226
MARCHE	29.681	47.663
MOLISE	6.706	8.571
PIEMONTE	66.038	109.131
PUGLIA	66.425	121.380
SARDEGNA	32.723	54.982
SICILIA	146.827	232.483
TOSCANA	57.731	92.351
TRENTINO ALTO ADIGE	6	11
UMBRIA	24.243	34.627
VALLE D'AOSTA	3	6
VENETO	64.722	126.741
TOTALE	1.092.558	1.823.374

NUMERO PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE RICHIESTE NEGLI ANNI 2009 E 2010

Regioni	N. prestazioni richieste 2009	N. prestazioni richieste 2010
ABRUZZO	58.382	47.589
BASILICATA	22.439	19.847
CALABRIA	74.059	57.967
CAMPANIA	241.828	176.555
EMILIA ROMAGNA	191.095	156.762
FRIULI VENEZIA GIULIA	41.076	35.769
LAZIO	212.861	171.581
LIGURIA	79.600	54.132
LOMBARDIA	295.613	275.226
MARCHE	59.869	47.663
MOLISE	13.983	8.571
PIEMONTE	122.565	109.131
PUGLIA	186.302	121.380
SARDEGNA	67.839	54.982
SICILIA	234.805	232.483
TOSCANA	109.432	92.351
TRENTINO ALTO ADIGE	0	11
UMBRIA	42.972	34.627
VALLE D'AOSTA	0	6
VENETO	140.526	126.741
TOTALE	2.195.246	1.823.374

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE LIQUIDATE NELL'ANNO 2010

REGIONE	NUMERO COMPL.VO	CON DOMANDA NEL 2010	CON DOMANDA NEL 2009	CON DOMANDA ANTE 2009
ABRUZZO	11.908	2.873	7.198	1.837
BASILICATA	5.164	1.289	2.706	1.169
CALABRIA	19.526	1.858	8.882	8.786
CAMPANIA	49.796	2.296	25.085	22.415
EMILIA ROMAGNA	30.044	7.939	20.249	1.856
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.457	3.318	4.933	206
LAZIO	46.588	8.463	28.101	10.024
LIGURIA	13.595	4.499	8.077	1.019
LOMBARDIA	56.133	18.650	35.706	1.777
MARCHE	13.017	4.109	7.992	916
MOLISE	2.942	446	2.177	319
PIEMONTE	31.732	10.599	18.822	2.311
PUGLIA	39.684	6.902	21.967	10.815
SARDEGNA	14.532	1.851	9.855	2.826
SICILIA	52.618	4.936	24.964	22.718
TOSCANA	26.247	8.698	16.021	1.528
UMBRIA	9.547	3.073	6.043	431
VENETO	30.508	6.051	22.349	2.108
TOTALE	462.038	97.850	271.127	93.061

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ CIVILE LIQUIDATE NELL'ANNO 2009

REGIONE	NUMERO COMPL.VO	CON DOMANDA NEL 2009	CON DOMANDA NEL 2008	CON DOMANDA ANTE 2008
ABRUZZO	14.869	4.116	8.308	2.445
BASILICATA	6.383	2.375	2.963	1.045
CALABRIA	22.748	3.492	10.292	8.964
CAMPANIA	60.144	7.789	28.581	23.774
EMILIA ROMAGNA	34.818	12.651	20.096	2.071
FRIULI VENEZIA GIULIA	9.906	4.549	5.075	282
LAZIO	60.195	15.983	31.352	12.860
LIGURIA	16.047	6.191	8.877	979
LOMBARDIA	65.389	27.775	35.249	2.365
MARCHE	15.374	6.269	7.746	1.359
MOLISE	4.287	979	2.682	626
PIEMONTE	32.857	12.488	17.907	2.462
PUGLIA	47.839	9.668	24.491	13.680
SARDEGNA	15.095	4.198	8.893	2.004
SICILIA	59.051	2.552	21.659	34.840
TOSCANA	30.847	12.762	16.328	1.757
UMBRIA	11.645	4.228	6.887	530
VENETO	31.583	9.250	20.603	1.730
TOTALE	539.077	147.315	277.989	113.773

ALLEGATO 2

5-03748 Porcino: Modifica normativa che regola il rapporto tra medici fiscali e INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Porcino, inerente la posizione giuridica dei medici fiscali – iscritti nelle liste speciali dell'Inps – che effettuano, per conto dell'Istituto, le visite mediche domiciliari di controllo, in occasione di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro, segnalando che anche per questa interrogazione rispondo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo, il Ministero competente ha precisato che l'attività dei medici fiscali è disciplinata dall'articolo 5, commi 12 e 13 del D.L. 463/1983 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983) nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Da ultimo, il Decreto interministeriale dell'8 maggio 2008 – nell'introdurre nuove disposizioni in ordine ai compensi delle attività dei medici di controllo e al numero delle visite da attribuire agli stessi – ha previsto la conferma della vigente disciplina delle visite di controllo fino alla completa rivisitazione del quadro normativo di riferimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

In proposito, l'INPS ha comunicato di avere intrapreso – alla luce delle nuove modalità di certificazione della malattia recentemente introdotte dal d.lgs. 150/2009 (cd. decreto Brunetta) e dalla legge 183/2010 (cd. Collegato lavoro) – un'attività di razionalizzazione della gestione dell'evento malattia. Ciò, in particolare, attraverso la elaborazione di specifici nuovi applicativi informatici (finalizzati alla massima automazione del processo) e la previsione di nuove modalità operative

tali da consentire un Sistema di remunerazione della prestazione professionale dei medici fiscali che ne valorizzi la disponibilità oraria unitamente al numero di visite effettuate.

Tali nuove modalità potranno consentire una migliore gestione dei servizi, anche con riferimento al numero di visite giornaliere previste, nonché alla loro uniforme effettuazione sul territorio. Al riguardo, sono in grado di informare che è in fase di elaborazione la bozza di un nuovo decreto, sul quale è stato già avviato un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, finalizzato a porre rimedio ad alcune delle criticità evidenziate dall'interrogante, con particolare riguardo al profilo della remunerazione della prestazione da corrispondere ai medici fiscali.

Per quanto concerne il riferimento dell'On. Porcino ai bandi indetti dall'INPS per il reclutamento di 798 medici da destinare alle commissioni di invalidità, l'Istituto ha precisato quanto segue.

Nei mesi di dicembre 2009 e di luglio 2010 l'INPS ha pubblicato nelle *news* del proprio sito due avvisi aventi ad oggetto l'affidamento di 310 incarichi (dicembre 2009) e di 488 incarichi (luglio 2010) ai medici esterni specialisti in medicina legale (o in altre branche di interesse istituzionale) per l'espletamento degli adempimenti sanitari di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009).

Le Commissioni esaminatrici hanno tenuto conto, nella determinazione dei criteri di valutazione e delle modalità di attribuzione dei relativi punteggi, sia dei

titoli di studio che dei titoli professionali prodotti dai candidati.

In particolare, nell'avviso di dicembre 2009, l'esperienza professionale ha contribuito a determinare il relativo punteggio del *curriculum vitae*; nell'avviso di luglio 2010, nell'ambito della valutazione dei titoli professionali, è stato dato particolare rilievo all'esperienza lavorativa presso l'INPS, attraverso la previsione di uno

specifico punteggio per le visite mediche di controllo domiciliare.

L'istituto ha altresì precisato che, tra i medici nominati all'esito delle procedure di selezione, risultano essere presenti un numero rappresentativo di medici fiscali che – al fine di garantire continuità all'attività inerente le visite di controllo – espletano i loro compiti con modalità funzionali a ricoprire ambedue gli incarichi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo. Parere alla V Commissione (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 211

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 212

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.

COM(2011)11 definitivo.

Parere alla V Commissione.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso il relatore, onorevole Dima, ha introdotto la

discussione. Ricordo altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Corrado CALLEGARI (LNP) desidera esprimere una raccomandazione in vista delle future fasi di esame degli atti relativi al cosiddetto semestre europeo, che si è avviato con la comunicazione della Commissione europea oggi all'esame e che si svilupperà in aprile con la predisposizione da parte degli Stati membri dei piani nazionali di riforma e dei piani di stabilità e convergenza. In particolare, ricordando che la Commissione ha avuto in concreto scarse possibilità di discutere il precedente piano nazionale di riforma presentato a novembre, invita il Presidente a farsi carico dell'esigenza di disporre di più adeguate condizioni per l'esame del prossimo piano. Tale piano richiederà infatti un'ampia discussione, perché riguarderà temi di importanza essenziale per il prossimo decennio, quali quelli delle energie rinnovabili e della biodiversità.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, condivide l'esigenza di approfondire adeguatamente le prossime fasi del ciclo di programmazione delle politiche economiche e di bilancio a livello europeo.

Per quanto riguarda il documento in esame, propone di esprimere parere favorevole, per i profili di competenza della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che sarà sua cura garantire le più ampie possibilità di dibattito sul piano che sarà presentato dal Governo alle Camere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta di parere, sottolineando che il documento in esame non prevede alcun intervento per l'agricoltura e manifestando preoccupazione per l'inerzia del Governo che, a fronte di risultati negativi, non ha adottato misure in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Teresio DELFINO (UdC) osserva che gli obiettivi prefissati per le politiche economiche sono in gran parte condivisibili. Tuttavia, ragioni di coerenza tra le posizioni di principio e i provvedimenti concreti che dovrebbero darvi seguito, inducono il suo gruppo ad astenersi nella votazione della proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) avverte che anche il suo gruppo si asterrà nella prossima votazione per le ragioni illustrate dai colleghi. Sottolineando in particolare che l'agricoltura è trascurata nel documento in esame, auspica che il Ministro delle politiche agricole si attivi affinché la voce dell'agricoltura in Europa sia più forte.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttili di quarta gamma.

C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Beccalossi ha svolto la relazione introduttiva, proponendo di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa. Prende quindi atto che nessun collega chiede di intervenire nell'esame preliminare.

Quanto alle successive fasi di esame, constata che i gruppi non intendono presentare emendamenti e che appaiono sussistere le condizioni per arrivare celermente all'approvazione del provvedimento. Propone pertanto di avviare sin d'ora le procedure per il trasferimento alla sede legislativa, fermo restando che si potrà anche valutare la possibilità di portare la proposta di legge all'esame dell'Assemblea, ove se ne determinassero le condizioni.

La Commissione concorda.

Carlo NOLA (IR) preannuncia che il suo gruppo è favorevole al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, affinché il Presidente della Camera possa proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda in proposito che la proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dall'acquisi-

zione dei pareri delle competenti Commissioni.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	214
Sull'ordine dei lavori	215
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore</i>)	220

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 A/R Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
AVVERTENZA	219

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 12.55.

**Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda, come già segnalato nella seduta di martedì 8 marzo, che sono pervenuti circa 130 emendamenti ed articoli aggiuntivi. Poiché è ancora in corso la valutazione della loro ammissibilità da parte della Presidenza, la Commissione potrà essere riconvocata nella giornata di domani al fine di dare conto dell'esito di tale valutazione e di trasmettere gli emendamenti alle Commis-

sioni di settore competenti, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto dell'anticipazione della seduta odierna rispetto a quanto inizialmente ipotizzato ed in attesa del rappresentante del Governo, propone di passare subito all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, di atti del Governo e di atti dell'Unione europea, per riprendere quindi la seduta in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 13.20.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato. Avendo il Presidente Buttiglione, nella medesima seduta, ritirato gli emendamenti a sua firma, la Commissione dovrà oggi procedere all'esame degli emendamenti presentati dal relatore (*vedi allegato 1*), ad eccezione dell'emendamento 2.1 (*Nuova formulazione*) del relatore, già approvato nella seduta di ieri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.1, che risponde all'esi-

genza di ridurre i tempi con i quali il Governo sottopone alle Camere i provvedimenti relativi alle procedure di revisione semplificata dei Trattati.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 del relatore.

Sandro GOZI (PD) valuta positivamente tale intervento.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide la proposta emendativa del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) ringrazia il relatore per aver accolto tale indicazione, che va nella direzione di un potenziamento del ruolo del Parlamento.

La Commissione approva l'emendamento 8.1 del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 16.1, precisando che le disposizioni di cui alla lettera *a*) sono volte a rendere la formulazione del testo più congrua rispetto al concetto di complessità della fase ascendente. La lettera *b*) reca invece un adeguamento del testo in conformità con quanto previsto nella seduta di ieri per l'articolo 2.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.1 del relatore.

Sandro GOZI (PD) richiamando i contenuti del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, osserva come era a suo avviso da ritenersi più soddisfacente la precedente formulazione del testo. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 16.1 del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 16.1 del relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia come l'articolo aggiuntivo 52.01 abbia funzioni di chiarezza e di coordinamento generale del testo. Accogliendo la precisazione fatta nella seduta di ieri dal sottosegretario Scotti, ne riformula il contenuto nel senso di aggiungere in fine le parole: « e successive modifiche ed integrazioni ».

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 52.01 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Sandro GOZI (PD) chiede chiarimenti in ordine al contenuto dell'emendamento, ovvero se le richiamate competenze del Ministero degli esteri si limitino alla politica estera e di sicurezza comune e di sicurezza e difesa comune e non anche alle modifiche dei trattati e alle conferenze intergovernative.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, precisa che le disposizioni richiamate fanno esclusivo riferimento alle competenze del Ministero per gli affari esteri relative alla politica estera e di sicurezza comune e di sicurezza e difesa comune, testé richiamate dall'onorevole Gozi.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 52.01 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che, essendo concluso l'esame degli emendamenti, il nuovo testo unificato, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Coglie l'occasione per sottolineare lo spirito positivo che anima i lavori della XIV Commissione e del quale, nella seduta odierna, si è avuta prova concreta.

Sandro GOZI (PD) rivolge un ringraziamento al Presidente Pescante, al relatore ed al Governo per la cooperazione dimostrata nei confronti del gruppo del PD e si compiace per l'ottimo lavoro svolto.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ringrazia a sua volta il Presidente Pescante, il Governo e tutti i colleghi presenti, esprimendo particolare apprezzamento per il relatore del quale, in questa come già in precedenti occasioni, ha potuto apprezzare le capacità e l'esperienza.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come, pur avendo potuto partecipare solo alla fase conclusiva dell'iter di esame delle proposte di legge, essendo entrato a far parte della XIV Commissione solo da poche settimane, ha potuto apprezzare lo spirito di grande collaborazione che anima i lavori della Commissione medesima e che ritiene possa essere un ottimo auspicio per un felice prosieguo del provvedimento.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario per gli affari esteri*, rivolge un ringraziamento alla XIV Commissione per il lavoro svolto che, con il testo in esame, contribuisce a definire uno strumento fondamentale per la partecipazione dell'Italia, come Stato federale, all'Unione europea. Sottolinea che il Governo si rispecchia pienamente nel testo definito e auspica che, pur nell'autonomia dei due rami del Parlamento, il provvedimento possa avere un iter rapido e condiviso anche presso il Senato.

Mario PESCANTE, *presidente*, intende rivolgere un ringraziamento particolare al Ministro Andrea Ronchi che ha lavorato con la Commissione e che ha contribuito al risultato raggiunto.

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva come il nuovo testo unificato definito dalla

XIV Commissione sia un ottimo risultato, che potrà contribuire a migliorare il ricordo dell'Italia con l'Unione europea. Sottolinea la necessità di proseguire sulla strada intrapresa, che dovrà essere accompagnata da un profondo mutamento culturale, per ora solo avviato nel Paese, del quale il Trattato di Lisbona pone le basi. Auspica pertanto che alla riforma della legge n. 11 del 2005 si possa presto affiancare una riforma del Regolamento della Camera.

Ringrazia infine gli uffici per il supporto fornito e il Presidente Pescante per aver saputo portare a compimento un percorso complesso, originato in seno al Parlamento e che ritiene possa rappresentare un modello di lavoro politico parlamentare particolarmente positivo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008 A/R Governo e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo martedì 15 marzo e che la XIV

Commissione ne dovrebbe concludere l'esame nella giornata odierna.

Evidenzia quindi che il nuovo testo del disegno di legge 2008-A del Governo è stato adottato dalle Commissioni Riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali) come testo base rispetto alle altre proposte di legge presentate (C. 127, 349, 858, 1197, 1591 e 1913 e 2199), ed è comprensivo delle modifiche apportate dall'Assemblea prima di deliberare il rinvio in Commissione del provvedimento. Nella giornata di martedì 8 marzo le Commissioni I e XII hanno esaminato ed approvato taluni emendamenti trasmettendo alle Commissioni di settore il testo modificato.

In ordine al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 prevede l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con il compito di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età, anche al fine di dare attuazione a Convenzioni internazionali e alle norme comunitarie e costituzionali.

L'articolo 2 rimette la nomina del Garante, che deve essere scelto tra persone con particolare competenza nel campo dei diritti e delle problematiche minorili, ad una determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato. Il Garante dura in carica quattro anni – ed il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Viene inoltre stabilita l'incompatibilità con una serie di attività ed uffici.

L'articolo 3 attribuisce al Garante una serie di funzioni di promozione, iniziativa, segnalazione nonché competenze consultive. Tra esse vanno ricordate la promozione dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la consultazione con organismi ed associazioni operanti nel settore, la formulazione di un parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, la segnalazione al Governo, alle regioni e agli enti locali delle iniziative per assicurare la piena tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la formulazione di osservazioni circa l'individuazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali, la promozione di iniziative che sviluppino nei minori capacità critiche e suscitino nei media una maggiore sensibilità verso i minori medesimi nonché la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori.

L'articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati – nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza – nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori.

L'articolo 5 istituisce, alle dipendenze del Garante, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede a Roma, il cui funzionamento sarà disciplinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante medesimo. Le spese relative al funzionamento dell'Ufficio sono poste a carico di un apposito fondo stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, attraverso il numero telefonico di emergenza gratuito 114 ovvero attraverso numeri telefonici di pubblica utilità per la segnalazione di violazioni di diritti dei minori. Spetta ad una determinazione del Garante medesimo la definizione dei modi di presentazione delle segnalazioni e dei reclami.

L'articolo 7 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Rileva quindi, in ordine ai profili di competenza della XIV Commissione, che il provvedimento non sembra presentare alcun profilo problematico in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo. Al contrario, segnala che nella risoluzione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori», adottata dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha espresso rammarico per il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l'infanzia, come auspicato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, sottolineando la necessità che l'UE fornisca sostegno finanziario alla rete europea dei garanti per l'infanzia (ENOC), ed invitando tutti gli Stati membri a far sì che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in qualsiasi procedimento giurisdizionale o quasi giurisdizionale che li riguardi e abbiano un tutore legalmente designato qualora nessun membro della famiglia responsabile, competente e idoneo sia in grado di assumersi tali responsabilità. L'importanza della tutela giuridica dei minori è stata da ultimo sottolineata nella comunicazione della Commissione europea relativa ad un «Programma UE per i diritti dei minori» (COM(2011)60), presentata il 15 febbraio 2011. Nell'ambito delle undici azioni concrete enunciate nel programma, la Commissione prevede: la presentazione di proposte di direttive rispettivamente dedicate ai diritti delle vittime di reato, alla salvaguardia delle persone sospette o imputate in condizione di particolare vulnerabilità, quali i minori nonché alla modifica della disciplina UE vigente in materia di responsabilità genitoriale; la promozione dell'utilizzo delle linee guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 per una giustizia adatta ai bambini; la collaborazione con le strutture politiche e istituzionali incaricate di tutelare e promuovere i diritti dei minori negli Stati membri allo scopo di favorire lo scambio di buone pratiche, la cooperazione e la comunicazione.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Sandra ZAMPA (PD) sottolinea come il provvedimento in esame, con l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza – figura già prevista in diversi paesi europei – colmi una lacuna nell'ordinamento italiano. Ricorda in proposito come nella risoluzione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori», adottata dal Parlamento europeo il 16

gennaio 2008, il Parlamento europeo abbia espresso rammarico per il fatto che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l'infanzia.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con osservazione (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla osservazione formulata, con particolare riferimento alla distinzione tra le figure agente di viaggio, intermediario, venditore o organizzatore di viaggio e distributori dei cosiddetti cofanetti regalo; ciò al fine di comprendere se l'osservazione formulata dal relatore va nella direzione di un ampliamento o di una restrizione dei soggetti che operano sul mercato.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, precisa che l'osservazione formulata è volta a consentire a soggetti diversi lo svolgimento delle attività di distribuzione dei cosiddetti cofanetti regalo – quali sono ad esempio le librerie – e non alle sole agenzie di viaggio; si tratta pertanto di una indicazione volta ad ampliare la platea dei soggetti operanti sul mercato.

Sandro GOZI (PD), alla luce del chiarimento fornito dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def.

ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI DAL RELATORE**

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: « accompagnato » con la seguente: « assistito di norma »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni ».

2. 1. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: « accompagnato » con la seguente: « assistito » e, dopo la parola: « europea » inserire le seguenti: o dal Rappresentante permanente aggiunto »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni ».

2. 1. (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Ai commi 2 e 4, sostituire la parola: « 45 » con la seguente: « 30 ».

8. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « da esprimere in sede di » con le seguenti: « nella fase di formazione degli atti normativi dell' » e le parole: « che opera in stretto » con la seguente: « in ».

b) al comma 9 sostituire le parole « su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni » con le seguenti « su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni ».

16. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

« ART. 52-bis.

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 ».

52. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

« ART. 52-BIS.

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni ».

52. 01. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (atto n. 327).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio;

considerato che tale provvedimento si compone di due parti, la prima recante approvazione del codice della normativa statale in materia di turismo, e la seconda, recante modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio;

ritenuto, relativamente alla prima parte, che occorrerebbe coordinare le disposizioni contenute nell'articolo 8, contenente misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori, con quanto previsto all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), attualmente all'esame della Camera, recante delega al Governo per il riordino della disciplina della professione di guide turistiche;

considerato che il provvedimento in esame non sembra tener conto della grande diffusione, registrata negli ultimi tempi nel mercato italiano del turismo, di pacchetti contenenti idee regalo differen-

ziate per interessi tematici, contenenti al proprio interno una guida illustrativa relativa alle attività commercializzate ed un voucher per il beneficiario da utilizzare presso i partner convenzionati, entro un determinato periodo;

ritenuto che occorra prevedere una disposizione che espressamente escluda dalla nozione di agenzia di viaggio, di intermediario, venditore o organizzatore di viaggio, i distributori dei cosiddetti cofanetti regalo, precisando, altresì, che in questi casi la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i suddetti voucher regalo;

considerato che le disposizioni relative alla seconda parte ed attuative della direttiva 2008/122/CE risultano pienamente rispondenti alle indicazioni contenute nella citata normativa europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel provvedimento una specifica disposizione nella quale prevedere l'esclusione dalle nozioni di « agenzia di viaggio e turismo », di « intermediario », « venditore » o « organizzatore di viaggio », i distributori dei cofanetti regalo, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i voucher di detti cofanetti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. C. 2008/A Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	227
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. S. 2472 Governo (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	224
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	228
Nuove disposizioni in materia di aree protette. S. 1820 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	225
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	229

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

C. 2008/A Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l’esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce che il provvedimento intende istituire un apposito organo, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia proprie delle Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il com-

pito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all’articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. In ordine ai profili di diretto interesse della Commissione, segnala che l’articolo 3, comma 1, lettera g), prescrive che l’Autorità garante segnali alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute. Rileva che l’articolo 3, al comma 6, prevede forme di collaborazione dell’Autorità garante con i garanti regionali o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza. Segnala che il comma 8 del medesimo articolo assegna

alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il compito di promuovere l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Osserva che l'articolo 6 fa salve le competenze dei servizi territoriali con riferimento alle determinazioni dell'Autorità garante sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame ed auspica una tempestiva e piena attuazione del medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

S. 2472 Governo.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il testo in esame, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Osserva che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria. Segnala che, nella predetta data, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle

università, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l'educazione civica ed ambientale. Fa notare che in occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le autorità comunali e regionali, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea che l'articolo 2 intende assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato; i comuni sono tenuti a provvedere al censimento e alla classificazione degli alberi piantati nel rispettivo territorio in aree urbane di proprietà pubblica. Osserva che l'articolo 3, facendo salve le disposizioni di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca un'ipotesi di esenzione dal pagamento della TOSAP, relativa alle aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari. Evidenzia che l'articolo 4 modifica l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disponendo che le pubbliche amministrazioni possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni finalizzati a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. In tali ipotesi, osserva, i comuni possono inserire il nome o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. Segnala che la tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime talune riserve in merito ai contenuti dell'articolo 4. Ravvisa, al riguardo, l'opportunità di sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero reputa necessaria l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, si associa alle considerazioni del senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di aree protette.

S. 1820.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustrando il testo in esame, riferisce che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, sulla classificazione delle aree naturali protette, stabilendo che i parchi nazionali sono costituiti, oltre che dalle aree terrestri, anche da eventuali estensioni a mare. Conseguentemente, osserva, le aree facenti parte dei parchi naturali regionali non prevedono più, accanto alle aree terrestri, eventuali «tratti di mare prospicienti la costa»; le aree marine rientrano pertanto nei parchi nazionali e non più in quelli regionali. Segnala che si demanda ad un

decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Si prevede, sottolinea, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le Regioni, avvia, ove siano state istituite aree protette regionali con estensione a mare, l'iter istitutivo di riserve marine da affidare prioritariamente in gestione alle Regioni o agli enti locali da esse delegati. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che in ordine all'istituzione delle aree protette marine prevede che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia emanato con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e che vengano sentiti le regioni, le province, i comuni interessati e la Conferenza unificata. Illustra quindi la disciplina relativa all'uso del demanio marittimo. Rileva che l'articolo 4 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991, apportando modifiche alla disciplina di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine. Osserva che l'affidamento ai consorzi della gestione dell'area protetta avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti gli enti locali e le regioni; gli obblighi dei consorzi e le modalità di svolgimento delle attività di gestione sono definiti dallo stesso Ministero con apposita convenzione. Riferisce quindi che l'articolo 5 prevede la presentazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma triennale per le aree marine protette. Il programma triennale, osserva, fornirà indicazioni sugli indirizzi generali, le priorità, gli obiettivi, le attribuzioni economico-finanziarie e i risultati della gestione delle aree marine protette. Rileva che si attribuisce al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la facoltà di revocare l'affidamento in gestione delle aree, in caso di comprovate inadempienze o irregolarità da parte del gestore. Ravvisa l'opportunità che il de-

creto del Presidente della Repubblica inerente alla riclassificazione delle aree protette marine istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare, sia adottato in esito ad una procedura che assicuri il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate. Reputa altresì necessario che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo delle aree protette marine di cui all'articolo 3 sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata e che la disciplina dell'uso del demanio marittimo sia conforme alla ripartizione di competenze, in materia, fra Stato, regioni ed enti locali. Ritiene inoltre opportuno che, all'articolo 5, la revoca dell'affidamento in gestione delle aree marine protette richieda i pareri delle regioni e degli enti locali interessati,

in analogia a quanto previsto per il decreto di affidamento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le osservazioni formulate dal relatore, avanza la richiesta che le medesime siano trasformate in condizioni da apporre alla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, accede alla richiesta avanzata dal senatore Vaccari e formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
(C. 2008/A Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2008, in corso di esame presso le commissioni riunite I e XII della Camera, recante « Istituzione dell'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza »;

rilevato che il provvedimento attiene a profili di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione (« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »), nonché nella materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale », di cui alla lettera *m*) del medesimo secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;

considerato che all'articolo 3, comma 6, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza; preso atto altresì delle previsioni di cui al comma 8 del medesimo articolo, che assegna alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il compito di promuovere l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (S. 2472 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2472, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante nuove disposizioni in materia di aree protette;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 4, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

ALLEGATO 3

Nuove disposizioni in materia di aree protette (S. 1820).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1820, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante nuove disposizioni in materia di aree protette;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, sia previsto che il decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inerente alla riclassificazione delle aree protette marine istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare, sia adottato in esito ad una procedura che assicuri il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali interessate;

2) sia previsto che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo delle aree protette marine di cui all'articolo 3 sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata, in luogo del mero parere ivi previsto;

3) all'articolo 3, sia altresì stabilito che la disciplina dell'uso del demanio marittimo sia conforme alla ripartizione di competenze, in materia, fra Stato, regioni ed enti locali;

4) all'articolo 5, sia precisato che la revoca dell'affidamento in gestione delle aree marine protette richieda i pareri delle regioni e degli enti locali interessati, in analogia a quanto previsto per il decreto di affidamento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	230
ALLEGATO (<i>Proposte di modifica allo schema di decreto presentate dal gruppo del partito democratico</i>)	234
Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno

rinvio, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel consegnare alla Commissione un documento contenente le proposte di modifica allo schema di decreto predisposte dal gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato*), illustra nella giornata di ieri, preannuncia che entro la seduta di domani trasmetterà, sulla base di tale documento, alcune conseguenti proposte emendative al testo del provvedimento, affinché possano essere riportate nel resoconto di seduta.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL) comunica di aver già avviato un confronto informale con l'altro relatore Boccia, con il quale concorda sulla opportunità di costruire un percorso il più possibile condiviso, al fine di predisporre una relazione che per una gran parte

possa essere comune, anche attraverso il costante confronto con il Governo.

Ritiene che il percorso sia assai complesso, vista la centralità che il provvedimento sul federalismo regionale assume soprattutto per la ricaduta territoriale e, sebbene il documento depositato dal gruppo del PD abbia in alcuni casi una impostazione alternativa al testo, i relatori cercheranno comunque di trovare punti di raccordo. Auspicando che nella formulazione del parere l'eventuale parte non condivisa sia limitata al minimo, osserva come, in tale prospettiva, la scadenza dell'11 marzo appaia eccessivamente ravvicinata e, pertanto, si renda necessario richiederne la proroga.

Poiché in ogni caso occorre evitare che il calendario dei lavori ne risulti stravolto, anche in considerazione dei tempi di esame dello schema di decreto sugli interventi speciali già assegnato, riterrebbe necessario che la Commissione debba comunque pervenire all'espressione del parere nel più breve tempo possibile.

Considerato inoltre che questo provvedimento rappresenta il nucleo centrale del federalismo fiscale, auspica che il prosieguo e l'esito finale dell'esame non siano oggetto di posizioni opportunistiche da parte di qualsiasi parte politica.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base delle questioni poste dal relatore Corsaro ritiene opportuno, qualora non vi siano obiezioni, sospendere brevemente la seduta per procedere ora, anziché, come programmato, al termine della stessa, allo svolgimento dell'ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.30.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto deciso dall'ufficio di presidenza, al termine della seduta chiederà alla Commissione di deliberare in ordine alla richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere sul provvedimento, attualmente fissato alla data dell'11 marzo 2011.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) sottolinea la necessità di consentire una congrua proroga dei tempi per l'esame dello schema di decreto relativo al federalismo regionale, rammenta le forti ricadute che sul medesimo può presentare il decreto legislativo sul federalismo municipale già approvato – in merito al quale peraltro mantiene le proprie riserve – e la conseguente necessità di considerare entrambi i provvedimenti in un quadro unitario.

Per tale motivo, una prima premessa riguarda la strategia complessiva delle riforme da approvare, considerato che – a suo avviso – il federalismo fiscale sembra procedere senza un efficace coordinamento con altri due fondamentali pilastri: l'annunciata riforma fiscale, da una parte, ed il codice delle autonomie per l'attribuzione delle competenze agli enti territoriali, dall'altra.

Nel segnalare che tra le fonti di finanziamento delle regioni il decreto in esame fa riferimento prevalentemente all'Irpef, mediante lo strumento delle addizionali, segnala come queste troverebbero alcune difficoltà applicative qualora non si tenga conto della preannunciata riforma fiscale da parte del Governo, che potrebbe intervenire sul quadro fiscale complessivo, modificando la struttura dell'imposta cui fanno riferimento le suddette addizionali.

In secondo luogo, atteso che la quota più rilevante delle risorse interessate dal decreto in esame sia quella relativa al settore sanitario, evidenzia come, allo scopo di arrivare, se possibile, ad un testo condiviso, sia necessario risolvere il passaggio dai costi storici ai costi standard, finalizzato a ridurre gli incrementi di spesa.

In proposito paventa il rischio, come già sostenuto durante la discussione sul federalismo municipale, che l'attribuzione alle autonomie territoriali della facoltà di incrementare la tassazione possa dar luogo ad un aumento della pressione fiscale complessiva in capo al contribuente-cittadino, il quale, tuttavia, prima ancora di sapere a quale ente – centrale o ter-

ritoriale – versare i tributi, è interessato a conoscere l'effettiva entità degli stessi.

Nel sostenere come non sia indifferente perseguire la parità dei saldi finanziari mediante una diminuzione della spesa ovvero mediante un incremento della tassazione, rimarca che il vero obiettivo del federalismo fiscale sia per l'appunto ridurre la spesa pubblica, piuttosto che attribuire la potestà normativa fiscale agli enti decentrati e garantirne le fonti di entrata.

Per tale ragione chiede una più attenta valutazione del decreto da parte del Governo, con specifico riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni cui è collegato il fondo perequativo, che rappresenta un punto cardine del provvedimento.

In terzo luogo, osserva come a suo avviso sia più corretto affidare ad un quadro normativo complessivo di riforma fiscale, piuttosto che ad un decreto di attuazione della delega, l'attribuzione della facoltà delle regioni di ridurre o azzerare l'Irap ovvero di concedere detrazioni dell'Irpef alle famiglie.

Come ultimo punto, in ordine al settore della sanità, si dice contrario a qualunque metodo di individuazione dei costi standard agganciati ai costi medi rilevati nelle regioni di riferimento, paventando il rischio che ciò comporti di fatto una cristallizzazione degli attuali livelli di spesa, il cui dimensionamento verrebbe rinviato per un periodo eccessivamente lungo; al fine di evitare tale situazione, ritiene necessario che, considerata la spesa storica ed i relativi incrementi registrati in un determinato periodo di tempo, tra i dati da considerare vada ricompresa anche la varianza all'interno delle singole voci di spesa. Al riguardo propone di fare riferimento non alla media della spesa riscontrata nelle regioni di riferimento, ma di utilizzare come *benchmark* il valore minimo di spesa all'interno della varianza registrata, applicando successivamente a tale valore alcuni parametri di adeguamento che tengano anche conto di particolari condizioni che possono riscontrarsi nell'erogazione dei servizi.

Ritiene, conclusivamente, che l'obiettivo dei nuovi criteri di governo finanziario del settore sanitario debba essere costituito dal controllo della spesa, mentre invece lo schema di decreto sembra prevalentemente orientato sul versante della copertura della spesa stessa, mediante una più ampia articolazione di fonti di entrata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in riferimento a quanto illustrato dal senatore Baldassarri sulla questione della definizione dei costi standard, deve osservare che al momento sia da parte dei colleghi finora intervenuti sia da parte dei numerosi esperti ascoltati dalla Commissione è sempre stata fornita una accurata ricostruzione dell'evoluzione della spesa sanitaria, ma non sono emerse, a proprio avviso, indicazioni significative in ordine ad una concreta metodologia che consenta di pervenire alla determinazione di tali costi; né in tal senso ritiene soddisfacente il criterio indicato nello schema di decreto, imperniato sulla scelta delle regioni di riferimento, che non appare adeguato alla necessità di tener conto delle complessità economiche e sociali del Paese. Ritiene pertanto che su tale questione occorrerebbero ulteriori approfondimenti.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) sottolinea preliminarmente che una valutazione complessiva del provvedimento dovrebbe prendere le mosse da due esigenze, ossia dalla considerazione degli elementi di coerenza che legano i decreti finora approvati con quello all'esame della Commissione e dalla reale portata innovativa delle norme da essi recate. A tale proposito, nel concordare con quanto richiamato dal collega Baldassarri circa la necessità di un coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e la realizzazione di una riforma fiscale, ricorda come la riforma fiscale del 1972, con la quale veniva attribuito allo Stato la principale imposta, e alle regioni una certa autonomia basata essenzialmente sull'Ilor, non abbia poi avuto, per questo ultimo aspetto, il seguito allora prefigurato. Nell'attuale processo di ridisegno dell'assetto

finanziario regionale e locale, in coerenza con l'impianto del titolo V della Costituzione, viene cancellato lo strumento dei trasferimenti statali con lo scopo di perseguire una maggiore autonomia fiscale e conseguentemente una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo sub centrali. Preciso che tale corrispondenza non è sempre vera, reputa che l'attribuzione dell'autonomia fiscale sotto forma di manovrabilità delle aliquote dell'addizionale Irpef e dell'Irap risponde esclusivamente all'esigenza di compensare le regioni dal venir meno delle risorse dei trasferimenti statali, senza alcun collegamento diretto in termini di maggiore responsabilizzazione degli amministratori.

In merito poi alla questione della manovrabilità dell'Irap, premesso che il tema della competitività tra regioni risulta, a proprio avviso, insito nella maggiore autonomia fiscale a queste attribuita, ritiene che l'azzeramento di tale imposta possa essere concretamente conseguito solo in un numero limitato di regioni del Nord, con un conseguente spostamento delle possibilità di impiego delle risorse, accentuando il fenomeno dell'immigrazione e il carattere duale dell'economia del Paese.

Con riferimento al coordinamento tra il decreto sulla fiscalità municipale e il provvedimento in esame, richiama inoltre l'esigenza di un chiarimento politico su quale sia il disegno strategico del Governo circa l'impostazione che si vuole dare all'assetto finanziario degli enti locali da un lato e quello delle regioni dall'altro, dal momento che per i primi si è intrapreso un percorso metodologico per la quantificazione dei costi e fabbisogni standard mediante un procedimento di tipo analitico, mentre nel caso delle regioni si è capovolta l'impostazione rinunciando apparentemente ad una loro definizione.

Inoltre, relativamente alla definizione dei costi e fabbisogni standard in sanità, ritiene che l'assenza di effetti diretti sul settore confermino il carattere rigido della spesa sanitaria, rigidità peraltro dimostrata dai cospicui deficit dei bilanci regionali che si sono verificati per finanziare

le prestazioni sanitarie in presenza di una costante sottostima delle risorse destinate ai Lea.

Avverte, infine, contro il rischio di un approccio astratto, che a suo avviso caratterizza lo schema in esame, finalizzato a riordinare la spesa attraverso la responsabilizzazione degli amministratori, ritenendo, al contrario, indispensabile recuperare il pragmatismo necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, avverte che sulla base di quanto emerso nel corso dell'ufficio di presidenza svolto nell'odierna giornata, che ha stabilito di concludere i lavori sul provvedimento entro la giornata del prossimo 23 marzo, ritiene necessario chiedere ai Presidenti delle Camere, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Chiede pertanto alla Commissione di deliberare in tal senso.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLO SCHEMA DI DECRETO PRESENTATE DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

La nostra valutazione è che l'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale continua a procedere per compartimenti stagni, i quali non comunicano tra loro, senza una cornice unitaria che faccia da collante.

Lo schema di decreto legislativo relativo al fisco regionale e provinciale e ai costi e fabbisogni standard in sanità nasce dentro questo contesto monco e distorto, nonostante l'intesa sancita in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 che modifica in positivo il testo originario. Molte parti fondamentali della legge risultano ancora non attuate. Lo schema di decreto è condizionato anche dal precedente decreto legislativo, quello sul fisco municipale, respinto in Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, per il quale il Governo è stato costretto ad attivare la procedura di comunicazioni alle Camere prevista dalla legge.

La mancanza di qualunque forma di coordinamento tra i due decreti legislativi è già un limite molto grave.

Vi è poi un altro difetto fondamentale. Il testo dello schema di decreto legislativo non tiene conto, al pari degli altri atti proposti dal Governo, del legame fra i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard nei servizi essenziali erogati da Regioni ed enti locali. È un grande buco nero nell'attuazione della legge n. 42, poiché rende impossibile definire le modalità di finanziamento per settori di importanza strategica, come l'assistenza, la non autosufficienza, l'istruzione, il diritto

allo studio, il trasporto pubblico locale, le funzioni fondamentali di comuni e province.

Il testo non tiene neanche conto, sempre seguendo in ciò l'errore originario di tutti gli atti finora proposti dal Governo, dei meccanismi dinamici di adeguamento e di aggiustamento del « *welfare* locale » contenuti nella legge n. 42 e nella legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica (coordinamento dinamico fra finanza locale e finanza centrale, obiettivi di servizio, patto di convergenza, adeguamento a costi e fabbisogni standard, eccetera).

Lo schema di decreto legislativo non affronta il vero « cuore » della legge n. 42, e cioè come ottenere più efficienza nell'erogazione dei servizi, attraverso il metodo dei costi standard, come ottenere più efficacia, attraverso il metodo dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio, e come gestire dinamicamente il rapporto fra efficienza ed efficacia, attraverso l'utilizzo, ad esempio, dei risparmi derivanti dai costi standard per migliorare le prestazioni nei settori e/o nei territori dove i servizi sono sottodimensionati.

Si tratta di una mancanza che ha ricadute operative rilevanti e concrete, che rendono impossibile l'attuazione di quanto previsto nella legge n. 42. Un solo esempio: poiché nella legge delega i meccanismi di finanziamento sono differenti a seconda che i servizi siano « essenziali » o « non essenziali », è cruciale conoscere la ripar-

tizione fra le due categorie degli attuali trasferimenti erariali alle Regioni. Questa ripartizione, invece, è tuttora sconosciuta. E ciò ha effetti negativi sui meccanismi di finanziamento e sui fondi perequativi, e a questo le nostre proposte cercano di porre rimedio.

Il Parlamento viene sostanzialmente chiamato ad esaminare lo schema di decreto legislativo al buio. Non sappiamo se si tratta di fiscalizzare trasferimenti per 6,4 miliardi circa, come quantificato dalla COPAFF con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, o per meno di 2 miliardi, considerando i 4,5 miliardi di tagli del decreto legge n. 78 del 2010 e l'esclusione dei trasferimenti in conto capitale. Non sappiamo inoltre in che misura i capitoli dei trasferimenti che si andranno a fiscalizzare sono attualmente destinati a funzioni LEP o non LEP, né è nota la distribuzione territoriale delle risorse che saranno oggetto di sostituzione con l'addizionale IRPEF.

Se queste informazioni di base non si possono avere allo stato attuale, sarà necessario almeno prevedere che il DPCM che individuerà i trasferimenti da sopprimere sia corredato di una apposita relazione tecnico-illustrativa la quale deve contenere le informazioni sopra menzionate (ricognizione puntuale dei trasferimenti di parte corrente oggetto di soppressione, relativa classificazione tra finanziamenti a funzioni LEP e non LEP e relativa distribuzione territoriale) fornendo altresì elementi informativi sui trasferimenti di parte capitale aventi carattere di generalità e permanenza che potrebbero essere oggetto di fiscalizzazione in una seconda fase di implementazione della riforma. Il DPCM, corredato di relazione, deve essere sottoposto, prima della sua emanazione, all'esame degli appositi organi parlamentari, inclusa la Commissione per il federalismo fiscale.

Questo contesto risulta ulteriormente aggravato a causa degli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2011-2013. Il decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122, toglie alle Regioni e agli enti locali quasi 7 miliardi

nel 2011 e quasi 10 a partire dal 2012, stabilendo peraltro che l'asticella sarà riportata al livello iniziale in occasione dell'attuazione del federalismo (articolo 14, comma 2, ultimo periodo). Ciò non sta avvenendo, e si tratta di una inadempienza grave del dettato di legge, in quanto senza queste risorse le Regioni, ad esempio, si trovano nella impossibilità di finanziare gran parte delle loro competenze ulteriori rispetto alla sanità.

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha anche denunciato di recente il mancato rispetto da parte del Governo dell'accordo del 16 dicembre scorso, che riguarda in modo particolare il finanziamento del trasporto pubblico locale per il 2011. È necessario che il Governo dia immediata attuazione a quell'accordo, per ripristinare la necessaria collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e per consentire una proficua discussione in Commissione dello schema di decreto legislativo.

In base al testo al nostro esame, l'addizionale IRPEF regionale inciderebbe sulla struttura dell'IRPEF (progressività, scaglioni, base imponibile). Questa incidenza, che già oggi esiste, sarebbe molto più negativa in futuro con il potenziale aumento dell'addizionale fino al 4 per cento (1,9 «di base» e 2,1 discrezionale). Il compito dell'addizionale regionale IRPEF non è quello di intervenire sull'equità e sulla redistribuzione del reddito ma quello di fornire alle Regioni un margine sufficiente di «sforzo fiscale locale» cui attingere, se lo ritengono, per il finanziamento dei servizi al di fuori e al di sopra degli standard fissati dai livelli essenziali delle prestazioni.

La facoltà attribuita alle Regioni di ridurre l'IRAP fino ad azzerarla è semplice propaganda, poiché non ne esistono né le condizioni né i presupposti. Altra cosa è prospettare interventi mirati per determinati settori produttivi.

Parti importanti del testo al nostro esame, come quelle relative ai fondi perequativi, sono in realtà la semplice riproduzione delle norme già contenute nella legge delega, e rimandano a ulteriori fonti

amministrative la loro vera attuazione, con grave danno alla trasparenza e al ruolo del controllo parlamentare. Altre parti, come ad esempio quelle relative al fisco delle Regioni e ai costi standard della sanità, sono molto conservative e inerziali e, a nostro parere, non utilizzano pienamente le vere potenzialità innovative suggerite dalla legge n. 42.

Come è accaduto per i precedenti decreti legislativi, anche questo rischia di essere una scatola vuota, pieno di rimandi a ulteriori decreti, DPCM e atti di natura amministrativa.

Anche la parte relativa alla fiscalità delle province risente del taglio alle loro risorse previsto dal decreto legge n. 78, non consente di avere un reale ambito di autonomia impositiva e non fornisce nessuna indicazione sulla fiscalizzazione delle risorse in conto capitale che Stato e Regioni trasferiscono alle province. La stessa grave carenza vale per i comuni, per i quali il decreto sul fisco municipale, appena approvato, rimanda al futuro la definizione del funzionamento dei fondi perequativi

Il gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare per il federalismo fiscale ritiene che siano necessarie profonde modifiche allo schema di decreto attualmente al nostro esame, come condizione per dare effettiva attuazione alla legge n. 42. Perciò, come è accaduto anche per gli altri schemi di decreti legislativi proposti all'attenzione della Commissione, avanza di seguito le proposte che intende sottoporre all'attenzione degli altri gruppi parlamentari e del Governo.

Siamo comunque d'accordo, com'è stato proposto nel corso delle audizioni in Commissione, sull'inserimento in questo decreto legislativo delle norme per l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

1. Livelli essenziali delle prestazioni

Proponiamo di definire una procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei settori che ne sono

ancora privi (assistenza, istruzione, trasporti pubblici locali, eventuali altri settori). I LEP vanno definiti indipendentemente dal livello di governo che concretamente fornisce o fornirà i servizi corrispondenti, siano essi le Regioni o gli enti locali. Ciò crea più di un problema nel settore delle politiche sociali, dove convivono interventi di tutti i livelli di governo, ma occorre affrontare il problema e avviare le procedure e le metodologie per risolverlo.

La nostra proposta si articola in tre punti:

a) Definire le metodologie. Per ciascun settore vanno individuate macro-aree omogenee dal punto di vista delle tecnologie e dell'organizzazione per l'offerta dei servizi, e va fatta una ricognizione dell'esistente, in termini quantitativi e di quanto già riconosciuto dalle leggi regionali. Ad esempio non è conosciuto con esattezza neppure l'ammontare globale della spesa pubblica per assistenza. In ciascuna macro-area vanno poi definiti indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni, di appropriatezza, oltre che indicatori per il monitoraggio e la valutazione. Sulla base di queste analisi si possono determinare i fabbisogni standard. A questo scopo, così come nel decreto sui fabbisogni standard di comuni e province si è affidato un compito di ricerca analitica a SOSE-IFEL, proponiamo di affidare con questo decreto il medesimo compito a ISTAT, di concerto con la struttura tecnica della Conferenza Stato-regioni che già si occupa di valutazioni analoghe per la sanità. Nei settori e nelle macro-aree in cui coesistono interventi di Regioni, di comuni e province, l'analisi che sta svolgendo SOSE-IFEL si deve integrare con quella relativa all'intervento regionale, in modo da fornire risultati omogenei;

b) Avviare il processo anche in assenza di LEP. La fissazione dei nuovi LEP si può fare solo con legge statale, mentre la ricognizione di quelli esistenti deve essere fatta con DPCM sottoposti al parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti. Ma ciò non significa che nulla

possa essere fatto in occasione dell'approvazione di questo decreto, anche perché in assenza di una stima, per quanto ancora provvisoria, dei fabbisogni standard nei settori diversi dalla sanità è praticamente impossibile attuare i principi e criteri direttivi della legge delega in materia di basi finanziarie e di perequazione. A questo scopo possono essere utilizzati gli obiettivi di servizio, che fanno pienamente parte della legge n. 42. La nostra proposta è che con decreto correttivo e integrativo della legge n. 42 il Governo sia tenuto a fissare gli obiettivi di servizio per assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale, in base alle metodologie di cui al punto (a). I costi e fabbisogni standard vengono, in attesa dei LEP, ancorati agli obiettivi di servizio, sempre seguendo le procedure illustrate nel punto (a);

c) Convergenza. Nel processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica (Decisione di finanza pubblica, legge di stabilità, collegati alla legge di stabilità) gli obiettivi di servizio vengono stabiliti per un triennio e aggiornati di anno in anno, insieme ai loro costi e fabbisogni standard. Si effettua altresì il monitoraggio e la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Questo processo avverrà comunque, anche quando i LEP saranno fissati, poiché in vaste zone del Paese essi sono da conseguire con un processo necessariamente graduale, compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

2. Tagli del decreto legge n. 78 del 2010

La clausola di salvaguardia contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122, deve essere riconosciuta nel decreto legislativo (articolo 14, comma 2, ultimo periodo). La soppressione dei trasferimenti statali stabilita nel decreto legge n. 78 del 2010 deve essere rimessa in discussione, tramite il calcolo di costi e di fabbisogni standard corretti e tramite un processo di adeguamento che cominci fin dal 2012, compatibilmente con l'evoluzione della situazione finanziaria complessiva, e comunque entro il 2014, quando il nuovo sistema di finanziamento entrerà a regime.

3. IRPEF

L'addizionale IRPEF regionale non deve incidere sulla struttura complessiva dell'IRPEF, sulla sua progressività, sugli scaglioni e sulla base imponibile. Questa incidenza, che già oggi esiste, sarebbe molto negativa con il potenziale aumento dell'addizionale fino al 4 per cento (1,9 di base e 2,1 discrezionale). Compito dell'addizionale regionale IRPEF non è quello di intervenire sull'equità e sulla redistribuzione del reddito ma quello di fornire alle Regioni un margine sufficiente di « sforzo fiscale locale » cui attingere, se lo ritengono, per il finanziamento dei servizi al di fuori e al di sopra degli standard fissati dai LEP.

I margini di autonomia regionale sull'addizionale IRPEF devono riferirsi alla manovrabilità dell'aliquota *flat*, cioè costante per tutti i contribuenti, e va eliminata di conseguenza la possibilità di introdurre detrazioni o differenziazioni di aliquota per scaglioni. Riconoscere questa possibilità, come avviene con il testo attuale del decreto legislativo, introduce forme di progressività specifiche per regione che fanno aumentare i costi di adempimento per i sostituti di imposta, e rendono difficile la determinazione della capacità fiscale standard che è alla base del funzionamento del sistema dei trasferimenti perequativi.

In ogni caso, proponiamo l'eliminazione dell'equivalenza fra detrazioni e *voucher*, poiché si tratta di strumenti non sostituibili l'uno con l'altro (la detrazione è il riconoscimento di una spesa, il *voucher* è un « buono » che di per sé rappresenta una spesa).

4. IRAP

La facoltà di ridurre l'IRAP fino ad azzerarla è mera propaganda, poiché non

sono definite né le condizioni né i presupposti. La nostra proposta è di ampliare i margini attuali di manovrabilità dell'aliquota IRAP (oggi +/- 0.92 per cento) portandoli a +0,92/- 1.5 per cento. Per manovre di entità maggiore, se la riduzione IRAP è differenziata fra settori di attività produttiva e si motiva con obiettivi di politica industriale, come ad esempio l'aumento nei settori protetti dalla concorrenza internazionale per finanziare riduzioni a vantaggio dei settori più esposti, allora la Regione può procedere autonomamente. Se invece la riduzione IRAP è generale, essa può innescare una pericolosa spirale di concorrenza fiscale fra le Regioni, e in questo caso è necessario un coordinamento. Proponiamo che manovre di riduzione generale siano sottoposte all'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e all'intesa con le altre Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

5. Fase transitoria, aliquota « di base » dell'addizionale IRPEF, perequazione nella fase transitoria

Chiediamo la fissazione già in questo decreto, oppure in un successivo decreto integrativo da emanare entro la stessa data del DPCM (30 giugno 2011), dell'aliquota media di equilibrio per l'addizionale IRPEF obbligatoria ovvero « di base », in linea con quanto è stato fatto con l'aliquota base dell'IMU nel decreto sul fisco municipale.

Occorre poi che il decreto dica esplicitamente che a regime (2014) l'addizionale IRPEF all'aliquota base concorrerà insieme ad altri tributi:

a) per una quota, da specificare successivamente, a determinare la capacità fiscale relativa alle spese regionali assistite dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella sanità, nell'assistenza, nell'istruzione e nel trasporto pubblico locale;

b) per un'altra quota, da specificare successivamente, a determinare la capacità fiscale relativa alle spese regionali diverse da quelle assistite dai LEP.

Si sconta, qui, una grave inadempienza del Governo e della COPAFF, che sono stati finora incapaci di distinguere, fra i trasferimenti da fiscalizzare, quelli di tipo LEP e quelli di tipo non LEP.

A ben riflettere, comunque, la fiscalizzazione nell'addizionale IRPEF di tutti i trasferimenti relativi sia alle spese LEP che alle spese non-LEP, oltre ad eccedere la delega (che all'articolo 8, comma 1, lettere h), stabilisce che l'addizionale IRPEF deve sostituire i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese non essenziali (LEP), non è funzionale alla realizzazione del sistema a regime che prevede una perequazione verticale per i fabbisogni standard attraverso la compartecipazione IVA e una perequazione orizzontale per le capacità fiscali attraverso l'addizionale IRPEF. Un approccio alternativo, che è quello da noi proposto, è di partire fin d'ora con il sistema a regime fondato su tributi e fondi perequativi.

In ogni caso, l'attuale versione del decreto è totalmente priva di previsioni circa le modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dall'addizionale IRPEF « di base ». Se ciascuna Regione trattiene la sua IRPEF « di base », gli attuali trasferimenti verranno fiscalizzati nell'aggregato, ma non Regione per Regione, lasciando gravemente e inaccettabilmente scoperte le Regioni con capacità fiscali inferiori, con una brutale « territorializzazione » della base imponibile IRPEF, incompatibile con la Costituzione e con la legge n. 42 nel caso delle spese LEP. Se anche si volesse perseguire la strada di un fondo provvisorio di riequilibrio, esso sarebbe di tipo « orizzontale » e non « verticale », contravvenendo così ai principi della legge per ciò che concerne le spese LEP.

La via più lineare è di cominciare fin d'ora con la fiscalizzazione tramite compartecipazione IVA. Nel corso del periodo provvisorio potrà avvenire il processo di adeguamento delle spese LEP dai valori storici verso i fabbisogni standard, e il processo di identificazione delle spese non LEP su cui assegnare il ruolo previsto dalla legge all'addizionale IRPEF.

In ogni caso, è necessario chiarire che la perequazione parte sulla base della spesa storica e gradualmente si adatta ai fabbisogni standard per le spese coperte da LEP e alle capacità fiscali per le altre spese.

6. Finanziamento e perequazione spese non LEP

Proponiamo che il decreto specifichi la misura in cui i trasferimenti perequativi per le funzioni non-LEP dovrebbero ridurre le differenze interregionali di capacità fiscale misurate sui tributi destinati al loro finanziamento. Fa una grande differenza, infatti, se la perequazione sulle capacità fiscali viene fissata al 5 oppure al 90 per cento, e questo non può essere lasciato alla discrezionalità del Governo. La misura che proponiamo è dell'80 per cento.

Per il finanziamento delle spese non LEP, calcolate all'inizio in base alla spesa storica, il decreto legislativo prevede che vengano utilizzate « quote » dell'addizionale regionale IRPEF più gli altri tributi propri derivati non già utilizzati per le funzioni LEP più i tributi istituiti ex novo dalle Regioni. Il decreto tuttavia successivamente prevede che la perequazione parziale sulle capacità fiscali venga attivata soltanto con riferimento all'addizionale IRPEF.

Proponiamo che tutte le fonti tributarie destinate al finanziamento delle funzioni non LEP siano perequate alla capacità fiscale media *pro capite* misurata sull'insieme di quei tributi.

Inoltre proponiamo di escludere dal finanziamento delle funzioni non LEP i nuovi tributi propri che la Regione decida di istituire su presupposti non assoggettati all'imposizione statale, dato che su questi tributi, se venissero attivati soltanto da alcune Regioni, o venissero attivati con caratteristiche non omogenee tra Regioni, non sarebbe possibile calcolare capacità fiscali confrontabili tra Regioni.

7. IVA territoriale

È necessario tornare sulla questione dell'IVA legata al territorio. Questo ha rilievo anche per il decreto legislativo sul fisco municipale, visto che in quella sede è prevista una compartecipazione IVA per i comuni. La questione implica problemi relevantissimi di conoscenza statistica. I dati del quadro VT dell'IVA non sono mai stati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, perché ritenuti non affidabili, e infatti, ancora oggi, non sono disponibili.

Chiediamo che il criterio di territorialità basato sul luogo del consumo per la ripartizione della compartecipazione regionale IVA sia applicato solo a condizione di disporre effettivamente di informazioni affidabili sulla distribuzione tra territori regionali dell'ammontare delle vendite effettuate nei confronti di consumatori finali e della corrispondente imposta IVA incassata. Chiediamo che si tenga poi conto dell'IVA versata dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti non obbligati alla redazione del quadro VT. Proponiamo che si proceda a una valutazione di affidabilità di questa fonte, affidando il compito ad un'entità indipendente come l'ISTAT.

Il riferimento al criterio di territorialità è giustificato solo se le minori risorse attribuite via compartecipazione IVA alle Regioni nei cui territori esistano livelli elevati di evasione non siano compensate con maggiori trasferimenti perequativi per garantire l'integrale copertura dei fabbisogni standard o della capacità fiscale standard.

Se davvero si vuole incentivare il coinvolgimento nel contrasto all'evasione IVA da parte delle Regioni, sempreché queste abbiano effettivamente, come in realtà non sembra, gli strumenti appropriati per parteciparvi fattivamente, oppure se non si vogliono premiare i soggetti che evadono l'IVA in misura maggiore nei diversi territori regionali, è in realtà necessario de-

terminare due diverse compartecipazioni IVA per ciascuna Regione:

1) la prima, rilevante per l'assegnazione effettiva delle risorse compartecipate, calcolata sulla base delle informazioni sulle vendite effettive a consumatori finali, in modo da riflettere l'evasione reale, per cui i territori più virtuosi riceverebbero maggiori risorse;

2) la seconda, rilevante per il calcolo dei trasferimenti perequativi, calcolata sulla base dei consumi ISTAT o di un livello medio o standard di evasione fiscale, e comunque non specifico di quella Regione.

In linea di principio, un approccio analogo dovrebbe essere adottato anche per i tributi propri regionali, ad esempio l'IRAP, nel caso in cui su tali tributi ci sia evidenza di una forte differenziazione nei livelli di evasione tra regioni. Anche per questi tributi bisognerebbe calcolare una capacità fiscale « potenziale », cioè depurata dall'evasione, diversa da quella « effettiva », cioè quella, più bassa, che riflette l'evasione.

La verità è che, mentre ha molto senso coinvolgere i comuni nel contrasto all'evasione con riguardo alle basi imponibili immobiliari, poiché i comuni conoscono il territorio meglio dello Stato, non è altrettanto chiaro che senso abbia coinvolgere le Regioni sull'IVA, su cui le Regioni non hanno nessun vantaggio informativo nei confronti dello Stato.

8. Finanziamento sanità

Proponiamo di uscire dall'ipocrisia con cui è scritto il decreto. Un'ipocrisia che impedisce di sviluppare una discussione pubblica trasparente e bene informata sulla questione della spesa sanitaria.

Proponiamo di distinguere con chiarezza il « Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile » dal « Fabbisogno sanitario nazionale standard ». Il primo deriva dai vincoli di finanza pubblica e ad esso si applicano i criteri di riparto. Siamo d'ac-

cordo che tali criteri restino uguali a quelli stabiliti dall'intesa fra Governo e Regioni, e possano essere modificati solo in seguito ad una nuova intesa.

Nella nostra proposta, il criterio di riparto è una quota percentuale, definita in base al rapporto fra fabbisogni sanitari regionali standard e totale del fabbisogno sanitario nazionale standard, ottenuto come somma dei fabbisogni sanitari regionali standard. Chiediamo di restituire chiarezza e logica al processo. Non è possibile che il « fabbisogno », come è oggi scritto nel decreto legislativo, sia una quota. Una cosa è il fabbisogno, altra cosa sono le quote percentuali del riparto.

Proponiamo di applicare al Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile i criteri di riparto che derivano dalle quote del fabbisogno sanitario regionale standard di ciascuna Regione sul totale del fabbisogno sanitario nazionale standard. Proponiamo, di conseguenza, un processo di monitoraggio e di valutazione dinamica degli scostamenti fra Fabbisogno sanitario nazionale finanziabile e Fabbisogno sanitario nazionale standard, utilizzando l'insieme degli strumenti già esistenti (indicatori, eccetera) e le previsioni di legge sulla convergenza. Gli esiti di tale processo restano, nelle nostre proposte, nella piena disponibilità delle Regioni, e vengono prioritariamente orientati agli interventi di investimento ritenuti necessari per riconfigurare in modo efficiente la rete del servizio sanitario

Per la costruzione dei fabbisogni sanitari regionali e nazionale standard proponiamo che, accanto alle valutazioni già consuete e riprodotte dal decreto sulla spesa *pro capite* ponderata per età, si prendano in considerazione indicatori delle condizioni socioeconomiche dei territori con particolare riferimento alle spese in conto capitale ai fini della perequazione infrastrutturale. Proponiamo inoltre che le Regioni assunte come *benchmark* siano individuate dalla Conferenza Stato-Regioni, che esse siano cinque, e che siano rappresentative delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica.

9. Finanziamento assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale

È necessario coordinare la costruzione dei fabbisogni standard in sanità con il sistema più generale del finanziamento e della perequazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni regionali assistite dai LEP. In particolare, i commi 3 e 5 dell'articolo 11 vanno coordinati dicendo che anche per la determinazione della prima aliquota di compartecipazione IVA bisogna fare riferimento ai fabbisogni *standard* calcolati sulle funzioni LEP della regione *benchmark*, quella che con l'aliquota minima di compartecipazione diventa autosufficiente, tenendo conto che per ciò che concerne i fabbisogni sanitari si rimanda al riparto come definito all'articolo 21.

Analogamente va previsto l'inserimento delle funzioni LEP diverse dalla sanità non collegate esclusivamente alle funzioni fondamentali degli enti locali (assistenza sociale, istruzione e trasporti) nel sistema di finanziamento e di perequazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni regionali assistite dai LEP.

Oltre a fissare un percorso per la determinazione dei LEP, ovvero degli obiettivi di servizio relativi a queste funzioni, è necessario che il decreto legislativo preveda per ciascuna di queste funzioni un meccanismo di riparto dei fondi nazionali tra Regioni sulla linea di quanto stabilito per la sanità, attraverso l'individuazione di indicatori di bisogno rilevanti paralleli alla quota capitaria pesata adottata nel comparto sanitario.

10. Coordinamento con il decreto legislativo relativo al fisco municipale

Riteniamo necessario inserire una norma di coordinamento fra i fondi di riequilibrio provvisori previsti per i comuni e le province ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e i fondi di riequilibrio previsti per la fiscalizza-

zione dei trasferimenti regionali a comuni e province.

Per i primi il decreto sulla fiscalità comunale prevede che i trasferimenti vengano fiscalizzati attraverso un pacchetto di imposte erariali compartecipate (fase 1) che poi sono sottoposte a perequazione mediante un Fondo sperimentale di riequilibrio secondo criteri equitativi da determinare. Per i secondi il decreto sulla fiscalità regionale prevede che i trasferimenti siano fiscalizzati mediante una compartecipazione comunale all'addizionale regionale all'IRPEF (addizionale che a sua volta fiscalizza i trasferimenti statali alle Regioni), che poi è sottoposta a perequazione mediante un altro Fondo sperimentale di riequilibrio secondo criteri equitativi da concordare tra Regione e comuni.

La nostra proposta è che i fondi di riequilibrio regionali per comuni e province siano stabiliti con criteri che tengano conto della perequazione di origine statale e che si coordinino con essa, in modo da valutare l'impatto complessivo delle due operazioni su ciascun territorio comunale e provinciale.

Riteniamo indispensabile che in questo decreto legislativo si torni sul meccanismo perequativo lasciato aperto nel decreto sul fisco municipale. Presenteremo, con l'occasione, lo stesso emendamento di attuazione della perequazione statale nei confronti dei comuni che non è stato approvato nel parere sul decreto relativo al fisco municipale.

11. Fiscalità provinciale

Oltre al ripristino anche per le province dei tagli operati con il decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122, proponiamo di rafforzare la loro autonomia impositiva e di semplificare il sistema, garantendo che gli aumenti di gettito dei tributi compartecipati restino nella disponibilità delle province, come prevede il decreto sul fisco municipale per i comuni.

12. Sistema finanziario delle città metropolitane

La legge n. 42, all'articolo 15, prevede che, con apposito decreto legislativo, debba essere assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane « in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni ».

Poiché finora il Governo non ha ancora predisposto uno specifico decreto legisla-

tivo sul sistema finanziario delle città metropolitane, proponiamo, vista l'attinenza della materia, che tali norme siano comprese in questo decreto legislativo.

Esse devono riguardare un rafforzamento delle compartecipazioni attualmente previste per comuni e province (all'IVA, all'IRPEF, al gettito delle accise sui carburanti), un'attribuzione ad esse di specifici tributi di scopo com'è previsto per i comuni, e una possibilità di compartecipazione al gettito del sistema delle tariffe dei servizi pubblici locali del territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	243
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio</i>)	243
Sconvocazione della seduta di domani	246

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato BELTRANDI (PD) comunica di aver depositato presso l'Ufficio di segreteria le firme per un appello alla Commissione a favore della libertà di informazione.

Invita altresì l'Ufficio di Presidenza a valutare l'ipotesi di dar corso ad un'audizione del Presidente dell'Agcom in materia di pluralismo, considerando come tale or-

gano sia coinvolto nelle fasi di applicazione di un Atto di indirizzo in tale materia.

Il PRESIDENTE ne prende atto, ritenendo eventualmente opportuno che il confronto con il presidente Calabrò avvenga in via informale.

Circa la raccolta di firme, ritiene che esse rappresentino il segnale di come la vicenda sia all'attenzione del Paese.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il PRESIDENTE, auspicando che si possano raggiungere punti di incontro, con

una partecipazione dialettica e l'eventuale proposta di emendamenti, al fine di improntare il dibattito al confronto democratico, che deve sempre presiedere ai lavori della Commissione, anche in relazione all'adempimento del ruolo istituzionale da svolgere, chiede al senatore Butti se intenda integrare la relazione già svolta con particolare riferimento ai punti meritevoli di maggior approfondimento.

Ringraziando il Presidente per il ruolo di mediazione svolto, il senatore BUTTI (PdL), relatore, rileva come lo schema da lui predisposto resti aperto a proposte di modifica. In tale ottica, ad esempio, resta importante il concetto dell'alternanza, al fine di garantire la neutralità del servizio pubblico, pur potendosi immaginare dizioni, formule o cadenze alternative, trattandosi di un concetto praticabile da diversi punti di vista. Auspicando quindi un confronto sereno e costruttivo, nel rispetto delle reciproche posizioni, si riserva di valutare eventuali segnali provenienti dal dibattito in corso.

Ritenendo preliminarmente discutibili le premesse dello schema predisposto dal senatore Butti, il deputato CARRA (UdC) esprime numerose e puntuali osservazioni in relazione a vari punti dello stesso, evidenziando come alcune proposte corrispondano a compiti già svolti dalla RAI o siano di difficile comprensione. In particolare, ritiene sia stato sottovalutato il senso del messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Ciampi in tema di pluralismo, che abbia già registrato degli insuccessi l'esperimento del doppio conduttore, che la trattazione delle vicende giudiziarie non deve paradossalmente tradursi in programmi a sostegno della difesa di soggetti rinviati a giudizio e che sia assolutamente fuori luogo il dettaglio descrittivo delle modalità di effettuazione delle riprese previsto al punto 12. Rispondendo infine ad un'interruzione del PRESIDENTE, che ritiene opportuno lo svolgimento di interventi generali e non di critiche punto per punto, da rimandare alla fase di illustrazione degli emenda-

menti, l'oratore valuta non emendabile il documento in questione. Pertanto, considerando anche il rischio di perdita di autorevolezza della Commissione, la discussione va svolta in profondità, laddove la fretta non consentirebbe di produrre nulla di serio.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD), valutando utile lo svolgimento di una discussione aperta, osserva come i principi su cui si discute siano in gran parte già previsti dalle cosiddette leggi di sistema, nonché dal Contratto di servizio e dalle delibere e dai codici vigenti. Lo schema proposto dal senatore Butti sembra però avere un obiettivo politico di «riequilibrio», senza considerare che i maggiori condizionamenti non sono determinati dai programmi di approfondimento, quanto dai TG, dai programmi pomeridiani e dall'intrattenimento. Non sembra quindi avere riscontro una particolare esigenza di riequilibrio, anche considerando come da quasi dieci anni i vertici della RAI siano caratterizzati da maggioranze di centro-destra, nonché come il Presidente del Consiglio rappresenti in questo Paese il monopolista della televisione commerciale. Lo scopo della proposta appare quindi la necessità di concentrarsi sulle «voci dissonanti», presenti peraltro in video solo per decisioni della magistratura. Ciò che preoccupa di tali proposte sono soprattutto gli effetti collaterali circa i rapporti con la RAI della Commissione e, più in generale, del mondo della politica. Circa il concetto dell'alternanza, sembra estremamente grave che l'appartenenza politica di un giornalista o un conduttore diventi qualcosa di accettato e anzi formalizzato. Non convincono poi il principio della rappresentanza proporzionale delle forze politiche a dispetto della importanza della notizia, il discorso sulle inquadrature o sulle presenze in studio, maggiormente riferibile ai confronti, il contraddittorio anche eventualmente nei programmi ad ospite unico, la richiesta non conoscibilità dei testi delle intercettazioni telefoniche, anche in difformità da quanto previsto dalle norme, ed infine il fatto che tutto

questo preveda l'unica eccezione dei telegiornali. Auspicando quindi che la maggioranza rinunci a portare avanti questo complesso di proposte, la cui attivazione aggraverebbe in modo pesante il rapporto tra la RAI e la politica, ritiene possibile dedicare l'Atto di indirizzo ad un invito al rispetto delle norme e a moltiplicare le voci, soprattutto nelle fasi di maggiore dibattito politico.

Il senatore GASPARRI (PdL) considerando che questa ulteriore fase di approfondimento potrà portare all'assunzione di decisioni, condivide l'impianto e la sostanza della proposta Butti, rammaricandosi per alcune posizioni pregiudiziali e per le rappresentazioni poco veritiere di tale documento cui si è assistito recentemente. Nel dettaglio, ricorda come la doppia conduzione sia qualcosa da studiare e sperimentare, non da applicare immediatamente, mentre la ricchezza di opinionisti è uno schema già utilizzato. Appare poi assolutamente condivisibile il contenuto del punto 19, circa l'interruzione temporale tra l'assunzione di mandati elettorali e l'esercizio della professione giornalistica, così come la previsione di un utilizzo adeguato dell'editoriale, anche in considerazione dei precedenti e dell'esistenza di direttori che conducono i telegiornali. La proposta di alternanza, che può essere approfondita anche in relazione alle variazioni del palinsesto da parte della RAI, punta infine alla valorizzazione delle diverse opinioni.

Ritenendo inevitabile un approfondimento dei vari punti, il senatore PARDI (IdV) ritiene che il pluralismo nella televisione sia tema molto più vasto della semplice considerazione dei settori dell'informazione, dell'approfondimento e dell'intrattenimento, coinvolgendo spazi di molto più difficile regolamentazione. Peraltro, occorre considerare come lo squilibrio all'origine del sistema sia nel senso esattamente opposto da quello considerato dalla maggioranza, dato il ruolo esercitato nella gestione dei mezzi di informazione da parte del Presidente del Consiglio.

Un confronto possibile sul testo proposto dal senatore Butti richiederebbe l'eliminazione di vari punti che in realtà lo sostanziano, laddove si parla di contraddittorio in alcune situazioni non tenendo conto della prevaricazione costante di altre, con la « irruzione » telefonica del *premier* nelle varie trasmissioni; oppure laddove si fa riferimento alla proporzionalità del consenso per determinare le presenze in televisione. Altrettanto improprie sembrano le indicazioni tecniche contenute nel punto 12, mentre desta perplessità il riferimento alla « spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità » di cui al punto 15. Circa la proposta alternanza, si dovrebbe considerare non solo la fascia oraria di una trasmissione, ma anche la quantità di puntate settimanali. Infine, il tentativo di sollevare l'azienda da responsabilità civili o penali di cui al punto 17 lascia pensare che ai giornalisti di inchiesta potrebbe essere tolto qualunque tipo di tutela.

Considerando come il dibattito esterno abbia determinato alcune opportune modifiche del testo proposto, il senatore VITA (PD) ritiene però opportuno si prenda atto della necessità di una riformulazione sostanziale, dato il carattere censorio di alcune disposizioni. La Commissione non può entrare in contrasto con il gestore di servizio pubblico, pena il rischio dell'inapplicabilità o della forzatura di *format* sperimentali. Appaiono inopportune le specifiche indicazioni di cui al punto 12. In sostanza, o è possibile ricominciare costruttivamente il confronto, con una disponibilità maggiore del relatore Butti, oppure si potrebbe dar vita al rischio di stravolgere lo stesso ruolo e le intenzioni iniziali della Commissione. Gli Atti di indirizzo infatti dovevano rappresentare lo strumento per i miglioramenti qualitativi da assegnare al servizio pubblico, non contenere norme di dettaglio. Peraltro, il testo si sovrappone anche all'ambito considerato dalle prossime delibere elettorali, con le cui norme potrebbe confliggere in modo esasperato. In tal senso, sarebbe anche opportuno decidere la tempistica

per l'esame della delibera elettorale per le prossime consultazioni amministrative.

Il deputato LANDOLFI (PdL) evidenzia l'apertura ai possibili contributi dimostrata dal senatore Butti, pur nella salvaguardia dei principi ispiratori dello schema proposto. Si è invece assistito ad una pregiudiziale demolizione del testo punto per punto, anche ricorrendo ad inesattezze, il che dimostra una volontà ostruzionistica. La disponibilità della maggioranza andrebbe forse verificata attraverso la predisposizione di concrete proposte emendative, considerando come un Atto di indirizzo non possa essere però troppo generico, anche perché non sia disatteso dalla RAI. L'aumento delle voci ha lo scopo di valorizzare la posizione della politica rispetto al protagonismo dei conduttori. È quindi auspicabile che la Commissione decida di procedere al confronto sul testo proposto dal relatore Butti.

Consapevole che il terreno del confronto fosse difficile, data anche la perdita di importanza della politica in ambito televisivo, il senatore MORRI (PD), relatore, ritiene inopportuna la riproposizione di vecchi schemi forse anche a scopo censorio, soprattutto laddove si configura

l'intenzione della politica di intervenire esageratamente nella gestione della RAI e della sua programmazione. Mentre i giornalisti devono fare il proprio mestiere, l'aumento di programmi di inchiesta non aiuterebbe a dar vita ad una televisione più aderente alla realtà, né a far rispettare i molteplici contenuti del Contratto di servizio; un Atto di indirizzo derivante solo dalla conflittualità sarebbe invece del tutto inapplicabile. Si riserva infine di predisporre concreti emendamenti sperando in un confronto sereno sul testo del collega Butti.

Valutando apprezzabile il riferimento alla necessità di considerare la globalità della comunicazione, tema che andrebbe comunque trattato da specifico atto di indirizzo, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sconvocazione della seduta di domani.

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione ai calendari delle due Assemblee, la seduta, già convocata per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle 16.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'Interno	247
Comunicazioni del Presidente	247

*Mercoledì 9 marzo 2011. – Presidenza
del presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro dell'Interno.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Roberto MARONI, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dal senatore PASSONI (PD) e dai deputati REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione e il calendario dei lavori, sulle quali interviene il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 10.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza
del presidente Giorgio JANNONE.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
8.45 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	249
Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
AVVERTENZA	250

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della giunta della regione Puglia, onorevole Nichi Vendola, accompagnato dall'asses-

sore all'ambiente della regione Puglia, dottor Lorenzo Nicastro.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il deputato Pietro FRANZOSO (PdL).

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, svolge una relazione.

Lorenzo NICASTRO, *assessore all'ambiente della regione Puglia*, svolge una relazione, fornendo risposte ad alcune domande formulate nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 2 febbraio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Pietro FRANZOSO (PdL), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Gennaro CORONELLA (PdL) e i deputati Raffaele VOLPI (LNP) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Lorenzo NICASTRO, *assessore all'ambiente della regione Puglia*, fornisce alcune precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerato che i lavori presso

l'Assemblea del Senato della Repubblica sono prossimi alla ripresa e che le questioni sollevate dai deputati e dai senatori intervenuti sono numerose e complesse, avverte, d'intesa con il presidente Vendola, che l'assessore Nicastro completerà le risposte ai quesiti posti successivamente, per iscritto.

Dopo aver ringraziato il presidente Vendola e l'assessore Nicastro per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), dottor Giuseppe Serino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
Audizione di rappresentanti di Federalimentari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
AVVERTENZA	252

Mercoledì 9 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), dottor Giuseppe Serino.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ispettore generale capo dell'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari), dottor Giuseppe Serino, accompagnato dal dottor Emilio Gatto, direttore generale della prevenzione e repressione frodi.

Giuseppe SERINO, *ispettore generale capo dell'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Filippo ASCIERTO (PdL), Giovanni FAVA, *presidente*, e Fabio RAINIERI (LNP).

Giuseppe SERINO, *ispettore generale capo dell'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari)* ed Emilio GATTO, *direttore generale della prevenzione e repressione frodi*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Serino ed il dottor Emilio Gatto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.05.

Audizione di rappresentanti di Federalimentari.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Filippo Ferrua Magliani,

presidente della Federazione italiana dell'industria alimentare.

Filippo FERRUA MAGLIANI, *presidente della Federazione italiana dell'industria alimentare*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Angelo ZUCCHI (PD), Fabio RAINIERI (LNP), Filippo ASCIERTO (PdL) e Luca SANI (PD).

Filippo FERRUA MAGLIANI, *presidente della Federazione italiana dell'industria alimentare*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Filippo Ferrua Magliani per il con-

tributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Sui lavori della Giunta	4
Elezione di un segretario	4
Comunicazioni del Presidente	5
AVVERTENZA	10

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo straordinario dell'11 marzo 2011 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	13
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	14
-----------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	15
--	----

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	16
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco	17
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	22

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico. Atto n. 333 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Emendamenti C. 607-1897-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela. Nuovo testo C. 1640 Contento (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	29
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

SEDE REFERENTE:

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
AVVERTENZA	30

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Sui lavori della Commissione	41

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela. C. 1640 Contento (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	43
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato	44
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, ed abbinato (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dell'IDV</i>)	53
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
AVVERTENZA	51

III Affari esteri e comunitari

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04339 Gidoni: Sull'incidenza di malattie neoplastiche tra militari addetti alla sorveglianza del magazzino di Quirra (CA) contenente materiale radioattivo	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-04340 Ruggia: Sul rientro in patria delle salme dei caduti italiani della seconda guerra mondiale sepolti all'estero	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-04341 Di Stanislao: Sugli oneri a carico dello Stato della missione denominata « Quattro stelle per l'Uganda »	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione dell'amministratore delegato di ENEL S.p.A., Fulvio Conti (*Svolgimento e conclusione*) 67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A/R (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 71

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale concernente il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente delle imprese di credito. Atto n. 334 (Rilievi alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole*) 75

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 76

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo).

Audizione del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini (*Svolgimento e conclusione*) 76

VI Finanze

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. Atto n. 317 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 79

Sull'ordine dei lavori 79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04342 Fugatti: Iniziative per limitare l'incremento delle commissioni praticate dalle banche sui prelievi di denaro allo sportello	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-04343 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale volto a ridurre l'accisa sui carburanti in caso di incremento dei prezzi petroliferi	82
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-04344 Barbato: Rafforzamento della disciplina in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita	83
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-04345 Vincenzo Antonio Fontana: Contrasto all'elusione dell'imposta comunale sugli immobili	83
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-03773 Bosi: Chiusura degli uffici dell'Agenzia del territorio siti a Portoferraio	84
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	106

RISOLUZIONI:

7-00505 Fluvi e Bernardo: Imponibilità a fini ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità (<i>Discussione e rinvio</i>)	84
ALLEGATO 8 (<i>Testo riformulato della risoluzione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributari, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 10 (<i>Nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bragantini 3.01</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-A (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
--	-----

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	119
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento presentato dal relatore approvato dalla Commissione</i>)	141
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984. C. 3363 Bergamini e C. 3535 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sull'ordine dei lavori	124
Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell'Ordine e dell'albo degli statistici. C. 1294 Siliquini (<i>Esame e rinvio</i>)	124

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007. C. 4040 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri	136
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili (<i>Deliberazione</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	148
Sui lavori della Commissione	143
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	143

RISOLUZIONI:

7-00419 Braga: Piano nazionale per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico e interventi per la messa in sicurezza del territorio lecchese colpito da eventi calamitosi nell'agosto 2010 (<i>Discussione e rinvio</i>)	144
7-00495 Margiotta: In materia di attuazione della normativa sul sistema di gestione dei RAEE (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	144

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04351 Guido Dussin: Iniziative di competenza statale per far fronte ai danni provocati dagli orsi in alcune zone del Trentino Alto Adige	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-04353 Di Biagio: Misure di politica ambientale a sostegno della produzione di energia da solare fotovoltaico	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-04349 Ghiglia: Circolazione e destinazione dei materiali derivanti da attività di trattamento e recupero dei rifiuti	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-04350 Mariani: Impiego ed erogazione delle risorse stanziare dalla legge finanziaria 2010 per interventi di difesa del suolo	146
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-04352 Dionisi: Smaltimento dei residui e dei sottoprodotti derivanti dalle attività dei frantoi oleari	146
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-04354 Piffari: Smaltimento presso impianti pugliesi di rifiuti prodotti in Campania	147
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008-A, adottato come testo base, e abb. (Parere alla I e XII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	162
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 def. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i> – <i>Deliberazione di rilievi</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	168
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	170

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo Testo C. 3403 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento</i>)	172

INTERROGAZIONI:

5-04248 Lovelli: Soppressione di alcune fermate nei collegamenti ferroviari in provincia di Alessandria e mancato coinvolgimento delle istituzioni locali nelle decisioni assunte da Trenitalia	164
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	173

5-04176 Schirru: Necessità di interventi sulla rete ferroviaria sarda e ritardi nella realizzazione della stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas	165
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	174
5-04242 Velo: Complessità della procedura di rinnovo della patente per i conducenti ultraottantenni	165
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	175
5-04246 Velo: Attuazione, da parte del Governo, degli interventi contenuti nel protocollo d'intesa sull'autotrasporto	165
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	177
5-04251 Garofalo: Forte riduzione dei servizi ferroviari in Sicilia, in particolare nella provincia di Messina, e conseguenti gravi ricadute sull'occupazione	166
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	180
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Fercargo e di Assoferr, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3681 Velo recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »	167
X Attività produttive, commercio e turismo	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Atto n. 327 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	181
<i>ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla X Commissione)</i>	186
SEDE REFERENTE:	
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. C. 225 Mazzocchi e C. 2274 Mattesini (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba	189
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi (<i>Esame e rinvio</i>)	190
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	192
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	195
Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Atto n. 334 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-04324 Barani: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità.	
5-04325 Murer: Nuova disciplina dei tempi di accertamento e riconoscimento dell'invalidità civile, dell' <i>handicap</i> e della disabilità.	
5-04206 Farina Coscioni: Ridefinizione dei percorsi relativi all'accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili.	
5-04102 Iannuzzi: Attività della commissione medica superiore istituita dall'INPS.	
5-04103 Bellanova: Ritardi nell'espletamento delle pratiche inerenti all'invalidità civile	198
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	201
5-03748 Porcino: Modifica normativa che regola il rapporto tra medici fiscali e INPS	200
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200
AVVERTENZA	200

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo. Parere alla V Commissione (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	211
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975-2513/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	214
Sull'ordine dei lavori	215
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	215
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore)</i>	220

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 A/R Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	217
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	219
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
AVVERTENZA	219

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. C. 2008/A Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	223
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	227
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. S. 2472 Governo (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	224
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	228
Nuove disposizioni in materia di aree protette. S. 1820 (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	225
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	229

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	230
<i>ALLEGATO (Proposte di modifica allo schema di decreto presentate dal gruppo del partito democratico)</i>	234
Deliberazione della richiesta di proroga del termine per l’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sull’ordine dei lavori	243
------------------------------	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Seguito della discussione sul pluralismo nell’informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell’esame di schemi di risoluzione e rinvio</i>)	243
Sconvocazione della seduta di domani	246

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell’Interno	247
Comunicazioni del Presidente	247

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	249
-----------------------------------	-----

Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
AVVERTENZA	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	
Audizione dell'Ispettore generale capo dell'Icqrif (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), dottor Giuseppe Serino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
Audizione di rappresentanti di Federalimentari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
AVVERTENZA	252

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,00



16SMC0004510